UniCredit S.p.A. Prospetto di Base



UNICREDIT S.p.A.

Società per azioni – Sede Sociale in Roma, Via Alessandro Specchi 16
Direzione Generale in Milano, Piazza Gae Aulenti, 3 – Tower A;
iscrizione al Registro delle Imprese di Roma, codice fiscale
e partita IVA n. 00348170101; iscritta all'Albo delle Banche
Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit,
Albo dei Gruppi Bancari: cod. 02008.1
Capitale sociale euro 20.846.893.436,94 interamente versato
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e
al Fondo Nazionale di Garanzia

PROSPETTO DI BASE

relativo al Programma di offerta e/o quotazione di *Covered Warrant* su *Commodities*, Indici, Tassi di Cambio, Azioni (inclusi i *Depositary Receipts*), Titoli di Stato, Fondi, ETF e *Futures* su Tassi di Interesse

di UniCredit S.p.A.

I Covered Warrant, in quanto strumenti finanziari derivati, sono caratterizzati da una rischiosità molto elevata, il cui apprezzamento da parte dell'investitore è ostacolato dalla loro complessità. É quindi necessario che l'investitore concluda operazioni aventi ad oggetto tali strumenti finanziari solo dopo averne compreso la natura e il grado di esposizione al rischio che essi comportano, sia tramite la lettura del Prospetto di Base e delle Condizioni Definitive sia avvalendosi dell'assistenza fornita dall'intermediario, tenuto anche conto della Comunicazione Consob n. 0097996 del 22 dicembre 2014 sulla distribuzione dei prodotti finanziari complessi ai clienti retail. Si consideri che, in generale, l'investimento nei Covered Warrant, in quanto strumenti finanziari di particolare complessità, non è adatto alla generalità degli investitori; pertanto, prima di effettuare una qualsiasi operazione avente ad oggetto i Covered Warrant, l'intermediario deve verificare se l'investimento è appropriato per l'investitore (con particolare riferimento all'esperienza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari derivati di quest'ultimo) e, nel contesto della prestazione di un servizio di consulenza o di gestione di portafogli, dovrà altresì valutare se è adeguato per il medesimo avendo riguardo (in aggiunta ad una valutazione dei profili di esperienza) alla sua situazione finanziaria e agli obiettivi di investimento.

Il presente documento costituisce un prospetto di base (il **Prospetto di Base**, in cui si devono ritenere ricompresi le informazioni e i documenti indicati come inclusi mediante riferimento, così come modificati e aggiornati) relativo al programma di offerta e quotazione (il **Programma**) di *covered warrant* su *commodities*, indici, tassi di cambio, azioni (inclusi i *depositary receipts*), titoli di Stato, fondi, *exchange traded funds* e *futures* su tassi di interesse (i *Covered Warrant* o i **Titoli**) ed è stato predisposto da UniCredit S.p.A. (**UniCredit**, l'**Emittente** o la **Banca**) in conformità e ai sensi dell'articolo 5.4 della Direttiva 2003/71/CE così come successivamente modificata e integrata (la **Direttiva Prospetti** o la **Direttiva**) ed è redatto in conformità agli articoli 24 e 26 nonché agli Schemi di cui al Regolamento 2004/809/CE, così come successivamente modificato e integrato, e al Regolamento CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 (e successive modifiche).

Il documento di registrazione relativo a UniCredit S.p.A., depositato presso la CONSOB in data 6 luglio 2016, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0062397/16 del 5 luglio 2016, come aggiornato e modificato da ogni successivo supplemento (il **Documento di Registrazione**), è incluso mediante riferimento nella Sezione V del Prospetto di Base.

In occasione di ogni offerta (ciascuna una **Singola Offerta** o **Offerta**) e/o quotazione (ciascuna una **Singola Quotazione** o **Quotazione**) di *Covered Warrant* realizzata ai sensi del Programma di cui al Prospetto di Base, l'Emittente provvederà a indicare le caratteristiche dell'offerta e/o quotazione nelle condizioni definitive (le **Condizioni Definitive**), che verranno rese pubbliche prima

dell'inizio di ciascuna offerta e/o quotazione. Il Prospetto di Base è costituito dalle seguenti parti: 1) la nota di sintesi (la **Nota di Sintesi**), 2) le informazioni relative all'Emittente e luoghi in cui è reso disponibile il Documento di Registrazione; e 3) le informazioni relative agli strumenti finanziari, all'Offerta e alla Quotazione.

Il Prospetto di Base è stato depositato presso la CONSOB in data 1 agosto 2016, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0069935/16 del 28 luglio 2016.

L'informativa completa sull'Emittente e sull'offerta e/o quotazione degli strumenti finanziari può essere ottenuta solo sulla base della consultazione congiunta del Prospetto di Base (ivi inclusi le informazioni e i documenti incorporati per riferimento, tra cui il Documento di Registrazione) e, con riferimento a ciascuna offerta e/o quotazione che sarà effettuata ai sensi del Programma, delle Condizioni Definitive a cui è allegata la Nota di Sintesi relativa all'Offerta e/o alla Quotazione.

Si veda inoltre la Sezione IV, Capitolo 1 del Prospetto di Base e il Capitolo 3 del Documento di Registrazione, nonché le Condizioni Definitive cui è allegata la Nota di Sintesi della Singola Offerta e/o Quotazione, per l'esame dei fattori di rischio che devono essere presi in considerazione prima di procedere a un investimento negli strumenti finanziari.

Borsa Italiana ha rilasciato il giudizio di ammissibilità alle negoziazioni dei *Covered Warrant* di cui al Programma presso il mercato regolamentato SeDeX, organizzato e gestito da Borsa Italiana (il **SeDeX**), con provvedimento n. 6041 del 30 settembre 2008, confermato con provvedimento n. 6119 del 12 dicembre 2008, con provvedimento n. 6449 del 2 ottobre 2009, con provvedimento n. 6841 del 15 novembre 2010 e con provvedimento n. LOL-002522 del 17 luglio 2015.

Il Prospetto di Base e il Documento di Registrazione, unitamente (i) alle Condizioni Definitive, alla Nota di Sintesi relativa all'Offerta e/o Quotazione e all'eventuale ulteriore documentazione relativa all'Offerta e/o Quotazione e (ii) ai Termini e Condizioni, sono gratuitamente a disposizione del pubblico, in forma stampata, presso la Sede Sociale e presso la Direzione Generale dell'Emittente e sono consultabili sul sito *internet* dell'Emittente *www.unicreditgroup.eu* e sul sito *internet www.investimenti.unicredit.it*.

L'adempimento di pubblicazione del Prospetto di Base non comporta alcun giudizio della CONSOB sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

Ulteriori luoghi di messa a disposizione del Prospetto di Base e delle Condizioni Definitive saranno indicati in queste ultime. Una copia cartacea del Prospetto di Base, del Documento di Registrazione e delle Condizioni Definitive, nonché della Nota di Sintesi relativa all'Offerta e/o Quotazione, sarà consegnata gratuitamente a ogni potenziale investitore che ne faccia richiesta.


UniCredit S.p.A. Prospetto di Base

AVVERTENZE PER L'INVESTITORE

Al fine di effettuare un corretto apprezzamento dell'investimento, gli investitori sono invitati a valutare attentamente le informazioni contenute nel Prospetto di Base nel suo complesso, ivi incluse le informazioni relative al Documento di Registrazione, incluso mediante riferimento e nei loro eventuali supplementi, in particolare gli specifici fattori di rischio relativi all'Emittente, al settore di attività in cui esso opera, nonché agli strumenti finanziari offerti e/o quotati.

Per una dettagliata indicazione dei fattori di rischio, si rinvia al Capitolo 3 ("Fattori di Rischio ed informazioni finanziarie selezionate") Paragrafo 3.1 ("Fattori di rischio") del Documento di Registrazione e alla Sezione IV ("Fattori di Rischio") del Prospetto di Base. In particolare si richiama l'attenzione degli investitori su quanto di seguito indicato.

- 1. Si segnala che a febbraio 2016 sono state avviate dalla BCE due ispezioni in tema di "Capital position calculation accuracy" ("modalità di calcolo del Common Equity") ed in tema di "Management of distressed assets/bad loans" ("processo di gestione dei crediti deteriorati"), la cui fase di accesso ispettivo presso l'Emittente si è conclusa alla fine del mese di maggio 2016. Nel mese di aprile 2016 Banca d'Italia ha iniziato una ricognizione delle modalità di remunerazione di affidamenti e sconfinamenti presso la Banca, conclusosi a fine maggio 2016. Alla data del Documento di Registrazione, le predette Autorità non hanno ancora comunicato all'Emittente gli esiti di tali accertamenti ispettivi. Nel mese di giugno 2016, BCE ha avviato una indagine sui modelli relativi a "Market Risk" ("rischio di mercato"). Per maggiori dettagli sui principali procedimenti connessi ad interventi delle Autorità di Vigilanza, si rinvia anche al Capitolo 3 ("Fattori di Rischio ed informazioni finanziarie selezionate") Paragrafo 3.1.4 ("Rischio connesso ai procedimenti giudiziari in corso e agli interventi dell'autorità di vigilanza") del Documento di Registrazione.
- 2. In data 11 novembre 2015, il Consiglio di Amministrazione di UniCredit ha deliberato di avviare un nuovo Piano Strategico. Il Piano Strategico 2018 si basa su una serie di stime ed ipotesi relative alla realizzazione di azioni che dovranno essere intraprese da parte del management nell'arco temporale del Piano. Fra le principali ipotesi poste alla base del Piano Strategico 2018 sono incluse assunzioni relative allo scenario macroeconomico, sui quali il management non può influire, nonché ipotesi relative agli effetti di azioni specifiche o concernenti eventi futuri sui quali il management può solo parzialmente influire e che potrebbero non verificarsi o variare nel periodo del Piano. Tali circostanze potrebbero pertanto comportare scostamenti anche significativi rispetto alle previsioni contenute nel Piano e pertanto potrebbero avere ripercussioni significative sulle prospettive del Gruppo. Gli investitori sono invitati a tenere attentamente in conto l'incertezza di tali dati previsionali. Per maggiori informazioni si rinvia al Capitolo 3 ("Fattori di Rischio ed informazioni finanziarie selezionate"), Paragrafo 3.1.5 ("Rischi connessi alla mancata attuazione del Piano Strategico") del Documento di Registrazione.
- 3. I Covered Warrant, in quanto strumenti finanziari derivati, sono caratterizzati da una rischiosità molto elevata, il cui apprezzamento da parte dell'investitore è ostacolato dalla loro complessità. É quindi necessario che l'investitore concluda operazioni aventi ad oggetto tali strumenti finanziari solo dopo averne compreso la natura e il grado di esposizione al rischio che essi comportano, sia tramite la lettura del Prospetto di Base e delle Condizioni Definitive sia avvalendosi dell'assistenza fornita dall'intermediario, tenuto anche conto della Comunicazione CONSOB n. 0097996 del 22 dicembre 2014 sulla distribuzione dei prodotti finanziari complessi ai clienti retail. Per una maggiore informativa si rinvia alla Sezione IV ("Fattori di Rischio"), Paragrafo 1.2.1.1 ("Rischio connesso alla complessità dei covered warrant") del Prospetto di Base.
- 4. L'investimento nei *Covered Warrant* comporta il rischio di perdita, anche totale del capitale investito, in caso di andamento sfavorevole del sottostante. L'investitore deve considerare pertanto che l'Importo di Liquidazione potrà risultare anche pari a zero. Per maggiori informazioni in proposito, si rinvia alla sezione IV "*Fattori di Rischio*", ed in particolare al Paragrafo 1.2.1.2 ("*Rischio di perdita del capitale investito*") ed alla Sezione VI ("*Informazioni relative agli strumenti finanziari, all'offerta e alla quotazione*"), del Prospetto di Base.



6. L'investimento nei *Covered Warrant* comporta il rischio di perdita, anche integrale, del capitale investito laddove, nel corso della vita dei *Covered Warrant*, la Banca sia sottoposta a procedura concorsuale ovvero venga a trovarsi in una situazione di dissesto o rischio di dissesto (come definito dall'art. 17, comma 2, del d. lgs. n. 180 del 16 novembre 2015). In particolare, in tale ultimo caso, la Banca d'Italia ha il potere di adottare alcune misure di risoluzione, tra cui il "*bail-in*" (o "salvataggio interno") ai fini della gestione della crisi della Banca. Nell'ipotesi in cui sia applicato lo strumento del "*bail-in*", l'investitore si troverebbe esposto al rischio di veder ridotto, azzerato, ovvero convertito in capitale il proprio investimento in via permanente, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell'Emittente. Per una maggiore informativa si rinvia in proposito alla Sezione IV ("*Fattori di Rischio*"), Paragrafo 1.2.1.5 ("*Rischio connesso all'utilizzo del "bail-in*") e Paragrafo 1.2.1.4 ("*Rischio di credito per il sottoscrittore*") del Prospetto di Base.

INDICE

			Pagina
SEZI	ONE I : D	OICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ	23
1	PERSC	ONE RESPONSABILI	23
•	1.1	Indicazione delle persone responsabili	
	1.2	Dichiarazione di responsabilità	
SEZI	ONE II : I	DESCRIZIONE GENERALE DEL PROGRAMMA	
		NOTA DI SINTESI	
SEZI	ONE IV :	FATTORI DI RISCHIO	45
1		ORI DI RISCHIO	
1	1.1	Fattori di rischio relativi all'Emittente	
	1.1	Fattori di rischio relativi alli strumenti finanziari offerti e/o quotati	
	1.2.1	Fattori di rischio generali connessi a un investimento in <i>covered warrant</i>	43
		Rischio connesso alla complessità dei <i>covered warrant</i>	45
		Rischio di perdita del capitale investito	
		Rischio di cambio	
		Rischio di credito per il sottoscrittore	
		Rischio connesso all'utilizzo del "bail-in".	
	1.2.1.3	Fattori di rischio specifici connessi a un investimento nei <i>Covered Warrant</i> di cui al	
	1.2.2	Programma	
	1221	Rischio di vendita degli strumenti finanziari prima della scadenza	
	(A)	Rischio di liquidità	
	(B)	Rischio di Inquiatta Rischio di deterioramento sul merito credito dell'Emittente	
	(C)	Rischio relativo alla presenza di commissioni e/o altri costi inclusi nel Premio (o Pr	
	(0)	dei Covered Warrant	
	(D)	Rischio relativo alla presenza di commissioni e/o altri costi in aggiunta al Premio (o	
	, ,	Prezzo) dei Covered Warrant	
	(E)	Commissioni di esercizio/negoziazione	52
	1.2.2.2	Assenza di interessi/dividendi	
	1.2.2.3	Rischio di determinazioni autonome da parte dell'Agente per il Calcolo	52
		Rischio connesso alla coincidenza delle Date di Valutazione con le date di stacco de	
		dividendi azionari dei Sottostanti nei Covered Warrant di tipo Call	52
	1.2.2.5	Rischio relativo ai Covered Warrant su Depositary Receipts	
		Rischio collegato al possibile meccanismo di rolling dei contratti sottostanti indici di	
	1.2.2.7	Dipendenza dal valore del Sottostante e peculiarità dei contratti future su Commodia	ties 54
	1.2.2.8	Rischio di roll over dei contratti Futures su Tassi di Interessi	54
		Rischio relativo ai Covered Warrant su Fondi	
	1.2.2.1	0 Rischio relativo ai Covered Warrant su Exchange Traded Fund	55
		1 Rischio connesso alle modalità di esercizio dei Covered Warrant	
	1.2.2.1	2 Rischio relativo alle limitazioni all'esercizio dei Covered Warrant di stile "americar	10" 56
	1.2.2.1	3 Eventi rilevanti di natura straordinaria ed estinzione anticipata dei Covered Warran	<i>t</i> 56
	1.2.2.1	4 Eventi di Turbativa del Mercato	57
	1.2.2.1	5 Rischi connessi a mercati emergenti	57
	1.2.2.1	6 Rischi connessi alla presenza di conflitti di interessi con soggetti coinvolti nell'oper	azione57
	1.2.2.1	7 Rischio di modifiche alle disposizioni regolanti i rapporti intercorrenti tra l'Emitten	te e i
		Portatori, i diritti connessi ai Titoli e le caratteristiche degli stessi	58
		8 Rischio di restrizioni alla libera negoziabilità	
	1.2.2.1	9 Rischio connesso alla variazione del regime fiscale	58

	1.2.2.2	O Rischio connesso al fatto che le caratteristiche dei Sottostanti potrebbero non rispettare requisiti richiesti da Borsa Italiana ai fini dell'ammissione a quotazione dei Covered	
	1 2 2 2	Warrant	
		1 Rischio di assenza di informazioni relative all'andamento del Sottostante	
	1 2 2 2	Pagamento	
		3 Rischio di ritiro/annullamento dell'Offerta	
		4 Rischio connesso alle clausole limitative dei destinatari dell'Offerta	
	1.2.2.2	5 Rischio di chiusura anticipata dell'Offerta	60
SEZI DISP	ONE V : I	INFORMAZIONI RELATIVE ALL'EMITTENTE E LUOGHI IN CUI È RESO I L DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE	61
		INFORMAZIONI RELATIVE AGLI STRUMENTI FINANZIARI, ALL'OFFERTA E AZIONE	62
1	INFOR	RMAZIONI ESSENZIALI	62
1	1.1	Interessi di persone fisiche e giuridiche partecipanti all'Offerta e/o alla Quotazione dei	02
	1.1	Covered Warrant	62
	1.2	Ragioni dell'offerta e impiego dei proventi	
2		RMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA OFFRIRE E/O DA	62
2		ETTERE ALLA NEGOZIAZIONE	62
	2.1		
		Informazioni relative agli strumenti finanziari	
	2.1.1	Tipo e classe degli strumenti finanziari e codice ISIN	63
	2.1.2	Modalità secondo le quali si generano i proventi degli strumenti derivati, data di	62
	212	pagamento o di consegna, e metodo di calcolo	
	2.1.3	Legge applicabile e Foro competente	
	2.1.4	Forma degli strumenti finanziari e regime di circolazione	
	2.1.5	Valuta di emissione dei Titoli	
	2.1.6	Status dei Titoli e Ranking ("grado di subordinazione")	
	2.1.7	Diritti connessi agli strumenti finanziari e procedura per il loro esercizio	
	2.1.8	Data di Emissione	
	2.1.9	Data di Scadenza e Data di Esercizio	
		Modalità di regolamento dei Titoli	
		Regime fiscale	
		Variazioni del valore dell'investimento	
		Delibere e autorizzazioni relative ai Titoli	
		Limitazioni della trasferibilità e/o della circolazione dei Titoli	
	2.2	Informazioni relative al sottostante	
	2.2.1	Prezzo di esercizio	
	2.2.2	Indicazione del sottostante e del luogo dove ottenere informazioni al riguardo	
_	2.2.3	Eventi di Turbativa del Mercato, Eventi Rilevanti e regole di adeguamento applicabili	
3		IZIONI DELL'OFFERTA	
	3.1	Condizioni, statistiche relative all'Offerta, calendario previsto e modalità di sottoscrizioni dell'Offerta	97
	3.1.1	Condizioni cui l'Offerta è subordinata	
	3.1.2	Ammontare totale dell'emissione e dell'Offerta	
	3.1.3	Periodo di validità dell'Offerta e descrizione delle procedure di adesione	
	3.1.4	Ammontare nominale minimo e massimo della sottoscrizione	
	3.1.5	Modalità e termini per il pagamento e la consegna degli strumenti finanziari	
	3.1.6	Data in cui i risultati dell'Offerta verranno resi pubblici	
	3.2	Piano di ripartizione e assegnazione	
	3.2.1	Categorie di potenziali investitori	
	3.2.2	Procedura relativa alla comunicazione agli investitori dell'importo di Titoli assegnati	100
	3.3	Fissazione del prezzo degli strumenti finanziari	
	3.4	Collocamento e sottoscrizione	
	2 / 1	Nama a indivigga dai Coordinatori dall'Offarta a dai Callagatori	101

	3.4.2	Altri soggetti rilevanti	101
	3.4.3	Data in cui è stato o sarà sottoscritto l'accordo di sottoscrizione	102
4	AMMI	SSIONE ALLA QUOTAZIONE E MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE	103
	4.1	Mercati presso i quali gli strumenti finanziari potrebbero essere ammessi alla quotazione	103
	4.2	Altri mercati di quotazione	103
	4.3	Intermediari sul mercato secondario	103
5	INFOR	MAZIONI SUPPLEMENTARI	
	5.1	Nominativi di consulenti esterni	105
	5.2	Rilievi da parte dei revisori legali dei conti	105
	5.3	Pareri e/o relazioni di esperti	105
	5.4	Informazioni provenienti da terzi	105
	5.5	Informazioni successive all'emissione	105
APPEN	NDICE I	- MODELLO DELLE CONDIZIONI DEFINITIVE	106

GLOSSARIO

Agente per il Calcolo UniCredit Bank AG o altro soggetto specificato nelle Condizioni

Definitive (o qualsiasi successore).

Agente Principale UniCredit S.p.A. o altro soggetto specificato nelle Condizioni

Definitive (o qualsiasi successore).

Agente per il Pagamento UniCredit Bank AG o altro soggetto specificato nelle Condizioni

Definitive (o qualsiasi successore).

Agente per il Pagamento Secondario Il soggetto eventualmente indicato nelle Condizioni Definitive (o

qualsiasi successore).

Altro Mercato Con riferimento a un Sottostante che sia: (i) un Tasso di Cambio,

ogni mercato, sistema di quotazione o di scambi diverso dal Mercato di Riferimento sul quale il Tasso di Cambio rilevante è quotato o negoziato, (ii) un Titolo di Stato, un mercato regolamentato diverso dal Mercato di Riferimento in cui il Titolo

di Stato è quotato.

American Depositary Receipts (ADR) Titoli quotati in mercati regolamentati americani rappresentativi di

azioni emesse da una società non avente sede negli Stati Uniti

d'America.

Banca DepositariaLa banca emittente i *Depositary Receipts* e depositaria delle azioni sottostanti nell'interesse dei portatori dei titoli. La Banca

Depositaria è solitamente costituita nello stato dove si intende quotare i *Depositary Receipts* e svolge diversi ruoli a beneficio del portatore di tali titoli. In particolare, essa è solitamente incaricata del pagamento dei dividendi sui titoli, provvedendo anche alle operazioni di cambio dalla valuta dell'azione alla valuta del portatore dei *Depositary Receipts*, nonchè di fornire ai portatori dei *Depositary Receipts*, nella loro lingua, tutte le informazioni

rilevanti sulla società emittente le azioni.

Borsa Italiana S.p.A.

Caso di Fusione Con riferimento alla Società Emittente le Azioni e alle relative Azioni, ogni caso di:

(i) riclassificazione o scambio di tali Azioni a cui consegua il trasferimento di tutte dette Azioni in circolazione – o l'impegno irrevocabile a trasferirle – a un'altra persona fisica o giuridica;

(ii) concentrazione o fusione in senso stretto per incorporazione o scambio obbligatorio di Azioni tra la Società Emittente le Azioni e un'altra persona fisica o giuridica (ad esclusione di un'eventuale concentrazione o fusione in senso stretto o per incorporazione o scambio di azioni in cui detta Società Emittente le Azioni continui a esistere come soggetto risultante dalla predetta fusione o concentrazione senza dar luogo a riclassificazione o

scambio di tutte le suddette Azioni in circolazione); o

- (iii) un'offerta di acquisto o di scambio, una sollecitazione, una proposta o ogni altro negozio simile da parte di una persona fisica o giuridica per acquistare o in altro modo ottenere il 100% delle Azioni in circolazione della Società Emittente le Azioni a cui consegua il trasferimento o un impegno irrevocabile a trasferire tutte le suddette Azioni (ad esclusione di quelle possedute o controllate dal soggetto che lancia l'offerta); o
- (iv) concentrazione o fusione in senso stretto o per incorporazione o scambio vincolante di azioni tra la Società Emittente le Azioni o società da questa controllate e un'altra persona giuridica, operazione a seguito della quale detta Società Emittente le Azioni continui a esistere senza dar luogo a riclassificazione o scambio di tutte le suddette Azioni in circolazione, ma, piuttosto, operazione a seguito della quale le Azioni in circolazione (ad esclusione delle Azioni detenute o controllate da tale persona giuridica) nel periodo di tempo immediatamente precede tale operazione rappresentino collettivamente meno del 50% delle Azioni in circolazione nel periodo di tempo immediatamente successivo alla stessa purché, in ogni caso, la data della Fusione corrisponda alla Data di Valutazione o sia questa precedente o, ove vi fosse più di una Data di Valutazione, corrisponda alla Data di Valutazione finale; o
- (v) eventuali ulteriori eventi indicati come tali nelle Condizioni Definitive.

In caso di offerta dei *Covered Warrant*, le banche e gli intermediari finanziari che collocheranno i *Covered Warrant*.

Ciascuna attività componente l'Indice, come specificata dal relativo Sponsor.

Le condizioni definitive relative all'offerta e/o quotazione dei Titoli. Le Condizioni Definitive sono trasmesse all'autorità competente dall'Emittente o dai suoi agenti, in occasione di ogni Singola Offerta e/o Quotazione, entro l'inizio del Periodo di Offerta o entro la Quotazione o comunque in conformità alla vigente normativa applicabile e messe a disposizione del pubblico sul sito *internet* dell'Emittente nonché negli altri luoghi indicati nelle Condizioni Definitive, quali, ad esempio, il sito *internet* del Responsabile del Collocamento e dei Collocatori.

La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa.

I $covered\ warrant$ che saranno di volta in volta offerti e/o quotati ai sensi del Programma.

Con riferimento a ciascuna Serie, la data di emissione indicata nelle Condizioni Definitive.

Collocatori

Componente dell'Indice

Condizioni Definitive

CONSOB

Covered Warrant o Titoli

Data di Emissione

Data di Esercizio

Con riferimento a uno o più Lotti Minimi di Esercizio:

- (i) di stile "europeo", la relativa Data di Scadenza così come specificata nelle Condizioni Definitive;
- (ii) di stile "americano", la relativa Data di Esercizio Effettivo.

In caso di esercizio automatico alla scadenza, la Data di Esercizio coincide con la Data di Scadenza. Per ciascuna Serie ammessa alla quotazione sui mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana, l'esercizio dei *Covered Warrant* è automatico alla Data di Scadenza. Il Portatore ha la facoltà di comunicare all'Emittente la propria volontà di rinunciare all'esercizio dei *Covered Warrant*, secondo le modalità indicate alla Sezione VI, Capitolo 2, Paragrafo 2.1.7, del Prospetto di Base, salvo quanto diversamente previsto nelle Condizioni Definitive.

Data di Esercizio Effettivo

La data di esercizio effettivo definita alla Sezione VI, Capitolo 2, Paragrafo 2.1.7, del Prospetto di Base, salvo quanto diversamente previsto nelle Condizioni Definitive.

Data di Liquidazione

Il quinto Giorno Lavorativo che segue la Data di Valutazione o il diverso Giorno Lavorativo indicato nelle Condizioni Definitive.

Data di Osservazione del Tasso di Conversione

Salvo quanto diversamente previsto nelle Condizioni Definitive:

- (a) con riferimento ai *Covered Warrant* su Tassi di Cambio, la Data di Valutazione;
- (b) con riferimento ai *Covered Warrant* su *Commodities*, Indici, Azioni, Titoli di Stato, Fondi, ETF e *Futures* su Tassi di Interesse, il primo Giorno Lavorativo successivo alla Data di Valutazione.

Data di Scadenza

Con riferimento a ciascuna Serie, la data oltre la quale i *Covered Warrant* scadono indicata nelle Condizioni Definitive.

Data di Valutazione

Salvo quanto diversamente previsto nelle Condizioni Definitive:

- (a) con riferimento ai Covered Warrant su Commodities, ai Covered Warrant su Indici, ai Covered Warrant su Tassi di Cambio, ai Covered Warrant su Fondi e ai Covered Warrant su ETF, la data che cadrà:
 - (i) in caso di *Covered Warrant* di stile "europeo", alla Data di Scadenza;
 - (ii) in caso di *Covered Warrant* di stile "americano", alla Data di Scadenza in caso di esercizio di *Covered Warrant* alla Data di Scadenza o il primo giorno successivo alla Data di Esercizio Effettivo in caso di esercizio del *Covered Warrant* durante il Periodo di Esercizio:

- (b) con riferimento ai *Covered Warrant* su Azioni, la data che cadrà:
 - (i) in caso di esercizio del *Covered Warrant* alla Data di Scadenza,
 - con riferimento alle Azioni Italiane, il giorno immediatamente precedente la Data di Scadenza del Covered Warrant;
 - con riferimento alle Azioni Europee, alle
 Azioni USA e ai *Depositary Receipts*, alla
 Data di Scadenza del *Covered Warrant*;
 - con riferimento alle Azioni diverse da quelle sopra indicate la Data di Scadenza o la data indicata come tale nelle Condizioni Definitive:
 - (ii) in caso di esercizio del *Covered Warrant* durante il Periodo di Esercizio:
 - alla Data di Esercizio Effettivo.
- (c) con riferimento ai *Covered Warrant* su Titoli di Stato, la data che cadrà:
 - (i) in caso di esercizio del *Covered Warrant* alla Data di Scadenza,
 - alla Data di Scadenza del *Covered* Warrant;
 - (ii) in caso di esercizio del *Covered Warrant* durante il Periodo di Esercizio:
 - il primo Giorno Lavorativo successivo alla Data di Esercizio Effettivo;
- (d) con riferimento ai *Covered Warrant* su *Futures* su Tassi di Interesse, la data che cadrà:
 - (i) in caso di esercizio del *Covered Warrant* alla Data di Scadenza,
 - alla Data di Scadenza del *Covered Warrant*;
 - (ii) in caso di esercizio del *Covered Warrant* durante il Periodo di Esercizio:
 - alla Data di Esercizio Effettivo.

Nel caso in cui una Data di Valutazione cada in un giorno che non sia un Giorno di Negoziazione, tale Data di Valutazione sarà

posticipata al primo Giorno di Negoziazione immediatamente successivo.

Decreti BRRD

Decreti Legislativi n. 180 e n. 181 del 16 novembre 2015 che recepiscono nell'ordinamento italiano la Direttiva BRRD, così come successivamente modificati ed integrati.

Depositary Receipts

Titoli quotati in mercati regolamentati rappresentativi di una o più azioni o frazioni di azioni di una società avente sede in uno stato diverso da quello in cui tali titoli sono quotati. I Depositary Receipts sono emessi dalla Banca Depositaria a fronte del trasferimento delle azioni sottostanti, ai sensi e secondo quanto previsto nei termini e condizioni dei Depositary Receipts, i quali disciplinano inter alia, le caratteristiche dei Depositary Receipts, il ruolo della Banca Depositaria e le obbligazioni dell'emittente le azioni sottostanti. Il prezzo di tali titoli viene determinato sulla base del ratio fissato dalla Banca Depositaria in sede di emissione, ovvero del rapporto tra il numero di azioni o frazioni di azioni rappresentate e il *Depositary Receipt* stesso; tale ratio pertanto potrà essere un numero maggiore, minore o uguale ad 1 e potrebbe essere soggetto a modifiche durante la vita dei Depositary Receipts. Le informazioni sull'andamento dei Depositary Receipts saranno liberamente accessibili sul sito internet del mercato regolamentato in cui tali titoli sono quotati. Le Condizioni Definitive indicheranno le ulteriori fonti presso le quali tali informazioni saranno rese disponibili quali il sito internet dell'Emittente, i maggiori quotidiani economici internazionali (quali il "Financial Times" e "Wall Street Journal Europe") ovvero le pagine delle principali agenzie informative come Reuters o Bloomberg.

I Covered Warrants oggetto del presente Programma potranno avere come sottostanti unicamente Depositary Receipts quotati in mercati regolamentati, nella forma di American Depositary Receipts (ADR) o di Global Depositary Receipts (GDR).

Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento (c.d. *Bank Recovery and Resolution Directive*), così come successivamente modificata ed integrata.

La Direttiva 2003/71/CE così come successivamente modificata e integrata.

Il documento di registrazione relativo all'Emittente, depositato presso la CONSOB in data 6 luglio 2016, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0062397/16 del 5 luglio 2016 come aggiornato e modificato da ogni successivo supplemento.

"UniCredit, società per azioni" e in forma abbreviata "UniCredit S.p.A.", con Sede Sociale in Roma, via Alessandro Specchi, 16 e Direzione Generale in Milano, Piazza Gae Aulenti, 3 – Tower A.

Salvo quanto diversamente previsto nelle Condizioni Definitive, il

Direttiva BRRD

Direttiva Prospetti o Direttiva

Documento di Registrazione

Emittente o UniCredit o Banca

Equo Valore di Mercato del

Sottostante

valore del Sottostante, come stabilito dall'Agente per il Calcolo in buona fede e secondo la ragionevole prassi di mercato, come determinato sulla base degli ultimi valori di mercato del Sottostante, nonché di ogni informazione e/o elemento ritenuto utile. L'Agente per il Calcolo dà indicazione delle modalità seguite per addivenire alla determinazione di tale valore, mediante pubblicazione di un avviso diffuso al pubblico secondo le modalità alla Sezione VI, Capitolo 2, Paragrafo 2.1.7.3, del Prospetto di Base o tramite il mercato su cui i *Covered Warrant* sono quotati.

Evento di Turbativa del Mercato

Salvo quanto diversamente previsto nelle Condizioni Definitive, ogni evento che, ai sensi della Sezione VI, Capitolo 2, Paragrafo 2.2.3, del Prospetto di Base, costituisce un Evento di Turbativa del Mercato.

Evento Rilevante

Salvo quanto diversamente previsto nelle Condizioni Definitive, ogni evento che, ai sensi della Sezione VI, Capitolo 2, Paragrafo 2.2.3, del Prospetto di Base, costituisce un Evento Rilevante.

Future di Riferimento

Con riferimento ai *Covered Warrant* su *Futures* su Tassi di Interesse, indica il contratto *future* utilizzato come Sottostante.

Giorno di Negoziazione

Salvo quanto diversamente previsto nelle Condizioni Definitive, con riferimento:

- (i) agli Indici, qualsiasi giorno in cui lo *Sponsor* pubblica il livello dell'Indice;
- (ii) alle Azioni e ai Tassi di Cambio, un qualsiasi Giorno Lavorativo in cui il sistema telematico del Mercato è operativo e in cui tale Sottostante è regolarmente quotato;
- (iii) alle Commodities:
 - (a) in relazione all'Oro e all'Argento, un qualsiasi Giorno Lavorativo in cui la *London Bullion Market* Association pubblica il Prezzo di Riferimento,
 - (b) in relazione al *Future* su Greggio, un qualsiasi Giorno Lavorativo in cui il mercato NYMEX pubblica il Prezzo di Riferimento; e
 - (c) in relazione a eventuali ulteriori *Commodities* o ulteriori contratti *future* su *commodities* indicati o descritti nelle Condizioni Definitive, il giorno specificato come tale nelle medesime Condizioni Definitive:
- (iv) ai Titoli di Stato, un qualsiasi Giorno Lavorativo in cui la Borsa di Riferimento pubblica il Prezzo di Riferimento;
- (v) ai Fondi, un giorno in cui è previsto il calcolo del NAV
 (Net Asset Value) da parte della relativa società di gestione o del relativo gestore del fondo;

- (vi) agli ETF, un giorno in cui è previsto il calcolo del NAV (Net Asset Value) da parte della relativa società di gestione o del relativo gestore dell'ETF oppure un giorno considerato giorno di negoziazione dal Mercato di Riferimento secondo quanto di volta in volta previsto nelle Condizioni Definitive:
- (vii) ai Futures su Tassi di Interesse, un qualsiasi Giorno Lavorativo in cui la Borsa di Riferimento pubblica il Prezzo di Riferimento.

Laddove in uno di tali giorni abbia luogo un Evento di Turbativa del Mercato, tale giorno non potrà essere considerato un Giorno di Negoziazione.

Giorno di Turbativa del Mercato

Qualsiasi giorno in cui si sia verificato un Evento di Turbativa del Mercato.

Giorno Lavorativo

Qualsiasi giorno in cui le banche sono aperte a Milano e in cui sia funzionante il sistema *Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer* 2 (TARGET 2), salvo quanto diversamente specificato nelle Condizioni Definitive.

Global Depositary Receipts (GDR)

Titoli quotati in mercati regolamentati al di fuori degli Stati Uniti d'America rappresentativi di azioni emesse da una società avente sede in uno stato diverso da quello in cui i GDR sono quotati.

Gruppo UniCredit o Gruppo

UniCredit S.p.A., unitamente alle società che rientrano nel proprio perimetro di consolidamento.

Importo di Liquidazione

Per ciascun Lotto Minimo di Esercizio esercitato, l'ammontare in Euro da riconoscere al Portatore, calcolato come segue:

- nel caso di *Covered Warrant* di tipo *Call*, l'Importo di Liquidazione è pari alla differenza, se positiva, tra il Prezzo di Riferimento del Sottostante e il Prezzo di Esercizio, moltiplicata per il Multiplo, divisa per il Tasso di Conversione (ove applicabile) e quindi moltiplicata per il numero di *Covered Warrant* contenuti in un Lotto Minimo di Esercizio;
- nel caso di *Covered Warrant* di tipo *Put*, l'Importo di Liquidazione è pari alla differenza, se positiva, tra il Prezzo di Esercizio e il Prezzo di Riferimento del Sottostante, moltiplicata per il Multiplo, divisa per il Tasso di Conversione (ove applicabile) e quindi moltiplicata per il numero di *Covered Warrant* contenuti in un Lotto Minimo di Esercizio.

L'Importo di Liquidazione sarà arrotondato al quinto decimale, salvo quanto diversamente previsto nelle Condizioni Definitive.

Insolvenza

Con riferimento ai *Covered Warrant* su Azioni, salvo quanto diversamente previsto nelle Condizioni Definitive, il caso in cui, a

seguito di liquidazione volontaria o coattiva, di dichiarazione di fallimento o di insolvenza, di scioglimento o di analoghe procedure concorsuali a cui sia sottoposta la Società Emittente le Azioni:

- a) sia disposto il trasferimento di tutte le Azioni della Società Emittente le Azioni a un amministratore fiduciario, a un liquidatore o a altro soggetto con funzioni analoghe; o
- b) la legge vieti ai detentori delle Azioni di trasferirle.

Lotto Minimo di Esercizio

Con riferimento a ciascuna Serie, il numero minimo di *Covered Warrant* e relativi multipli per il quale è consentito l'esercizio, come indicato nelle Condizioni Definitive.

Lotto Minimo di Negoziazione

Con riferimento a ciascuna Serie, il numero minimo di *Covered Warrant* negoziabili, come indicato nelle Condizioni Definitive.

Mercato o Mercato di Riferimento o Borsa di Riferimento

Ogni mercato o sistema di quotazione definito come tale nelle Condizioni Definitive, qualunque mercato o sistema di quotazione che succeda o qualunque mercato o sistema di quotazione sostitutivo in cui la negoziazione del Sottostante o, nel caso di Covered Warrant su Indici, in cui la negoziazione delle Componenti dell'Indice è stata temporaneamente trasferita (a condizione che l'Agente per il Calcolo abbia stabilito che in tale mercato sostitutivo la liquidità relativa al Sottostante sia confrontabile con quella del Mercato d'origine). In caso di Sottostante rappresentato da ADR per Mercato si intende un mercato regolamentato negli U.S.A.. In caso di Sottostante rappresentato da GDR per Mercato si intende un mercato regolamentato fuori dagli U.S.A..

Mercato Correlato

Tutti i mercati regolamentati in cui sono trattati i contratti derivati sul Sottostante, secondo le determinazioni dell'Agente per il Calcolo, indicati nelle Condizioni Definitive.

Modulo di Adesione

In caso di Offerta dei Titoli, il modulo di adesione da utilizzarsi ai fini dell'adesione alle Singole Offerte.

Multiplo

La quantità di Sottostante controllato da un singolo *Covered Warrant*, indicato per ciascuna Serie nelle Condizioni Definitive.

Ai sensi delle istruzioni al Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana e del Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana, il Multiplo deve essere, salvo quanto diversamente disposto da Borsa Italiana:

- (a) pari a 0,1 qualora l'attività sottostante sia costituita da Azioni Italiane negoziate nei mercati regolamentati organizzati e gestiti da Borsa Italiana;
- (b) pari a 0,0001 qualora il sottostante sia costituito da indici gestiti da Borsa Italiana o da società con le quali Borsa Italiana abbia stipulato appositi accordi.

Con riferimento a Sottostanti diversi da quelli di cui ai precedenti punti (a) e (b), il Multiplo sarà determinato discrezionalmente dall'Emittente al momento dell'emissione in modo che il prezzo del *Covered Warrant* appartenga allo stesso ordine di grandezza del prezzo dei *covered warrant* aventi lo stesso sottostante quotati sul SeDeX o su altro mercato regolamentato avente pari requisiti di efficienza e trasparenza. Tale Multiplo sarà indicato nelle Condizioni Definitive.

Nazionalizzazione

Con riferimento ai *Covered Warrant* su Azioni, salvo quanto diversamente previsto nelle Condizioni Definitive, la circostanza in cui tutte le Azioni ovvero tutto o una parte sostanziale del patrimonio della Società Emittente le Azioni siano oggetto di nazionalizzazione, di esproprio o comunque dell'obbligo di trasferimento ad un'agenzia o ad un'autorità governativa o ad un altro ente parastatale.

Nota di Sintesi

La nota di sintesi, redatta in conformità all'Articolo 5, secondo comma, all'Allegato 4 della Direttiva Prospetti e all'Allegato XXII al Regolamento (CE) n. 809/2004, come modificato.

Nota di Sintesi relativa all'Offerta e/o Quotazione La nota di sintesi relativa a ciascuna Offerta e/o Quotazione allegata alle Condizioni Definitive.

Ora di Riferimento

Salvo quanto diversamente previsto nelle Condizioni Definitive, l'ora in cui è solitamente pubblicato il Prezzo di Riferimento.

Paese Rilevante

Con riferimento ai *Covered Warrant* su Tassi di Cambio indica, rispetto a ciascun Tasso di Cambio:

- (a) ogni Paese (o autorità politica o di vigilanza) in cui la Valuta di Riferimento di tale Tasso di Cambio o la Valuta di Liquidazione abbia corso legale; e
- (b) ogni Paese o autorità politica o di vigilanza con cui la Valuta di Riferimento di tale Tasso di Cambio o Mercato di Riferimento abbia un collegamento sostanziale; al fine di determinare quando si verifica tale collegamento, l'Agente per il Calcolo può, senza alcuna limitazione, fare riferimento a quei fattori che ritenga appropriati.

Periodo di Esercizio

Salvo quanto diversamente previsto nelle Condizioni Definitive, il periodo di esercizio relativo ai *Covered Warrant*, che parte dalla Data di Emissione (inclusa) e termina il Giorno Lavorativo (incluso) immediatamente precedente la Data di Scadenza (ore 10.00, ora di Milano).

Periodo di Offerta

Il periodo in cui è possibile sottoscrivere i Titoli, come specificato nelle pertinenti Condizioni Definitive.

Periodo di Valutazione

(i) nell'ipotesi di esercizio volontario del *Covered Warrant*, il periodo che inizia a decorrere dalla Data di Esercizio Effettivo e ha durata di otto Giorni Lavorativi; (ii) nell'ipotesi di esercizio automatico del *Covered Warrant* alla Data di Scadenza, il periodo

che inizia a decorrere dalla Data di Scadenza e ha durata di otto Giorni Lavorativi.

Portatore

Il titolare di ciascun Covered Warrant.

Premio o Prezzo dei Covered Warrant Il prezzo di acquisto indicativo dei *Covered Warrant* come specificato nelle Condizioni Definitive.

Prezzo di Esercizio o Strike Price

Il prezzo di esercizio o *strike price* dei *Covered Warrant* indicato nelle Condizioni Definitive.

Prezzo di Riferimento del Sottostante o Prezzo di Liquidazione Salvo quanto diversamente previsto nelle Condizioni Definitive, il prezzo del Sottostante alla Data di Valutazione che:

- (A) Con riferimento ai Covered Warrant su Commodities
- (i) sarà pari a:
 - (a) con riferimento all'Oro, un ammontare in dollari statunitensi pari al prezzo di apertura di 1 Oncia *Troy* di Oro (rilevato alle ore 10,30 GMT), determinato alla Data di Valutazione dalla *London Bullion Market Association* e pubblicato alla pagina "GOFO" (*Gold*) di *Reuters*;
 - (b) con riferimento all'Argento, un ammontare in dollari statunitensi pari al prezzo giornaliero di 1 Oncia *Troy* di Argento (rilevato alle ore 12,00 GMT), determinato alla Data di Valutazione dalla *London Bullion Market Association* e pubblicato alla pagina "SIFO" (*Silver*) di *Reuters*;
 - (c) con riferimento al *Future* su Greggio, un ammontare in dollari statunitensi pari al prezzo ufficiale del Contratto *Future* sul Greggio *West Texas Intermediate* (WTI) (rilevato all'orario previsto dal mercato), calcolato alla Data di Valutazione dal mercato *NYMEX* e pubblicato alla pagina di *Reuters* indicata nelle Condizioni Definitive;
 - (d) con riferimento a eventuali ulteriori *Commodities* o ulteriori contratti *future* su *commodities* indicati e descritti nelle Condizioni Definitive, a un ammontare calcolato nella valuta e secondo le modalità indicate nelle medesime Condizioni Definitive:
- (ii) nell'ipotesi di cui alla Sezione VI, Capitolo 2, Paragrafo 2.2.3.4, del Prospetto di Base o in caso di Eventi di Turbativa del Mercato che si prolunghino per tutta la durata del Periodo di Valutazione, l'Equo Valore di Mercato del Sottostante.
- (B) Con riferimento ai Covered Warrant su Indici:

- (i) sarà pari a:
 - 1. in caso di esercizio del *Covered Warrant* alla Data di Scadenza:
 - Con riferimento all'Indice CAC 40, il (a) prezzo ufficiale di liquidazione dell'Indice pertinente pubblicato dal Mercato Correlato alla Data di Valutazione sul sito internet che sarà indicato nelle relative Condizioni Definitive, calcolato sulla base del metodo di calcolo del medesimo Mercato Correlato per i contratti derivati aventi come data di scadenza la Data di Scadenza dei Covered Warrant; qualora la data di scadenza del contratto derivato non coincida con la Data di Scadenza dei Covered Warrant, il prezzo ufficiale dell'Indice pubblicato dal relativo Sponsor alla Data di Valutazione;
 - (b) con riferimento all'Indice FTSE/MIB, il prezzo di regolamento come calcolato dal Mercato Correlato per la liquidazione dei futures o opzioni sull'FTSE/MIB aventi data di scadenza coincidente con la Data di Scadenza dei Covered Warrant. Si precisa che, alla data di approvazione del Base, il prezzo Prospetto di regolamento è pari al valore dell'Indice FTSE/MIB calcolato sui prezzi di apertura degli strumenti finanziari che compongono rilevati alla data di scadenza. Oualora, entro il termine negoziazioni, non fosse determinato il prezzo di apertura di uno o più strumenti finanziari componenti l'Indice, il Mercato Correlato ne fissa il prezzo ai fini della determinazione del valore dell'Indice, sulla base dei prezzi registrati nell'ultima seduta e tenuto conto di eventuali altri elementi oggettivi a disposizione. Qualora la data di scadenza del contratto derivato non coincida con la Data di Scadenza dei Covered Warrant, il Prezzo Liquidazione sarà pari al prezzo ufficiale di apertura dell'Indice pubblicato dal relativo Sponsor alla Data di Valutazione;
 - (c) con riferimento all'Indice NASDAQ100 e dell'Indice S&P500, la "special quotation" di ciascun Indice pubblicata dal pertinente Mercato Correlato alla Data di Valutazione sul sito internet che sarà

indicato nelle relative Condizioni Definitive, calcolato sulla base del metodo calcolo del medesimo Mercato Correlato per i contratti derivati aventi come data di scadenza la Data di Scadenza dei Covered Warrant; qualora la data di scadenza del contratto derivato non coincida con la Data di Scadenza dei Covered Warrant, il Prezzo di Liquidazione sarà pari rispettivamente (A) al prezzo ufficiale di chiusura dell'Indice pubblicato dal pertinente Sponsor alla Data di Valutazione per i Covered Warrant sull'Indice NASDAQ100, e (B) al prezzo ufficiale di apertura (opening settlement) pubblicato dal pertinente Sponsor alla Data di Valutazione per i Covered Warrant sull'Indice S&P500;

- con riferimento all'Indice NIKKEI225, la (d) "special quotation" dell'Indice pubblicata dal Mercato Correlato alla Data di Valutazione sul sito internet che sarà indicato nelle relative Condizioni Definitive, calcolato sulla base del metodo calcolo del medesimo Correlato per i contratti derivati aventi come data di scadenza la Data di Scadenza dei Covered Warrant; qualora la data di scadenza del contratto derivato non coincida con la Data di Scadenza dei il Prezzo Covered Warrant Liquidazione sarà pari al prezzo ufficiale di apertura dell'Indice pubblicato dal relativo Sponsor alla Data di Valutazione;
- (e) nel caso dell'Indice DAX, il prezzo d'asta *intra-day* ore 13.00 dell'Indice pubblicato dal relativo *Sponsor* alla Data di Valutazione:
- (f) con riferimento a eventuali ulteriori Indici indicati e descritti nelle Condizioni Definitive, il prezzo calcolato secondo le modalità indicate nelle medesime Condizioni Definitive.
- 2. In caso di esercizio dei *Covered Warrant* durante il Periodo di Esercizio:
 - (a) con riferimento all'Indice CAC 40, il prezzo ufficiale dell'Indice pubblicato dal relativo *Sponsor* alla Data di Valutazione sul sito *internet www.euronext.com*;

- (b) con riferimento all'Indice S&P500, il prezzo ufficiale di apertura dell'Indice (l'opening settlement) pubblicato dal pertinente Sponsor alla Data di Valutazione sul sito internet www.standardandpoor.com;
- (c) con riferimento all'Indice FTSE/MIB, il prezzo ufficiale di apertura pubblicato dal pertinente *Sponsor* alla Data di Valutazione sul sito *www.ftse.com*;
- (d) con riferimento all'Indice NASDAQ100, il prezzo ufficiale di apertura dell'Indice pubblicato dal pertinente *Sponsor* alla Data di Valutazione sul sito *internet www.nasdaq.com*;
- (e) con riferimento all'Indice NIKKEI225, il prezzo ufficiale di apertura dell'Indice pubblicato dallo *Sponsor* alla Data di Valutazione sul sito *internet www.nni.nikkei.co.jp*;
- (f) con riferimento all'Indice DAX, il prezzo ufficiale di apertura dell'Indice pubblicato dallo *Sponsor* alla Data di Valutazione sul sito *internet www.eurexchange.com*;
- (g) con riferimento a eventuali ulteriori Indici indicati e descritti nelle Condizioni Definitive, il prezzo calcolato secondo le modalità indicate nelle medesime Condizioni Definitive.
- (ii) nell'ipotesi di cui alla Sezione VI, Capitolo 2, Paragrafo 2.2.3.1, del Prospetto di Base o in caso di Eventi di Turbativa del Mercato che si prolunghino per tutta la durata del Periodo di Valutazione, l'Equo Valore di Mercato del Sottostante.
- (C) <u>Con riferimento ai Covered Warrant su Azioni:</u>
- (i) sarà pari a:
 - (a) con riferimento alle Azioni Italiane, il "prezzo di riferimento" della Borsa Italiana alla Data di Valutazione e pubblicato sulla fonte di rilevazione che sarà indicata nelle Condizioni Definitive;
 - (b) con riferimento alle Azioni Europee, alle Azioni USA e ai *Depositary Receipts*, al prezzo ufficiale di chiusura del Mercato di Riferimento alla Data di Valutazione e pubblicato sulla fonte di

- rilevazione che sarà indicata nelle Condizioni Definitive:
- (c) con riferimento a eventuali ulteriori Azioni indicate e descritte nelle Condizioni Definitive, il prezzo calcolato secondo le modalità indicate nelle medesime Condizioni Definitive.
- (ii) nell'ipotesi di Eventi di Turbativa del Mercato che si prolunghino per tutta la durata del Periodo di Valutazione, l'Equo Valore di Mercato del Sottostante.
- (D) Con riferimento ai *Covered Warrant* su Tassi di Cambio:
- (i) sarà pari a:
 - (a) con riferimento al Tasso di Cambio rappresentato dall'Euro/Dollaro, il *fixing* del tasso Euro/Dollaro, pubblicato dalla Banca Centrale Europea, dalla banca centrale rilevante per la Seconda Valuta o da altra autorità competente indicata nelle relative Condizioni Definitive sulla fonte di rilevazione che sarà indicata nelle Condizioni Definitive alla Data di Valutazione;
 - (b) con riferimento al Tasso di Cambio rappresentato dall'Euro/GBP, il *fixing* del tasso Euro/GBP, pubblicato dalla Banca Centrale Europea, dalla banca centrale rilevante per la Seconda Valuta o da altra autorità competente indicata nelle relative Condizioni Definitive sulla fonte di rilevazione che sarà indicata nelle Condizioni Definitive alla Data di Valutazione;
 - (c) con riferimento al Tasso di Cambio rappresentato dall'Euro/Yen, il *fixing* del tasso Euro/Yen, pubblicato dalla Banca Centrale Europea, dalla banca centrale rilevante per la Seconda Valuta o da altra autorità competente indicata nelle relative Condizioni Definitive sulla fonte di rilevazione che sarà indicata nelle Condizioni Definitive alla Data di Valutazione:
 - (d) con riferimento al Tasso di Cambio rappresentato dall'Euro/Franco Svizzero, il *fixing* del tasso Euro/Franco Svizzero, pubblicato dalla Banca Centrale Europea, dalla banca centrale rilevante per la Seconda Valuta o da altra autorità competente indicata nelle relative Condizioni Definitive sulla fonte di rilevazione che sarà indicata nelle Condizioni Definitive alla Data di Valutazione:
 - (e) con riferimento a eventuali ulteriori Tassi di Cambio indicati e descritti nelle Condizioni

Definitive, al *fixing* calcolato secondo le modalità indicate nelle medesime Condizioni Definitive.

- (ii) nell'ipotesi di Eventi di Turbativa del Mercato che si prolunghino per tutta la durata del Periodo di Valutazione, l'Equo Valore di Mercato del Sottostante.
- (E) <u>Con riferimento ai Covered Warrant su Titoli di Stato:</u>

sarà pari a:

- (i) il prezzo rilevato secondo le modalità indicate nelle medesime Condizioni Definitive:
- (ii) nell'ipotesi di cui alla Sezione VI, Capitolo 2, Paragrafo 2.2.3.5, lettera (A), nn. 3 e 4, del Prospetto di Base o di Eventi di Turbativa del Mercato che si prolunghino per tutta la durata del Periodo di Valutazione, indica l'Equo Valore di Mercato del Sottostante.
- (F) <u>Con riferimento ai Covered Warrant su Fondi o su ETF:</u>

sarà pari a:

- (i) un importo pari al NAV (Net Asset Value); oppure
- (ii) un importo pari al prezzo ufficiale di chiusura relativo a ciascun ETF, come calcolato e pubblicato dal relativo Mercato di Riferimento, al termine delle negoziazioni in ciascun Giorno di Negoziazione, il cui valore sarà reperibile alla pagina Bloomberg indicata nelle Condizioni Definitive.

secondo quanto di volta in volta previsto nelle Condizioni Definitive.

- (iii) nell'ipotesi di cui alla Sezione VI, Capitolo 2, Paragrafo 2.2.3.6 del Prospetto di Base o di Eventi di Turbativa del Mercato che si prolunghino per tutta la durata del Periodo di Valutazione, indica l'Equo Valore di Mercato del Sottostante.
- (G) <u>Con riferimento ai Covered Warrant su Futures su Tassi di Interesse:</u>

sarà pari a:

- (i) il prezzo rilevato secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive:
- (ii) nell'ipotesi di cui alla Sezione VI, Capitolo 2, Paragrafo 2.2.3.7, lettera (B), n. 4 del Prospetto di Base o di Eventi di Turbativa del Mercato

che si prolunghino per tutta la durata del Periodo di Valutazione, indica l'Equo Valore di Mercato del Sottostante.

Prima Valuta

Con riferimento ai *Covered Warrant* su Tassi di Cambio, indica la valuta che appare nella prima posizione di un Tasso di Cambio.

Programma

Il programma di offerta e quotazione di *Covered Warrant* su *Commodities*, *Covered Warrant* su Indici, *Covered Warrant* su Tassi di Cambio, *Covered Warrant* su Azioni (inclusi i *Depositary Receipts*), *Covered Warrant* su Titoli di Stato, *Covered Warrant* su Fondi, *Covered Warrant* su ETF, *Covered Warrant* su *Futures* su Tassi di Interesse di UniCredit S.p.A.

Prospetto di Base

Il presente prospetto di base relativo al Programma.

Responsabile del Collocamento

In caso di offerta dei *Covered Warrant*, il soggetto, indicato nelle Condizioni Definitive, che organizza e costituisce il consorzio di collocamento, il coordinatore del collocamento o il collocatore unico dei *Covered Warrant* di volta in volta offerti.

Seconda Valuta

Con riferimento ai *Covered Warrant* su Tassi di Cambio, la valuta che appare nella seconda posizione di un Tasso di Cambio.

Serie

Ciascuna serie di *Covered Warrant* di volta in volta offerta e/o quotata ai sensi del Programma.

Singola Offerta o Offerta

L'eventuale offerta di sottoscrizione della singola Serie di *Covered Warrant* di volta in volta rilevanti ai sensi del Programma, le cui specifiche caratteristiche sono contenute nelle Condizioni Definitive.

Singola Quotazione o Quotazione

La quotazione della singola Serie di *Covered Warrant* effettuata ai sensi del Programma.

Sistema di Gestione Accentrata o Clearing System Monte Titoli S.p.A. o altra società di volta in volta specificata nelle Condizioni Definitive.

Società Emittente le Azioni

Con riferimento al Sottostante relativo ai *Covered Warrant* su Azioni, la società che ha emesso tale Azione o che ha emesso l'azione sottostante i *Depositary Receipts*.

Sottostante o Sottostanti

- (i) con riferimento ai *Covered Warrant* su *Commodities*, 1 oncia *troy* (un **Oncia Troy**) di oro (l'**Oro**), 1 Oncia *Troy* di argento (l'**Argento**), il contratto *future* sul greggio *west texas intermediate* (WTI) (il *Future* sul Greggio) o eventuali ulteriori *commodities* o ulteriori contratti *future* su *commodities*, aventi requisiti di elevata liquidità e a condizione che esista un mercato di riferimento caratterizzato dalla disponibilità di informazioni continue ed aggiornate sui prezzi, indicate e descritte nelle Condizioni Definitive (anche le *Commodities*);
- (ii) con riferimento ai *Covered Warrant* su Indici, gli Indici CAC 40, FTSE/MIB, S&P500, NASDAQ100,

NIKKEI225, DAX o eventuali ulteriori indici che saranno indicati e descritti nelle Condizioni Definitive, a condizione che tali indici siano notori e caratterizzati da trasparenza nei metodi di calcolo e diffusione e che non siano indici proprietari dell'Emittente o composti da una qualsiasi entità giuridica appartenente al medesimo gruppo dell'Emittente (anche gli **Indici**);

- (iii) con riferimento ai *Covered Warrant* su Tassi di Cambio, i tassi di cambio Euro/Dollaro, Euro/Yen, Euro/Franco Svizzero ed Euro/GBP o eventuali ulteriori tassi di cambio che saranno indicati e descritti nelle Condizioni Definitive (anche i **Tassi di Cambio**);
- (iv) con riferimento ai *Covered Warrant* su Azioni, le azioni quotate in Italia (le **Azioni Italiane**), le azioni quotate nei paesi dell'Unione Europea diversi dall'Italia (le **Azioni Europee**), le azioni quotate in U.S.A. (le **Azioni USA**) e negli ulteriori paesi che saranno indicati nelle Condizioni Definitive, nonché i titoli rappresentativi di azioni (*Depositary Receipts*) quotati in mercati regolamentati in U.S.A. (**ADR**) o quotati in mercati regolamentati fuori dagli U.S.A. (**GDR**) (congiuntamente le **Azioni**);
- (v) con riferimento ai *Covered Warrant* su Titoli di Stato, i titoli di Stato emessi dal Ministro dell'Economia e delle Finanze (MEF) Italiano¹, i titoli di Stato *Schatz*², *Bobt*³ e *Bund*⁴ emessi dal Governo Federale Tedesco, i titoli di Stato *BTAN*⁵ e *OAT*⁶ emessi dal Tesoro Francese o eventuali ulteriori titoli di Stato che saranno indicati e descritti nelle Condizioni Definitive (i **Titoli di Stato**);
- (vi) con riferimento ai Covered Warrant su Fondi, i fondi comuni di investimento armonizzati costituiti ai sensi della Direttiva 2009/65/CE che saranno indicati e descritti nelle Condizioni Definitive (i Fondi);
- (vii) con riferimento ai *Covered Warrant* su ETF, gli *exchange* traded funds costituiti ai sensi della Direttiva 2009/65/CE che saranno indicati e descritti nelle Condizioni Definitive (gli **ETF**); e

²I Titoli di Stato *Schatz* (*Bundesschatzenweisungen*) sono titoli di stato emessi dalla Repubblica Tedesca a breve termine (e.g. 2 anni) che pagano cedole annuali fisse e sono rimborsati alla pari in un'unica soluzione alla data di scadenza. I titoli di Stato *Schatz* sono quotati sul mercato EuroMTS Germania o su altro Mercato indicato nelle Condizioni Definitive.

⁴ I Titoli di Stato *Bund* (*Deutsche Bundesrepublik*) sono titoli di stato emessi dalla Repubblica Tedesca a lungo termine (di una durata compresa tra i 10 e i 30 anni) che pagano cedole annuali fisse e sono rimborsati alla pari in un'unica soluzione alla data di scadenza. I titoli di Stato *Bund* sono quotati sul mercato EuroMTS Germania o su altro Mercato indicato nelle Condizioni Definitive.

⁵ I titoli di Stato *BTAN* sono titoli di stato emessi dal Tesoro Francese della durata compresa tra i 2 e i 5 anni che pagano cedole annuali fisse. Sono rimborsati alla pari in un'unica soluzione alla data di scadenza. I titoli di Stato *BTAN* sono quotati sul mercato EuroMTS Francia o su altro Mercato indicato nelle Condizioni Definitive.

⁶ I titoli di Stato *OAT* sono titoli di stato emessi dal Tesoro Francese della durata compresa tra i 7 a 50 anni che pagano cedole annuali fisse. Sono rimborsati alla pari in un'unica soluzione alla data di scadenza. I titoli di Stato *OAT* sono quotati sul mercato EuroMTS Francia o su altro Mercato indicato nelle Condizioni Definitive.

¹ I Titoli di Stato italiani sono quotati sul mercato MOT o su altro Mercato indicato nelle Condizioni Definitive.

³I Titoli di Stato *Bobl (Bundesobligation)* sono titoli di stato emessi dalla Repubblica Tedesca a medio termine (e.g. 5 anni) che pagano cedole annuali fisse e sono rimborsati alla pari in un'unica soluzione alla data di scadenza. I titoli di Stato *Bobl* sono quotati sul mercato EuroMTS Germania o su altro Mercato indicato nelle Condizioni Definitive.

(viii) con riferimento ai *Covered Warrant* su *Futures* su Tassi di Interesse, i contratti *Euro Schatz Future*⁷, *Euro Bobl Future*⁸, *Euro Bund Future*⁹, *Euro BTP Future*¹⁰, *Three Month Euribor Future*¹¹ o eventuali ulteriori *futures* su tassi di interesse che saranno indicati e descritti nelle Condizioni Definitive (i *Futures* su Tassi di Interesse);

Il Sottostante dei *Covered Warrant* sarà rappresentato da sottostanti i cui mercati di riferimento rientrano tra i paesi membri dell'Unione Europea o nell'ambito dell'OCSE.

Per ciascuna Serie di *Covered Warrant*, il Sottostante sarà di volta in volta indicato e descritto nelle Condizioni Definitive.

Specialista sul mercato SeDeX

UniCredit Bank AG Milano o altro soggetto indicato nelle Condizioni Definitive.

Ove i *Covered Warrant* siano quotati sul SeDeX, UniCredit Bank AG Milano ha accettato di sostenere la liquidità secondo le regole di *market making* di Borsa Italiana. Ove l'attività di specialista fosse svolta da un diverso soggetto, quest'ultimo sarà indicato nelle Condizioni Definitive.

Sponsor

Con riferimento a ciascun Indice, il soggetto che sarà specificato nelle Condizioni Definitive.

Tasso di Conversione

Il tasso di cambio applicabile per la conversione in Valuta di Liquidazione della Valuta di Riferimento ai fini della determinazione dell'Importo di Liquidazione, che coincide con il fixing del relativo tasso di cambio rilevato dalla Banca Centrale Europea, o qualora questo non sia disponibile, con il fixing del relativo tasso di cambio rilevato da altra banca centrale, o autorità competente indicata nelle Condizioni Definitive alla Data di Osservazione del Tasso di Conversione, secondo i termini e le modalità indicate dalla Banca Centrale Europea, da altra banca centrale o altra autorità competente (salvo quanto diversamente previsto nelle Condizioni Definitive).

Termini e Condizioni

Le disposizioni regolanti i rapporti intercorrenti tra l'Emittente e i Portatori, i diritti connessi ai Titoli e le caratteristiche degli stessi, riportate ai Paragrafi da 2.1.1 a 2.2.3 della Sezione VI Prospetto di Base (fatta eccezione per i Paragrafi 2.1.12, 2.1.13 e 2.1.14).

Termini e Condizioni dei Titoli

Le disposizioni regolanti i rapporti intercorrenti tra l'Emittente e i Portatori, i diritti connessi ai Titoli e le caratteristiche degli stessi, composte dai Termini e Condizioni e dalle Condizioni Definitive relative a ciascuna Offerta e/o Quotazione.

Testo Unico

Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato.

⁷ I contratti Euro Schatz Futures sono quotati sul mercato EUREX o su altro Mercato indicato nelle Condizioni Definitive.

⁸ I contratti *Euro Bobl Futures* sono quotati sul mercato EUREX o su altro Mercato indicato nelle Condizioni Definitive.

⁹ I contratti *Euro Bund Futures* sono quotati sul mercato EUREX o su altro Mercato indicato nelle Condizioni Definitive.

¹⁰ I contratti Euro BTP Futures sono quotati sul mercato EUREX o su altro Mercato indicato nelle Condizioni Definitive.

¹¹ I contratti Three Month Euribor Futures sono quotati sul mercato EUREX o su altro Mercato indicato nelle Condizioni Definitive.

UniCredit Bank AG, società costituita ai sensi delle leggi tedesche,

con sede legale presso Kardinal-Faulhaber-Strasse 1, 80333

Monaco, Germania.

UniCredit Bank AG Milano UniCredit Bank AG, Succursale di Milano, con sede in Piazza Gae

Aulenti, 4 – Torre C – 20154 Milano.

Valuta di Emissione Euro, salvo quanto diversamente previsto nelle Condizioni

Definitive.

Valuta di Liquidazione Euro, salvo quanto diversamente previsto nelle Condizioni

Definitive.

Valuta di Riferimento La valuta di riferimento del Sottostante specificata nelle

Condizioni Definitive.

I riferimenti normativi contenuti nel Prospetto di Base, ivi incluso il Glossario, devono ritenersi relativi ai riferimenti normativi così come di volta in volta modificati o sostituiti dalla normativa di volta in volta vigente.

Ove consentito o richiesto dal contesto, le definizioni e i termini al singolare comprendono anche i corrispondenti termini al plurale e viceversa.

SEZIONE I: DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ

1 PERSONE RESPONSABILI

1.1 Indicazione delle persone responsabili

La responsabilità per i dati e le notizie contenuti nel Prospetto di Base è assunta da UniCredit S.p.A., con sede sociale in Via Alessandro Specchi, 16, Roma e direzione generale in Milano, Piazza Gae Aulenti 3 – Tower A.

1.2 Dichiarazione di responsabilità

Il Prospetto di Base è conforme al modello depositato in CONSOB in data 1 agosto 2016, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0069935/16 del 28 luglio 2016.

UniCredit S.p.A., con sede sociale in Roma, Via Alessandro Specchi, 16, e direzione generale in Milano, Piazza Gae Aulenti 3 – Tower A, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, attesta che le informazioni contenute nel Prospetto di Base sono, per quanto a propria conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso.

SEZIONE II: DESCRIZIONE GENERALE DEL PROGRAMMA

In linea generale, i *covered warrant* sono strumenti finanziari derivati che, dietro pagamento di un corrispettivo (c.d. premio), conferiscono al loro titolare un diritto di opzione all'acquisto (opzione *call*) o alla vendita (opzione *put*) di un determinato bene (ad esempio, azioni, indici di borsa, valute, tassi, merci, titoli di stato, fondi, ETF e *futures* su tassi di interesse) a un prezzo determinato (c.d. prezzo di esercizio) alla data di scadenza (opzione di stile "europeo") o entro la data di scadenza (opzione di stile "americano"). I *Covered Warrant* oggetto del presente Prospetto di Base prevedono, in luogo della liquidazione fisica dell'attività sottostante, la liquidazione di un importo in contanti (differenziale monetario) calcolato come differenza, se positiva, tra il prezzo di liquidazione dell'attività sottostante (prezzo *spot*) e il prezzo di esercizio (in caso di *covered warrant* di tipo *Call*), oppure dalla differenza, se positiva, tra il prezzo di esercizio e il prezzo di liquidazione dell'attività sottostante (in caso di *covered warrant* di tipo *Put*), moltiplicata per un multiplo predeterminato, convertito in Euro se il prezzo dell'attività sottostante è espresso in Euro.

I Covered Warrant di cui al Programma sono strumenti finanziari derivati appartenenti alla categoria "covered warrant" che includono opzioni di tipo "plain vanilla". Essi possono avere come sottostante: (i) con riferimento ai Covered Warrant su Commodities, 1 Oncia Troy di oro, 1 Oncia Troy di argento e il contratto future sul greggio west texas intermediate (WTI) o eventuali ulteriori commodities o ulteriori contratti future su commodities che saranno indicate e descritte nelle Condizioni Definitive; (ii) con riferimento ai Covered Warrant su Indici, gli indici CAC 40, FTSE/MIB, S&P500, NASDAQ100, NIKKEI225, DAX o eventuali ulteriori indici che saranno indicati e descritti nelle Condizioni Definitive; (iii) con riferimento ai Covered Warrant su Tassi di Cambio, i tassi di cambio Euro/Dollaro, Euro/Yen, Euro/Franco Svizzero ed Euro/GBP o eventuali ulteriori tassi di cambio che saranno indicati e descritti nelle Condizioni Definitive; (iv) con riferimento ai Covered Warrant su Azioni, le azioni quotate nei paesi dell'Unione Europea, in U.S.A. e negli ulteriori paesi che saranno indicati nelle Condizioni Definitive nonché i titoli rappresentativi di azioni (Depositary Receipts) quotati in mercati regolamentati in U.S.A. (ADR) o quotati in mercati regolamentati fuori dagli U.S.A. (GDR); (v) con riferimento ai Covered Warrant su Titoli di Stato, i titoli di Stato emessi dal Ministro dell'Economia e delle Finanze (MEF) Italiano¹², i titoli di Stato Schatz¹³, Bobl¹⁴ e Bund¹⁵ emessi dal Governo Federale Tedesco, i titoli di Stato BTAN¹⁶ e OAT¹⁷ emessi dal Tesoro Francese o eventuali ulteriori titoli di Stato che saranno indicati e descritti nelle Condizioni Definitive; (vi) con riferimento ai Covered Warrant su Fondi, i fondi comuni di investimento armonizzati costituiti ai sensi della Direttiva 2009/65/CE che saranno indicati e descritti nelle Condizioni Definitive; (vii) con riferimento ai Covered Warrant su ETF, gli exchange traded funds costituiti ai sensi della Direttiva 2009/65/CE che saranno indicati e descritti nelle Condizioni Definitive; e (viii) con riferimento ai Covered Warrant su Futures su Tassi di Interesse, i contratti Euro Schatz Future¹⁸, Euro Bobl Future¹⁹, Euro Bund Future²⁰, Euro BTP Future²¹, Three Month Euribor Future²² o eventuali ulteriori futures su tassi di interesse che saranno indicati e descritti nelle Condizioni Definitive.

¹² I Titoli di Stato italiani sono quotati sul mercato MOT o su altro Mercato indicato nelle Condizioni Definitive.

¹³I Titoli di Stato *Schatz (Bundesschatzenweisungen)* sono titoli di stato emessi dalla Repubblica Tedesca a breve termine (e.g. 2 anni) che pagano cedole annuali fisse e sono rimborsati alla pari in un'unica soluzione alla data di scadenza. I titoli di Stato *Schatz* sono quotati sul mercato EuroMTS Germania o su altro Mercato indicato nelle Condizioni Definitive.

¹⁴I Titoli di Stato *Bobl (Bundesobligation)* sono titoli di stato emessi dalla Repubblica Tedesca a medio termine (e.g. 5 anni) che pagano cedole annuali fisse e sono rimborsati alla pari in un'unica soluzione alla data di scadenza. I titoli di Stato *Bobl* sono quotati sul mercato EuroMTS Germania o su altro Mercato indicato nelle Condizioni Definitive.

¹⁵ I Titoli di Stato *Bund (Deutsche Bundesrepublik)* sono titoli di stato emessi dalla Repubblica Tedesca a lungo termine (di una durata compresa tra i

I Titoli di Stato *Bund* (*Deutsche Bundesrepublik*) sono titoli di stato emessi dalla Repubblica Tedesca a lungo termine (di una durata compresa tra i 10 e i 30 anni) che pagano cedole annuali fisse e sono rimborsati alla pari in un'unica soluzione alla data di scadenza. I titoli di Stato *Bund* sono quotati sul mercato EuroMTS Germania o su altro Mercato indicato nelle Condizioni Definitive.

¹⁶ I titoli di Stato *BTAN* sono titoli di stato emessi dal Tesoro Francese della durata compresa tra i 2 e i 5 anni che pagano cedole annuali fisse. Sono rimborsati alla pari in un'unica soluzione alla data di scadenza. I titoli di Stato *BTAN* sono quotati sul mercato EuroMTS Francia o su altro Mercato indicato nelle Condizioni Definitive.

¹⁷ I titoli di Stato *OAT* sono titoli di stato emessi dal Tesoro Francese della durata compresa tra i 7 a 50 anni che pagano cedole annuali fisse. Sono rimborsati alla pari in un'unica soluzione alla data di scadenza. I titoli di Stato *OAT* sono quotati sul mercato EuroMTS Francia o su altro Mercato indicato nelle Condizioni Definitive.

¹⁸ I contratti Euro Schatz Futures sono quotati sul mercato EUREX o su altro Mercato indicato nelle Condizioni Definitive.

¹⁹ I contratti *Euro Bobl Futures* sono quotati sul mercato EUREX o su altro Mercato indicato nelle Condizioni Definitive.

²⁰ I contratti *Euro Bund Futures* sono quotati sul mercato EUREX o su altro Mercato indicato nelle Condizioni Definitive.

²¹ I contratti *Euro BTP Futures* sono quotati sul mercato EUREX o su altro Mercato indicato nelle Condizioni Definitive.

²² I contratti *Three Month Euribor Futures* sono quotati sul mercato EUREX o su altro Mercato indicato nelle Condizioni Definitive.

Il Sottostante dei *Covered Warrant* sarà rappresentato da sottostanti i cui mercati di riferimento rientrano tra i paesi membri dell'Unione Europea o nell'ambito dell'OCSE.

Investendo in un *Covered Warrant*, l'investitore, a fronte del pagamento di un premio, consegue, salvo quanto indicato nel Paragrafo 2.1.7.1 in merito all'utilizzo del "*bail-in*" e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi, il diritto di ricevere, alla Data di Esercizio, per ciascun Lotto Minimo di Esercizio, l'Importo di Liquidazione, che è pari alla differenza, se positiva, tra:

- (i) nel caso di *Covered Warrant* di tipo *Call*, il Prezzo di Liquidazione e il Prezzo di Esercizio, moltiplicata per il Multiplo, divisa per il Tasso di Conversione (ove applicabile) e quindi moltiplicata per il numero di *Covered Warrant* compresi nel Lotto Minimo di Esercizio; o
- (ii) nel caso di *Covered Warrant* di tipo *Put*, il Prezzo di Esercizio e il Prezzo di Liquidazione, moltiplicata per il Multiplo, divisa per il Tasso di Conversione (ove applicabile) e quindi moltiplicata per il numero di *Covered Warrant* compresi nel Lotto Minimo di Esercizio.

L'investitore deve considerare che l'Importo di Liquidazione può risultare anche uguale a zero.

Il Premio o Prezzo dei *Covered Warrant* potrà essere comprensivo di commissioni di collocamento e/o di strutturazione e/o altri oneri per il mantenimento delle condizioni d'offerta che, ove applicabili, saranno indicati nelle Condizioni Definitive e saranno espressi quali valore o percentuale puntuale indicata nelle Condizioni Definitive.

L'Emittente non applica alcuna commissione di esercizio relativamente ai *Covered Warrant*. Tuttavia, l'intermediario incaricato dall'investitore della negoziazione e/o dell'esercizio potrebbe applicare commissioni di negoziazione e/o di esercizio.

Per una migliore comprensione dello strumento finanziario si fa rinvio alla Sezione VI del Prospetto di Base.

Le Condizioni Definitive, che conterranno i termini e le condizioni specifiche della singola Serie di *Covered Warrant* di volta in volta offerta e/o quotata ai sensi del Programma, saranno redatte secondo il modello esposto nell'Appendice I del Prospetto di Base e pubblicate entro l'inizio del Periodo di Offerta, in caso di offerta o di offerta e quotazione dei *Covered Warrant* o prima della data di inizio delle negoziazioni sul SeDeX o altro mercato indicato nelle Condizioni Definitive, in caso di quotazione dei Titoli, sui siti *internet www.investimenti.unicredit.it* e, contestualmente, inviate alla CONSOB.

Si precisa che l'Emittente richiederà (i) l'ammissione alla quotazione dei Titoli sul mercato SeDeX; e/o (ii) l'ammissione alla quotazione su un diverso mercato regolamentato precisato nelle Condizioni Definitive e/o (iii) l'ammissione alle negoziazioni dei *Covered Warrant* presso sistemi multilaterali di negoziazione (MTF) o internalizzatori sistematici indicati nelle Condizioni Definitive.

SEZIONE III: NOTA DI SINTESI

Al fine di fornire una guida alla consultazione della presente Nota di Sintesi, si osserva quanto segue.

Le note di sintesi sono il risultato della somma dei requisiti informativi noti come elementi (gli **Elementi**). Tali Elementi sono elencati dalla Sezione A alla Sezione E (da A.1 a E.7).

La Nota di Sintesi contiene tutti gli Elementi che devono essere inseriti in una nota di sintesi relativa ai Titoli e all'Emittente. La sequenza numerata degli Elementi potrà non essere continua in quanto alcuni Elementi non devono essere inseriti nella Nota di Sintesi.

Anche laddove sia richiesto l'inserimento di un elemento nella Nota di Sintesi in ragione delle caratteristiche dei Titoli e dell'Emittente, è possibile che non sia disponibile alcuna informazione relativa a tale Elemento. In tal caso, sarà inserita nella Nota di Sintesi una breve descrizione dell'Elemento e la menzione "non applicabile".

I termini e le espressioni definiti nel Prospetto di Base o nel Documento di Registrazione manterranno lo stesso significato nella presente Nota di Sintesi.

	SEZIONE A - INTRODUZIONE E AVVERTENZE							
A.1	Introduzione e avvertenze	 La presente Nota di Sintesi deve essere letta come un'introduzione al Prospetto di Base; qualsiasi decisione di investire nei Titoli dovrebbe basarsi sull'esame da parte dell'investitore del Prospetto di Base completo ivi inclusi i documenti incorporati mediante riferimento; qualora sia presentato un ricorso dinanzi all'autorità giudiziaria in merito alle informazioni contenute nel Prospetto di Base, l'investitore ricorrente potrebbe essere tenuto, a norma del diritto nazionale degli Stati membri, a sostenere le spese di traduzione del Prospetto di Base prima dell'inizio del procedimento, e la responsabilità civile incombe solo alle persone che hanno presentato la Nota di Sintesi, comprese le sue eventuali traduzioni, ma soltanto se la Nota di Sintesi risulta fuorviante, imprecisa o incoerente se letta insieme con le altre parti del Prospetto di Base o non offre, se letta insieme con le altre parti del Prospetto di Base, le informazioni fondamentali per aiutare gli investitori al momento di valutare l'opportunità di investire nei Titoli. 						
A.2	Consenso all'utilizzo del Prospetto di Base per successive rivendite	Non applicabile. L'Emittente non ha espresso il proprio consenso all'utilizzo del Prospetto di Base per successive rivendite.						

	SEZIONE B – EMITTENTE						
B.1	Denominazi one legale e commerciale dell'Emitten te	La denominazione dell'Emittente è "UniCredit, società per azioni" e, in forma abbreviata, "UniCredit S.p.A."					
B.2	Domicilio e forma giuridica dell'Emitten te, legislazione in base alla quale	UniCredit S.p.A. è una società per azioni costituita in Italia e regolata ed operante in base al diritto italiano. L'Emittente ha Sede Sociale in Roma, Via Alessandro Specchi, 16, tel. +39 06 67071 e Direzione Generale in Milano, Piazza Gae Aulenti, 3 – Tower A, tel. +39 02 88621.					

	l'Emittente opera e suo paese di costituzione						
B.4b	Descrizione delle tendenze note riguardanti l'Emittente e i settori in cui opera	Alla data del Documento di Registrazione UniCredit non è a conoscenza di tendenze, incertezze, richieste, impegni o fatti noti che potrebbero ragionevolmente avere ripercussioni significative sulle prospettive della Banca o del Gruppo almeno per l'esercizio in corso.					
B.5	Descrizione del gruppo	L'Emittente è la società capogruppo indirizzo, governo e controllo unitar L'Emittente, quale banca che esercit	io sulle società ba	ıncarie, finanziario	e e strumentali co	ntrollate.	
		dell'articolo 61, quarto comma, del coordinamento, disposizioni alle c istruzioni impartite dalle autorità di	Testo Unico Bano omponenti del g	cario, emana, nell ruppo bancario, o	'esercizio dell'atti e ciò anche per	vità di direzione e l'esecuzione delle	
		Il Gruppo UniCredit costituisce un tramite uffici di rappresentanza e fili				Paesi, con presenza	
		Il Gruppo UniCredit vanta una posiz una presenza consolidata in alcun Germania e Austria) e ricopre un r Paesi dell'Est e Centro Europa in cui	e tra le aree geo ruolo di primario	ografiche più rice	che dell'Europa	occidentale (quali	
B.9	Previsione o stima degli utili	Non applicabile. Il Prospetto di Base	e non contiene una	a previsione o stin	na degli utili.		
B.10	Rilievi delle relazioni dei revisori	La Società di Revisione Deloitte dell'Emittente e del bilancio consoli ed al 31 dicembre 2014, esprimendo	idato del Gruppo	UniCredit per gli	esercizi chiusi al	31 dicembre 2015	
		Le informazioni finanziarie al 31 m contabile.			on sono state sott	oposte a revisione	
B.12	Informazion	Principali dati economici, patrimo	niali e finanziari	(23):			
	i finanziarie fondamental	Tabella 1: Principali coefficienti t	ransitori e fondi	propri al 31.03.	<u>2016, 31.12.2015</u>	5, 31.03.2015 e al	
	i selezionate	<u>31.12.2014</u>					
	sull'Emitten te relative		31.03.2016	31.12.2015	31.03.2015	31.12.2014(24)	
	agli esercizi	Totale fondi propri (MILIONI DI €) Capitale di classe 1 (Tier 1)	54.381 44.050	55.579 44.920	56.480 <i>44</i> .898	54.857 45.499	
	passati	(MILIONI DI €)	44.030	44.920	77.070	43.433	
		Capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1 − CET1) (MILIONI DI €)	40.644	41.375	41.486	41.998	
		Capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier 1 – AT1) (MILIONI DI €)	3.406	3.545	3.412	3.502	
		Capitale di classe 2 (Tier 2) (MILIONI DI €)	10.331	10.659	11.581	9.358	
		Totale attività ponderate per il rischio (RWA) (MILIONI DI €)	394.359	390.599	420.637	409.223	
		Totale attività ponderate per il rischio su totale attivo ⁽²⁵⁾ (rapporto)	42,92%	44,01%	45,14%	46,90%	
		Capitale primario di classe 1 (in percentuale dell'importo	10,31%	10,59%	9,86%	10,26%	

21

⁽²³⁾ Ove non diversamente specificato, i dati esposti nelle tabelle sono dati storici pubblicati nei diversi periodi. Essi non consentono un confronto omogeneo in quanto non vengono riesposti a seguito di riclassifiche intervenute successivamente. I dati relativi ai Resoconti intermedi di gestione trimestrali (marzo e settembre), poiché pubblicati solo in formato schema riclassificato, vengono ricondotti alle voci schema di bilancio (conto economico e stato patrimoniale)

⁽²⁴⁾ A partire dal 1° gennaio 2014, le grandezze sono calcolate secondo il framework regolamentare c.d. Basilea 3 (Regolamento UE 575/2013 – CRR) applicando le disposizioni transitorie (percentuali di *phase-in* e *phase-out*) definite da Banca d'Italia.

⁽²⁵⁾ Il "totale attivo" è rappresentato dall'ammontare riportato nella segnalazione FinRep.

dell'esposizione al rischio)				
(CET1 Capital Ratio)				
Capitale di classe 1 (in percentuale	11,17%	11,50%	10,67%	11,12%
dell'importo dell'esposizione al				
rischio)				
(Tier 1 Capital Ratio)				
Capitale totale (in percentuale	13,79%	14,23%	13,43%	13,41%
dell'importo dell'esposizione al				
rischio)				
(Total Capital Ratio)				
Indice di Leva Finanziaria –	4,42%	4,63%	4,61%	n.a.
Transitorio				
(Leverage Ratio)				

Tabella 2: Livelli minimi dei coefficienti patrimoniali di vigilanza previsti dalla normativa in vigore al <u>31.03.2016</u>

	31.03.2016
CET1 Capital Ratio	4,5%
Tier 1 Capital Ratio	6%
Total Capital Ratio	8%
Riserva di Conservazione del Capitale (costituita da Capitale primario di classe 1)	2,5%

Tabella 3: Principali indicatori di rischiosità creditizia al 31.03.2016, al 31.12.2015 e al 31.12.2014 e principali indicatori di rischiosità creditizia medi di sistema relativi ai primi cinque gruppi bancari dicembre 2015 e dicembre 2014

					dati medi	di sistema
	31.03.2016	31.12.2015	31.12.2014 (ricostruito)	31.12.2014 (storico)	dicembre 2015 ^(*)	dicembre 2014 ^(**)
Sofferenze lorde/impieghi lordi (clientela)	9,88%	9,88%	9,70%	10,10%	11%	10,7%
Sofferenze nette/impieghi netti (clientela)	4,17%	4,20%	4,09%	4,19%	5,0%	4,7%
Partite anomale ⁽²⁸⁾ lorde/impieghi lordi (clientela)	15,01%	15,42%	15,96%	16,34%	18,3%	18,5%
Partite anomale nette/impieghi netti (clientela)	7,89%	8,21%	8,64%	8,73%	10,8%	10,9%
Rapporto di copertura delle sofferenze	61,2%	61,0%	61,4%	62,2%	58,9%	60,3%
Rapporto di copertura delle partite anomale	51,7%	51,2%	50,5%	51,3%	46,5%	46,6%
Sofferenze nette/Patrimonio Netto	40,0%	39,8%	38,9%	39,9%	n.d.	n.d.
Costo del rischio (punti base)	63	86	n.d.	90	n.d.	n.d.

^(*) fonte: Banca d'Italia – "Relazione annuale 2015" (Appendice)

Tabella 3.a: Grandi rischi: esposizioni ed indicatori di rischiosità creditizia al 31.12.2015 e al 31.12.2014

	31.12.2015	31.12.2014
Numero	9	10
Valore di bilancio (MILIONI DI €)	214.676	223.933
Valore ponderato (MILIONI DI €)	10.992	18.325
Grandi rischi (valore ponderato) / Attività di rischio ponderate ⁽²⁹⁾	3,15%	5,02%

Tabella 4: Esposizioni creditizie per cassa verso clientela qualificate come forbone al 31.12.2015 (Crediti verso

^(**) fonte: Banca d'Italia - "Relazione annuale 2014" (Appendice)

Banche appartenenti ai gruppi UniCredit, Intesa Sanpaolo, Banca Monte dei Paschi di Siena, UBI Banca, Banco Popolare.

⁽²⁷⁾ Dati riesposti per riclassificare le sofferenze di UCCMB post scissione da crediti verso clientela a portafoglio Held for sale. (28)

Categorie che compongono le partite anomale: crediti in sofferenza, incagli, crediti ristrutturati e scaduti da oltre 90gg. (29)

Al netto di quelle riferite al rischio operativo

(MILIONI DI €)	•	1	Esposizione netta
Esposizioni per cassa	lorda	valore	
Sofferenze oggetto di concessioni	4.601	2.107	2.494
Inadempienze probabili oggetto di concessioni	11.670	3.820	7.849
Esposizioni scadute deteriorate oggetto di concessioni	382	78	304
Esposizioni scadute non deteriorate oggetto di concessioni	1.591	86	1.505
Altre esposizioni non deteriorate oggetto di concessioni	4.552	115	4.437
TOTALE	22.796	6.207	16.589

Tabella 4a: Crediti verso clientela deteriorati consolidati al 31.12.2015 ed al 31.12.2014

	Esposiz	ione lorda	Esposizione netta	
(MILIONI DI €)	31.12.2015	31.12.2014 (ricostruito) (30)	31.12.2015	31.12.2014 (ricostruito) ⁽⁸⁾
Crediti verso clientela deteriorati	79.760	84.359	38.920	41.092
di cui				
- Sofferenze	51.089	52.143	19.924	19.701
- Inadempienze probabili	26.054	28.490	17.086	18.588
- Esposizioni scadute deteriorate	2.617	3.726	1.910	2.803

<u>Tabella 4b: Crediti verso clientela deteriorati consolidati al 31.03.2016 ed al 31.03.2015</u>

	Esposizione lorda		Esposizione netta	
(MILIONI DI €)	31.03.2016	31.03.2015	31.03.2016	31.03.2015
Crediti verso clientela deteriorati	79.008	83.212	38.143	41.078
di cui				
- Sofferenze	52.032	51.398	20.170	19.675
- Inadempienze probabili	24.804	28.260	16.398	18.762
- Esposizioni scadute deteriorate	2.171	3.555	1.575	2.642

Tabella 5: Principali dati di conto economico consolidati al 31.12.2015 ed al 31.12.2014

(MILIONI DI €)	31.12.2015	31.12.2014
Margine d'interesse	11.658	12.062
Margine di Intermediazione	21.327	21.320
Risultato netto della gestione finanziaria ed assicurativa	17.185	16.800
Costi operativi	(15.521)	(14.126)
Utile (Perdita) Netto	1.694	2.008

Tabella 5a: Principali dati di conto economico consolidati al 31.03.2016 ed al 31.03.2015

(MILIONI DI €)	31.03.2016	31.03.2015
Margine d'interesse	2.876	2.873
Margine di Intermediazione	5.294	5.510
Risultato netto della gestione finanziaria ed assicurativa	4.481	4.533
Costi operativi	(3.926)	(3.663)
Utile (Perdita) Netto	406	512

Tabella 6: Principali dati di stato patrimoniale consolidati al 31.03.2016, al 31.12.2015, ed al 31.12.2014

(MILIONI DI €)	31.03.2016	31.12.2015	31.12.2014
Crediti verso banche ⁽³¹⁾	86.907	80.073	68.730
Attività finanziarie ⁽³²⁾	258.779	243.842	239.728
Impieghi netti (33)	483.282	473.999	470.569
Totale attivo	892.203	860.433	844.217
Debiti verso banche ⁽³⁴⁾	112.130	111.373	106.037
Raccolta diretta ⁽³⁵⁾	606.014	584.268	560.688
Passività finanziarie di negoziazione (36)	71.793	68.919	77.135

Dati riesposti per riclassificare le sofferenze di UCCMB post scissione da crediti verso clientela a portafoglio *Held for sale* e rideterminati secondo le nuove definizioni introdotte dall'EBA

29

Voce 60. Crediti verso banche dello stato patrimoniale.

⁽³²⁾ Include le seguenti voci dell'attivo dello stato patrimoniale: 20. Attività Finanziarie detenute per la negoziazione; 30. Attività Finanziarie valutate al fair value; 40. Attività Finanziarie disponibili per la vendita; 50. Attività Finanziarie detenute sino alla scadenza; 100. Partecipazioni.

Voce 70. Crediti verso clientela dello stato patrimoniale.

Voce 10. Debiti verso banche dello stato patrimoniale.

Include le seguenti voci del passivo dello stato patrimoniale: 20. Debiti verso clientela; 30. Titoli in circolazione.

Voce 40. Passività finanziarie di negoziazione dello stato patrimoniale.

		Passività finanziarie valutate al fair	1.217	455		567
		value ⁽³⁷⁾ Patrimonio netto di pertinenza del	50.431	50.08		49.390
		Gruppo	30.431	30.08	/	49.390
		Capitale sociale	20.298	20.25		19.906
		Posizione interbancaria netta ⁽³⁸⁾	(25.223)	(31.30		(37.307)
		Tabella 7: Indicatori di liquidità consolidati al 31.03.2016, al 31.12.2015, al 31.03.2015 ed al 31.12.2				
		T	31.03.2016	31.12.2015	31.03.2015	31.12.2014
		Loans/Deposits ratio	101,1%	105,4%	114,1%	114,7%
	Cambiamen ti negativi sostanziali delle prospettive dell'Emitten te	Alla data del Documento di Registrazio prospettive dell'Emittente dalla data dell				
	Cambiamen ti significativi della situazione finanziaria dell'Emitten te	Alla data del Documento di Registrazione non si segnalano significativi cambiamenti negativi nella situazione finanziaria o commerciale del Gruppo UniCredit dalla chiusura dell'ultimo periodo di esercizio per il quale sono state pubblicate informazioni finanziarie infrannuali (31 marzo 2016).				
B.13	Descrizione di qualsiasi fatto recente relativo all'Emittent e che sia sostanzialme nte rilevante per la valutazione della sua solvibilità	Alla data del Documento di Registrazione non si sono verificati fatti recenti nella vita dell'Emittente sostanzialmente rilevanti per la valutazione della sua solvibilità. ****** Per un'informativa completa relativa alle operazioni societarie e ai fatti di rilievo inerenti gli ultimi esercizi, nonché agli eventi recenti che coinvolgono la Banca e/o il Gruppo UniCredit, si invitano gli investitori a leggere attentamente le relative informazioni riportate nei bilanci individuale dell'Emittente e consolidato del Gruppo UniCredit per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2015 e 31 dicembre 2014 e nel resoconto intermedio di gestione consolidato del Gruppo UniCredit al 31 marzo 2016 – comunicato stampa, accessibili al pubblico sul sito *web* (*www.unicreditgroup.eu*) e presso la Sede Sociale e la Direzione Generale della Banca ed inclusi mediante riferimento nel Documento di Registrazione, nonché nei comunicati stampa di volta in volta divulgati dall'Emittente, ugualmente accessibili sul sito web dell'Emittente.				
B.14	Dipendenza da altre entità del gruppo	L'Emittente non dipende da altre entità del Gruppo.				
B.15	Descrizione delle principali attività dell'Emitten te	L'Emittente, UniCredit S.p.A., insieme alle sue controllate, offre servizi bancari, finanziari, di investimento ed attività connesse e strumentali su scala globale, in Italia, Germania, Austria, Polonia e in diversi Paesi dell'Europa Centrale e Orientale.				
B.16	Soggetti che esercitano il controllo sull'Emitten te	Alla data del Documento di Registrazione, nessun soggetto esercita il controllo dell'Emittente ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. n. 58/1998.				

Voce 50. Passività finanziarie valutate al *fair value* dello stato patrimoniale.

Trattasi della differenza tra la voce 60 Crediti verso Banche e la voce 10 Debiti verso banche.

	SEZIONE C – STRUMENTI FINANZIARI				
C.1	Tipo e classe dei Titoli e codici di identificazione				
		Il codice ISIN è [●]/[specificato per ciascun <i>Covered Warrant</i> nella Tabella allegata alla presente Nota di Sintesi.			
C.2	Valuta di emissione dei	I Covered Warrant sono emessi in [●]/[Euro].			
	Titoli	La Valuta di Liquidazione è indicata nell'elemento C.18.			
C.5	Restrizioni alla libera trasferibilità dei Titoli	[I Covered Warrant sono liberamente trasferibili nel rispetto di ogni eventuale limitazione dettata dalla normativa in vigore nei paesi in cui i Covered Warrant dovessero, una volta assolti i relativi obblighi di legge, essere collocati e/o negoziati successivamente alla quotazione.]			
		[Indicare le eventuali restrizioni alla libera negoziabilità dei Covered Warrant: [•]. I potenziali investitori nei Covered Warrant sono personalmente obbligati a informarsi sulle restrizioni alla libera negoziabilità e a conformarsi a esse.]			
C.8	Diritti connessi ai Titoli e ranking	Il Portatore ha il diritto di ricevere a seguito dell'esercizio dei <i>Covered Warrant</i> , il pagamento di un importo eventuale in contanti, vale a dire l'Importo di Liquidazione. I diritti connessi ai <i>Covered Warrant</i> costituiscono un'obbligazione contrattuale diretta, chirografaria e non subordinata dell'Emittente. Tuttavia, nell'ipotesi di applicazione dello strumento del "bail—in" il credito dei Portatori verso l'Emittente non sarà soddisfatto pari passu con tutti gli altri crediti chirografari dell'Emittente (cioè non garantiti e non privilegiati) ma sarà oggetto di riduzione e/o conversione secondo l'ordine previsto dalla normativa applicabile, ivi inclusa la Direttiva 2014/59/UE (la Direttiva BRRD), come recepita nell'ordinamento italiano dai Decreti Legislativi n. 180 e n. 181 del 16 novembre 2015 (i Decreti BRRD). Nell'ambito delle procedure di liquidazione coatta amministrativa, invece, le somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo sono erogate a favore dei creditori secondo l'ordine previsto dalla Direttiva BRRD, come recepita nell'ordinamento italiano dai Decreti BRRD, partendo dalla categoria dei depositi e solo dopo aver soddisfatto i crediti prededucibili (ad esempio, crediti sorti in occasione o in funzione della procedura stessa di liquidazione), quelli con prelazione (ad esempio privilegiati o garantiti da pegno o ipoteca), nonché i crediti per i depositi fino ad Euro 100.000.			
C.11	Quotazione	Borsa Italiana ha rilasciato il giudizio di ammissibilità alle negoziazioni dei <i>Covered Warrant</i> di cui al Programma presso il mercato regolamentato SeDeX, organizzato e gestito da Borsa Italiana (il SeDeX), con provvedimento n. 6041 del 30 settembre 2008, come da ultimo confermato con provvedimento n. LOL-002522 del 17 luglio 2015. L'Emittente [[ha richiesto]/[intende richiedere entro [•]] l'ammissione alla quotazione dei Titoli sul mercato SeDeX]/[[ha richiesto]/[intende richiedere entro [•]] l'ammissione alla quotazione su [•]]/[[ha richiesto]/[intende richiedere entro [•]] l'ammissione alle			
		negoziazioni presso [●]]. [La data di inizio delle negoziazioni [è [●]] [sarà deliberata da Borsa Italiana e resa nota mediante apposito avviso che sarà pubblicato sul sito Internet del mercato.] [Inoltre, premessa la mancata assunzione di un obbligo incondizionato al riacquisto (c.d. onere di controparte), l'Emittente si riserva la mera facoltà di riacquistare i <i>Covered Warrant</i> dall'investitore in conto proprio, cioè al di fuori di qualsiasi struttura di negoziazione.][In aggiunta, l'Emittente si assume l'impegno al riacquisto (c.d. onere di controparte) di [●]			
		Covered Warrant, nell'ambito del servizio di negoziazione in contro proprio, su richiesta dell'investitore.]			
C.15	Descrizione di come il valore dell'investimento è influenzato dal valore degli strumenti	Il valore dei <i>Covered Warrant</i> è legato principalmente all'andamento del Sottostante e, in misura meno rilevante, da altri fattori quali lo <i>Strike Price</i> , la volatilità, il Tasso di Conversione, i dividendi e i tassi di interesse. Inoltre, il prezzo di un <i>Covered Warrant</i> è influenzato dal passare del tempo, in quanto una			

	sottostanti	riduzione della durata residua dei <i>Covered Warrant</i> e, quindi, della possibilità per il <i>Covered Warrant</i> di accrescere il proprio valore entro la Data di Esercizio, cosicché, quanto più breve è la vita residua di un <i>Covered Warrant</i> , tanto più difficile sarà che, se esso è <i>out of the money</i> ³⁹ , possa diventare <i>in the money</i> ⁴⁰ . Tale decadimento è chiamato <i>theta</i> ("decadimento temporale" o " <i>time decay</i> ").		
C.16 Data di Scadenza e Data di Esercizio		La Data di Scadenza è [●]/[specificata per ciascun <i>Covered Warrant</i> nella Tabella allegata alla presente Nota di Sintesi].		
		[La Data di Esercizio è [la Data di Scadenza]/[la Data di Esercizio Effettivo].]		
		[Inserire in caso di Covered Warrant di stile americano]		
		[La Data di Esercizio Effettivo è [qualsiasi Giorno di Esercizio, durante il Periodo di Esercizio]/[dal $[ullet]$ al $[ullet]$]		
		[Inserire in caso di Covered Warrant di stile americano]		
		[Il Periodo di Esercizio è [il periodo che va dal [●] al [●]]/[il periodo che va dalla Data di Emissione (inclusa) e termina il Giorno Lavorativo (incluso) immediatamente precedente la Data di Scadenza].]		
		[In caso di esercizio automatico alla scadenza, la Data di Esercizio coincide con la Data di Scadenza.] [Per ciascuna Serie ammessa alla quotazione sui mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana, l'esercizio dei <i>Covered Warrant</i> è automatico alla Data di Scadenza.]		
C.17	Descrizione delle modalità di regolamento dei Titoli	L'esercizio dei <i>Covered Warrant</i> obbliga l'Emittente a trasferire al Portatore un importo pari all'Importo di Liquidazione. In nessun caso l'esercizio dei <i>Covered Warrant</i> comporta la consegna fisica del Sottostante.		
C.18 Descrizione delle modalità secondo le quali si generano i		I Covered Warrant potranno essere esercitati [durante il Periodo di Esercizio] [oppure,] [automaticamente,] [alla Data di Scadenza].		
	proventi dei Titoli	L'Importo di Liquidazione [nel caso di <i>Covered Warrant</i> di tipo <i>Call</i> , è pari alla differenza, se positiva, tra il Prezzo di Riferimento del Sottostante [rilevato il [●]] e il Prezzo di Esercizio, moltiplicata per il Multiplo, [divisa per il Tasso di Conversione] e quindi moltiplicata per il numero di <i>Covered Warrant</i> contenuti in un Lotto Minimo di Esercizio][,] [nel caso di <i>Covered Warrant</i> di tipo <i>Put</i> è pari alla differenza, se positiva, tra il Prezzo di Esercizio e il Prezzo di Riferimento del Sottostante [rilevato il [●]], moltiplicata per il Multiplo, [divisa per il Tasso di Conversione] e quindi moltiplicata per il numero di <i>Covered Warrant</i> contenuti in un Lotto Minimo di Esercizio].		
		La Valuta di Liquidazione è [●]/[l'Euro]. [<i>Inserire qualora la Valuta di Liquidazione sia diversa dalla Valuta di Riferimento</i>] [Ai fini della determinazione dell'Importo di Liquidazione sarà utilizzato il Tasso di Conversione [●], tra la Valuta di Riferimento e la Valuta di Liquidazione].		
		[Il numero minimo di <i>Covered Warrant</i> e relativi multipli per il quale è consentito l'esercizio è pari a [●] (il Lotto Minimo di Esercizio).]		
C.19	Prezzo di Esercizio	Il Prezzo di Esercizio/ <i>Strike Price</i> è [●]/[specificato per ciascun <i>Covered Warrant</i> nella Tabella allegata alla presente Nota di Sintesi].		
C.20	Descrizione del tipo di sottostante e di dove siano reperibili le informazioni relative al sottostante	[Inserire con riferimento ai Covered Warrant su Commodities] [1 oncia troy (un'Oncia Troy)		

-

³⁹ Un *covered warrant* si dice *out-of-the-money* quando l'investitore non percepisce un profitto di esercizio (valore intrinseco uguale a zero): pertanto, un *call* è *out-of-the-money* quando lo spot è inferiore allo *strike*, mentre, al contrario, un *put* è *out-of-the-money* quando lo spot è superiore allo *strike*.

⁴⁰ Un *covered warrant* si dice *in-the-money* quando l'investitore percepisce un profitto dall'esercizio (valore intrinseco positivo, cosiddetto pay off positivo): pertanto, un *call* è *in-the-money* quando lo *strike* è inferiore allo spot, mentre, al contrario, un *put* è *in-the-money* quando lo *strike* è superiore allo *spot* (quando questa differenza è molto ampia si parla di *covered warrant deep in-the-money*).

40]/[FTSE/MIB]/[S&P500]/[NASDAQ100]/[NIKKEI225]/[DAX]/[●]/ [l'Indice specificato nella Tabella allegata alla presente Nota di Sintesi] (l'**Indice**)

[Inserire con riferimento ai Covered Warrant su Tassi di Cambio] il tasso di cambio [Euro/Dollaro]/[Euro/Yen]/[Euro/Franco Svizzero]/[Euro/GBP]/[•]/ [il Tasso di Cambio specificato nella Tabella allegata alla presente Nota di Sintesi] (il **Tasso di Cambio**);

[Inserire con riferimento ai Covered Warrant su Azioni], [l'azione [•]]/[i Depositary Receipts [emessi da [•] rappresentanti le azioni di [•]]/[specificati nella Tabella allegata alla presente Nota di Sintesi (le Azioni)] /[l'Azione specificata nella Tabella allegata alla presente Nota di Sintesi] (l'Azione)]

[Inserire con riferimento ai Covered Warrant su Titoli di Stato] [i titoli di Stato [•] emessi dal Ministro dell'Economia e delle Finanze (MEF) Italiano⁴¹], [i titoli di Stato [Schatz⁴²]/[Bobt⁴³]/[Bund⁴⁴] emessi dal Governo Federale Tedesco], [i titoli di Stato [BTAN⁴⁵] /[OAT⁴⁶] emessi dal Tesoro Francese]/[•]/ [i Titoli di Stato specificati nella Tabella allegata alla presente Nota di Sintesi] (i Titoli di Stato)]

[Inserire con riferimento ai Covered Warrant su Fondi], [il fondo [•]] / [il Fondo specificato nella Tabella allegata alla presente Nota di Sintesi] (il **Fondo**)]

[Inserire con riferimento ai Covered Warrant su ETF], [l'exchange traded fund [●]]/ [l'ETF specificato nella Tabella allegata alla presente Nota di Sintesi] (l'ETF)]

[Inserire con riferimento ai Covered Warrant su Futures su Tassi di Interesse] [il contratto [Euro Schatz Future⁴⁷]/[Euro Bobl Future⁴⁸]/[Euro Bund Future⁴⁹]/[Euro BTP Future⁵⁰]/[Three Month Euribor Future⁵¹]/[\bullet]/[il Future su Tassi di Interesse specificato nella Tabella allegata alla presente Nota di Sintesi] (il **Future su Tassi di Interesse**)].

Il Sottostante dei *Covered Warrant* è rappresentato da sottostanti i cui mercati di riferimento rientrano tra i paesi membri dell'Unione Europea o nell'ambito dell'OCSE.

[Le informazioni relative al Sottostante sono [le seguenti:] [●]/[specificate nella Tabella allegata alla presente Nota di Sintesi.]]

Le informazioni relative al Sottostante saranno disponibili sui maggiori quotidiani economici [nazionali (quali "Il Sole 24 Ore" e "MF"),] [e] [internazionali (e.g., "Financial Times" e "Wall Street Journal Europe")] ovvero tramite altre fonti informative quali [il sito Internet [dell'emittente delle Azioni] [e/o] [dello Sponsor degli Indici] [e/o] [del mercato in cui sono scambiate [le azioni], [gli indici] [le merci] [i tassi di cambio] [i depositary receipts]] o su [●] ovvero sulle pagine delle relative agenzie informative come [Reuters] [e/o] [Bloomberg]/[●].

			SEZIONE D – RISCHI
D.2	Principali specifici l'Emittente	rischi per	Registrazione, doviebbero essere presi in considerazione:
			Rischi connessi all'impatto delle attuali incertezze del contesto macroeconomico sull'andamento del Gruppo UniCredit

⁴¹ I Titoli di Stato italiani sono quotati sul mercato MOT o su altro Mercato indicato nelle Condizioni Definitive.

⁴² I Titoli di Stato *Schatz* (*Bundesschatzenweisungen*) sono titoli di stato emessi dalla Repubblica Tedesca a breve termine (e.g. 2 anni) che pagano cedole annuali fisse e sono rimborsati alla pari in un'unica soluzione alla data di scadenza. I titoli di Stato *Schatz* sono quotati sul mercato EuroMTS Germania o su altro Mercato indicato palle Condizioni Definitive

Germania o su altro Mercato indicato nelle Condizioni Definitive.

43 I Titoli di Stato *Bobl (Bundesobligation)* sono titoli di stato emessi dalla Repubblica Tedesca a medio termine (e.g. 5 anni) che pagano cedole annuali fisse e sono rimborsati alla pari in un'unica soluzione alla data di scadenza. I titoli di Stato *Bobl* sono quotati sul mercato EuroMTS Germania o su altro Mercato indicato nelle Condizioni Definitive.

o su altro Mercato indicato nelle Condizioni Definitive.

44 I Titoli di Stato *Bund* (*Deutsche Bundesrepublik*) sono titoli di stato emessi dalla Repubblica Tedesca a lungo termine (di una durata compresa tra i 10 e i 30 anni) che pagano cedole annuali fisse e sono rimborsati alla pari in un'unica soluzione alla data di scadenza. I titoli di Stato *Bund* sono quotati sul mercato EuroMTS Germania o su altro Mercato indicato nelle Condizioni Definitive.

45 I disali di Stato *Bund* (*Stato Bund* sono quotati sul mercato EuroMTS Germania) o su altro Mercato indicato nelle Condizioni Definitive.

⁴⁵ I titoli di Stato *BTAN* sono titoli di stato emessi dal Tesoro Francese della durata compresa tra i 2 e i 5 anni che pagano cedole annuali fisse. Sono rimborsati alla pari in un'unica soluzione alla data di scadenza. I titoli di Stato *BTAN* sono quotati sul mercato EuroMTS Francia o su altro Mercato indicato nelle Condizioni Definitive.

⁴⁶ I titoli di Stato *OAT* sono titoli di stato emessi dal Tesoro Francese della durata compresa tra i 7 a 50 anni che pagano cedole annuali fisse. Sono rimborsati alla pari in un'unica soluzione alla data di scadenza. I titoli di Stato *OAT* sono quotati sul mercato EuroMTS Francia o su altro Mercato indicato nelle Condizioni Definitive.

⁴⁷ I contratti Euro Schatz Futures sono quotati sul mercato EUREX o su altro Mercato indicato nelle Condizioni Definitive.

⁴⁸ I contratti *Euro Bobl Futures* sono quotati sul mercato EUREX o su altro Mercato indicato nelle Condizioni Definitive.

⁴⁹ I contratti *Euro Bund Futures* sono quotati sul mercato EUREX o su altro Mercato indicato nelle Condizioni Definitive.

⁵⁰ I contratti Euro BTP Futures sono quotati sul mercato EUREX o su altro Mercato indicato nelle Condizioni Definitive.

⁵¹ I contratti Three Month Euribor Futures sono quotati sul mercato EUREX o su altro Mercato indicato nelle Condizioni Definitive.

Il quadro macroeconomico è attualmente connotato da significativa incertezza in merito: (a) agli sviluppi connessi al referendum del Regno Unito ad esito del quale quest'ultimo uscirà dall'Unione Europea (c.d. "Brexit"), non risultando prevedibile, alla data del Documento di Registrazione, l'impatto che la fuoriuscita dall'UE potrà produrre sull'economia del Regno Unito, sull'economia internazionale nel suo complesso, sui mercati finanziari nonché sulla situazione dello Stato Italiano e del Gruppo UniCredit; (b) alle tendenze dell'economia reale con riguardo alle prospettive di ripresa e consolidamento delle dinamiche di crescita economica nazionale e di tenuta delle economie in quei Paesi, come Stati Uniti e Cina, che hanno mostrato una crescita anche consistente negli ultimi anni; (c) ai futuri sviluppi della politica monetaria della BCE, nell'area Euro, e della FED, nell'area del dollaro, ed alle politiche, attuate da diversi Paesi, volte a favorire svalutazioni competitive delle proprie valute; (d) alla sostenibilità dei debiti sovrani di alcuni Paesi e alle connesse tensioni che si registrano, in modo più meno ricorrente, sui mercati finanziari (e) al contesto geopolitico.

Il rallentamento dell'economia nei Paesi in cui il Gruppo opera ha avuto, e potrebbe continuare ad avere, un effetto negativo sulle attività del Gruppo, sul costo di finanziamento, nonché sul corso delle azioni della Banca e sul valore degli attivi e potrebbe generare ulteriori costi derivanti da svalutazioni e perdite di valore. Tale situazione potrebbe essere aggravata da eventuali provvedimenti riguardanti le valute dei Paesi in cui il Gruppo opera nonché da fenomeni di instabilità politica e di difficoltà da parte dei governi ad attuare misure idonee a fronteggiare la crisi.

• Rischi connessi alla crisi del debito dell'Area Euro

La crisi del debito sovrano ha sollevato incertezze circa la stabilità e la situazione complessiva dell'Unione Monetaria Europea. Il rischio di un rapido e significativo riprezzamento degli *spread* di credito è diminuito sensibilmente (ma non è stato del tutto annullato) a seguito delle misure non convenzionali lanciate dalla BCE, sebbene permangano situazioni di incertezza che potrebbero generare nuovamente un incremento dei costi di finanziamento e pesare sull'*outlook* economico dei Paesi dell'Area Euro. Ogni ulteriore aggravarsi della situazione di crescita o un ritorno di tensioni sul debito sovrano europeo potrebbe avere effetti rilevanti sia sulla recuperabilità e valutazione dei titoli di debito detenuti, sia sulle disponibilità economiche della clientela del Gruppo titolare di tali strumenti, con conseguenti effetti negativi rilevanti sui risultati operativi e sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria del Gruppo UniCredit.

• Rischi connessi all'esposizione di UniCredit al debito sovrano

Al 31 marzo 2016 il valore di bilancio delle esposizioni Sovrane del Gruppo rappresentate da "titoli di debito" ammonta a euro 140.814 milioni, di cui oltre il 90% concentrato su otto Paesi, tra i quali l'Italia per una quota di oltre il 45% sul totale complessivo.

Il restante 10% del totale delle esposizioni Sovrane in titoli di debito è suddiviso tra 50 Paesi. Le esposizioni in titoli di debito Sovrani nei confronti di Grecia, Cipro e Ucraina sono immateriali.

Per le esposizioni in questione non si ravvedono evidenze di impairment al 31 marzo 2016.

Alle esposizioni Sovrane in titoli di debito vanno altresì aggiunti i "finanziamenti" erogati a governi centrali e locali ed agli enti governativi. Il totale dei finanziamenti nei confronti dei Paesi verso i quali l'esposizione complessiva è superiore a euro 140 milioni – che rappresentano oltre il 94% di dette esposizioni – al 31 marzo 2016 ammonta a euro 24.382 milioni.

 Rischio connesso ai procedimenti giudiziari in corso e agli interventi delle autorità di vigilanza

Esistono procedimenti giudiziari pendenti. In numerosi casi sussiste una notevole incertezza circa il loro possibile esito e l'entità dell'eventuale perdita. In tali casi, finché sussiste l'impossibilità di prevedere gli esiti e stimare le eventuali perdite in modo attendibile, in conformità con i principi contabili internazionali IAS, non vengono effettuati accantonamenti.

Rischi connessi alla mancata attuazione del Piano Strategico

In data 11 novembre 2015, il Consiglio di Amministrazione di UniCredit ha deliberato di avviare un nuovo Piano Strategico.

Il Piano Strategico 2018 si basa su una serie di stime ed ipotesi relative alla realizzazione di azioni che dovranno essere intraprese da parte del management nell'arco temporale del Piano. Fra le principali ipotesi poste alla base del Piano Strategico 2018 sono incluse assunzioni relative allo scenario macroeconomico, sui quali il management non può influire, nonché ipotesi relative agli effetti di azioni specifiche o concernenti eventi futuri sui quali il management può solo parzialmente influire e che potrebbero non verificarsi o variare nel periodo del Piano. Tali circostanze potrebbero pertanto comportare scostamenti anche significativi rispetto alle previsioni contenute nel Piano e pertanto potrebbero avere ripercussioni significative sulle prospettive del Gruppo. Gli investitori sono invitati a tenere attentamente in conto l'incertezza di tali dati previsionali.

 Rischio connesso allo stress test 2016 e ai suoi possibili impatti sull'adeguatezza patrimoniale

Nel corso del 2015 il Gruppo UniCredit è stato assoggettato al processo di revisione e

valutazione prudenziale (SREP) da parte della BCE.

A seguito degli esiti dello SREP, UniCredit dovrà rispettare un livello di Capitale primario di classe 1 (*transitional*) su base consolidata pari a 9,75% dal 1° gennaio 2016. La riserva per le banche di rilevanza sistemica (G-SIB buffer) si applica seguendo le disposizioni transitorie (0,25% per il 2016) in aggiunta al requisito SREP, portando quindi il requisito consolidato di Capitale primario di classe 1 (*transitional*) al 10% dal 1° gennaio 2016. Inoltre, a partire dal 1° gennaio 2016, si include una riserva di capitale anticiclica, da considerarsi anch'essa in aggiunta al requisito SREP. In riferimento al 31 marzo 2016, a livello consolidato, il coefficiente anticiclico specifico di UniCredit è pari a 0,003% (52).

Al 31 marzo 2016, il Capitale primario di classe 1 (*transitional*) consolidato del Gruppo UniCredit è pari al 10,31% (in percentuale dell'importo dell'esposizione al rischio).

Si consideri altresì che il rischio connesso all'esercizio stress test 2016 consiste nella possibilità di incorrere in un potenziale inasprimento del coefficiente minimo di capitale, qualora i risultati evidenzino una particolare vulnerabilità del Gruppo agli scenari di stress ipotizzati. L'esercizio, che coinvolge, oltre l'Emittente, le principali banche europee, valuta la capacità delle banche di far fronte ad uno scenario economico avverso, verificando la resilienza delle banche agli *shock* economici. La *disclosure* dei risultati dell'esercizio è prevista nel terzo trimestre 2016; i risultati saranno successivamente utilizzati anche a supporto del processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP) condotto annualmente dalla BCE e che determina il livello minimo di Common Equity Tier 1.

Si segnala infine che a febbraio 2016 è stata avviata dalla BCE un'ispezione in tema di "Capital position calculation accuracy" ("modalità di calcolo del Common Equity"), la cui fase di accesso ispettivo presso l'Emittente si è conclusa alla fine del mese di maggio 2016. Alla data del Documento di Registrazione, la predetta Autorità non ha ancora comunicato all'Emittente gli esiti di tale accertamento ispettivo.

• Rischio di liquidità dell'Emittente

Il rischio di liquidità identifica l'eventualità che il Gruppo possa trovarsi nella condizione di non riuscire a far fronte agli impegni di pagamento (per cassa o per consegna) attuali e futuri, previsti o imprevisti senza pregiudicare l'operatività quotidiana o la propria condizione finanziaria.

I diversi tipi di liquidità gestiti dalla banca sono:

- rischio di finanziamento (*funding liquidity risk*), la banca potrebbe non essere in grado di affrontare in modo efficace eventuali uscite di cassa previste o impreviste a causa della mancata disponibilità di fonti di finanziamento;
- rischio di mercato (market liquidity risk), la banca, nel liquidare un considerevole ammontare di asset, si trova di fronte a una notevole (e sfavorevole) variazione di prezzo generato da fattori esogeni o endogeni;
- rischio di mismatch, il rischio generato dal disallineamento tra gli importi e/o le scadenze dei flussi finanziari in entrata e in uscita;
- rischio di contingency, impegni futuri e inaspettati (ad esempio tiraggio delle linee di credito, prelievo di depositi, aumento delle garanzie) potrebbero richiedere alla banca una maggiore quantità di liquidità rispetto a quella utilizzata nell'ordinaria gestione.

• Rischi relativi alle esposizioni infragruppo

L'adozione del principio di autosufficienza da parte delle *subholding* del Gruppo ha portato ad adottare politiche molto severe in tema di riduzione del *funding gap* non solo in Italia, ma in tutte le *subsidiaries*. Un eventuale deterioramento, percepito o reale, del profilo di rischio creditizio (in particolare italiano) potrebbe avere un significativo effetto negativo prevalentemente sui costi di finanziamento e di conseguenza sui risultati operativi e finanziari di UniCredit e del Gruppo.

Rischio di mercato

Il Gruppo è esposto al rischio che il valore di un'attività (o passività) finanziaria diminuisca (o aumenti) a causa dell'andamento di fattori di mercato, quali, *inter alia*, la fluttuazione dei tassi di interesse o le variazioni dei tassi di cambio.

• Rischio di credito

Il Gruppo è esposto ai tradizionali rischi relativi all'attività creditizia che si sostanziano, tra l'altro, nella possibilità che le proprie controparti contrattuali non adempiano alle proprie obbligazioni di pagamento nonché nella circostanza che le società del Gruppo concedano, sulla base di informazioni incomplete, non veritiere o non corrette, credito che altrimenti non avrebbero concesso o che comunque avrebbero concesso a differenti condizioni. A tal riguardo, a fronte del contesto economico, si potrebbe verificare un'ulteriore riduzione del reddito disponibile delle famiglie e della redditività delle imprese e/o un ulteriore impatto negativo sulla capacità della clientela bancaria di onorare gli impegni assunti e determinare, conseguentemente, un significativo peggioramento della qualità del credito del Gruppo. Non

La riserva di capitale anticiclica dovrà essere composta di Capitale primario di Classe 1 pari ad un massimo dello 0,625% dell'ammontare complessivo delle esposizioni ponderate per il rischio, in applicazione del regime transitorio riconosciuto da Banca d'Italia.

si può infine escludere che si verifichino eventuali perdite su crediti in misura eccedente il livello degli accantonamenti effettuati, con conseguenti effetti negativi rilevanti sui risultati operativi e sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria del Gruppo UniCredit. Il Gruppo, da 2 anni, ha iniziato un'attività strutturata di vendita dei crediti deteriorati al mercato al fine di diminuire la propria consistenza di crediti problematici in Bilancio e nel contempo cercando di massimizzare la propria profittabilità e rafforzare la struttura patrimoniale.

• Rischio connesso alla qualità del credito

La qualità del credito viene misurata tramite vari indicatori, tra i quali il rapporto tra le sofferenze e gli impieghi dell'Emittente in un dato momento storico.

I principali indicatori della qualità del credito raffrontati con i dati di sistema sono riportati nell'Elemento B12 (Tabella 3) della presente Nota di Sintesi.

• Rischio di controparte nell'operatività in contratti derivati

L'eventuale inadempimento delle controparti alle obbligazioni assunte ai sensi dei contratti derivati stipulati con UniCredit o società del Gruppo e/o il realizzo o la liquidazione delle relative garanzie collaterali, ove presenti, a valori non sufficienti, possono avere effetti negativi sull'attività, sui risultati operativi e sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria del Gruppo.

• Rischi connessi alle attività del Gruppo UniCredit in diverse aree geografiche

L'attività del Gruppo è legata alle variazioni dello scenario macroeconomico delle aree in cui opera ed alla normativa ivi applicabile. In particolare, l'Italia costituisce il principale mercato in cui il Gruppo opera; pertanto, qualora in Italia dovessero persistere condizioni economiche avverse, dovesse manifestarsi una situazione di perdurante incertezza politico-economica e/o l'eventuale ripresa economica dovesse rivelarsi più lenta rispetto agli altri Paesi dell'area OCSE, potrebbero verificarsi ulteriori effetti negativi rilevanti sull'attività e sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria del Gruppo UniCredit.

Con riferimento ai Paesi dell'Europa Centro Orientale (CEE, *Central Eastern Europe*) dove il Gruppo è attivo con una significativa presenza (inclusi, tra gli altri, la Polonia, la Turchia, la Russia, la Croazia, la Repubblica Ceca, la Bulgaria e l'Ungheria), i rischi e le incertezze ai quali il Gruppo è esposto assumono caratterizzazioni di natura e intensità diverse a seconda dei Paesi e l'appartenenza o meno all'Unione Europea costituisce solo uno dei fattori principali da considerare. I Paesi della CEE, sono stati storicamente caratterizzati da alta volatilità nel mercato dei capitali e dei cambi, oltre che da un certo grado di instabilità politica, economica e finanziaria, come mostra anche la tensione tra Ucraina e Russia negli ultimi due anni e i recenti elementi di incertezza in Turchia. In alcuni casi, i Paesi della CEE sono contraddistinti da un minore livello di sviluppo del sistema politico, finanziario e giudiziario. Inoltre tassi di crescita dei Paesi della CEE più bassi rispetto ai livelli registrati in passato, unitamente alle ripercussioni negative su tali Paesi derivanti dalle incertezze relative alle economie dell'Europa Occidentale, potrebbero incidere negativamente sul raggiungimento degli obiettivi strategici del Gruppo.

• Rischi operativi e relativi alla gestione dei sistemi informatici

Il Gruppo UniCredit è esposto ai rischi operativi, quali ad esempio il rischio di perdite derivanti da frodi interne od esterne, attività non autorizzate sul mercato dei capitali, interruzione e/o malfunzionamento dei servizi e dei sistemi (compresi quelli di natura informatica), errori, omissioni e ritardi nella prestazione dei servizi offerti, inadeguatezza o non corretto funzionamento delle procedure aziendali, errori o carenze delle risorse umane, reclami della clientela, distribuzione dei prodotti non in conformità alle normative a presidio della prestazione dei servizi di investimento, sanzioni derivanti da violazioni normative così come al mancato rispetto delle procedure relative all'identificazione, monitoraggio e gestione dei rischi stessi.

• Rischio connesso all'evoluzione della regolamentazione del settore bancario e finanziario Il Gruppo UniCredit è soggetto ad un'articolata regolamentazione e alla vigilanza da parte di diverse Autorità in tutti i Paesi in cui opera. Nonostante il Gruppo UniCredit abbia in essere procedure e politiche interne volte ad adempiere in modo appropriato ai requisiti normativi e regolamentari tempo per tempo applicabili, non possono tuttavia escludersi violazioni, con possibili effetti negativi sui risultati operativi e sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria del Gruppo.

Peraltro, l'evoluzione del quadro normativo e regolamentare potrebbe comportare costi di implementazione e/o adeguamento ovvero impatti sull'operatività dell'Emittente. In particolare, tra le principali novità normative e regolamentari che sono in corso di definizione o attuazione alla data del Documento di Registrazione, si annoverano:

- (i) Le normative comunitarie e nazionali che recepiscono l'insieme dei provvedimenti sul capitale e sulla liquidità delle banche noti come "Basilea III".
- (ii) L'insieme delle norme che istituiscono e disciplinano l'Unione Bancaria (cui sono soggette le banche dell'Area Euro e degli altri Stati Membri che aderiscano alla stessa), che comprende il Meccanismo di Vigilanza Unico, il Meccanismo Unico di Risoluzione ed i sistemi di garanzia dei depositi.
- (iii) La direttiva BRRD (Bank Recovery and Resolution Directive), in materia di risoluzione

della crisi o altre procedure di gestione della crisi, concernente l'istituzione di un quadro di risanamento e di risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento; i decreti attuativi della Direttiva BRRD sono entrati in vigore in data 16 novembre 2015 fatta eccezione per le disposizioni relative allo strumento del "bail-in", per le quali è stata prevista l'applicazione a partire dal 1 gennaio 2016. L'implementazione della Direttiva BRRD nonché l'istituzione del Meccanismo di Risoluzione Unico (Regolamento UE n 806/2014) potranno comportare un impatto significativo sulla posizione economica e patrimoniale della Banca in quanto impongono, a partire dall'esercizio 2015 l'obbligo di contribuzione a specifici Fondi tramite contributi degli enti creditizi. La quantificazione degli oneri pluriennali non è prevedibile in anticipo con riferimento alle componenti di contribuzione straordinaria che dovessero essere necessarie per finanziare nel quadro della nuova disciplina sopra descritta interventi di gestione di eventuali future crisi bancarie. (iv) La proposta della Commissione Europea di riforma strutturale del settore bancario dell'UE pubblicata il 29 gennaio 2014 che tiene conto della relazione del gruppo di esperti di alto livello (Gruppo Liikanen). (v) La revisione del quadro normativo sui mercati degli strumenti finanziari (MiFID2 e MiFIR2). (vi) Lo standard internazionale finalizzato nel novembre 2015 dal Financial Stability Board che individua l'ammontare minimo di passività e fondi propri assoggettabili al "bail-in" in caso di risoluzione delle banche sistemicamente rilevanti (cosiddetto "TLAC"). (vii) Le proposte di revisione dei modelli di calcolo del capitale delle banche detenuto a fini prudenziali. • Rischi connessi all'entrata in vigore e alla modifica di nuovi principi contabili Per effetto dell'entrata in vigore e della successiva applicazione di nuovi principi contabili e/o regolamentari e/o di modifiche di standard esistenti, il Gruppo potrebbe dover rivedere il trattamento contabile e/o regolamentare di alcune operazioni e dei relativi oneri/proventi, con possibili effetti significativi, anche negativi, sia rispetto all'attuale patrimonio che alle stime contenute nei piani finanziari per gli esercizi futuri. In particolare dal 2018 è prevista l'entrata in vigore del nuovo principio IFRS 9 per la classificazione e misurazione degli strumenti finanziari. Rischi connessi ad assunzioni e metodologie di valutazione delle attività e passività dell'Emittente In conformità alla disciplina dettata dagli IFRS, l'Emittente deve formulare valutazioni, stime e ipotesi che influenzano l'applicazione dei principi contabili e gli importi delle attività, delle passività, dei costi e dei ricavi rilevati in bilancio, nonché l'informativa relativa alle attività/passività potenziali. Rischi connessi all'esercizio del Goodwill Impairment Test I parametri e le informazioni utilizzati per la verifica della recuperabilità dell'avviamento (in particolare i flussi di cassa previsti per le varie Cash Generating Unit (CGU), nonché i tassi di attualizzazione utilizzati) sono significativamente influenzati dal quadro macroeconomico e di mercato che potrebbe registrare mutamenti ad oggi non prevedibili. L'effetto di questi mutamenti, nonché di cambiamenti delle strategie aziendali potrebbe pertanto condurre nei bilanci dei prossimi esercizi a una revisione delle stime dei flussi di cassa afferenti alle singole CGU e degli assunti sulle principali grandezze finanziarie (tassi di attualizzazione, tassi di crescita attesi, Common Equity 1 ratio, ecc.) che potrebbe avere riflessi sulle future risultanze

dei *test* di *impairment*.

D.6 Principali rischi Il potenziale investitore dovrebbe considerare che l'investimento nei *Covered Warrant* è soggetto ai seguenti rischi:

specifici per i Titoli

- Rischio connesso alla complessità dei covered warrant. I Covered Warrant, in quanto strumenti finanziari derivati, sono caratterizzati da una rischiosità molto elevata, il cui apprezzamento da parte dell'investitore è ostacolato dalla loro complessità. É quindi necessario che l'investitore concluda operazioni aventi ad oggetto tali strumenti finanziari solo dopo averne compreso la natura e il grado di esposizione al rischio che essi comportano, sia tramite la lettura del Prospetto di Base e delle Condizioni Definitive sia avvalendosi dell'assistenza fornita dall'intermediario, tenuto anche conto della Comunicazione CONSOB n. 0097996 del 22 dicembre 2014 sulla distribuzione dei prodotti finanziari complessi ai clienti retail. Si consideri che, in generale, l'investimento nei Covered Warrant, in quanto strumenti finanziari di particolare complessità, non è adatto alla generalità degli investitori; pertanto, prima di effettuare una qualsiasi operazione avente ad oggetto i Covered Warrant, l'intermediario deve verificare se l'investimento è appropriato per l'investitore (con particolare riferimento all'esperienza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari derivati di quest'ultimo) e, nel contesto della prestazione di un servizio di consulenza o di gestione di portafogli, dovrà altresì valutare se è adeguato per il medesimo avendo riguardo (in aggiunta ad una valutazione dei profili di esperienza) alla sua situazione finanziaria e agli obiettivi di investimento.
- Rischio di perdita del capitale investito. Nel caso in cui l'andamento del Sottostante sia sfavorevole, l'investimento nei *Covered Warrant* è soggetto al rischio di perdita, anche totale, del capitale investito. Nel caso in cui il valore del Sottostante, alla Data di Valutazione, sia [in caso di *Covered Warrant* di tipo *Put*, pari o superiore allo *Strike Price*] [o] [in caso di *Covered Warrant* di tipo *Call*, inferiore o pari allo *Strike Price*,] il valore dei *Covered Warrant* sarà pari a zero.
- [Rischio di cambio. Variazioni del tasso di cambio tra la Valuta di Riferimento relativa al Sottostante e la Valuta di Liquidazione possono influenzare anche significativamente il valore dei *Covered Warrant* ovvero l'ammontare dell'Importo di Liquidazione. La Valuta di Liquidazione dei *Covered Warrant* potrebbe essere diversa da quella di riferimento per l'investitore (tipicamente l'Euro per l'investitore italiano). Pertanto in tali casi l'investitore sarà esposto al rischio derivante dalle variazioni del rapporto di cambio tra le valute e deve dunque tenere in debito conto la volatilità di tale rapporto. In particolare un deprezzamento della Valuta di Liquidazione dei *Covered Warrant* rispetto alla valuta di riferimento dell'investitore (tipicamente l'Euro) potrebbe comportare perdite anche significative.]
- **Rischio di credito per il sottoscrittore.** L'investimento nei *Covered Warrant* è soggetto al rischio di credito per il sottoscrittore, vale a dire all'eventualità che l'Emittente, per effetto di un deterioramento della sua solvibilità, non sia in grado di corrispondere l'Importo di Liquidazione dei *Covered Warrant* alla scadenza.
- Rischio connesso all'utilizzo del bail-in. In data 16 novembre 2015 sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale i Decreti Legislativi n. 180 e n. 181 del 16 novembre 2015 (di seguito i Decreti BRRD) attuativi della Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi (c.d. Banking Resolution and Recovery Directive, di seguito la Direttiva BRRD), individuando i poteri e gli strumenti che le Autorità nazionali preposte alla risoluzione delle crisi bancarie (c.d. "resolution Authorities", di seguito le Autorità) possono adottare per la risoluzione di una situazione di dissesto ovvero di rischio di dissesto di una banca. Ciò al fine di garantire la continuità delle funzioni essenziali della banca, riducendo al minimo l'impatto del dissesto sull'economia e sul sistema finanziario nonché i costi per i contribuenti ed assicurando che gli azionisti sostengano le perdite per primi e che i creditori le sostengano dopo gli azionisti, purché nessun creditore subisca perdite superiori a quelle che avrebbe subito se la banca fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza.

I Decreti BRRD sono entrati in vigore in data 16 novembre 2015, fatta unicamente eccezione per le disposizioni relative allo strumento del "bail-in", come di seguito descritto, per le quali è stata prevista l'applicazione a partire dal 1 gennaio 2016. Peraltro, le disposizioni in materia di "bail-in" potranno essere applicate agli strumenti finanziari già in circolazione, ancorché emessi prima della suddetta data.

Tra gli strumenti di risoluzione che potranno essere utilizzati dalle Autorità è previsto il citato strumento del "bail-in", ossia il potere di riduzione, con possibilità di azzeramento del valore nominale, nonché di conversione dei Covered Warrants in azioni computabili nel capitale primario di classe 1. Pertanto, con l'applicazione del "bail-in", i Portatori si ritroverebbero esposti al rischio di veder ridotto, azzerato, ovvero convertito in capitale il proprio investimento, in via permanente, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell'Emittente

Inoltre, le Autorità avranno il potere di cancellare i *Covered Warrants* e modificare la scadenza degli stessi, l'importo degli interessi pagabili o la data a partire dalla quale tali interessi divengono pagabili, anche sospendendo il pagamento per un periodo transitorio.

Nell'applicazione dello strumento del "bail-in", le Autorità dovranno tenere conto della seguente gerarchia:

- (i) innanzitutto dovranno essere ridotti gli strumenti rappresentativi del capitale primario di classe 1 (c.d. *Common Equity Tier 1*);
- (ii) se quanto sopra previsto non fosse sufficiente dovrà essere ridotto o convertito in capitale primario di classe 1 il valore nominale degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (c.d. *Additional Tier 1 Instruments*);
- (iii) se quanto sopra previsto non risultasse sufficiente dovrà essere ridotto o convertito in capitale primario di classe 1 il valore nominale degli strumenti di classe 2 (c.d. *Tier 2 Instruments*);
- (iv) se quanto sopra previsto non risultasse sufficiente dovrà essere ridotto o convertito in capitale primario di classe 1 il valore nominale dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e dagli strumenti di classe 2, conformemente alla gerarchia dei crediti nella procedura ordinaria di insolvenza;
- (v) infine, ove le misure sopra descritte non fossero sufficienti, dovrà essere ridotto o convertito in capitale primario di classe 1 il valore nominale o l'importo delle restanti passività, ivi incluse le obbligazioni non subordinate (senior), i certificati e i covered warrant. Nell'ambito delle "restanti passività", il "bail-in" riguarderà prima le obbligazioni contrattuali senior (compresi i depositi ma fatta eccezione per quelli di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese) e poi i depositi (per la parte eccedente l'importo di € 100.000) di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese, i medesimi depositi di cui sopra effettuati presso succursali extracomunitarie dell'Emittente. Inoltre si segnala che dal 1 gennaio 2019, tutti i depositi che eccedono l'importo di € 100.000, non detenuti da persone fisiche o piccole medie imprese, saranno preferiti rispetto alle obbligazioni contrattuali senior. Non rientrano, invece, nelle "restanti passività" e restano pertanto escluse dall'ambito di applicazione del "bail-in" alcune categorie di passività indicate dalla normativa, tra cui i depositi fino a € 100.000 (c.d. "depositi protetti") e le "passività garantite" definite dall'art. 1 del citato D. Lgs. n. 180 del 16 novembre 2015 come "passività per la quale il diritto del creditore al pagamento o ad altra forma di adempimento è garantito da privilegio, pegno o ipoteca, o da contratti di garanzia con trasferimento del titolo in proprietà o con costituzione di garanzia reale, comprese le passività derivanti da operazioni di vendita con patto di riacquisto", comprendenti, ai sensi dell'art. 49 del citato D. Lgs n. 180, anche le obbligazioni bancarie garantite di cui all'art. 7 bis L. n. 130/99 e le passività derivanti da contratti derivati di copertura dei rischi dei crediti e dei titoli ceduti a garanzia delle obbligazioni.

Lo strumento sopra descritto del "bail-in" potrà essere applicato sia individualmente che in combinazione con gli altri strumenti di risoluzione previsti dalla normativa di recepimento quali:

- (i) cessione di beni e rapporti giuridici ad un soggetto terzo;
- (ii) cessione di beni e rapporti giuridici ad un ente-ponte;
- (iii) cessione di beni e rapporti giuridici ad una o più società veicolo per la gestione dell'attività.

Tali ultimi strumenti di risoluzione potranno comportare, pertanto, una novazione soggettiva del rapporto giuridico tra Emittente e il Portatore (con sostituzione dell'originario debitore, ossia l'Emittente, con un nuovo soggetto giuridico) senza necessità di un previo consenso di quest'ultimo ed il trasferimento delle attività e passività dell'originario debitore, con conseguente possibile rimodulazione del rischio di credito per i Portatori.

Inoltre, sostegni finanziari pubblici a favore di una banca in crisi potranno essere concessi solo dopo che siano stati applicati gli strumenti di risoluzione sopra descritti e alla condizione che vi sia un contributo per l'assorbimento delle perdite e la ricapitalizzazione per un importo non inferiore all'8% delle passività totali, inclusi i fondi propri, dell'ente calcolate al momento dell'azione di risoluzione e ciò sia subordinato all'approvazione finale ai sensi della disciplina degli aiuti di Stato a livello europeo.

Da ultimo si segnala che in data 1° gennaio 2016 è entrato in vigore il Regolamento UE n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014 che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del Meccanismo di Risoluzione Unico, e istituisce il cd. comitato di risoluzione unico e il fondo di risoluzione unico.

- **Effetto Leva.** Una variazione del valore dell'attività sottostante relativamente significativa può avere un impatto proporzionalmente più elevato sul valore del *covered warrant*, avendo come conseguenza una variazione significativa dello stesso.
- Rischio di Opzione. I covered warrant sono strumenti finanziari derivati che incorporano un diritto di opzione e hanno, pertanto, molte caratteristiche in comune con le opzioni. Fondamentalmente, oltre all'andamento del prezzo del Sottostante, i fattori decisivi per l'evoluzione nel tempo del valore delle opzioni incorporate nei Covered Warrant

comprendono, (i) la volatilità o le oscillazioni attese del corso dei Sottostanti, (ii) il tempo residuo a scadenza delle opzioni incorporate nei *Covered Warrant*, (iii) i tassi di interesse sul mercato monetario nonché, salvo eccezioni, (iv) i pagamenti dei dividendi attesi con riferimento all'attività sottostante. L'acquisto di opzioni è un investimento altamente volatile, ed è molto elevata la probabilità che l'opzione giunga a scadenza senza alcun valore. In tal caso, l'investitore avrà perso l'intera somma utilizzata per l'acquisto delle opzioni (c.d. "premio"). Un investitore che si accingesse ad acquistare un'opzione *call* relativa a un Sottostante il cui prezzo di mercato sia molto inferiore al prezzo a cui risulterebbe conveniente esercitare l'opzione (*deep out of the money*), deve considerare che la possibilità che l'esercizio dell'opzione diventi profittevole è remota. Parimenti, un investitore che si accingesse ad acquistare un'opzione *put* relativa a un Sottostante il cui prezzo di mercato sia molto superiore al prezzo a cui risulterebbe conveniente esercitare l'opzione, deve considerare remota la possibilità di un esercizio profittevole dell'opzione.

- Rischio relativo al livello dello Strike Price. Il rendimento del Covered Warrant è calcolato a partire dal valore del Sottostante alla/e Data/e di Esercizio rispetto al livello di valore predefinito, denominato Strike Price. Il posizionamento dello Strike Price, pertanto, influenza il rendimento del Covered Warrant. In particolare, [con riferimento ai Covered Warrant di tipo Call, maggiore è lo Strike Price minore è la probabilità di un rendimento positivo a ciascuna Data di Esercizio;] [e] [con riferimento ai Covered Warrant di tipo Put, minore è lo Strike Price minore è la probabilità di un rendimento positivo a ciascuna Data di Esercizio].
- Rischio di vendita degli strumenti finanziari prima della scadenza. Nel caso in cui l'investitore volesse vendere i *Covered Warrant* prima della loro scadenza naturale, il prezzo sarà influenzato da diversi elementi tra cui: (a) le caratteristiche del mercato in cui i *Covered Warrant* verranno negoziati, (b) la variazione del merito creditizio dell'Emittente, (c) la presenza di commissioni e/o costi inclusi e/o in aggiunta al Prezzo; (d) l'applicazione di commissioni di negoziazione.
- **Rischio di liquidità.** Il rischio di liquidità si concretizza nella circostanza che i Portatori potrebbero avere difficoltà a procedere a un disinvestimento dei propri *Covered Warrant* e potrebbero dover accettare un prezzo inferiore a quello atteso (in relazione alle condizioni di mercato e alle caratteristiche dei *Covered Warrant*).
- **Rischio di deterioramento sul merito creditizio**: un peggioramento della situazione finanziaria dell'Emittente ovvero un deterioramento del merito creditizio dello stesso, potrebbe influire negativamente sul prezzo di mercato dei *Covered Warrant*.
- [Rischio relativo alla presenza di commissioni e/o costi inclusi nel Premio (o Prezzo) dei Covered Warrant. Il Premio (o Prezzo) dei Covered Warrant potrà comprendere commissioni di collocamento e/o di strutturazione e/o altri oneri relativi alla gestione del rischio di mercato per il mantenimento delle condizioni di offerta, che, tuttavia, non partecipano alla determinazione del prezzo dei Covered Warrant in sede di mercato secondario.]
- [Rischio relativo alla presenza di commissioni e/o costi in aggiunta al Premio (o Prezzo) dei Covered Warrant. L'importo di tali commissioni e/o spese, applicate dall'Emittente e/o dal rilevante intermediario, incide riducendolo sul rendimento dei Covered Warrant.]
- Commissioni di esercizio/negoziazione. I potenziali investitori nei *Covered Warrant* dovrebbero tener presente che l'intermediario incaricato dall'investitore della negoziazione e/o dell'esercizio potrebbe applicare commissioni di negoziazione e/o di esercizio.
- Assenza di interessi/dividendi. I *Covered Warrant* conferiscono al Portatore esclusivamente il diritto a ricevere, al momento dell'esercizio dell'opzione, il pagamento dell'Importo di Liquidazione. Parimenti, i *Covered Warrant* non danno diritto a percepire interessi o dividendi e quindi non danno alcun rendimento corrente.
- Rischio di determinazioni autonome da parte dell'Agente per il Calcolo. Le determinazioni dell'Agente per il Calcolo saranno considerate definitive e vincolanti per i Portatori, salvo il caso di errore manifesto, e potrebbero influire negativamente sul valore dei *Covered Warrant*.
- Rischio connesso alla coincidenza delle Date di Valutazione con le date di stacco dei dividendi azionari dei Sottostanti. In tale circostanza il valore dell'attività sottostante rilevato alla Data di Valutazione del Sottostante potrà risultare negativamente influenzato, dando luogo a [minori rendimenti dei Covered Warrant Call] [maggiori rendimenti dei Covered Warrant Put].
- [Rischio relativo ai Covered Warrant su Depositary Receipts. In caso di insolvenza

della Banca Depositaria o di provvedimenti di esecuzione forzata nei confronti della stessa, è possibile che venga disposta una limitazione al potere di disposizione sulle azioni sottostanti i Depository Receipts o che tali azioni vengano liquidate nell'ambito dell'esecuzione forzata intentata nei confronti della Banca Depositaria. In tal caso, il titolare dei Depository Receipts perde i diritti incorporati nel certificato di partecipazione sulle azioni sottostanti. Si rappresenta, inoltre, che il valore dei Depositary Receipts nel rispettivo mercato di quotazione, in determinate condizioni, potrebbe essere influenzato negativamente ed in misura non indifferente dalle commissioni applicate dalla Banca Depositaria a fronte dei servizi prestati a favore dei portatori di tali titoli. Tale circostanza potrebbe condizionare il rendimento dei Covered Warrant fino a determinare una perdita totale o parziale del capitale investito. Si precisa, inoltre, che i Depositary Receipts potrebbero essere quotati su mercati regolamentati esteri, quali a titolo esemplificativo, i mercati regolamentati delle borse di Francoforte, di Londra, del Lussemburgo e di New York, ed emessi in una valuta diversa dalla Valuta di Emissione, dalla Valuta di Liquidazione e dalla Valuta di Riferimento. Inoltre, le azioni sottostanti rappresentate dai Depositary Receipts potrebbero essere espresse in una valuta diversa da quella dei Depositary Receipts. Nei casi sopra esposti sussiste pertanto il rischio che le oscillazioni dei tassi di cambio delle rispettive valute possano ripercuotersi negativamente sul rendimento dei Covered Warrant (cfr. elemento D.6 Rischio di cambio).]

- [Rischio collegato al possibile meccanismo di *rolling* dei contratti sottostanti indici di merci. Il rendimento dei *Covered Warrant* che abbiano quale Sottostante *future* su merci o indici di merci potrebbe non essere perfettamente correlato rispetto all'andamento del prezzo delle materie prime sottostanti, e quindi potrebbe consentire di sfruttare solo marginalmente il rialzo/ribasso dei prezzi.]
- [Dipendenza dal valore del Sottostante e peculiarità dei contratti *future* su *Commodities*. I contratti *future* su *Commodities* saranno influenzati, oltre che dal prezzo della *commodity*, anche da un insieme di altri fattori, quali l'andamento e la volatilità attesa del Sottostante, la vita residua, i tassi di interesse, lo *Strike Price*, il Tasso di Conversione.]
- [Rischio di roll over dei contratti Futures su Tassi di Interessi. Con riferimento ai Covered Warrant su Futures su Tassi di Interesse, poiché la durata dei Covered Warrant legati ai contratti Futures su Tassi di Interesse può eccedere quella di questi ultimi, può essere necessario procedere periodicamente alla variazione del contratto future sottostante il Covered Warrant (roll-over).]
- [Rischio relativo ai Covered Warrant su Fondi. Il Sottostante dei Covered Warrant è rappresentato da quote di un Fondo. Pertanto, l'investitore deve tenere conto di taluni rischi specifici che possono avere conseguenze negative sul valore delle quote di tale fondo e quindi sul valore dei Covered Warrant stessi.]
- [Rischio relativo ai Covered Warrant su Exchange Traded Fund. Il Sottostante dei Covered Warrant è rappresentato da un ETF. Pertanto, l'investitore deve tenere conto di taluni rischi specifici che possono avere conseguenze negative sul valore dell'ETF e quindi sul valore dei Covered Warrant stessi.]
- Rischio connesso alle modalità di esercizio dei Covered Warrant. I Covered Warrant sono esercitabili durante il Periodo di Esercizio, nel caso di Covered Warrant di stile americano, oppure, automaticamente, alla Data di Scadenza, nel caso di Covered Warrant di stile europeo. Si rammenta che per i Covered Warrant sono previsti termini e modalità specifici per il loro esercizio. L'Agente per il Calcolo, secondo il suo prudente apprezzamento, stabilirà se le condizioni precedentemente indicate siano rispettate in modo soddisfacente e la sua determinazione sarà decisiva, conclusiva e vincolante per l'Emittente e i Portatori.
- [Rischio relativo alle limitazioni all'esercizio dei Covered Warrant di stile "americano". Qualora l'Emittente abbia limitato il numero totale di Covered Warrant di stile "americano" esercitabili dai Portatori in qualsiasi Data di Esercizio (esclusa la Data di Scadenza) e il numero di Covered Warrant esercitati da un Portatore ecceda tale limite massimo, il Portatore non potrà validamente esercitare tutti i Covered Warrant di stile "americano" che vorrebbe esercitare.]
- Eventi rilevanti di natura straordinaria ed estinzione anticipata dei *Covered Warrant* nel caso in cui non sia possibile compensare gli effetti dell'Evento Rilevante con tali rettifiche.
- **Eventi di Turbativa del Mercato.** Ove, alla Data di Valutazione, si verifichi un Evento di Turbativa del Mercato il Prezzo di Liquidazione sarà calcolato utilizzando l'Equo Valore di Mercato.
- [Rischi connessi a mercati emergenti Essendo il Sottostante [legato a]/[•] mercati emergenti, il Portatore deve tenere presente che

tale investimento comporta alcuni rischi che sono tipicamente legati a una elevata volatilità di tali mercati, ad un'incertezza legata a potenziali conflitti, a una possibile instabilità economica e/o politica, al rischio di interruzione del mercato o di restrizioni governative agli investimenti esteri e più in generale alle condizioni di funzionamento e di supervisione dei mercati medesimi.]

- Rischio di potenziali conflitti di interessi. I soggetti a vario titolo coinvolti in ciascuna [Singola Offerta] [e/o] [Quotazione] possono avere, rispetto all'operazione, un interesse autonomo potenzialmente in conflitto con quello dell'investitore e, pertanto, possono sussistere situazioni di conflitto di interessi dei soggetti coinvolti nell'operazione.
- Rischi inerenti a modifiche alle disposizioni regolanti i rapporti intercorrenti tra l'Emittente e i Portatori, i diritti connessi ai Titoli e le caratteristiche degli stessi.
- Rischio di restrizioni alla libera negoziabilità.
- Rischio connesso alla variazione del regime fiscale.
- Rischio connesso al fatto che le caratteristiche dei Sottostanti potrebbero non rispettare i requisiti richiesti da Borsa Italiana ai fini dell'ammissione a quotazione dei Covered Warrant.
- Rischio di assenza di informazioni relative all'andamento del Sottostante.
- Rischio di sostituzione dell'Emittente, dell'Agente per il Calcolo, e dell'Agente per il Pagamento a ragionevole discrezione dell'Emittente e senza il preventivo assenso dei Portatori.
- [Rischio di ritiro/annullamento dell'offerta vale a dire che in tal caso non si procederà all'emissione dei Titoli e le somme eventualmente versate dagli investitori potrebbero non essere fruttifere di interessi.]
- [Rischio connesso alle clausole limitative dei destinatari dell'offerta, vale a dire che la limitazione dell'offerta ai soli investitori che siano in grado di soddisfare le condizioni previste influisca sull'ammontare nominale complessivo collocato e, conseguentemente, sulla liquidità dei Titoli.]
- [Rischio di chiusura anticipata dell'offerta, vale a dire che in tal caso si potrà avere un impatto sull'ammontare dell'emissione e sulla liquidità dei Titoli.]

	SEZIONE E - OFFERTA					
E.2b	Ragioni dell'Offerta e Impiego dei proventi	[L'Emittente intende utilizzare il ricavato dell'emissione per la copertura di determinati rischi o per i propri scopi societari generali, e pertanto non per scopi specifici e predeterminati al momento dell'emissione (quali finanziamenti di specifici progetti o adempimento di determinati rapporti contrattuali).]/[Non applicabile]				
E.3	Termini e condizioni dell'offerta	[L'offerta non è subordinata ad alcuna condizione]/[L'offerta è subordinata alla/e condizione/i: [●].]				
		[Il Periodo di Offerta è dal [●] al [●], salvo il caso di chiusura anticipata o proroga ai sensi dei successivi capoversi.				
		[Solo per l'offerta conclusa [fuori sede dal [●] al [●]]] [ovvero] [tramite tecniche di comunicazione a distanza dal [●] al [●].][L'Emittente [e/o il Responsabile del Collocamento previo accordo o previa comunicazione all'Emittente] [o [●]] si riserva la facoltà di chiudere anticipatamente la Singola Offerta e dovrà comunicare al pubblico la chiusura anticipata prima della chiusura del Periodo di Offerta, con apposito avviso pubblicato sul sito <i>internet</i> dell'Emittente [e su [●]] e trasmesso contestualmente alla CONSOB].				
		[L'Emittente [e/o il Responsabile del Collocamento, previo accordo o previa comunicazione all'Emittente] [o [●]], si riserva la facoltà di prorogare il Periodo di Offerta. Di tale decisione sarà data comunicazione al pubblico mediante apposito avviso da pubblicarsi sul sito <i>internet</i> dell'Emittente [e su [●]] e, contestualmente, trasmesso alla CONSOB entro l'ultimo giorno del Periodo di Offerta.]				
		[Se successivamente alla pubblicazione delle Condizioni Definitive e prima della data di emissione dei Titoli dovessero verificarsi circostanze straordinarie, così come previste nella prassi internazionale, quali, fra l'altro, gravi mutamenti nella situazione politica, finanziaria, economica, normativa, valutaria, di mercato, a livello nazionale o internazionale o eventi				

riguardanti la situazione finanziaria, patrimoniale o reddituale dell'Emittente o del Gruppo UniCredit che siano tali, secondo il ragionevole giudizio dell'Emittente e del Responsabile del Collocamento, d'intesa tra loro, da pregiudicare in maniera sostanziale la fattibilità e/o convenienza della Singola Offerta, l'Emittente [e/o il Responsabile del Collocamento, previo accordo o previa comunicazione all'Emittente] [o [•]], si riserva la facoltà di non dare inizio alla Singola Offerta o di ritirare la Singola Offerta, e la stessa dovrà ritenersi annullata. In caso di annullamento della Singola Offerta le parti saranno libere da ogni obbligo reciproco, anche in relazione ai Titoli eventualmente già prenotati. Tali decisioni saranno comunicate al pubblico, entro, rispettivamente, la data di inizio della Singola Offerta e la Data di Emissione dei Titoli, mediante avviso da pubblicarsi sul sito *internet* dell'Emittente [e su [•]] e, contestualmente, trasmesso alla CONSOB.]

La sottoscrizione avviene tramite l'utilizzo dell'apposita scheda di adesione a disposizione presso gli incaricati del collocamento e dei promotori finanziari. [Una volta consegnata, salvi i casi previsti dalla normativa applicabile, tra cui l'articolo 95-bis del Testo Unico, la sottoscrizione della scheda di adesione è irrevocabile.]/[•].

[Ai sensi dell'articolo 30] [e 32] [del Testo Unico, i Collocatori possono avvalersi per l'Offerta di tecniche di comunicazione a distanza con raccolta delle adesioni] [tramite *internet* (collocamento on-line)] [o fuori sede (offerta fuori sede)]. [Ai sensi dell'art. 30, co. 6, del Testo Unico, l'efficacia dei contratti di collocamento conclusi fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore e, pertanto, l'adesione diviene ferma e irrevocabile, se non revocata mediante comunicazione al Collocatore o al promotore finanziario, entro tale termine.

[Ai sensi dell'articolo 67 *duodecies* del D.Lgs. 206/2005 (il **Codice del Consumo**), nei contratti conclusi mediante tecniche di comunicazione a distanza tra un professionista ed un consumatore, l'efficacia dei contratti è sospesa per la durata di quattordici giorni di calendario decorrenti dalla data di sottoscrizione degli stessi da parte del consumatore, fermo restando quanto riportato al comma quinto del medesimo articolo.]

[L'investitore ha la facoltà di comunicare il proprio recesso senza spese, né corrispettivo con le modalità indicate nella Scheda di Adesione.]] [L'adesione attraverso tecniche di comunicazione a distanza diverrà ferma e irrevocabile se non revocata entro il termine di quattordici giorni dall'accettazione della stessa da parte del Collocatore. Durante la decorrenza del suddetto termine, l'efficacia dell'adesione è sospesa e l'investitore ha la facoltà di comunicare il proprio recesso senza penali e senza doverne indicare il motivo, con le modalità indicate sul sito nell'area riservata all'operazione di collocamento.]

Nel caso in cui l'Emittente proceda alla pubblicazione di un avviso e/o supplemento, ai sensi e secondo le modalità di cui all'articolo 94 comma 7 e 95-bis del Testo Unico, i Portatori, che abbiano già concordato di sottoscrivere i Titoli prima della pubblicazione dell'avviso e/o del supplemento, potranno revocare la propria accettazione, entro il secondo Giorno Lavorativo successivo alla pubblicazione dell'avviso e/o del supplemento medesimo, mediante una comunicazione al Collocatore o al Promotore Finanziario che ha ricevuto l'adesione, secondo le modalità indicate nel contesto o dell'avviso o della scheda di adesione e/o del supplemento medesimo.]/[Non applicabile]

E.4 Interessi che sono significativi per l'emissione/l'offerta compresi interessi confliggenti

I soggetti a vario titolo coinvolti in ciascuna Singola Offerta e/o Quotazione possono avere, rispetto all'operazione, un interesse autonomo potenzialmente in conflitto con quello dell'investitore e, pertanto, possono sussistere situazioni di conflitto di interessi dei soggetti coinvolti nell'operazione. A titolo esemplificativo, potrebbero verificarsi le situazioni di conflitto di interessi che seguono:

- Società appartenenti al medesimo Gruppo dell'Emittente (Gruppo UniCredit) possono avere un interesse proprio nell'operazione, in quanto potrebbero ricevere commissioni diverse dalle commissioni normalmente percepite per il servizio reso (ad es. commissioni di strutturazione).
- [Qualora l'Emittente o una società del Gruppo UniCredit agisca quale Collocatore o svolga ruoli rilevanti sul mercato primario (ad esempio Responsabile del Collocamento, Global Coordinator, Strutturatore, Controparte del Contratto di Copertura), tale situazione può determinare una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori sia in ragione dell'interesse di cui è portatore in relazione all'emissione, che agli interessi riconducibili a UniCredit o a società appartenenti al Gruppo UniCredit.]
- [I Titoli potranno essere quotati e negoziati in un mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione o altra sede di negoziazione gestiti direttamente dall'Emittente o indirettamente da società appartenenti al Gruppo UniCredit o da società partecipate dall'Emittente. L'appartenenza di tali soggetti al Gruppo UniCredit o l'esistenza di rapporti di partecipazione determina una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori.]

		 [I Titoli potranno essere quotati e negoziati sul mercato SeDeX, e il ruolo di specialista nel mercato SeDeX potrà essere svolto da UniCredit Bank AG, che è una società appartenente al Gruppo UniCredit. L'appartenenza di tale soggetto al Gruppo UniCredit determina una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori.] [Qualora l'Agente per il Calcolo sia un soggetto appartenente al Gruppo UniCredit, la comune appartenenza di tale soggetto e dell'Emittente al medesimo gruppo bancario può determinare una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori.]
E.7	Spese stimate addebitate all'investitore dall'Emittente	[Il Prezzo dei Covered Warrants è [●]] [[Il Collocatore][/][Responsabile del Collocamento] percepisce] [L'Emittente applica] una commissione di [collocamento] [strutturazione] pari a [●][% del Premio dei Covered Warrant collocati]. [Tale commissione è corrisposta dall'Emittente per la prestazione del servizio di [collocamento] [strutturazione] ed è inclusa nel Premio dei Covered Warrant, quindi interamente a carico del sottoscrittore.] [[Gli oneri relativi alla gestione del rischio di mercato per il mantenimento delle condizioni di offerta, [applicati] [riconosciuti] dall'Emittente [a] [●] sono pari a [●][% del Premio dei Covered Warrant] [Tali oneri sono inclusi nel Premio dei Covered Warrant, quindi interamente a carico del sottoscrittore.]] [Indicare eventuali commissioni in aggiunta al Premio] [Sono a carico esclusivo del Portatore le imposte e tasse presenti e future che siano applicabili ai Covered Warrant e/o ai relativi premi e altri frutti.] [Non applicabile]

[Allegato alla Nota di Sintesi - Tabella [da inserire in caso di emissioni multiple]]

Codice ISIN (Elemento C.1)	Tipologia Call/Put (Elemento C.1)	Data di Scadenza (Elemento C.16)	Prezzo di Esercizio/Strike Price (Elemento C.19)	Sottostante (Elemento C.20)	[Codice ISIN del Sottostante] (Elemento C.20)	[Fonte di Rilevazione del Sottostante: Codice Bloomberg] (Elemento C.20)	[Fonte di Rilevazione del Sottostante: Codice Reuters] (Elemento C.20)

SEZIONE IV: FATTORI DI RISCHIO

1 FATTORI DI RISCHIO

Si invitano gli investitori a leggere attentamente la presente Sezione IV, che descrive i fattori di rischio, prima di qualsiasi decisione sull'investimento, al fine di comprendere i rischi generali e specifici collegati all'Emittente e agli strumenti finanziari di volta in volta offerti e/o quotati dall'Emittente.

Nel prendere una decisione di investimento, anche in base ai recenti sviluppi dell'attività dell'Emittente, gli investitori sono invitati a valutare gli specifici fattori di rischio relativi all'Emittente, ai settori di attività in cui esso opera, nonché agli strumenti finanziari proposti. I fattori di rischio descritti nella presente Sezione IV devono essere letti congiuntamente ai fattori di rischio di cui al Capitolo 3 del Documento di Registrazione e alle ulteriori informazioni ivi contenute, ai documenti incorporati mediante riferimento nel Documento di Registrazione, alle altre informazioni di cui al Prospetto di Base, come successivamente modificato e supplementato, nonché alle Condizioni Definitive.

I termini in maiuscolo non definiti nella presente Sezione IV hanno il significato a essi attribuito nel Glossario o in altri Capitoli/Sezioni del Prospetto di Base o del Documento di Registrazione.

1.1 Fattori di rischio relativi all'Emittente

Con riferimento ai fattori di rischio relativi all'Emittente, si rinvia al Capitolo 3 del Documento di Registrazione, incorporato per riferimento alla Sezione V del Prospetto di Base.

1.2 Fattori di rischio relativi agli strumenti finanziari offerti e/o quotati

Esistono taluni rischi connessi ai *Covered Warrant* che gli investitori devono tenere in considerazione al fine di un migliore apprezzamento dell'investimento.

1.2.1 Fattori di rischio generali connessi a un investimento in covered warrant

1.2.1.1 Rischio connesso alla complessità dei covered warrant

I *Covered Warrant*, in quanto strumenti finanziari derivati, sono caratterizzati da una rischiosità molto elevata, il cui apprezzamento da parte dell'investitore è ostacolato dalla loro complessità. É quindi necessario che l'investitore concluda operazioni aventi ad oggetto tali strumenti finanziari solo dopo averne compreso la natura e il grado di esposizione al rischio che essi comportano, sia tramite la lettura del Prospetto di Base e delle Condizioni Definitive sia avvalendosi dell'assistenza fornita dall'intermediario, tenuto anche conto della Comunicazione CONSOB n. 0097996 del 22 dicembre 2014 sulla distribuzione dei prodotti finanziari complessi ai clienti *retail*.

Si consideri che, in generale, l'investimento nei *Covered Warrant*, in quanto strumenti finanziari di particolare complessità, non è adatto alla generalità degli investitori; pertanto, prima di effettuare una qualsiasi operazione avente ad oggetto i *Covered Warrant*, l'intermediario deve verificare se l'investimento è appropriato per l'investitore (con particolare riferimento all'esperienza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari derivati di quest'ultimo) e, nel contesto della prestazione di un servizio di consulenza o di gestione di portafogli, dovrà altresì valutare se è adeguato per il medesimo avendo riguardo (in aggiunta ad una valutazione dei profili di esperienza) alla sua situazione finanziaria e agli obiettivi di investimento.

1.2.1.2 Rischio di perdita del capitale investito

Nel caso in cui l'andamento del Sottostante sia sfavorevole, l'investimento nei *Covered Warrant* è soggetto al rischio di perdita del capitale investito.

Nel caso in cui il valore del Sottostante, alla Data di Valutazione, sia (i) in caso di *Covered Warrant* di tipo Put, pari o superiore allo *Strike Price* o (ii) in caso di *Covered Warrant* di tipo *Call*, inferiore o pari allo *Strike Price*, il valore dei Covered Warrant sarà pari a zero

1.2.1.3 Rischio di cambio

La Valuta di Liquidazione dei *Covered Warrant* potrà essere diversa dalla Valuta di Riferimento relativa al Sottostante.

Pertanto, variazioni del tasso di cambio tra la Valuta di Riferimento relativa al Sottostante e la Valuta di Liquidazione possono influenzare anche significativamente il valore dei *Covered Warrant* ovvero l'ammontare dell'Importo di Liquidazione cui l'investitore che provveda a esercitare validamente il *Covered Warrant* ha diritto.

A tal riguardo si precisa che, nel caso in cui la Valuta di Liquidazione sia diversa dalla Valuta di Riferimento relativa al Sottostante, il Tasso di Conversione tra la Valuta di Riferimento relativa al Sottostante e la Valuta di Liquidazione costituisce un fattore che contribuisce a determinare l'ammontare dell'Importo di Liquidazione.

Si precisa inoltre che la Valuta di Liquidazione dei *Covered Warrant* potrebbe essere diversa da quella di riferimento per l'investitore (tipicamente l'Euro per l'investitore italiano). Pertanto in tali casi l'investitore sarà esposto al rischio derivante dalle variazioni del rapporto di cambio tra le valute e deve dunque tenere in debito conto la volatilità di tale rapporto. In particolare un deprezzamento della Valuta di Liquidazione dei *Covered Warrant* rispetto alla valuta di riferimento dell'investitore (tipicamente l'Euro) potrebbe comportare perdite anche significative.

1.2.1.4 Rischio di credito per il sottoscrittore

L'investimento nei *Covered Warrant* è soggetto al rischio di credito per il sottoscrittore, vale a dire all'eventualità che l'Emittente, per effetto di un deterioramento della sua solvibilità, non sia in grado di corrispondere l'Importo di Liquidazione dei *Covered Warrant* alla scadenza. L'investitore è dunque esposto al rischio che l'Emittente divenga insolvente o comunque non sia in grado di adempiere a tale obbligo di pagamento nonché al rischio che l'Emittente versi in dissesto o sia a rischio di dissesto. Si invitano gli investitori a leggere attentamente il Documento di Registrazione per una descrizione dell'Emittente ed, in particolare, le avvertenze ivi contenute.

Inoltre si fa presente che, in merito alla corresponsione dell'ammontare dovuto in relazione ai *Covered Warrant*, gli investitori possono fare affidamento sulla solvibilità dell'Emittente senza priorità rispetto agli altri creditori non privilegiati dell'Emittente stesso. In caso di insolvenza dell'Emittente, il Portatore sarà un mero creditore chirografario e non beneficerà di garanzia alcuna per la soddisfazione del proprio credito nei confronti dell'Emittente.

1.2.1.5 Rischio connesso all'utilizzo del "bail-in"

In data 16 novembre 2015 sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale i Decreti Legislativi n. 180 e n. 181 del 16 novembre 2015 (di seguito i **Decreti BRRD**) attuativi della Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi (c.d. *Banking Resolution and Recovery Directive*, di seguito la **Direttiva BRRD**), individuando i poteri e gli strumenti che le Autorità nazionali preposte alla risoluzione delle crisi bancarie (c.d. "resolution *Authorities*", di seguito le **Autorità**) possono adottare per la risoluzione di una situazione di dissesto ovvero di rischio di dissesto di una banca. Ciò al fine di garantire la continuità delle funzioni essenziali della banca, riducendo al minimo l'impatto del dissesto sull'economia e sul sistema finanziario nonché i costi per i contribuenti ed assicurando che gli azionisti sostengano le perdite per primi e che i creditori le sostengano dopo gli azionisti, purché nessun creditore subisca perdite superiori a quelle che avrebbe subito se la banca fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza.

I Decreti BRRD sono entrati in vigore in data 16 novembre 2015, fatta unicamente eccezione per le disposizioni relative allo strumento del "bail-in", come di seguito descritto, per le quali è stata prevista l'applicazione a partire dal 1 gennaio 2016. Peraltro, le disposizioni in materia di "bail-in" potranno essere applicate agli strumenti finanziari già in circolazione, ancorché emessi prima della suddetta data.

Tra gli strumenti di risoluzione che potranno essere utilizzati dalle Autorità è previsto il citato strumento del "bail-in", ossia il potere di riduzione, con possibilità di azzeramento del valore nominale, nonché di conversione dei *Covered Warrants* in azioni computabili nel capitale primario di classe 1. Pertanto, con l'applicazione del "bail-in", i Portatori si ritroverebbero esposti al rischio di veder ridotto, azzerato, ovvero convertito in capitale il proprio investimento, in via permanente, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell'Emittente.

Inoltre, le Autorità avranno il potere di cancellare i *Covered Warrants* e modificare la scadenza degli stessi, l'importo degli interessi pagabili o la data a partire dalla quale tali interessi divengono pagabili, anche sospendendo il pagamento per un periodo transitorio.

Nell'applicazione dello strumento del "bail-in", le Autorità dovranno tenere conto della seguente gerarchia:

- (i) innanzitutto dovranno essere ridotti gli strumenti rappresentativi del capitale primario di classe 1 (c.d. *Common Equity Tier 1*);
- (ii) se quanto sopra previsto non fosse sufficiente dovrà essere ridotto o convertito in capitale primario di classe 1 il valore nominale degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (c.d. *Additional Tier 1 Instruments*);
- (iii) se quanto sopra previsto non risultasse sufficiente dovrà essere ridotto o convertito in capitale primario di classe 1 il valore nominale degli strumenti di classe 2 (c.d. *Tier 2 Instruments*);
- (iv) se quanto sopra previsto non risultasse sufficiente dovrà essere ridotto o convertito in capitale primario di classe 1 il valore nominale dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e dagli strumenti di classe 2, conformemente alla gerarchia dei crediti nella procedura ordinaria di insolvenza;
- (v) infine, ove le misure sopra descritte non fossero sufficienti, dovrà essere ridotto o convertito in capitale primario di classe 1 il valore nominale o l'importo delle restanti passività, ivi incluse le obbligazioni non subordinate (*senior*), i certificati e i *covered warrant*.

Nell'ambito delle "restanti passività", il "bail-in" riguarderà prima le obbligazioni contrattuali senior (compresi i depositi ma fatta eccezione per quelli di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese) e poi i depositi (per la parte eccedente l'importo di € 100.000) di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese, i medesimi depositi di cui sopra effettuati presso succursali extracomunitarie dell'Emittente. Inoltre si segnala che dal 1 gennaio 2019, tutti i depositi che eccedono l'importo di € 100.000, non detenuti da persone fisiche o piccole medie imprese, saranno preferiti rispetto alle obbligazioni contrattuali senior.

Non rientrano, invece, nelle "restanti passività" e restano pertanto escluse dall'ambito di applicazione del "bail-in" alcune categorie di passività indicate dalla normativa, tra cui i depositi fino a € 100.000 (c.d. "depositi protetti") e le "passività garantite" definite dall'art. 1 del citato D. Lgs. n. 180 del 16 novembre 2015 come "passività per la quale il diritto del creditore al pagamento o ad altra forma di adempimento è garantito da privilegio, pegno o ipoteca, o da contratti di garanzia con trasferimento del titolo in proprietà o con costituzione di garanzia reale, comprese le passività derivanti da operazioni di vendita con patto di riacquisto", comprendenti, ai sensi dell'art. 49 del citato D. Lgs n. 180, anche le obbligazioni bancarie garantite di cui all'art. 7 bis L. n. 130/99 e le passività derivanti da contratti derivati di copertura dei rischi dei crediti e dei titoli ceduti a garanzia delle obbligazioni.

Lo strumento sopra descritto del "bail-in" potrà essere applicato sia individualmente che in combinazione con gli altri strumenti di risoluzione previsti dalla normativa di recepimento quali:

- (i) cessione di beni e rapporti giuridici ad un soggetto terzo;
- (ii) cessione di beni e rapporti giuridici ad un ente-ponte;
- (iii) cessione di beni e rapporti giuridici ad una o più società veicolo per la gestione dell'attività.

Tali ultimi strumenti di risoluzione potranno comportare, pertanto, una novazione soggettiva del rapporto giuridico tra Emittente e il Portatore (con sostituzione dell'originario debitore, ossia l'Emittente, con un nuovo soggetto giuridico) senza necessità di un previo consenso di quest'ultimo ed il trasferimento delle attività e passività dell'originario debitore, con conseguente possibile rimodulazione del rischio di credito per i Portatori.

Inoltre, sostegni finanziari pubblici a favore di una banca in crisi potranno essere concessi solo dopo che siano stati applicati gli strumenti di risoluzione sopra descritti e alla condizione che vi sia un contributo per l'assorbimento delle perdite e la ricapitalizzazione per un importo non inferiore all'8% delle passività totali,

inclusi i fondi propri, dell'ente calcolate al momento dell'azione di risoluzione e ciò sia subordinato all'approvazione finale ai sensi della disciplina degli aiuti di Stato a livello europeo.

Da ultimo si segnala che in data 1° gennaio 2016 è entrato in vigore il Regolamento UE n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014 che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del Meccanismo di Risoluzione Unico, e istituisce il cd. comitato di risoluzione unico e il fondo di risoluzione unico.

1.2.1.6 Effetto Leva

Una delle caratteristiche dei *covered warrant* è il cosiddetto "effetto leva": una variazione del valore dell'attività sottostante relativamente significativa può avere un impatto proporzionalmente più elevato sul valore del *covered warrant*, avendo come conseguenza una variazione significativa dello stesso. Sebbene grazie al cosiddetto "effetto leva", i *covered warrant* offrono possibilità di amplificare il rendimento rispetto ad altri strumenti finanziari deve essere adeguatamente considerato che esiste, contestualmente, il rischio di perdite elevate, addirittura della perdita integrale dell'investimento effettuato.

1.2.1.7 Rischio di Opzione

In linea generale, i *covered warrant* sono strumenti finanziari derivati che, dietro pagamento di un corrispettivo (c.d. premio), conferiscono al loro titolare un diritto di opzione all'acquisto (opzione *call*) o alla vendita (opzione *put*) di un determinato bene (ad esempio, azioni, titoli rappresentativi di azioni, indici di borsa, valute, tassi, merci) a un prezzo determinato (c.d. prezzo di esercizio) alla data di scadenza (opzione di stile "europeo") o entro la data di scadenza (opzione di stile "americano").

I *covered warrant* sono quindi strumenti finanziari derivati che incorporano un diritto di opzione e hanno, pertanto, molte caratteristiche in comune con le opzioni.

Fondamentalmente, oltre all'andamento del prezzo del Sottostante, i fattori decisivi per l'evoluzione nel tempo del valore delle opzioni incorporate nei *Covered Warrant* comprendono, (i) la volatilità o le oscillazioni attese del corso dei Sottostanti, (ii) il tempo residuo a scadenza delle opzioni incorporate nei *Covered Warrant*, (iii) i tassi di interesse sul mercato monetario nonché, salvo eccezioni, (iv) i pagamenti dei dividendi attesi con riferimento all'attività sottostante.

L'acquisto di opzioni è un investimento altamente volatile, ed è molto elevata la probabilità che l'opzione giunga a scadenza senza alcun valore. In tal caso, l'investitore avrà perso l'intera somma utilizzata per l'acquisto delle opzioni (c.d. "premio").

Un investitore che si accingesse ad acquistare un'opzione *call* relativa a un Sottostante il cui prezzo di mercato sia molto inferiore al prezzo a cui risulterebbe conveniente esercitare l'opzione (*deep out of the money*), deve considerare che la possibilità che l'esercizio dell'opzione diventi profittevole è remota. Parimenti, un investitore che si accingesse ad acquistare un'opzione *put* relativa a un Sottostante il cui prezzo di mercato sia molto superiore al prezzo a cui risulterebbe conveniente esercitare l'opzione, deve considerare remota la possibilità di un esercizio profittevole dell'opzione.

1.2.1.8 Rischio relativo al livello dello Strike Price

Il rendimento del *Covered Warrant* è calcolato a partire dal valore del Sottostante alla/e Data/e di Esercizio rispetto al livello di valore predefinito, denominato *Strike Price*. Il posizionamento dello *Strike Price*, pertanto, influenza il rendimento del *Covered Warrant*. In particolare,

- (a) con riferimento ai *Covered Warrant* di tipo *Call*, maggiore è lo *Strike Price* minore è la probabilità di un rendimento positivo a ciascuna Data di Esercizio; e
- (b) con riferimento ai *Covered Warrant* di tipo *Put*, minore è lo *Strike Price* minore è la probabilità di un rendimento positivo a ciascuna Data di Esercizio.

1.2.2 Fattori di rischio specifici connessi a un investimento nei Covered Warrant di cui al Programma

I Covered Warrant di cui al Programma sono strumenti finanziari derivati appartenenti alla categoria "covered warrant" che includono opzioni di tipo "plain vanilla".

Essi possono avere come sottostante:

- (i) con riferimento ai *Covered Warrant* su *Commodities*, 1 Oncia *Troy* di Oro, 1 Oncia *Troy* di Argento, il *Future* sul Greggio o eventuali ulteriori *Commodities* o ulteriori contratti *future* su *commodities* che saranno indicate e descritte nelle Condizioni Definitive;
- (ii) con riferimento ai *Covered Warrant* su Indici, gli Indici CAC 40, FTSE/MIB, S&P500, NASDAQ100, NIKKEI225, DAX o eventuali ulteriori Indici che saranno indicati e descritti nelle Condizioni Definitive;
- (iii) con riferimento ai *Covered Warrant* su Tassi di Cambio, i tassi di cambio Euro/Dollaro, Euro/Yen, Euro/Franco Svizzero ed Euro/GBP o eventuali ulteriori Tassi di Cambio che saranno indicati e descritti nelle Condizioni Definitive; e
- (iv) con riferimento ai *Covered Warrant* su Azioni, le Azioni Italiane, le Azioni Europee, le Azioni USA e le Azioni quotate negli ulteriori paesi che saranno indicati nelle Condizioni Definitive nonché i titoli rappresentativi di azioni (*Depositary Receipts*) quotati in mercati regolamentati in U.S.A. (**ADR**) o quotati in mercati regolamentati fuori dagli U.S.A. (**GDR**);
- (v) con riferimento ai *Covered Warrant* su Titoli di Stato, i titoli di Stato emessi dal Ministro dell'Economia e delle Finanze (MEF) Italiano⁵³, i titoli di Stato *Schatz*⁵⁴, *Bobl*⁵⁵ e *Bund*⁵⁶ emessi dal Governo Federale Tedesco, i titoli di Stato *BTAN*⁵⁷ e *OAT*⁵⁸ emessi dal Tesoro Francese o eventuali ulteriori titoli di Stato che saranno indicati e descritti nelle Condizioni Definitive:
- (vi) con riferimento ai *Covered Warrant* su Fondi, i fondi comuni di investimento armonizzati costituiti ai sensi della Direttiva 2009/65/CE che saranno indicati e descritti nelle Condizioni Definitive;
- (vii) con riferimento ai *Covered Warrant* su ETF, gli *exchange traded funds* costituiti ai sensi della Direttiva 2009/65/CE che saranno indicati e descritti nelle Condizioni Definitive; e
- (viii) con riferimento ai *Covered Warrant* su *Futures* su Tassi di Interesse, i contratti *Euro Schatz Future*⁵⁹, *Euro Bobl Future*⁶⁰, *Euro Bund Future*⁶¹, *Euro BTP Future*⁶², *Three Month Euribor Future*⁶³ o eventuali ulteriori *futures* su tassi di interesse che saranno indicati e descritti nelle Condizioni Definitive.

⁵³ I Titoli di Stato italiani sono quotati sul mercato MOT o su altro Mercato indicato nelle Condizioni Definitive.

⁵⁴I Titoli di Stato *Schatz (Bundesschatzenweisungen)* sono titoli di stato emessi dalla Repubblica Tedesca a breve termine (e.g. 2 anni) che pagano cedole annuali fisse e sono rimborsati alla pari in un'unica soluzione alla data di scadenza. I titoli di Stato *Schatz* sono quotati sul mercato EuroMTS Germania o su altro Mercato indicato nelle Condizioni Definitive.

⁵⁵I Titoli di Stato *Bobl (Bundesobligation)* sono titoli di stato emessi dalla Repubblica Tedesca a medio termine (e.g. 5 anni) che pagano cedole annuali fisse e sono rimborsati alla pari in un'unica soluzione alla data di scadenza. I titoli di Stato *Bobl* sono quotati sul mercato EuroMTS Germania o su altro Mercato indicato nelle Condizioni Definitive.

⁵⁶ I Titoli di Stato *Bund (Deutsche Bundesrepublik)* sono titoli di stato emessi dalla Repubblica Tedesca a lungo termine (di una durata compresa tra i

Tittoli di Stato Bund (Deutsche Bundesrepublik) sono titoli di stato emessi dalla Repubblica Tedesca a lungo termine (di una durata compresa tra i 10 e i 30 anni) che pagano cedole annuali fisse e sono rimborsati alla pari in un'unica soluzione alla data di scadenza. I titoli di Stato Bund sono quotati sul mercato EuroMTS Germania o su altro Mercato indicato nelle Condizioni Definitive.

⁵⁷ I titoli di Stato *BTAN* sono titoli di stato emessi dal Tesoro Francese della durata compresa tra i 2 e i 5 anni che pagano cedole annuali fisse. Sono rimborsati alla pari in un'unica soluzione alla data di scadenza. I titoli di Stato *BTAN* sono quotati sul mercato EuroMTS Francia o su altro Mercato indicato nelle Condizioni Definitive.

⁵⁸ I titoli di Stato *OAT* sono titoli di stato emessi dal Tesoro Francese della durata compresa tra i 7 a 50 anni che pagano cedole annuali fisse. Sono rimborsati alla pari in un'unica soluzione alla data di scadenza. I titoli di Stato *OAT* sono quotati sul mercato EuroMTS Francia o su altro Mercato indicato nelle Condizioni Definitive.

⁵⁹ I contratti Euro Schatz Futures sono quotati sul mercato EUREX o su altro Mercato indicato nelle Condizioni Definitive.

⁶⁰ I contratti Euro Bobl Futures sono quotati sul mercato EUREX o su altro Mercato indicato nelle Condizioni Definitive.

⁶¹ I contratti Euro Bund Futures sono quotati sul mercato EUREX o su altro Mercato indicato nelle Condizioni Definitive.

⁶² I contratti Euro BTP Futures sono quotati sul mercato EUREX o su altro Mercato indicato nelle Condizioni Definitive.

⁶³ I contratti Three Month Euribor Futures sono quotati sul mercato EUREX o su altro Mercato indicato nelle Condizioni Definitive.

Il Sottostante dei *Covered Warrant* sarà rappresentato da sottostanti i cui mercati di riferimento rientrano tra i paesi membri dell'Unione Europea o nell'ambito dell'OCSE.

Investendo in un *Covered Warrant*, l'investitore, a fronte del pagamento del Premio, consegue il diritto di ricevere, alla Data di Esercizio, per ciascun Lotto Minimo di Esercizio, l'Importo di Liquidazione, che è pari alla differenza, se positiva, tra:

- (i) nel caso di *Covered Warrant* di tipo *Call*, il Prezzo di Liquidazione e il Prezzo di Esercizio, moltiplicata per il Multiplo, divisa per il Tasso di Conversione (ove applicabile) e quindi moltiplicata per il numero di *Covered Warrant* compresi nel Lotto Minimo di Esercizio; o
- (ii) nel caso di *Covered Warrant* di tipo *Put*, il Prezzo di Esercizio e il Prezzo di Liquidazione, moltiplicata per il Multiplo, divisa per il Tasso di Conversione (ove applicabile) e quindi moltiplicata per il numero di *Covered Warrant* compresi nel Lotto Minimo di Esercizio.

L'investitore deve considerare che l'Importo di Liquidazione può risultare anche pari a zero.

1.2.2.1 Rischio di vendita degli strumenti finanziari prima della scadenza

Nel caso in cui l'investitore volesse vendere i *Covered Warrant* prima della loro scadenza naturale, il prezzo sarà influenzato da diversi elementi tra cui:

- le caratteristiche del mercato in cui i *Covered Warrant* verranno negoziati (**Rischio di Liquidità**);
- la variazione del merito di credito dell'Emittente (Rischio di deterioramento sul merito di credito dell'Emittente);
- la presenza di commissioni e/o costi inclusi e/o in aggiunta al Prezzo (Rischio relativo alla presenza di commissioni e/o altri costi inclusi nel Premio (o Prezzo) dei Covered Warrant, e/o Rischio relativo alla presenza di commissioni e/o altri costi in aggiunta al Premio (o Prezzo) dei Covered Warrant)
- l'applicazione di commissioni di esercizio/negoziazione (Commissioni di esercizio/negoziazione)

Tali elementi potranno determinare una riduzione del prezzo di mercato dei *Covered Warrants* anche al di sotto del prezzo a cui sono stati emissione.

(A) Rischio di liquidità

Il rischio di liquidità si concretizza nella circostanza che i Portatori dei *Covered Warrant* potrebbero avere difficoltà a procedere a un disinvestimento dei propri *Covered Warrant* e potrebbero dover accettare un prezzo inferiore a quello atteso (in relazione alle condizioni di mercato e alle caratteristiche dei *Covered Warrant*), anche inferiore all'ammontare originariamente investito, indipendentemente dall'Emittente e dall'ammontare dei *Covered Warrant*, in considerazione del fatto che le eventuali proposte di vendita dei Portatori potrebbero non trovare una tempestiva e adeguata contropartita.

Si precisa che l'Emittente richiederà, con riferimento a ciascuna Serie (i) l'ammissione alla quotazione sul mercato SeDeX; e/o (ii) l'ammissione alla quotazione su un diverso mercato regolamentato precisato nelle Condizioni Definitive; e/o (iii) l'ammissione alle negoziazioni dei *Covered Warrant* presso sistemi multilaterali di negoziazione (MTF) o internalizzatori sistematici, indicati nelle Condizioni Definitive.

In aggiunta, i *Covered Warrant* possono essere oggetto di negoziazione in conto proprio. A tal riguardo si precisa che l'Emittente, ove non diversamente indicato nelle Condizioni Definitive, non assume l'onere di controparte nei confronti dei Portatori, non impegnandosi incondizionatamente al riacquisto di qualunque quantitativo di *Covered Warrant* su iniziativa dell'investitore.

Qualora i *Covered Warrant* siano offerti al pubblico e non siano negoziati in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione (MTF) o presso internalizzatori sistematici entro la Data di Emissione, gli stessi non saranno emessi e nessuna somma di denaro sarà dovuta dall'investitore all'Emittente.

In caso di quotazione su mercati regolamentati o di negoziazione in sistemi multilaterali di negoziazione o in altre sedi di negoziazione, i *Covered Warrant* potrebbero comunque presentare problemi di liquidità e il loro prezzo potrebbe essere condizionato dalla limitata liquidità degli stessi. Tali problemi potrebbero rendere difficoltoso o non conveniente per il Portatore rivenderli sul mercato prima della scadenza naturale o determinarne correttamente il valore.

Si veda inoltre quanto previsto nel paragrafo "Rischio connesso al fatto che le caratteristiche dei Sottostanti potrebbero non rispettare i requisiti richiesti da Borsa Italiana ai fini dell'ammissione a quotazione dei Covered Warrant" che segue. Si veda inoltre quanto descritto alla Sezione VI, Capitolo 4, Paragrafo 4.1.

(B) Rischio di deterioramento sul merito credito dell'Emittente

I *Covered Warrant* potranno deprezzarsi in caso di peggioramento della situazione finanziaria, attuale o prospettica, dell'Emittente, ovvero in caso di deterioramento del merito creditizio dello stesso, espresso altresì da un peggioramento del *rating*, ovvero dell'*outlook*⁶⁴, relativo all'Emittente nonché da indicatori di mercato quali ad esempio i *Credit Default Swap*.

I rating attribuiti all'Emittente costituiscono una valutazione della capacità dell'Emittente di assolvere i propri impegni finanziari, ivi compresi quelli relativi ai Covered Warrant. Ne consegue che ogni cambiamento effettivo o atteso dei rating di credito attribuiti all'Emittente può influire sul prezzo di mercato dei Covered Warrant stessi. Tuttavia, poiché il rendimento dei Covered Warrant dipende da una serie di fattori e non solo dalle capacità dell'Emittente di assolvere i propri impegni finanziari rispetto ai Covered Warrant, un miglioramento dei rating attribuiti all'Emittente non diminuirà gli altri rischi correlati ai Covered Warrant.

(C) Rischio relativo alla presenza di commissioni e/o altri costi inclusi nel Premio (o Prezzo) dei Covered Warrant

Si rappresenta che il Premio (o Prezzo) dei *Covered Warrant* può comprendere commissioni di collocamento e/o di strutturazione e/o altri oneri relativi alla gestione del rischio di mercato per il mantenimento delle condizioni di offerta, che, tuttavia, non partecipano alla determinazione del prezzo dei *Covered Warrant* in sede di mercato secondario. L'Emittente specifica nelle Condizioni Definitive la tipologia e l'ammontare delle commissioni e/o oneri che sono di volta in volta inclusi nello stesso.

L'investitore inoltre deve considerare che se vende i *Covered Warrant* sul mercato secondario (vale a dire anche nel periodo immediatamente successivo alla Data di Emissione) il prezzo di vendita potrà essere scontato delle commissioni e/o oneri inclusi nel Premio (o Prezzo).

In particolare, si segnala che, in caso di successiva quotazione di una Serie precedentemente offerta al pubblico, potrebbe verificarsi una divergenza tra il Premio (o Prezzo) dei *Covered Warrant* e il prezzo di negoziazione degli stessi in sede di quotazione. In tal caso sussiste il rischio di un deprezzamento degli strumenti pari al valore di tali commissioni.

L'investitore avrà in ogni caso la facoltà di rinunciare all'esercizio automatico, inviando una Dichiarazione di Rinuncia all'Esercizio, ai sensi delle previsioni di cui alla Sezione VI, Capitolo 2, Paragrafo 2.1.7.

.

⁶⁴ L'outlook (o prospettiva) è un parametro che indica la tendenza attesa nel prossimo futuro circa il rating attribuito all'Emittente. L'outlook può essere positivo, negativo o stabile; nel primo caso le società di rating prevedono un miglioramento del rating per l'emittente presa in esame (rispetto all'ultima valutazione assegnata), nel secondo caso un peggioramento, nel terzo una situazione di stabilità/mantenimento. In presenza di eventi o condizioni suscettibili di produrre un impatto sui rating di alcune emittenti, le agenzie di rating mettono "sotto osservazione" il rating, esplicitando se le implicazioni sono positive o negative. In tal modo, si indica l'alta probabilità di un miglioramento o di un deterioramento della valutazione dell'agenzia che, sulla base delle informazioni in quel momento disponibili, non può determinare subito il nuovo livello di rating.

(D) Rischio relativo alla presenza di commissioni e/o altri costi in aggiunta al Premio (o Prezzo) dei Covered Warrant

Ove così previsto nelle Condizioni Definitive, potrebbero essere previste dall'Emittente a carico dei sottoscrittori/acquirenti, commissioni e/o spese in aggiunta al Premio (o Prezzo). L'importo di tali commissioni e/o spese incide – riducendolo – sul rendimento dei *Covered Warrant*.

Inoltre, i Portatori possono sostenere costi e commissioni non applicati dall'Emittente bensì dal rilevante intermediario in relazione alla sottoscrizione nonché alle successive eventuali operazioni di acquisto, vendita o esercizio automatico dei *Covered Warrant*. Tali costi e commissioni potrebbero comportare un onere elevato a carico dei Portatori, riducendo il rendimento dei *Covered Warrant*.

Si consiglia pertanto ai potenziali investitori di informarsi, presso il proprio intermediario, sui costi aggiuntivi che potrebbero essere sostenuti in relazione all'acquisto, alla vendita o all'esercizio automatico dei *Covered Warrant*.

(E) Commissioni di esercizio/negoziazione

L'Emittente non applica alcuna commissione di esercizio relativamente ai *Covered Warrant*. Tuttavia i potenziali investitori nei *Covered Warrant* dovrebbero tener presente che l'intermediario incaricato dall'investitore della negoziazione e/o dell'esercizio potrebbe applicare commissioni di negoziazione e/o di esercizio. Conseguentemente, in tutti i casi in cui l'Importo di Liquidazione risulti inferiore alle commissioni di negoziazione e/o di esercizio applicate dall'intermediario, l'esercizio dei *Covered Warrant* risulterà non conveniente per l'investitore.

1.2.2.2 Assenza di interessi/dividendi

I *Covered Warrant* conferiscono al Portatore esclusivamente il diritto a ricevere, al momento dell'esercizio dell'opzione, il pagamento dell'Importo di Liquidazione. Parimenti, i *Covered Warrant* non danno diritto a percepire interessi o dividendi e quindi non danno alcun rendimento corrente. Conseguentemente, eventuali perdite di valore dei *Covered Warrant* non possono essere compensate con altri profitti derivanti da tali strumenti finanziari o dai Sottostanti. In questi casi, non si può fare affidamento sul fatto che il prezzo del *Covered Warrant* migliori in tempo utile, dal momento che lo stesso ha durata limitata nel tempo. Il rischio di parziale o totale perdita del prezzo versato - comprese le spese sostenute - sussiste quindi anche indipendentemente dalla solidità finanziaria dell'Emittente.

1.2.2.3 Rischio di determinazioni autonome da parte dell'Agente per il Calcolo

Le determinazioni dell'Agente per il Calcolo, ivi incluse quelle riguardanti il calcolo dell'ammontare dell'Importo di Liquidazione, saranno considerate definitive e vincolanti per i Portatori, salvo il caso di errore manifesto. Pertanto, in assenza di errori manifesti, l'Importo di Liquidazione determinato dall'Agente per il Calcolo sarà considerato definitivo e vincolante. Tali determinazioni dell'Agente per il Calcolo potrebbero influire negativamente sul valore dei *Covered Warrant*.

1.2.2.4 Rischio connesso alla coincidenza delle Date di Valutazione con le date di stacco dei dividendi azionari dei Sottostanti nei *Covered Warrant* di tipo *Call*

Con riferimento ai *Covered Warrant* di tipo *Call* su Azioni e su Indici, vi è un rischio legato alla circostanza che le Date di Valutazione possano essere fissate in prossimità o in coincidenza di una data di stacco dei dividendi relativi al titolo azionario sottostante o a uno o più dei titoli componenti l'indice azionario sottostante.

In tale circostanza, poiché in corrispondenza del pagamento di dividendi generalmente si assiste – a parità delle altre condizioni - a una diminuzione del valore di mercato dei titoli azionari, il valore dell'attività

sottostante rilevato alla Data di Valutazione del Sottostante potrà risultare negativamente influenzato, dando luogo a minori rendimenti dei *Covered Warrant* di tipo *Call*.

Nei limiti di quanto ragionevolmente prevedibile in fase di strutturazione dei *Covered Warrant* di tipo *Call*, le Date di Valutazione saranno fissate in modo da evitare, per quanto possibile, che le stesse coincidano o siano in prossimità di una delle date di stacco dei dividendi relativi al titolo azionario sottostante o a uno o più dei titoli componenti l'indice azionario.

1.2.2.5 Rischio relativo ai Covered Warrant su Depositary Receipts

I sottostanti i Covered Warrant su Azioni possono essere costituiti da titoli rappresentativi di azioni (Depositary Receipts) nella forma di American Depository Receipts (ADR) o di Global Depository Receipts (GDR). Tali titoli possono presentare rischi aggiuntivi rispetto ad un investimento diretto in azioni. I summenzionati tipi di Depository Receipts sono certificati di partecipazione (participation certificates) su un portafoglio di azioni normalmente allocato nel paese di costituzione dell'emittente le azioni sottostanti e rappresentano una o più azioni o frazioni di tali azioni. Il titolare delle azioni sottostanti è la Banca Depositaria, la quale è allo stesso tempo l'agente di emissione (issuing agent) dei Depository Receipts. A seconda della giurisdizione in cui i Depository Receipts saranno emessi e dell'ordinamento giuridico che regola il contratto di deposito (custody agreement), non è possibile escludere che tale ordinamento giuridico non riconosca il titolare dei Depository Receipts quale beneficiario effettivo delle azioni sottostanti. In particolare, in caso di insolvenza della Banca Depositaria o di provvedimenti di esecuzione forzata nei confronti della stessa, è possibile che venga disposta una limitazione al potere di disposizione sulle azioni sottostanti i Depository Receipts o che tali azioni vengano liquidate nell'ambito dell'esecuzione forzata intentata nei confronti della Banca Depositaria. In tal caso, il titolare dei Depository Receipts perde i diritti incorporati nel certificato di partecipazione sulle azioni sottostanti. In tal caso i Depository Receipts e quindi anche i Covered Warrant sui Depository Receipts perdono ogni valore.

Si rappresenta, inoltre, che il valore dei *Depositary Receipts* nel rispettivo mercato di quotazione, in determinate condizioni, potrebbe essere influenzato negativamente ed in misura non indifferente dalle commissioni applicate dalla Banca Depositaria a fronte dei servizi prestati a favore dei portatori di tali titoli. Tale circostanza potrebbe condizionare il rendimento dei *Covered Warrant* fino a determinare una perdita totale o parziale del capitale investito.

Al verificarsi di eventi idonei a produrre un effetto di diluizione o di concentrazione o altro effetto sul valore teorico dei *Depositary Receipts*, l'Emittente si impegna a modificare le caratteristiche dei *Covered Warrant* al fine di neutralizzare il più possibile gli effetti distorsivi dell'evento, in modo tale che il valore della posizione in *Covered Warrant* così ottenuto sia finanziariamente equivalente al valore della posizione stessa prima del verificarsi di tale evento. Per maggiori dettagli si veda quanto previsto nella Sezione VI, Capitolo 2, Paragrafo 2.2.3.3.

Si precisa, inoltre, che i *Depositary Receipts* potrebbero essere quotati su mercati regolamentati esteri, quali a titolo esemplificativo, i mercati regolamentati delle borse di Francoforte, di Londra, del Lussemburgo e di New York, ed emessi in una valuta diversa dalla Valuta di Emissione, dalla Valuta di Liquidazione e dalla Valuta di Riferimento (per maggiori dettagli si veda il Paragrafo 1.2.1.3 "*Rischio di Cambio*" che precede). Inoltre, le azioni sottostanti rappresentate dai *Depositary Receipts* potrebbero essere espresse in una valuta diversa da quella dei *Depositary Receipts*. Nei casi sopra esposti sussiste pertanto il rischio che le oscillazioni dei tassi di cambio delle rispettive valute possano ripercuotersi negativamente sul rendimento dei *Covered Warrant*.

1.2.2.6 Rischio collegato al possibile meccanismo di rolling dei contratti sottostanti indici di merci

Il rendimento dei *Covered Warrant* che abbiano quale Sottostante *future* su merci o indici di merci potrebbe non essere perfettamente correlato rispetto all'andamento del prezzo delle materie prime sottostanti, e quindi potrebbe consentire di sfruttare solo marginalmente il rialzo/ribasso dei prezzi, ciò in quanto l'utilizzo di tali

parametri prevede normalmente meccanismi di *rolling*, per cui i contratti che scadono anteriormente alla Data di Scadenza vengono sostituiti con altri contratti aventi scadenza successiva.

Tali sostituzioni comportano un costo per l'investitore, ossia la *transaction charge*, che esprime il costo sostenuto dall'Emittente per la sostituzione del contratto *future*.

Peraltro, l'investitore deve considerare che i contratti a termine su merci potranno avere un'evoluzione anche significativamente diversa da quelle dei mercati a pronti delle *commodities*. Infatti, l'evoluzione del prezzo di un *future* su materie prime è fortemente legato al livello di produzione corrente e futuro del prodotto sottostante oppure al livello delle riserve naturali stimate in particolare nel caso dei prodotti sull'energia.

Inoltre, il prezzo del *future* non può essere considerato puramente e semplicemente come la previsione di un prezzo di mercato, in quanto esso include anche i cd. *carrying cost* (quali, ad esempio, i costi di magazzinaggio, l'assicurazione della merce, etc.), i quali intervengono anch'essi a formare il prezzo del *future*.

I prezzi dei *futures* che influenzano particolarmente e direttamente i prezzi delle materie prime spiegano essenzialmente la non perfetta correlazione dei due mercati.

1.2.2.7 Dipendenza dal valore del Sottostante e peculiarità dei contratti future su Commodities

Qualsiasi investimento nei *Covered Warrant* comporta rischi connessi al valore dei Sottostanti. Si tratta, pertanto, di un investimento opportuno solo per investitori che abbiano esperienza in operazioni su strumenti finanziari il cui valore è legato a quello dei Sottostanti.

Con particolare riferimento ai *Covered Warrant* su *Commodities*, si segnala che il Sottostante dei *Covered Warrant* potrebbe essere rappresentato anche da contratti *future* su merci (*e.g.* Contratto *Future* sul Greggio *West Texas Intermediate* (WTI)). In tal caso il Sottostante sarà un contratto *future* ⁶⁵ e non la *commodity* (e.g. il Greggio WTI). Il contratto *future* su *commodities* sarà influenzato, oltre che dal prezzo della *commodity*, anche da un insieme di altri fattori, quali l'andamento e la volatilità attesa del Sottostante, la vita residua, i tassi di interesse, lo *Strike Price*, il Tasso di Conversione.

Non vi è garanzia che alla variazione percentuale del prezzo della *commodity* corrisponda un'analoga variazione del prezzo del contratto *future* e, conseguentemente, del valore del *Covered Warrant* a cui il Sottostante si riferisce.

Il valore dei Sottostanti può variare, in aumento o in diminuzione, in relazione a una varietà di fattori tra i quali, il divario fra domanda e offerta, fattori macroeconomici, andamento dei tassi di interesse, movimenti speculativi, operazioni societarie e distribuzioni di dividendi.

1.2.2.8 Rischio di roll over dei contratti Futures su Tassi di Interessi

Con riferimento ai *Covered Warrant* su *Futures* su Tassi di Interesse, poiché la durata dei *Covered Warrant* legati ai contratti *Futures* su Tassi di Interesse può eccedere quella di questi ultimi, può essere necessario procedere periodicamente alla variazione del contratto *future* sottostante il *Covered Warrant* (*roll-over*). In tal caso, nella medesima data sarà aggiustato anche lo *Strike Price*, al fine di lasciare invariata la situazione finanziaria del Portatore (si veda, per maggiori dettagli, la Sezione VI, Capitolo 2, Paragrafo 2.2.3.7).

54

⁶⁵ I contratti *futures* sono accordi tra due parti per comprare o vendere un'attività a una certa data futura, per un certo prezzo (cfr. John C. Hull "Opzioni, *Futures* e altri derivati").

1.2.2.9 Rischio relativo ai Covered Warrant su Fondi

Qualora il Sottostante dei *Covered Warrant* sia rappresentato da quote di un Fondo sussistono i seguenti rischi specifici che possono avere conseguenze negative sul valore delle quote di tale fondo e quindi sul valore dei *Covered Warrant* stessi.

Il valore di alcune quote di fondi o il valore complessivo dell'investimento in un fondo di investimento, in determinate condizioni, può essere influenzato negativamente in misura non indifferente dalle commissioni di amministrazione o gestione addebitate dal fondo.

Dato che il prezzo delle singole quote rispecchia le flessioni o le perdite di valore dei titoli acquistati dal fondo di investimento o dei suoi altri investimenti, vi è il rischio di un ribasso dei prezzi delle quote. Anche nel caso di un'ampia ripartizione e una forte diversificazione degli investimenti del fondo vi è il rischio che l'andamento globale di determinati mercati o borse si ripercuota con un ribasso dei prezzi delle quote. Nei fondi azionari questo potenziale di rischio è sostanzialmente più alto di quello dei fondi su titoli a reddito fisso (fondi obbligazionari).

Per i fondi focalizzati su determinate regioni o paesi (fondi regionali o fondi paese) o determinati settori (fondi settoriali), il profilo di rischio è generalmente più elevato rispetto ai fondi di investimento ampiamente diversificati. Il maggiore potenziale di rischio risulta dalla dipendenza di determinati mercati regionali o nazionali o dalla concentrazione su investimenti in settori specifici, come ad esempio materie prime, energia o tecnologie. Nella misura in cui le quote di fondi siano eventualmente anche espresse in una valuta estera, anche le oscillazioni dei tassi di cambio possono ripercuotersi negativamente sul valore delle quote del fondo.

Inoltre, i *Covered Warrant* su Fondi comportano il rischio di scelte di investimento che non sono note a priori. Infatti, le concrete decisioni d'investimento del Fondo cui è legato il *Covered Warrant* spettano esclusivamente al gestore del Fondo. La *performance* di singoli Fondi dipende pertanto in misura considerevole dall'idoneità e dalla capacità dei gestori del Fondo e ciò avrà pertanto un impatto sull'andamento dell'attività sottostante cui sono legati i *Covered Warrant*.

1.2.2.10Rischio relativo ai Covered Warrant su Exchange Traded Fund

Qualora il Sottostante dei *Covered Warrant* sia rappresentato da quote di un *Exchange Traded Fund* (ETF) sussistono i seguenti rischi specifici che possono avere conseguenze negative sul valore delle quote di tale ETF e quindi sul valore dei *Covered Warrant* stessi.

L'obiettivo di un ETF è quello di replicare con la maggior precisione possibile la performance di una determinata attività sottostante ("benchmark").

Negli ETF puramente azionari il potenziale di rischio di perdita di valore è da considerarsi sostanzialmente più alto di quello dei fondi su titoli a reddito fisso (fondi obbligazionari). I fondi con focus su determinate regioni o paesi (fondi regionali o fondi paese) o determinati settori (fondi settoriali), di norma, a seconda del loro regolamento, hanno un maggiore potenziale di rischio rispetto ai fondi di investimento ampiamente diversificati. Il maggiore potenziale di rischio risulta dalla dipendenza da determinati mercati regionali o nazionali o dalla concentrazione su investimenti in settori specifici, come ad esempio materie prime, energia o tecnologie. Analoga considerazione vale per i fondi che concentrano i propri investimenti su determinate classi di investimento, come le materie prime, ecc.

Qualora un ETF concentri gli investimenti in alcuni paesi emergenti, il maggior potenziale di rischio sarà dovuto anche al fatto che le borse e i mercati di tali paesi, per es. Brasile, Russia, India o Cina (i c.d. paesi *BRIC*), sono di norma soggetti ad una volatilità maggiore di quella delle borse e dei mercati dei paesi industrializzati.

Qualora gli investimenti dell'ETF o gli investimenti e le quote del fondo siano espressi in una valuta diversa dalla divisa in cui viene calcolato il NAV o il prezzo ufficiale di chiusura dell'ETF, potranno esservi i seguenti rischi di correlazione: tali rischi si riferiscono al grado di dipendenza dall'andamento dei tassi di cambio di tale valuta estera rispetto alla valuta di riferimento per il calcolo del NAV o del prezzo ufficiale di chiusura dell'ETF. Eventuali operazioni di *hedging* di un fondo non possono escludere tali rischi. A tal proposito, va inoltre tenuto presente che il *benchmark* potrebbe essere calcolato in una valuta diversa rispetto a quella del fondo.

Pertanto, qualora il *benchmark* sia convertito nella valuta, anche al fine del calcolo delle commissioni e dei costi, le oscillazioni valutarie possono ripercuotersi negativamente sul valore delle quote dell'ETF.

Mutamenti politici, restrizioni alla conversione valutaria, controlli sui cambi, imposte, limitazioni agli investimenti di capitali esteri, riflussi di capitale ecc. possono ripercuotersi negativamente sul risultato dell'ETF e quindi sul valore delle quote del fondo.

Infine, a differenza di altri fondi, negli ETF normalmente la società che li amministra non pratica una gestione attiva. In altri termini, le decisioni di investimento si fondano sul *benchmark* di riferimento e sulla sua eventuale composizione patrimoniale. In caso di perdita di valore del *benchmark* di riferimento, quindi, in particolare nel caso di ETF che riproducono la performance del *benchmark* con una replica fisica o sintetica, esiste un rischio di perdita illimitato per l'ETF.

1.2.2.11 Rischio connesso alle modalità di esercizio dei Covered Warrant

I *Covered Warrant* sono esercitabili durante il Periodo di Esercizio, nel caso di *Covered Warrant* di stile americano, oppure, automaticamente, alla Data di Scadenza, nel caso di *Covered Warrant* di stile europeo. Si rammenta che per i *Covered Warrant* sono previsti termini e modalità specifici per il loro esercizio. L'Agente per il Calcolo, secondo il suo prudente apprezzamento, stabilirà se le condizioni precedentemente indicate siano rispettate in modo soddisfacente e la sua determinazione sarà decisiva, conclusiva e vincolante per l'Emittente e i Portatori.

1.2.2.12 Rischio relativo alle limitazioni all'esercizio dei Covered Warrant di stile "americano"

Ove indicato nelle Condizioni Definitive, l'Emittente si riserva il diritto di limitare il numero di *Covered Warrant* di stile "americano" esercitabile dai Portatori in qualsiasi Data di Esercizio (ad eccezione della Data di Scadenza) a un ammontare massimo specificato nelle Condizioni Definitive. In tal caso, qualora il numero totale di *Covered Warrant* di stile "americano" esercitati da un Portatore ecceda il numero massimo indicato nelle Condizioni Definitive, il Portatore non potrà validamente esercitare tutti i *Covered Warrant* di stile "americano" che vorrebbe esercitare. Pertanto, il numero di *Covered Warrant* di stile "americano" che saranno effettivamente esercitati alla Data di Esercizio Effettivo sarà ridotto sino al numero massimo stabilito dall'Emittente. I *Covered Warrant* di stile "americano" in eccedenza rispetto al numero massimo indicato nelle Condizioni Definitive saranno automaticamente esercitati alla Data di Esercizio immediatamente successiva, fatte salve le medesime limitazioni giornaliere di esercizio e le previsioni relative all'esercizio posticipato.

1.2.2.13 Eventi rilevanti di natura straordinaria ed estinzione anticipata dei Covered Warrant

La Sezione VI, Capitolo 2, Paragrafo 2.2.3, del Prospetto di Base prevede, in caso di variazioni sostanziali delle caratteristiche dei Sottostanti, l'interruzione della loro negoziazione o rettifiche dei Prezzi di Esercizio e/o del Multiplo e/o dei Sottostanti medesimi. In particolare, le rettifiche avranno luogo nei casi riportati alla Sezione VI, Capitolo 2, Paragrafo 2.2.3. Tali variazioni hanno lo scopo di mantenere il valore dei *Covered Warrant* quanto più possibile finanziariamente equivalente al medesimo valore che i *Covered Warrant* avevano prima dell'Evento Rilevante, come definito alla Sezione VI, Capitolo 2, Paragrafo 2.2.3, del Prospetto di Base.

Qualora non sia possibile compensare gli effetti dell'Evento Rilevante con tali rettifiche, l'Emittente risolverà i contratti liquidando ai titolari dei *Covered Warrant* un Importo di Liquidazione determinato sulla base di quanto specificato alla Sezione VI, Capitolo 2, Paragrafo 2.2.3 o secondo quanto previsto nelle Condizioni Definitive.

1.2.2.14 Eventi di Turbativa del Mercato

Ove, alla Data di Valutazione, si verifichi un Evento di Turbativa del Mercato il Prezzo di Liquidazione sarà calcolato utilizzando l'Equo Valore di Mercato.

1.2.2.15 Rischi connessi a mercati emergenti

Qualora il Sottostante sia legato a mercati emergenti, il Portatore deve tenere presente che tale investimento comporta alcuni rischi che sono tipicamente legati a una elevata volatilità di tali mercati, ad un'incertezza legata a potenziali conflitti, a una possibile instabilità economica e/o politica, al rischio di interruzione del mercato o di restrizioni governative agli investimenti esteri e più genericamente alle condizioni di funzionamento e di supervisione dei mercati medesimi.

1.2.2.16 Rischi connessi alla presenza di conflitti di interessi con soggetti coinvolti nell'operazione

I soggetti a vario titolo coinvolti in ciascuna Singola Offerta e/o Quotazione possono avere, rispetto all'operazione, un interesse autonomo potenzialmente in conflitto con quello dell'investitore e, pertanto, possono sussistere situazioni di conflitto di interessi dei soggetti coinvolti nell'operazione. A titolo esemplificativo, potrebbero verificarsi le situazioni di conflitto di interessi che seguono:

- (i) Società appartenenti al medesimo Gruppo dell'Emittente (**Gruppo UniCredit**) possono avere un interesse proprio nell'operazione, in quanto potrebbero ricevere commissioni diverse dalle commissioni normalmente percepite per il servizio reso (ad es. commissioni di strutturazione), secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive.
- (ii) Qualora l'Emittente o una società del Gruppo UniCredit agisca quale Collocatore o svolga ruoli rilevanti sul mercato primario (ad esempio Responsabile del Collocamento, *Global Coordinator*, Strutturatore, Controparte del Contratto di Copertura), tale situazione può determinare una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori sia in ragione dell'interesse di cui è portatore in relazione all'emissione, che agli interessi riconducibili a UniCredit o a società appartenenti al Gruppo UniCredit.
- (iii) I Titoli potranno essere quotati e negoziati in un mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione o altra sede di negoziazione gestiti direttamente dall'Emittente o indirettamente da società appartenenti al Gruppo UniCredit o da società partecipate dall'Emittente. L'appartenenza di tali soggetti al Gruppo UniCredit o l'esistenza di rapporti di partecipazione determina una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori.
- (iv) I Titoli potranno essere quotati e negoziati sul mercato SeDeX e il ruolo di specialista nel mercato SeDeX potrà essere svolto da UniCredit Bank AG Milano, che è una società appartenente al Gruppo UniCredit. L'appartenenza di tale soggetto al Gruppo UniCredit determina una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori.
- (v) Qualora l'Agente per il Calcolo sia un soggetto appartenente al Gruppo UniCredit, la comune appartenenza di tale soggetto e dell'Emittente al medesimo gruppo bancario può determinare una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori.

Nelle Condizioni Definitive sono specificati i conflitti di interesse tra quelli sopra indicati e presenti in relazione alla Singola Offerta e/o Quotazione. Si segnala altresì che nelle Condizioni Definitive possono essere indicati conflitti di interesse ulteriori rispetto a quelli di cui sopra che non sono identificabili alla data del Prospetto di Base.

1.2.2.17 Rischio di modifiche alle disposizioni regolanti i rapporti intercorrenti tra l'Emittente e i Portatori, i diritti connessi ai Titoli e le caratteristiche degli stessi

Fermo restando, ove ne ricorrano i presupposti, l'obbligo di pubblicare un supplemento, in seguito all'emissione dei Titoli e durante la vita degli stessi, l'Emittente potrà apportare modifiche alle disposizioni regolanti i rapporti intercorrenti tra l'Emittente e i Portatori, i diritti connessi ai Titoli e le caratteristiche degli stessi, riportate nei Paragrafi da 2.1.1 a 2.2.3 della Sezione VI Prospetto di Base (fatta eccezione per i Paragrafi 2.1.12, 2.1.13 e 2.1.14), senza necessità di ottenere il preventivo consenso dei Portatori e con le modalità che riterrà ragionevolmente opportune, a condizione che (i) tali modifiche non pregiudichino i diritti o gli interessi dei Portatori, e (ii) siano intese a correggere un errore manifesto o acclarato o finalizzate a eliminare ambiguità o imprecisioni nel testo o (iii) che tali modifiche siano richieste, ai sensi della vigente disciplina, ai fini dell'ammissione a quotazione della relativa Serie presso il SeDeX (si veda, per maggiori dettagli, il Paragrafo 2.1.7.5 della Sezione VI del Prospetto di Base).

1.2.2.18 Rischio di restrizioni alla libera negoziabilità

I Covered Warrant non sono e non saranno registrati ai sensi dello United States Securities Act del 1933, come modificato (Securities Act) o ai sensi di alcuna regolamentazione finanziaria di qualsiasi stato. Né la Securities and Exchange Commission (la SEC) né altra autorità di vigilanza negli Stati Uniti d'America ha approvato o negato l'approvazione agli strumenti finanziari di cui al Prospetto di Base o si è pronunciata sull'accuratezza o inaccuratezza del Prospetto di Base; né la negoziazione dei Covered Warrant è stata approvata dalla United States Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ai sensi dello United States Commodity Exchange Act (Commodity Exchange Act). Nessun Covered Warrant o interesse a esso correlato può essere offerto, venduto, rivenduto o consegnato, direttamente o indirettamente negli Stati Uniti d'America a cittadini americani (o per conto o a favore di questi) o ad altri soggetti che li offrano, vendano, rivendano, consegnino, direttamente o indirettamente negli Stati Uniti d'America a cittadini americani (o per conto o a favore di questi). Nessun Covered Warrant può essere esercitato o riscattato da (o per conto di) un cittadino americano o di un soggetto che si trovi negli Stati Uniti d'America.

I soggetti che vengono in possesso del Prospetto di Base, delle Condizioni Definitive o dei *Covered Warrant* sono personalmente obbligati a informarsi sulle restrizioni alla libera negoziabilità e a conformarsi a esse.

1.2.2.19 Rischio connesso alla variazione del regime fiscale

Sono a carico degli investitori le imposte e le tasse, presenti e future, e da qualsiasi giurisdizione imposte, che per legge colpiscano i *Covered Warrant*.

Non vi è certezza che il regime fiscale applicabile alla data di approvazione del Prospetto di Base, non muti durante la vita dei *Covered Warrant* con possibile effetto pregiudizievole sul rendimento netto atteso dai *Covered Warrant*. Qualora tali trattenute si rendano necessarie, i Portatori riceveranno un importo inferiore a quello a cui avrebbero avuto diritto quale pagamento dell'Importo di Liquidazione relativo ai *Covered Warrant* alla scadenza.

L'Emittente non è in grado di prevedere se modifiche normative quali quelle sopra descritte si verificheranno entro la scadenza dei *Covered Warrant* e, qualora ciò accadesse, quali saranno gli importi che dovrà trattenere. In nessun caso potrà essere decisa qualsiasi trattenuta a discrezione dell'Emittente.

U.S. FOREIGN Account Tax Compliance

Si segnala, in particolare, che la normativa emanata ai sensi del *Foreign Account Tax Compliance Act* (**FATCA**) degli Stati Uniti è particolarmente complessa e la sua applicazione all'Emittente o ai *Covered Warrant* da questo emessi potrebbero influenzare il rendimento atteso dall'investitore. Ciascun titolare dei *Covered Warrant* dovrebbe consultare il proprio consulente fiscale per ottenere una spiegazione più dettagliata relativamente alla normativa FATCA e capire come essa possa influenzarlo in circostanze specifiche.

1.2.2.20 Rischio connesso al fatto che le caratteristiche dei Sottostanti potrebbero non rispettare i requisiti richiesti da Borsa Italiana ai fini dell'ammissione a quotazione dei *Covered Warrant*

I Sottostanti potrebbero non rispettare taluni dei requisiti di volta in volta richiesti da Borsa Italiana ai fini dell'ammissione a quotazione ed, in particolare, i requisiti di elevata liquidità, disponibilità di informazioni continue e aggiornate sui prezzi, notorietà e trasparenza nei metodi di calcolo e diffusione. In tal caso, si veda quanto previsto nel Paragrafo 1.2.2.1, lett. (A) "*Rischio di liquidità*" che precede.

1.2.2.21 Rischio di assenza di informazioni relative all'andamento del Sottostante

L'Emittente non intende fornire informazioni sull'andamento del Sottostante successivamente all'emissione.

1.2.2.22 Rischio di sostituzione dell'Emittente, dell'Agente per il Calcolo, e dell'Agente per il Pagamento

L'Emittente si riserva il diritto (a sua ragionevole discrezione e senza il preventivo assenso dei Portatori) di sostituire (1) a se stesso, quale obbligato principale in relazione ai *Covered Warrant*, una società allo stesso collegata o da questo controllata a condizione che, tra l'altro, le obbligazioni, assunte dal sostituto, in relazione ai *Covered Warrant*, siano garantite irrevocabilmente e incondizionatamente da UniCredit S.p.A., e che l'Emittente abbia comunicato detta sostituzione a Borsa Italiana (nel caso in cui i *Covered Warrant* siano quotati in tale mercato) e ai Portatori con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla data della prospettata sostituzione; e (2) l'Agente per il Calcolo, e l'Agente per il Pagamento, purché la revoca del mandato divenga efficace successivamente alla nomina di un nuovo Agente per il Calcolo e Agente per il Pagamento.

1.2.2.23 Rischio di ritiro/annullamento dell'Offerta

Qualora, successivamente alla pubblicazione delle Condizioni Definitive e prima della Data di Emissione dei Titoli, dovessero verificarsi circostanze che siano tali, secondo il ragionevole giudizio dell'Emittente e del Responsabile del Collocamento, d'intesa fra loro, da pregiudicare in maniera sostanziale la fattibilità e/o la convenienza della Singola Offerta, l'Emittente e/o il Responsabile del Collocamento previo accordo o previa comunicazione all'Emittente (salvo quanto diversamente indicato nelle Condizioni Definitive), avrà la facoltà di non dare inizio alla Singola Offerta o di ritirare la Singola Offerta, e la stessa dovrà ritenersi annullata.

In tale ipotesi, ove gli investitori abbiano versato l'importo di sottoscrizione dei Titoli prima della comunicazione di annullamento dell'Offerta, non potranno beneficiare degli interessi sulle somme versate che avrebbero altrimenti percepito se non avessero sottoscritto i Titoli e avessero eventualmente effettuato un'altra tipologia di investimento.

In aggiunta, l'efficacia dell'Offerta è subordinata all'adozione del provvedimento di ammissione alla quotazione presso un mercato regolamentato e/o alla negoziazione presso sistemi multilaterali di negoziazione o internalizzatori sistematici prima della Data di Emissione. Pertanto, qualora i *Covered Warrant* non dovessero essere ammessi a quotazione o alla negoziazione entro la Data di Emissione, gli stessi non saranno emessi e nessuna somma di denaro sarà dovuta dall'investitore all'Emittente. L'Emittente fornirà informazioni circa il mancato avveramento di tale condizione con avviso pubblicato sul proprio sito *internet*.

1.2.2.24 Rischio connesso alle clausole limitative dei destinatari dell'Offerta

I Titoli, secondo quanto indicato nella Sezione VI, Capitolo 3, Paragrafi 3.1.1 e 3.2.1 del Prospetto di Base, potranno, tra l'altro:

- 1) essere sottoscritti esclusivamente mediante l'apporto di nuove disponibilità (c.d. "denaro fresco");
- 2) prevedere che l'offerta escluda gli Investitori Qualificati;

3) essere riservati a una particolare area geografica del territorio italiano (nord, centro, sud, centro-nord, centro-sud ecc.).
Vi è pertanto il rischio che la limitazione dell'offerta ai soli investitori che siano in grado di soddisfare le condizioni previste influisca sull'ammontare nominale complessivo collocato e, conseguentemente, sulla liquidità dei Titoli.
1.2.2.25 Rischio di chiusura anticipata dell'Offerta
L'Emittente e/o il Responsabile del Collocamento previo accordo o previa comunicazione all'Emittente (salvo quanto diversamente indicato nelle Condizioni Definitive) ha la facoltà di chiudere anticipatamente la Singola Offerta. Tale decisione, limitando la possibilità di collocare ulteriori Titoli e, pertanto, raggiungere un ammontare nominale complessivo maggiore, avrà un impatto negativo sulla liquidità dei Titoli.
Per una descrizione dettagliata del rischio di liquidità relativo ai Titoli si rinvia al Paragrafo 1.2.2.1 lett. (A) "Rischio di liquidità" che precede.

SEZIONE V: INFORMAZIONI RELATIVE ALL'EMITTENTE E LUOGHI IN CUI È RESO DISPONIBILE IL DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE

La presente Sezione include mediante riferimento le informazioni contenute nel Documento di Registrazione sull'Emittente, depositato presso CONSOB in data 6 luglio 2016, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0062397/16 del 5 luglio 2016. Il Documento di Registrazione è consultabile sul sito *internet* dell'Emittente *www.unicreditgroup.eu* (alla pagina *web https://www.unicreditgroup.eu/it/investors/funding-and-ratings/consob-program.html*) e copia cartacea del documento può essere ottenuta gratuitamente presso la Sede Sociale in Roma, Via Alessandro Specchi, 16, e presso la Direzione Generale in Milano, Piazza Gae Aulenti, 3 – Tower A. Ulteriori luoghi di messa a disposizione del Documento di Registrazione saranno indicati nelle Condizioni Definitive.

SEZIONE VI: INFORMAZIONI RELATIVE AGLI STRUMENTI FINANZIARI, ALL'OFFERTA E ALLA QUOTAZIONE

1 INFORMAZIONI ESSENZIALI

1.1 Interessi di persone fisiche e giuridiche partecipanti all'Offerta e/o alla Quotazione dei *Covered Warrant*

I soggetti a vario titolo coinvolti in ciascuna Singola Offerta e/o Quotazione possono avere, rispetto all'operazione, un interesse autonomo potenzialmente in conflitto con quello dell'investitore e, pertanto, possono sussistere situazioni di conflitto di interessi dei soggetti coinvolti nell'operazione. A titolo esemplificativo, potrebbero verificarsi le situazioni di conflitto di interessi che seguono:

- (i) Società appartenenti al medesimo Gruppo dell'Emittente (**Gruppo UniCredit**) possono avere un interesse proprio nell'operazione, in quanto potrebbero ricevere commissioni diverse dalle commissioni normalmente percepite per il servizio reso (ad es. commissioni di strutturazione), secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive.
- (ii) Qualora l'Emittente o una società del Gruppo UniCredit agisca quale Collocatore o svolga ruoli rilevanti sul mercato primario (ad esempio, Responsabile del Collocamento, *Global Coordinator*, Strutturatore, Controparte del Contratto di Copertura), tale situazione può determinare una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori sia in ragione dell'interesse di cui è portatore in relazione all'emissione, che agli interessi riconducibili a UniCredit o a società appartenenti al Gruppo UniCredit.
- (iii) I Titoli potranno essere quotati e negoziati in un mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione o altra sede di negoziazione gestiti direttamente dall'Emittente o indirettamente da società appartenenti al Gruppo UniCredit o da società partecipate dall'Emittente. L'appartenenza di tali soggetti al Gruppo UniCredit o l'esistenza di rapporti di partecipazione determina una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori.
- (iv) I Titoli potranno essere quotati e negoziati sul mercato SeDeX e il ruolo di specialista nel mercato SeDeX potrà essere svolto da UniCredit Bank AG Milano, che è una società appartenente al Gruppo UniCredit. L'appartenenza di tale soggetto al Gruppo UniCredit determina una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori.
- (v) Qualora l'Agente per il Calcolo sia un soggetto appartenente al Gruppo UniCredit, la comune appartenenza di tale soggetto e dell'Emittente al medesimo gruppo bancario può determinare una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori.

Nelle Condizioni Definitive sono specificati i conflitti di interesse tra quelli sopra indicati e presenti in relazione alla Singola Offerta e/o Quotazione. Si segnala altresì che nelle Condizioni Definitive possono essere indicati conflitti di interesse ulteriori rispetto a quelli di cui sopra che non sono identificabili alla data del Prospetto di Base.

1.2 Ragioni dell'offerta e impiego dei proventi

Salvo ove diversamente indicato nelle Condizioni Definitive, l'Emittente intende effettuare le Singole Offerte e/o Quotazioni ed utilizzare il ricavato delle emissioni per la copertura di determinati rischi o per i propri scopi societari generali, e pertanto non per scopi specifici e predeterminati al momento dell'emissione (quali finanziamenti di specifici progetti o adempimento di determinati rapporti contrattuali).

2 INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA OFFRIRE E/O DA AMMETTERE ALLA NEGOZIAZIONE

2.1 Informazioni relative agli strumenti finanziari

2.1.1 Tipo e classe degli strumenti finanziari e codice ISIN

Gli strumenti finanziari sono *Covered Warrant* di stile americano o europeo, aventi i seguenti Sottostanti: *Commodities*, Indici, Tassi di Cambio, Azioni, Titoli di Stato, Fondi, ETF e *Futures* su Tassi di Interesse. Il codice ISIN e il *common code* saranno specificati nelle Condizioni Definitive.

2.1.2 Modalità secondo le quali si generano i proventi degli strumenti derivati, data di pagamento o di consegna, e metodo di calcolo

In relazione ai *Covered Warrant* validamente esercitati durante il Periodo di Esercizio oppure, automaticamente, alla Data di Scadenza, l'Emittente verserà un importo equivalente all'Importo di Liquidazione complessivo, determinato dall'Agente per il Calcolo sulla base del numero di Lotti Minimi di Esercizio oggetto dell'esercizio. Per ciascun Lotto Minimo di Esercizio esercitato l'Importo di Liquidazione, sarà calcolato come segue:

- (a) nel caso di *Covered Warrant* di tipo *Call*, l'Importo di Liquidazione è pari alla differenza, se positiva, tra il Prezzo di Riferimento del Sottostante e il Prezzo di Esercizio, moltiplicata per il Multiplo, divisa per il Tasso di Conversione (ove applicabile) e quindi moltiplicata per il numero di *Covered Warrant* contenuti in un Lotto Minimo di Esercizio;
- (b) nel caso di *Covered Warrant* di tipo *Put*, l'Importo di Liquidazione è pari alla differenza, se positiva, tra il Prezzo di Esercizio e il Prezzo di Riferimento del Sottostante, moltiplicata per il Multiplo, divisa per il Tasso di Conversione (ove applicabile) e quindi moltiplicata per il numero di *Covered Warrant* contenuti in un Lotto Minimo di Esercizio.

L'Importo di Liquidazione sarà arrotondato al quinto decimale, salvo quanto diversamente previsto nelle Condizioni Definitive.

La Valuta di Liquidazione, che potrà essere diversa dalla Valuta di Riferimento, sarà indicata nelle Condizioni Definitive e potrà essere diversa dall'Euro. Qualora la Valuta di Liquidazione sia diversa dalla Valuta di Riferimento, sarà utilizzato il Tasso di Conversione tra la Valuta di Riferimento e la Valuta di Liquidazione ai fini della determinazione dell'Importo di Liquidazione.

Il pagamento è effettuato dall'Agente per il Pagamento mediante accredito sul conto dell'intermediario presso cui i *Covered Warrant* sono depositati entro cinque Giorni Lavorativi dalla relativa Data di Valutazione.

Qualora a causa del verificarsi di Eventi di Turbativa del Mercato nessuno dei Giorni Lavorativi che compongono il Periodo di Valutazione sia un Giorno di Negoziazione, l'Importo di Liquidazione sarà calcolato utilizzando l'Equo Valore di Mercato il primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo alla scadenza del Periodo di Valutazione.

L'ammontare dell'Importo di Liquidazione, così come calcolato dall'Agente per il Calcolo, in assenza di errori manifesti, è definitivo e vincolante per il Portatore dei *Covered Warrant*.

Estinzione Anticipata e rimborso

Nel caso in cui l'Emittente rilevi che, (i) l'adempimento delle obbligazioni relative ai *Covered Warrant* sia divenuto contrario alla legge o, per intervenute modifiche legislative o della disciplina fiscale, impossibile o eccessivamente oneroso o (ii) abbia accertato che sia divenuto contrario alla legge o, per intervenute

modifiche legislative o della disciplina fiscale, impossibile o eccessivamente oneroso mantenere i propri contratti di copertura sui *Covered Warrant*, l'Emittente stesso potrà, a sua discrezione, estinguere anticipatamente i *Covered Warrant*, inviando una comunicazione ai Portatori secondo quanto previsto al Paragrafo 2.1.7.3.

Nel caso in cui l'Emittente estingua anticipatamente i *Covered Warrant* secondo quanto sopra previsto, ciascun Portatore avrà diritto a ricevere, tramite il proprio intermediario correntista, nei limiti delle leggi applicabili ai sensi dei Termini e Condizioni, per ogni *Covered Warrant* detenuto, un importo corrispondente all'Equo Valore di Mercato dello stesso, come determinato dall'Agente per il Calcolo che agirà in buona fede secondo la ragionevole prassi commerciale. Il pagamento sarà effettuato secondo le modalità comunicate ai Portatori e in conformità alle previsioni contenute al Paragrafo 2.1.7.3.

È fatto salvo quanto indicato nel Paragrafo 2.1.7.1 in merito all'utilizzo del "bail-in" e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi (la **Direttiva BRRD**) come recepita nell'ordinamento italiano dai Decreti Legislativi n. 180 e n. 181 del 16 novembre 2015 (i **Decreti BRRD**).

2.1.3 Legge applicabile e Foro competente

I Titoli sono emessi in Italia o nel luogo in cui l'Agente per il Pagamento autentica il *Covered Warrant* Globale (come definito alla Sezione VI, Paragrafo 2.1.4) o dove lo stesso è depositato presso il relativo Sistema di Gestione Accentrata. Le disposizioni regolanti i rapporti intercorrenti tra l'Emittente e i Portatori, i diritti connessi ai Titoli e le caratteristiche degli stessi, riportate nei Paragrafi da 2.1.1 a 2.2.3 della Sezione VI Prospetto di Base (fatta eccezione per i Paragrafi 2.1.12, 2.1.13 e 2.1.14) sono sottoposti alla, e devono essere interpretati secondo la, legge italiana.

L'autorità giudiziaria competente in via esclusiva per le controversie relative ai Titoli sarà il Tribunale di Milano; l'assoggettamento alla giurisdizione esclusiva dell'autorità giudiziaria di Milano non potrà limitare (e non potrà essere interpretato nel senso di limitare) il diritto di ciascun Portatore di proporre giudizio presso qualsiasi altra corte o tribunale competente, incluso il foro di residenza o del domicilio elettivo del relativo Portatore, ove tale diritto non possa essere convenzionalmente limitato o modificato contrattualmente ai sensi della vigente normativa applicabile.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 84 del Decreto Legge 21.06.2013 n. 69 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 98/2013), per la risoluzione stragiudiziale di controversie in materia di contratti bancari e finanziari è necessario, prima di esercitare un'azione in giudizio, esperire un tentativo di conciliazione obbligatoria rivolgendosi agli organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

In particolare, ai sensi dell'articolo 32-ter del TUF ed ai sensi del Regolamento Consob n. 18275 del 18 luglio 2012 di attuazione del Decreto Legislativo 8 ottobre 2007, n. 179 (il **Regolamento Consob concernente la Camera di conciliazione e arbitrato**) per le controversie insorte tra gli investitori e gli intermediari in ordine alla prestazione di un servizio di investimento/accessorio, con riferimento all'osservanza da parte dell'intermediario che ha prestato il servizio (e che può anche non coincidere con l'Emittente) degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza, tra i vari organismi di mediazione è competente anche la Camera di Conciliazione ed Arbitrato istituita presso la Consob.

2.1.4 Forma degli strumenti finanziari e regime di circolazione

Ove Monte Titoli S.p.A. sia il sistema di gestione accentrata specificato nelle Condizioni Definitive, al momento dell'emissione, i *Covered Warrant* sono emessi in regime di dematerializzazione, ai sensi del Testo Unico e della relativa normativa regolamentare di attuazione e saranno immessi nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A., con sede in Milano, Piazza degli Affari 6 (**Monte Titoli**). Non saranno emessi certificati rappresentativi dei *Covered Warrant*. È tuttavia salvo il diritto del titolare di ottenere il rilascio della certificazione di cui agli articoli 83-quinquies e 83-novies, comma 1, lett b) del Testo Unico. Il trasferimento dei *Covered Warrant* avverrà mediante registrazione sui conti accesi, presso Monte Titoli,

dagli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata. Ne consegue che il soggetto che di volta in volta risulta essere titolare del conto, detenuto presso un intermediario direttamente o indirettamente aderente a Monte Titoli, sul quale i *Covered Warrant* risultano essere accreditati, sarà considerato il legittimo titolare degli stessi e sarà autorizzato ad esercitare i diritti agli stessi collegati.


I *Covered Warrant* possono altresì essere rappresentati da un titolo globale (il *Covered Warrant* Globale) depositato presso *Clearstream* o *Euroclear* oppure presso qualsiasi altro Sistema di Gestione Accentrata come specificato nelle Condizioni Definitive. I *Covered Warrant* sono trasferibili in conformità alle norme e i regolamenti del Sistema di Gestione Accentrata.

2.1.5 Valuta di emissione dei Titoli

I Covered Warrant sono denominati in Euro o nella Valuta di Emissione indicata nelle Condizioni Definitive.

2.1.6 Status dei Titoli e Ranking ("grado di subordinazione")

I diritti connessi ai *Covered Warrant* costituiscono un'obbligazione contrattuale diretta, chirografaria e non subordinata dell'Emittente. Tuttavia, nell'ipotesi di applicazione dello strumento del "bail-in" il credito dei Portatori verso l'Emittente non sarà soddisfatto pari passu con tutti gli altri crediti chirografari dell'Emittente (cioè non garantiti e non privilegiati) ma sarà oggetto di riduzione e/o conversione secondo l'ordine sinteticamente rappresentato all'interno della tabella che segue (si veda sul punto anche il successivo Paragrafo 2.1.7.1 in merito all'utilizzo del "bail-in" e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla Direttiva BRRD come recepita nell'ordinamento italiano dai Decreti BRRD). Nell'ambito delle procedure di liquidazione coatta amministrativa, invece, le somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo sono erogate a favore dei creditori secondo l'ordine indicato nella tabella, partendo dalla categoria dei depositi e solo dopo aver soddisfatto i crediti prededucibili (ad esempio, crediti sorti in occasione o in funzione della procedura stessa di liquidazione), quelli con prelazione (ad esempio privilegiati o garantiti da pegno o ipoteca), nonché i crediti per i depositi fino ad Euro 100.000.



2.1.7 Diritti connessi agli strumenti finanziari e procedura per il loro esercizio

2.1.7.1 Esercizio dei Covered Warrant

Il Portatore ha il diritto di ricevere a seguito dell'esercizio dei *Covered Warrant*, il pagamento di un importo in contanti, vale a dire l'Importo di Liquidazione, salvo l'utilizzo del "bail-in" e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla Direttiva BRRD (come recepita nell'ordinamente italiano dai Decreti BRRD).

In particolare, in data 16 novembre 2015 sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale i Decreti BRRD attuativi della BRRD, individuando i poteri e gli strumenti che le Autorità possono adottare per la risoluzione di una situazione di dissesto ovvero di rischio di dissesto di una banca. Ciò al fine di garantire la continuità delle funzioni essenziali della banca, riducendo al minimo l'impatto del dissesto sull'economia e sul sistema finanziario nonché i costi per i contribuenti ed assicurando che gli azionisti sostengano le perdite per primi e che i creditori le sostengano dopo gli azionisti, purché nessun creditore subisca perdite superiori a quelle che avrebbe subito se la banca fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza.

I Decreti BRRD sono entrati in vigore in data 16 novembre 2015, fatta unicamente eccezione per le disposizioni relative allo strumento del "bail-in", come di seguito descritto, per le quali è stata prevista l'applicazione a partire dal 1 gennaio 2016. Peraltro, le disposizioni in materia di "bail-in" potranno essere applicate agli strumenti finanziari già in circolazione, ancorché emessi prima della suddetta data.

Tra gli strumenti di risoluzione che potranno essere utilizzati dalle Autorità è previsto il citato strumento del "bail-in", ossia il potere di riduzione, con possibilità di azzeramento del valore nominale, nonché di conversione dei titoli in azioni computabili nel capitale primario di classe 1.

Pertanto, con l'applicazione del "bail-in", i Portatori si ritroverebbero esposti al rischio di veder ridotto, azzerato, ovvero convertito in capitale il proprio investimento, in via permanente, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell'Emittente. Inoltre, le Autorità avranno il potere di cancellare i Covered Warrants e modificare la loro scadenza, l'importo degli interessi pagabili o la data a partire dalla quale tali interessi divengono pagabili, anche sospendendo il pagamento per un periodo transitorio.

Nell'applicazione dello strumento del "bail-in", le Autorità dovranno tenere conto della seguente gerarchia:

- (i) innanzitutto dovranno essere ridotti gli strumenti rappresentativi del capitale primario di classe 1 (c.d. *Common Equity Tier 1*);
- (ii) se quanto sopra previsto non fosse sufficiente dovrà essere ridotto o convertito in capitale primario di classe 1 il valore nominale degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (c.d. *Additional Tier 1 Instruments*);
- (iii) se quanto sopra previsto non risultasse sufficiente dovrà essere ridotto o convertito in capitale primario di classe 1 il valore nominale degli strumenti di classe 2 (c.d. *Tier 2 Instruments*);
- (iv) se quanto sopra previsto non risultasse sufficiente dovrà essere ridotto o convertito in capitale primario di classe 1 il valore nominale dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e dagli strumenti di classe 2, conformemente alla gerarchia dei crediti nella procedura ordinaria di insolvenza;
- (v) infine, ove le misure sopra descritte non fossero sufficienti, dovrà essere ridotto o convertito in capitale primario di classe 1 il valore nominale o l'importo delle restanti passività, ivi incluse le obbligazioni non subordinate (*senior*), i certificati e i covered warrant.

Nell'ambito delle "restanti passività", il "bail-in" riguarderà prima le obbligazioni contrattuali senior (compresi i depositi ma fatta eccezione per quelli di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese) e poi i depositi (per la parte eccedente l'importo di € 100.000) di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese, i medesimi depositi di cui sopra effettuati presso succursali extracomunitarie dell'Emittente. Inoltre si segnala che dal 1 gennaio 2019, tutti i depositi che eccedono l'importo di € 100.000, non detenuti da persone fisiche o piccole medie imprese, saranno preferiti rispetto alle obbligazioni contrattuali senior.

Non rientrano, invece, nelle "restanti passività" e restano pertanto escluse dall'ambito di applicazione del "bail-in" alcune categorie di passività indicate dalla normativa, tra cui i depositi fino a € 100.000 (c.d. "depositi protetti") e le "passività garantite" definite dall'art. 1 del citato D. Lgs. n. 180 del 16 novembre 2015 come "passività per la quale il diritto del creditore al pagamento o ad altra forma di adempimento è garantito da privilegio, pegno o ipoteca, o da contratti di garanzia con trasferimento del titolo in proprietà o

con costituzione di garanzia reale, comprese le passività derivanti da operazioni di vendita con patto di riacquisto", comprendenti, ai sensi dell'art. 49 del citato D. Lgs n. 180, anche le obbligazioni bancarie garantite di cui all'art. 7 bis L. n. 130/99 e le passività derivanti da contratti derivati di copertura dei rischi dei crediti e dei titoli ceduti a garanzia delle obbligazioni.

Lo strumento sopra descritto del "bail-in" potrà essere applicato sia individualmente che in combinazione con gli altri strumenti di risoluzione previsti dalla normativa di recepimento quali:

- (i) cessione di beni e rapporti giuridici ad un soggetto terzo;
- (ii) cessione di beni e rapporti giuridici ad un ente-ponte;
- (iii) cessione di beni e rapporti giuridici ad una o più società veicolo per la gestione dell'attività. Tali ultimi strumenti di risoluzione potranno comportare, pertanto, una novazione soggettiva del rapporto giuridico tra Emittente e il Portatore (con sostituzione dell'originario debitore, ossia l'Emittente, con un nuovo soggetto giuridico) senza necessità di un previo consenso di quest'ultimo ed il trasferimento delle attività e passività dell'originario debitore, con conseguente possibile rimodulazione del rischio di credito per i Portatori.

Fatto salvo quanto sopra, in circostanze eccezionali, quando è applicato lo strumento del "bail-in", l'Autorità potrà escludere, in tutto o in parte, talune passività dall'applicazione del "bail-in" (art. 49 comma 2 del Decreto Legislativo n. 180 del 16 novembre 2015), in particolare allorché:

- a) non è possibile sottoporre a "bail-in" tale passività entro un tempo ragionevole;
- b) l'esclusione è strettamente necessaria e proporzionata per conseguire la continuità delle funzioni essenziali e delle principali linee di operatività nonché per evitare un contagio che potrebbe perturbare gravemente il funzionamento dei mercati;
- c) l'applicazione dello strumento del "bail-in" a tali passività determinerebbe una distruzione di valore tale che le perdite sostenute da altri creditori sarebbero più elevate che nel caso in cui tali passività fossero escluse dal "bail-in".

Pertanto, nel caso in cui sia disposta l'esclusione dal "bail-in" di alcune passività, è possibile che le perdite che tali passività avrebbero dovuto assorbire siano trasferite ai titolari delle altre passività soggette a "bail-in" mediante la loro riduzione o conversione in capitale. In tale scenario, la salvaguardia prevista dall'articolo 75 della Direttiva BRRD non potrebbe assicurare alcuna protezione dato che tale norma è volta esclusivamente a fornire una compensazione per le perdite subite dai creditori limitatamente alla parte che eccede le perdite che avrebbero subito nel contesto di una liquidazione attivata con procedura ordinaria di insolvenza.

Inoltre, sostegni finanziari pubblici a favore di una banca in crisi potranno essere concessi solo dopo che siano stati applicati gli strumenti di risoluzione sopra descritti e alla condizione che vi sia un contributo per l'assorbimento delle perdite e la ricapitalizzazione per un importo non inferiore all'8% delle passività totali, inclusi i fondi propri, dell'ente calcolate al momento dell'azione di risoluzione e ciò sia subordinato all'approvazione finale ai sensi della disciplina degli aiuti di Stato a livello europeo.

Procedura di Esercizio Volontario

Nel caso di *Covered Warrants* di stile americano l'investitore può esercitare volontariamente il proprio *Covered Warrant* nel Periodo di Esercizio; nel caso di *Covered Warrant* di stile europeo, l'investitore può esercitare volontariamente il proprio *Covered Warrant* alla Data di Scadenza.

Ogni Importo di Liquidazione sarà accreditato, entro i cinque Giorni Lavorativi successivi alla Data di Valutazione, tramite l'Agente per il Pagamento, sul conto del relativo intermediario.

L'Agente per il Calcolo e l'Emittente non applicheranno alcun onere per l'esercizio dei *Covered Warrant*. Altre tasse, imposte e /o spese relative all'acquisto, alla detenzione, all'esercizio e alla vendita dei *Covered Warrant*, eventualmente applicate dall'intermediario incaricato dal Portatore, compreso qualsiasi applicabile costo di deposito, costo operativo o esercizio, costo di bollo, spese di bollo per fondo tasse, emissione, registrazione, trasferimento dei titoli e/o altre tasse o oneri che possano sorgere in relazione all'esercizio dei *Covered Warrant* sono a carico del Portatore.

Il Portatore ha diritto di esercitare, per il tramite del suo intermediario, il relativo *Covered Warrant* durante il Periodo di Esercizio o alla Data di Scadenza. In entrambi i casi una comunicazione adeguatamente completa relativa all'esercizio volontario, secondo quanto disposto nell'Allegato III(C) alle Condizioni Definitive (la **Comunicazione di Esercizio Volontario**), deve essere consegnata in copia all'Agente per il Calcolo e, ove richiesto, all'Agente per il Pagamento Secondario prima delle 10.00 (ora di Milano) in uno dei modi seguenti, a seconda dei casi:

- (i) in un qualsiasi Giorno di Esercizio, durante il Periodo di Esercizio (la **Data di Esercizio Effettivo**), con riferimento ai *Covered Warrant* da esercitare prima della Data di Scadenza; o
- (ii) della Data di Scadenza, con riguardo ai *Covered Warrant* da esercitare alla Data di Scadenza.

Il Portatore dovrà altresì presentare al proprio intermediario una comunicazione di esercizio volontario conforme al modello allegato *sub* Allegato III(D) alle Condizioni Definitive.

La Comunicazione di Esercizio Volontario dovrà essere inoltrata al numero di *facsimile* indicato nella stessa comunicazione. Il Portatore deve consegnare la completa Comunicazione di Esercizio Volontario al proprio intermediario che avrà il compito di trasmettere tale comunicazione in copia sia all'Agente per il Calcolo che all'Agente per il Pagamento. Il modulo di Comunicazione di Esercizio Volontario è anche disponibile sul sito *internet www.investimenti.unicredit.it*.

Se la Comunicazione di Esercizio Volontario è consegnata dopo le 10.00 (ora di Milano) in qualsiasi Giorno di Esercizio durante il Periodo di Esercizio, si riterrà che tale Comunicazione di Esercizio Volontario sia stata consegnata nel successivo Giorno di Esercizio, di modo che si riterrà che il Giorno di Esercizio coincida con la Data di Esercizio Effettivo.

Si riterrà che i *Covered Warrant* indicati nella Comunicazione di Esercizio Volontario siano validamente esercitati alla Data di Esercizio Effettivo o alla Data di Scadenza, secondo i casi, solo se, prima delle 16:00 (ora di Milano) di tale Data di Esercizio Effettivo o Data di Scadenza, i *Covered Warrant* indicati nella Comunicazione di Esercizio Volontario saranno stati accreditati sul conto dell'Agente per il Pagamento o, ove richiesto, dell'Agente per il Pagamento Secondario (i dettagli del cui conto saranno indicati nel modulo della Comunicazione di Esercizio Volontario). A questo scopo, il Portatore deve incaricare il suo intermediario che avrà il compito di richiedere il trasferimento dei *Covered Warrant* indicati di comune accordo.

Nel caso in cui un Portatore non adempia alle sue obbligazioni e in tal modo non consegni, dove applicabile, una Comunicazione di Esercizio Volontario adeguatamente completata secondo quanto sopra previsto, la Comunicazione di Esercizio Volontario sarà nulla e inefficace e i *Covered Warrant* verranno restituiti, l'Emittente non avrà alcun obbligo in relazione alla consegna della Comunicazione di Esercizio Volontario per tali *Covered Warrant* e nessuna responsabilità potrà essere attribuita all'Emittente in relazione a tale evento.

Nel caso in cui la Comunicazione di Esercizio Volontario dovesse essere successivamente corretta a richiesta dell'Agente per il Calcolo, tale comunicazione sarà considerata una nuova Comunicazione di Esercizio Volontario presentata nello stesso giorno in cui tale comunicazione corretta sarà consegnata all'Agente per il Calcolo.

Salvo quanto sopra stabilito, la consegna di una Comunicazione di Esercizio Volontario costituirà una scelta irrevocabile all'esercizio dei *Covered Warrant* specificati.

Il numero di *Covered Warrant* indicati nella Comunicazione di Esercizio Volontario deve essere un multiplo del Lotto Minimo di Esercizio altrimenti tale numero di *Covered Warrant* così indicato sarà arrotondato per difetto al precedente multiplo del Lotto Minimo di Esercizio e la Comunicazione di Esercizio Volontario non sarà considerata valida con riferimento ai *Covered Warrant* che eccedono tale numero arrotondato di *Covered Warrant*.

Il numero minimo di *Covered Warrant* indicato nella Comunicazione di Esercizio Volontario deve essere pari a un Lotto Minimo di Esercizio, altrimenti la Comunicazione di Esercizio Volontario non sarà considerata valida.

L'Agente per il Calcolo, secondo il suo prudente apprezzamento, stabilirà se le condizioni precedentemente indicate siano rispettate in modo soddisfacente e la sua determinazione sarà decisiva, conclusiva e vincolante per l'Emittente e i Portatori.

Esercizio Automatico

L'esercizio dei Covered Warrant ammessi alla quotazione e negoziati sul mercato SeDeX è automatico alla Data di Scadenza. In tal caso l'esercizio avverrà senza la necessità di presentazione di alcuna comunicazione di esercizio da parte del portatore dei Covered Warrant.

L'Agente per il Pagamento dovrà provvedere al pagamento dell'Importo di Liquidazione entro il quinto Giorno Lavorativo successivo alla Data di Valutazione.

Per ciascuna Serie di *Covered Warrant* ammessa alla quotazione sui mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana, il Portatore ha la facoltà di comunicare all'Agente per il Pagamento la propria volontà di rinunciare all'Esercizio dei *Covered Warrant* entro le ore 16.00 (ora di Milano) del Giorno Lavorativo successivo alla Data di Valutazione e, con esclusivo riferimento ai *Covered Warrant* aventi Sottostanti italiani, le ore 10.00 (ora di Milano) della Data di Scadenza. Per una valida rinuncia all'esercizio a scadenza dei *Covered Warrant*, il Portatore, per il tramite del suo intermediario, dovrà presentare all'Agente per il Pagamento per la/le Serie in suo possesso una dichiarazione di rinuncia all'esercizio che deve essere conforme al modello allegato *sub* Allegato III(A) alle Condizioni Definitive (la **Dichiarazione di Rinuncia all'Esercizio**). Il Portatore dovrà altresì presentare al proprio intermediario una dichiarazione di rinuncia conforme al modello allegato *sub* Allegato III(B) alle Condizioni Definitive.

Nella Dichiarazione di Rinuncia all'Esercizio dovrà essere indicato quanto segue:

- il codice ISIN; e
- il numero dei *Covered Warrant* da non esercitare.

E' esclusa la revoca della dichiarazione di rinuncia all'esercizio ed è necessario che siano rispettati tutti i requisiti di cui al presente Paragrafo. In caso contrario l'Emittente avrà il diritto di esercitare comunque i *Covered Warrant*.

Qualora la rinuncia all'esercizio dei *Covered Warrant* non venisse espressa per ogni Serie per un numero multiplo intero pari al Lotto Minimo di Esercizio come rilevabile nelle Condizioni Definitive, saranno validi per la rinuncia all'Esercizio solo i *Covered Warrant* approssimati per difetto al valore più prossimo. Per i restanti *Covered Warrant* la richiesta di rinuncia all'esercizio non sarà considerata valida.

Qualora per i *Covered Warrant* per i quali si esprime la rinuncia all'Esercizio non venisse raggiunto un numero minimo pari al Lotto Minimo di Esercizio riportato per ciascuna Serie nelle Condizioni Definitive, la dichiarazione non sarà considerata valida.

Limitazioni all'esercizio dei *Covered Warrant* di stile "americano"

Ove indicato nelle Condizioni Definitive, l'Emittente si riserva il diritto di limitare il numero di *Covered Warrant* di stile "americano" esercitabile dai Portatori in qualsiasi Data di Esercizio (ad eccezione della Data di Scadenza) a un ammontare massimo specificato nelle Condizioni Definitive. In tal caso, qualora il numero totale di *Covered Warrant* di stile "americano" esercitati da un Portatore ecceda il numero massimo indicato nelle Condizioni Definitive, il numero di *Covered Warrant* di stile "americano" che saranno effettivamente esercitati alla Data di Esercizio Effettivo verrà ridotto sino al numero massimo stabilito dall'Emittente.

I *Covered Warrant* di stile "americano" in eccedenza rispetto al numero massimo indicato nelle Condizioni Definitive saranno automaticamente esercitati alla Data di Esercizio immediatamente successiva, fatte salve le medesime limitazioni giornaliere di esercizio e le previsioni relative all'esercizio posticipato.

2.1.7.2 Acquisti di Covered Warrant da parte dell'Emittente

L'Emittente potrà in qualsiasi momento acquistare i *Covered Warrant* sul mercato, anche tramite offerte pubbliche di acquisto o per trattativa privata e potrà detenere, rivendere o procedere all'annullamento dei *Covered Warrant* così acquistati.

2.1.7.3 Comunicazioni

L'Emittente non intende diffondere informazioni sul Sottostante successivamente all'emissione.

Ove i *Covered Warrant* siano quotati su Borsa Italiana ogni comunicazione avverrà attraverso un avviso pubblicato tramite Borsa Italiana. Altrimenti, salvo quanto diversamente stabilito dalla legge o previsto nelle Condizioni Definitive, ogni comunicazione diretta ai Portatori riguardo ai *Covered Warrant* si intenderà valida se pubblicata attraverso un avviso su un quotidiano a diffusione nazionale o sul sito *internet www.investimenti.unicredit.it.*

A seguito dell'ammissione a quotazione dei *Covered Warrant* su Borsa Italiana, qualsiasi cambiamento/modifica o informazione connessa ai *Covered Warrant* sarà pubblicata da Borsa Italiana, tramite avviso, secondo quanto previsto dalla normativa, anche di natura regolamentare, dell'ordinamento italiano.

2.1.7.4 Nomina e revoca dell'Agente per il Calcolo e dell'Agente per il Pagamento

Agente per il Calcolo

Salvo quanto diversamente previsto nelle Condizioni Definitive, UniCredit Bank AG, assume gli obblighi e svolge i compiti dell'Agente per il Calcolo, salvo che non decida di nominare un nuovo Agente per il Calcolo, secondo le disposizioni qui di seguito riportate.

L'Emittente, inoltre, si riserva il diritto di nominare un nuovo soggetto che svolga le funzioni di Agente per il Calcolo, purché la revoca del mandato divenga efficace successivamente alla nomina del nuovo Agente per il Calcolo.

La nomina, sostituzione o revoca deve essere comunicata ai Portatori secondo le disposizioni contenute al Paragrafo 2.1.7.3.

L'Agente per il Calcolo (ad esclusione del caso in cui tale ruolo venga svolto dall'Emittente stesso) agisce in via esclusiva per conto dell'Emittente e non può assumere obblighi o doveri né alcun rapporto di mandato con rappresentanza o fiduciario nei confronti dei Portatori.

Qualora lo ritenga opportuno, l'Agente per il Calcolo può, con il consenso dell'Emittente, delegare le proprie attività a un soggetto terzo. L'eventuale delega non implica esonero o limitazione della responsabilità dell'Agente per il Calcolo.

Agente per il Pagamento

L'Emittente si riserva il diritto di sostituire o revocare il mandato all'Agente per il Pagamento, che sarà UniCredit Bank AG, salvo quanto diversamente indicato nelle Condizioni Definitive o di nominare ulteriori Agenti per il Pagamento, purché la revoca del mandato divenga efficace successivamente alla nomina in Italia di un nuovo Agente per il Pagamento.

La comunicazione relativa alla nomina, sostituzione o revoca dell'Agente per il Pagamento deve essere effettuata ai Portatori secondo le disposizioni contenute al Paragrafo 2.1.7.3.

L'Agente per il Pagamento agisce in via esclusiva per conto dell'Emittente e non può assumere obblighi o doveri né alcun rapporto di mandato con rappresentanza o fiduciario nei confronti dei Portatori.

2.1.7.5 Modifiche alle disposizioni regolanti i rapporti intercorrenti tra l'Emittente e i Portatori, i diritti connessi ai Titoli e le caratteristiche degli stessi

In seguito all'emissione dei Titoli e durante la vita degli stessi, l'Emittente potrà apportare, modifiche alle disposizioni regolanti i rapporti intercorrenti tra l'Emittente e i Portatori, i diritti connessi ai Titoli e le caratteristiche degli stessi, riportate nei Paragrafi da 2.1.1 a 2.2.3 della Sezione VI del Prospetto di Base (fatta eccezione per i Paragrafi 2.1.12, 2.1.13 e 2.1.14), senza necessità di ottenere il preventivo consenso dei Portatori e con le modalità che riterrà ragionevolmente opportune, a condizione che (i) tali modifiche non pregiudichino i diritti o gli interessi dei Portatori, e (ii) siano intese a correggere un errore manifesto o acclarato o finalizzate a eliminare ambiguità o imprecisioni nel testo o (iii) che tali modifiche siano richieste, ai sensi della vigente disciplina, ai fini dell'ammissione a quotazione della relativa Serie presso il SeDeX.

La comunicazione relativa a tale modifica deve essere effettuata al Portatore secondo le disposizioni contenute al Paragrafo 2.1.7.3 del Prospetto di Base.

2.1.7.6 Ulteriori emissioni

L'Emittente si riserva il diritto di emettere, in qualsiasi momento, ulteriori *Covered Warrant* in una o più *tranche*, tutte aventi le medesime condizioni, senza l'autorizzazione dei Portatori, così da formare un'unica serie fungibile. In questo caso, il termine "*Covered Warrant*" include tutti i *Covered Warrant* della relativa serie. Di tali ulteriori emissioni verrà data comunicazione ai Portatori secondo le modalità di cui al Paragrafo 2.1.7.3.

2.1.7.7 Sostituzioni dell'Emittente

L'Emittente si riserva il diritto (a sua discrezione e senza il preventivo assenso dei Portatori) di sostituire a se stesso quale obbligato principale in relazione ai *Covered Warrant* una società allo stesso collegata o da questo controllata (il **Sostituto**) subordinatamente alle seguenti condizioni:

- le obbligazioni assunte dal Sostituto, in relazione ai *Covered Warrant*, siano garantite dall'Emittente in modo irrevocabile e incondizionato;
- tutte le azioni, le condizioni e le attività che siano rispettivamente da intraprendere, da soddisfare e da eseguire (compreso l'ottenimento dei permessi eventualmente necessari), al fine di assicurare che i *Covered Warrant* rappresentino obbligazioni legali, valide e vincolanti del Sostituto, siano state intraprese, adempiute ed eseguite e rimangano valide e vincolanti;
- l'Emittente abbia comunicato detta sostituzione a Borsa Italiana e ai Portatori con almeno 30 (trenta) giorni di anticipo rispetto alla data della prospettata sostituzione, secondo quanto previsto al Paragrafo 2.1.7.3.

In caso di sostituzione dell'Emittente, ogni riferimento all'Emittente che ricorre nei Termini e Condizioni andrà interpretato, da quel momento in poi, quale riferimento al Sostituto.

Qualora il Sostituto dovesse essere un soggetto fiscalmente residente in Italia la tassazione dei *Covered Warrant* precedentemente descritta potrebbe subire modifiche.

2.1.7.8 Efficacia delle disposizioni regolanti i rapporti intercorrenti tra l'Emittente e i Portatori, i diritti connessi ai Titoli e le caratteristiche degli stessi

La nullità o l'invalidità, parziale o totale, di una o più disposizioni regolanti i rapporti intercorrenti tra l'Emittente e i Portatori, i diritti connessi ai *Covered Warrant* e le caratteristiche degli stessi, riportate nei Paragrafi da 2.1.1 a 2.2.3 del Prospetto di Base (fatta eccezione per i Paragrafi 2.1.12, 2.1.13 e 2.1.14) non comporta la nullità o comunque la invalidità delle restanti disposizioni. Le disposizioni, o parte delle medesime, nulle o invalide saranno sostituite nell'interesse dell'investitore e dell'Emittente, da disposizioni che siano valide, e che abbiano i medesimi effetti delle disposizioni, o parte delle medesime, che siano state sostituite. Si veda al riguardo il Paragrafo 2.1.7.5 del Prospetto di Base.

2.1.7.9 Altre disposizioni

L'Emittente si riserva di richiedere l'ammissione di tutti i *Covered Warrant* o di singole Serie, alla negoziazione presso altre borse valori europee e di adottare in tale contesto tutte le misure necessarie all'ammissione dei *Covered Warrant* alla negoziazione nelle singole borse. In tal caso, l'Emittente ha la facoltà di far esercitare il *Covered Warrant* al Portatore anche su sportelli di pagamento stranieri, di pagare l'importo della differenza in valuta estera, nonché di chiedere la quotazione dei *Covered Warrant* in valuta locale.

2.1.8 Data di Emissione

La Data di Emissione, con riferimento a ciascuna Serie, è indicata nelle Condizioni Definitive.

2.1.9 Data di Scadenza e Data di Esercizio

La Data di Scadenza indica, con riferimento a ciascuna Serie, la data oltre la quale i *Covered Warrant* scadono ed è indicata nelle Condizioni Definitive.

La Data di Esercizio, con riferimento a uno o più Lotti Minimi di Esercizio, indica (i) in caso di *Covered Warrant* di stile "europeo", la relativa Data di Scadenza così come specificata nelle Condizioni Definitive; (ii) in caso di *Covered Warrant* di stile "americano", la relativa Data di Esercizio Effettivo.

In caso di esercizio automatico alla scadenza, la Data di Esercizio coincide con la Data di Scadenza. Per ciascuna Serie ammessa alla quotazione sui mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana, l'esercizio dei *Covered Warrant* è automatico alla Data di Scadenza. Il Portatore ha la facoltà di comunicare all'Emittente la propria volontà di rinunciare all'esercizio dei *Covered Warrant*, secondo le modalità indicate al Paragrafo 2.1.6, salvo quanto diversamente previsto nelle Condizioni Definitive.

È fatto salvo quanto indicato nel Paragrafo 2.1.7.1 in merito all'utilizzo del "bail-in" e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla Direttiva BRRD (come recepita nell'ordinamente italiano dai Decreti BRRD).

2.1.10 Modalità di regolamento dei Titoli

L'esercizio dei *Covered Warrant*, secondo i termini e le modalità di cui al Paragrafo 2.1.7, obbliga l'Emittente a trasferire al Portatore un importo pari all'Importo di Liquidazione. In nessun caso l'esercizio dei *Covered Warrant* comporta la consegna fisica del Sottostante.

2.1.11 Regime fiscale

Tutti gli oneri fiscali, presenti e futuri, previsti da norme italiane o straniere, che si applichino ai pagamenti effettuati ai sensi dei *Covered Warrant*, sono a esclusivo carico dell'investitore. Di conseguenza, qualora sia prevista l'applicazione di ritenute fiscali o altre imposte sui pagamenti effettuati ai sensi dei *Covered Warrant*, gli investitori riceveranno un importo inferiore a quello cui avrebbero avuto diritto quale pagamento relativo ai *Covered Warrant*.

L'Emittente non è tenuto a operare ritenute di fonte italiana sui redditi corrisposti a valere sui *Covered Warrant* salvo che, in considerazione della natura dell'investitore o della natura della transazione posta in essere dal medesimo, non rivesta, ai sensi della normativa italiana, anche il ruolo di intermediario incaricato dell'applicazione delle ritenute. In tale caso l'Emittente opererà le ritenute con le aliquote e le modalità ai sensi della vigente normativa applicabile. ⁶⁶

Secondo una certa interpretazione, in linea con quella fornita dall'Amministrazione finanziaria, i redditi derivanti dalla cessione o dal rimborso dei *Covered Warrant* rientrano nella categoria dei redditi diversi di natura finanziaria di cui all'art. 67, lett. c-quater) del D.P.R. 22 Dicembre 1986 n. 917 (**TUIR**).

In base a questa interpretazione, ai sensi della normativa vigente, se l'investitore è fiscalmente residente in Italia ed è (i) una persona fisica che non svolge un'attività d'impresa alla quale i *Covered Warrant* siano connessi; (ii) una società di persone o un'associazione di cui all'art. 5 del TUIR, che non svolga attività commerciale (con l'esclusione delle società in nome collettivo, in accomandita semplice e di quelle a esse equiparate); (iii) un ente privato o pubblico, diverso dalle società, che non abbia per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale; o (iv) un soggetto esente dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche, i redditi derivanti dalla cessione o dal rimborso dei *Covered Warrant* sono soggetti a un'imposta sostitutiva ad aliquota pari al 26%. Il percipiente può optare per i tre diversi criteri di applicazione dell'imposta sostitutiva di seguito elencati:

- Secondo il cosiddetto "regime della dichiarazione", che è il regime fiscale applicabile in via (1) residuale e in assenza di opzione per gli altri regimi impositivi, alle suddette tipologie di investitori, l'imposta sostitutiva è applicata cumulativamente, su base annuale, sull'importo complessivo dei redditi, al netto delle eventuali perdite dello stesso tipo, realizzati in relazione a tutte le cessioni o i rimborsi dei Covered Warrant effettuati nel corso di un determinato periodo di imposta. Tali investitori sono tenuti a indicare i redditi complessivi realizzati nel periodo di imposta nella dichiarazione annuale dei redditi e a versare la relativa imposta sostitutiva, unitamente alle altre imposte sui redditi dovute per il medesimo periodo d'imposta. Se, in relazione allo stesso periodo d'imposta, le perdite sono superiori ai redditi, l'eccedenza è riportata in deduzione dai redditi realizzati nei quattro periodi di imposta successivi. Secondo quanto previsto dal D.L. 24 aprile 2014, n. 66, come convertito in legge con modifiche dalla legge del 23 giugno 2014, n. 89 (Decreto 66), le perdite possono essere utilizzate per compensare, alle medesime condizioni indicate, redditi realizzati dopo il 30 giugno 2014 per un importo pari: (i) al 48,08 per cento dell' ammontare delle perdite realizzate prima del 1 gennaio 2012; o (ii) al 76,92 per cento dell'ammontare delle perdite realizzate dal 1 gennaio 2012 fino al 30 giugno 2014.
- (2) In alternativa al regime della dichiarazione, i suddetti investitori possono optare per l'applicazione dell'imposta sostitutiva sui redditi realizzati in occasione di ciascuna cessione o rimborso dei *Covered Warrant*, nell'ambito del cosiddetto "regime del risparmio amministrato". Questo regime è applicabile a condizione che: (i) i *Covered Warrant* siano depositati presso banche italiane, SIM o altri intermediari finanziari autorizzati, e (ii) l'opzione per accedere al regime del risparmio amministrato sia tempestivamente esercitata dall'investitore, per mezzo di una comunicazione scritta effettuata all'intermediario presso cui i *Covered Warrant* sono depositati. Il depositario è

⁶⁶ Le informazioni fornite nel prosieguo del presente Paragrafo non rientrano nelle disposizioni regolanti i rapporti intercorrenti tra l'Emittente e i Portatori, i diritti connessi ai Titoli e le caratteristiche degli stessi, riportate nei Paragrafi da 2.1.1 a 2.2.3 della Sezione VI del Prospetto di Base (fatta eccezione per i Paragrafi 4.1.12, 4.1.13 e 4.1.14) e riassumono la legislazione italiana e la prassi vigente in relazione al regime fiscale applicabile ai Covered Warrant. Le indicazioni di seguito riportate si basano sulle leggi vigenti in Italia alla data di redazione del Prospetto di Base e sono soggette a ogni variazione normativa intervenuta dopo tale data, variazione che potrebbe avere anche effetto retroattivo. Resta, inoltre, fermo che potrebbero risultare applicabili, a seconda dei casi e delle circostanze, anche disposizioni fiscali di paesi diversi dall'Italia, inclusa la normativa FATCA di diritto statunitense. Quanto di seguito riportato non intende offrire un quadro completo ed esaustivo di tutti i profili fiscali che potrebbero rilevare al fine di valutare la sottoscrizione, l'acquisto, il possesso o la cessione dei Covered Warrant. Non è altresì descritto il regime fiscale applicabile a tutte le informazioni fornite non descrivono il trattamento tributario di Covered Warrant la cui remunerazione è costituita dalla partecipazione ai risultati economici dell'Emittente o di altre società appartenenti allo stesso gruppo dell'Emittente o dell'affare in relazione al quale i titoli sono stati emessi. I potenziali investitori sono invitati a rivolgersi ai propri consulenti fiscali per valutare accuratamente le conseguenze che possono derivare dalla sottoscrizione, dall'acquisto, dal possesso e dalla cessione dei Covered Warrant.

responsabile per l'applicazione dell'imposta sostitutiva dovuta sui redditi realizzati a seguito di ciascuna cessione, trasferimento o rimborso dei *Covered Warrant*, al netto delle eventuali perdite dello stesso tipo. Il depositario è tenuto a versare l'imposta sostitutiva all'Amministrazione finanziaria, prelevando il corrispondente ammontare dai redditi da accreditare all'investitore, oppure utilizzando fondi appositamente messi a disposizione dall'investitore stesso. Nel regime del risparmio amministrato, qualora dalla vendita o dal rimborso dei *Covered Warrant* derivi una perdita, tale perdita può essere dedotta dai redditi della stessa natura, successivamente realizzati nell'ambito del medesimo rapporto su titoli depositati presso il medesimo intermediario, nel corso dello stesso periodo di imposta oppure in quelli successivi, ma non oltre il quarto. In base al regime del risparmio amministrato, l'investitore non è tenuto a indicare i redditi nella propria dichiarazione dei redditi annuale. Secondo quanto previsto dal Decreto 66, le perdite possono essere utilizzate per compensare, alle medesime condizioni indicate, redditi realizzati dopo il 30 giugno 2014 per un importo pari: (i) al 48,08 per cento del'ammontare delle perdite realizzate prima del 1 gennaio 2012; o (ii) al 76,92 per cento dell'ammontare delle perdite realizzate dal 1 gennaio 2012 fino al 30 giugno 2014.

I redditi realizzati dalle suddette categorie di investitori che abbiano affidato la gestione del loro patrimonio finanziario, compresi i *Covered Warrant*, a un intermediario autorizzato, optando per il cosiddetto "regime del risparmio gestito", sono inclusi nel calcolo del risultato maturato della gestione. Sul risultato annuale di gestione maturato è applicata un'imposta sostitutiva del 26%, che è prelevata dall'intermediario incaricato della gestione. Nel regime del risparmio gestito, eventuali differenziali negativi nel risultato annuale della gestione, possono essere dedotti dagli incrementi di valore registrati nei periodi successivi, non oltre il quarto. Nell'ambito del regime del risparmio gestito, il sottoscrittore non è tenuto a indicare i redditi derivanti dalla gestione patrimoniale nella propria dichiarazione dei redditi annuale. Secondo quanto previsto dal Decreto 66, i risultati di gestione negativi possono essere utilizzati per compensare, alle medesime condizioni indicate, risultati di gestione positivi maturati dopo il 30 giugno 2014 per un ammontare pari: (i) al 48,08 per cento dell'ammontare dei risultati di gestione negativi conseguiti prima del 1 gennaio 2012; o (ii) al 76,92 per cento dell'ammontare dei risultati di gestione negativi conseguiti dal 1 gennaio 2012 fino al 30 giugno 2014.

Quando l'investitore è una società o un ente commerciale fiscalmente residente in Italia o una stabile organizzazione in Italia di un soggetto non residente alla quale i *Covered Warrant* siano connessi, i redditi derivanti dai *Covered Warrant* stessi non saranno soggetti a imposta sostitutiva, ma concorrono, secondo le regole ordinarie, a determinare il reddito imponibile dell'investitore stesso ai fini IRES e, al verificarsi di determinate condizioni relative allo "status" dell'investitore, anche a determinare il risultato imponibile ai fini IRAP.

I redditi realizzati da investitori fiscalmente non residenti in Italia, derivanti dalla cessione o dal rimborso dei *Covered Warrant*, che sono conclusi in un mercato regolamentato, non sono soggetti a tassazione in Italia.

I redditi realizzati da investitori fiscalmente non residenti in Italia, derivanti dalla cessione o dal rimborso dei *Covered Warrant*, non conclusi in mercati regolamentati, non sono soggetti a tassazione in Italia, a condizione che il beneficiario effettivo delle stesse sia:

- (i) un soggetto residente in un Paese che consente un adeguato scambio di informazioni con le autorità fiscali italiane;
- (ii) un ente o un organismo internazionale costituito in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- (iii) una Banca Centrale o un organismo che gestisce anche le riserve ufficiali di uno Stato estero; o
- (iv) un investitore istituzionale costituito in un Paese che consente un adeguato scambio di informazioni, ancorché nel proprio Paese non sia soggetto d'imposta.

Se i *Covered Warrants* sono detenuti nell'ambito di un rapporto di risparmio amministrato o risparmio gestito, gli investitori non residenti di cui ai punti (i) e (iv) potrebbero essere tenuti ad esercitare l'opzione per la disapplicazione dei regimi del risparmio amministrato o del risparmio gestito e a documentare il proprio *status* di soggetti non residenti con una apposita dichiarazione, e potranno utilizzare il modello di autocertificazione di cui al D.M. 12 dicembre 2001. Ulteriori dichiarazioni potrebbero essere richieste agli investitori istituzionali esteri.

Se non ricorrono le sopra menzionate condizioni, i redditi derivanti dalla cessione o dal rimborso dei *Covered Warrants* conseguiti da investitori fiscalmente non residenti in Italia sono soggetti all'imposta sostitutiva nella misura del 26%. Si applicano, al verificarsi delle relative condizioni e qualora più favorevoli all'investitore, le disposizioni dei trattati contro le doppie imposizioni stipulati dall'Italia.

Tuttavia, non possono essere escluse diverse interpretazioni (che per esempio attribuiscono rilevanza alla circostanza che il rapporto giuridico che intercorre tra il sottoscrittore e l'emittente è incorporato in un titolo).

Imposta sulle donazioni e successioni

Ai sensi del Decreto Legge 3 Ottobre 2006, n. 262, ferme restando alcune eccezioni, il trasferimento gratuito, *inter vivos* o *mortis causa*, di qualsiasi attività è generalmente sottoposto a imposta sulle successioni e donazioni con le seguenti aliquote:

- (1) il trasferimento a favore del coniuge e dei discendenti e ascendenti diretti è assoggettato a imposta di successione o donazione nella misura del 4 per cento sul valore dei beni trasferiti per successione e donazione eccedente l'importo di € 1.000.000 per ciascun beneficiario;
- (2) il trasferimento a favore dei parenti entro il quarto grado e affini in linea diretta nonché in favore degli affini in linea collaterale fino al terzo grado è assoggettato a imposta di successione o donazione nella misura del 6 per cento del valore della donazione e della successione. Il trasferimento a favore di sorelle e fratelli sconta l'imposta di successione o donazione nella misura del 6 per cento sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, € 100.000; e
- il trasferimento a favore di ogni altro beneficiario sconta, ordinariamente, l'imposta di donazione o successione nella misura dell'8 per cento.

Se a beneficiare del trasferimento è una persona portatrice di handicap grave, riconosciuta tale ai sensi della L. n. 104/1992, l'imposta si applica alle suddette aliquote sul valore che eccede, per ciascun beneficiario, €1.500.000.

Tassa sui contratti di borsa

A seguito dell'abrogazione della tassa sui contratti di borsa, gli atti aventi a oggetto la negoziazione di titoli scontano l'imposta di registro come segue: (i) gli atti pubblici e le scritture private autenticate scontano l'imposta di registro in misura fissa pari a Euro 200 (ii) le scritture private non autenticate scontano l'imposta di registro solo in "caso d'uso" o a seguito di registrazione volontaria.

Imposta di bollo

Ai sensi dell'art. 19, comma 1, del D. L. 6 dicembre 2001, n. 201 (**Decreto 201**), un'imposta di bollo proporzionale si applica, su base annuale, alle comunicazioni periodiche inviate dagli intermediari finanziari ai loro clienti relative agli strumenti finanziari depositati presso di loro. L'imposta di bollo si applica con aliquota pari allo 0,2 per cento, su di una base imponibile pari al valore di mercato o - qualora non disponibile - al valore nominale o di rimborso dei titoli. L'imposta di bollo non può non può eccedere € 14.000 qualora il cliente sia soggetto diverso dalle persone fisiche.

L'imposta di bollo trova applicazione sia con riferimento a investitori residenti sia non residenti, a condizione che i relativi strumenti siano detenuti presso un intermediario avente sede in Italia.

Imposta sui titoli depositati all'estero

Ai sensi dell'art. 19, comma 18, del Decreto 201, le persone fisiche residenti in Italia che detengono strumenti finanziari, inclusi i *Covered Warrant*, al di fuori del territorio italiano sono tenuti a pagare un'imposta con aliquota pari allo 0,2 per cento. Quest'imposta è calcolata su di una base imponibile pari al valore di mercato o - qualora non disponibile - al valore nominale o di rimborso degli strumenti finanziari detenuti all'estero. I contribuenti hanno diritto a un credito d'imposta pari alle equivalenti imposte pagate all'estero nei limiti dell'imposta pagabile in Italia.

Imposta sulle transazioni finanziarie (FTT)

Salvo determinate esclusioni ed esenzioni previste dalla normativa, sono generalmente soggette all'imposta sulle transazioni finanziarie di cui all'art. 1, commi 491 - 500, L. 24 dicembre 2012, n. 228 le operazioni su, *inter alia*, (i) strumenti finanziari derivati che abbiano come sottostante prevalentemente o il cui valore dipenda prevalentemente da, azioni e strumenti finanziari partecipativi emessi da società in Italia, e (ii) valori mobiliari (inclusi i titoli di debito, diversi da quelli che contengono l'obbligazione di pagare alla scadenza una somma non inferiore a quella in essi indicata) che permettono di acquisire o di vendere prevalentemente o che comportano un regolamento in contanti determinato con riferimento prevalente ad azioni e strumenti finanziari partecipativi emessi da società residenti in Italia.

L'imposta è dovuta indipendentemente dalla residenza delle controparti e dal luogo di conclusione dell'operazione. Sulle operazioni di cui sopra, l'imposta è applicata in misura fissa da un minimo di € 0,01875 a un massimo di € 200, variabile in ragione del valore nozionale del contratto (come disposto dalla Tabella 3 allegata alla L. n. 228, citata), ed è ridotta a 1/5 per le operazioni che avvengono in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione.

Sono generalmente responsabili del versamento dell'imposta le banche e gli altri intermediari qualificati che intervengono nell'esecuzione delle operazioni. In mancanza di intermediari che intervengano nell'operazione, l'imposta è versata dal contribuente.

2.1.12 Variazioni del valore dell'investimento

Il valore dei *Covered Warrant* è legato principalmente all'andamento del Sottostante e, in misura meno rilevante, da altri fattori quali lo *Strike Price*, la volatilità, il Tasso di Conversione, i dividendi e i tassi di interesse.

Inoltre, il prezzo di un *Covered Warrant* è influenzato dal passare del tempo, in quanto una riduzione della durata residua dei *Covered Warrant* e, quindi, della possibilità per il *Covered Warrant* di accrescere il proprio valore entro la Data di Esercizio, cosicché, quanto più breve è la vita residua di un *Covered Warrant*, tanto più difficile sarà che, se esso è *out of the money*⁶⁷, possa diventare *in the money*⁶⁸. Tale decadimento è chiamato *theta* ("decadimento temporale" o "*time decay*").

2.1.13 Delibere e autorizzazioni relative ai Titoli

La predisposizione del Prospetto di Base è stata autorizzata da una delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente approvata in data 9 febbraio 2016.

_

⁶⁷ Un covered warrant si dice out-of-the-money quando l'investitore non percepisce un profitto di esercizio (valore intrinseco uguale a zero): pertanto, un call è out-of-the-money quando lo spot è inferiore allo strike, mentre, al contrario, un put è out-of-the-money quando lo spot è superiore allo strike.

68 Un covered warrant si dice in-the-money quando l'investitore percepisce un profitto dall'esercizio (valore intrinseco positivo, cosiddetto pay off positivo): pertanto, un call è in-the-money quando lo strike è inferiore allo spot, mentre, al contrario, un put è in-the-money quando lo strike è superiore allo spot (quando questa differenza è molto ampia si parla di covered warrant deep in-the-money).

Qualora le singole emissioni di *Covered Warrant* siano autorizzate da una delibera diversa da quella sopra citata, i relativi estremi saranno indicati per ciascuna Serie nelle relative Condizioni Definitive.

2.1.14 Limitazioni della trasferibilità e/o della circolazione dei Titoli

I *Covered Warrant* sono liberamente trasferibili nel rispetto di ogni eventuale limitazione dettata dalla normativa in vigore nei paesi in cui i *Covered Warrant* dovessero, una volta assolti i relativi obblighi di legge, essere collocati e/o negoziati successivamente alla quotazione.

I Covered Warrant non sono e non saranno registrati ai sensi del Securities Act, né la negoziazione dei Covered Warrant è stata approvata dalla CFTC ai sensi del Commodity Exchange Act. Nessun Covered Warrant o diritto o interesse a esso correlato, può essere offerto, venduto, rivenduto o consegnato, direttamente o indirettamente negli Stati Uniti d'America a cittadini americani (o per conto o a favore di questi) o ad altri soggetti che li offrano, vendano, rivendano, consegnino, direttamente o indirettamente negli Stati Uniti a cittadini americani (o per conto o a favore di questi). Nessun Covered Warrant può essere esercitato o riscattato da (o per conto di) un cittadino americano o di un soggetto che si trovi negli Stati Uniti. Il termine "Stati Uniti" sta qui a indicare gli Stati Uniti D'America (comprensivi degli Stati e del Distretto di Columbia), i suoi territori, i suoi possedimenti e le altre aree soggette alla sua giurisdizione; per "Cittadino Americano" si intende (i) una persona fisica con residenza negli Stati Uniti o di cittadinanza statunitense; (ii) una società di capitali, una società di persone o altra persona giuridica di diritto statunitense o costituita negli Stati Uniti d'America o in qualunque loro ripartizione politico-amministrativa o che abbia la principale sede operativa negli Stati Uniti d'America; (iii) qualsiasi proprietà o trust che sia soggetta all'imposta federale statunitense sui redditi, indipendentemente dalla fonte di reddito; (iv) ogni trust nel caso in cui sia possibile a un tribunale statunitense esercitare poteri di supervisione primaria sulla sua amministrazione e se uno o più amministratori statunitensi del trust sono autorizzati a controllare tutte le decisioni sostanziali dello stesso; (v) un fondo previdenziale istituito a beneficio di dipendenti, dirigenti o titolari d'impresa di una società di capitali, di una società di persone o altra persona giuridica di cui al precedente punto (ii); (vi) ogni persona giuridica organizzata principalmente per effettuare investimenti passivi, nella quale i soggetti descritti nei punti da (i) a (v) detengano una quota di almeno il 10%, qualora detta persona giuridica sia stata costituita da tali soggetti principalmente a fini di investimento in un fondo in materie prime il cui gestore sia esente dall'osservanza di alcuni requisiti contenuti nella Parte 4 del Regolamento della CFTC, in quanto i partecipanti non sono soggetti statunitensi; (vii) ogni altro "soggetto statunitense" nell'accezione definita nella Regulation S del Securities Act e successive modificazioni o nel regolamento adottato ai sensi del Commodity Exchange Act.

Eventuali restrizioni alla libera negoziabilità dei *Covered Warrant* saranno contenute e specificate nelle Condizioni Definitive. I potenziali investitori nei *Covered Warrant* sono personalmente obbligati a informarsi sulle restrizioni alla libera negoziabilità e a conformarsi a esse.

2.2 Informazioni relative al sottostante

2.2.1 Prezzo di esercizio

Il Prezzo di Esercizio o *Strike Price* indica il prezzo di esercizio o *strike price* dei *Covered Warrant* indicato nelle Condizioni Definitive.

2.2.2 Indicazione del sottostante e del luogo dove ottenere informazioni al riguardo

I Covered Warrant possono avere come Sottostante:

(i) con riferimento ai *Covered Warrant* su *Commodities*, 1'oncia *troy* (un'**Oncia** *Troy*) di oro (l'**Oro**), 1 Oncia *Troy* di argento (l'**Argento**), il contratto *future* sul greggio *west texas intermediate* (WTI) (il *Future* sul Greggio) o eventuali ulteriori *commodities* o ulteriori contratti *future* su *commodities*, aventi requisiti di elevata liquidità e a condizione che esista un mercato di riferimento

caratterizzato dalla disponibilità di informazioni continue ed aggiornate sui prezzi, indicate e descritte nelle Condizioni Definitive (anche le *Commodities*);

- (ii) con riferimento ai *Covered Warrant* su Indici, gli Indici CAC 40, FTSE/MIB, S&P500, NASDAQ100, NIKKEI225, DAX o eventuali ulteriori indici che saranno indicati e descritti nelle Condizioni Definitive, unitamente alla fonte dalla quale sarà possibile ottenere informazioni sugli stessi, a condizione che tali indici siano notori e caratterizzati da trasparenza nei metodi di calcolo e diffusione e che (i) non siano indici proprietari dell'Emittente o composti da una qualsiasi entità giuridica appartenente al medesimo gruppo dell'Emittente e (ii) non siano indici forniti da un'entità giuridica o persona fisica che agisce in associazione con l'Emittente o per suo conto (anche gli **Indici**);
- (iii) con riferimento ai *Covered Warrant* su Tassi di Cambio, i tassi di cambio Euro/Dollaro, Euro/Yen, Euro/Franco Svizzero ed Euro/GBP o eventuali ulteriori tassi di cambio che saranno indicati e descritti nelle Condizioni Definitive (anche i **Tassi di Cambio**);
- (iv) con riferimento ai *Covered Warrant* su Azioni, le azioni quotate in Italia (le **Azioni Italiane**), le azioni quotate nei paesi dell'Unione Europea diversi dall'Italia (le **Azioni Europee**), le azioni quotate in U.S.A. (le **Azioni USA**) e negli ulteriori paesi che saranno indicati nelle Condizioni Definitive nonché i titoli rappresentativi di azioni (*Depositary Receipts*) quotati in mercati regolamentati in U.S.A. (**ADR**) o quotati in mercati regolamentati fuori dagli U.S.A. (**GDR**) (congiuntamente le **Azioni**);
- (v) con riferimento ai *Covered Warrant* su Titoli di Stato, i titoli di Stato emessi dal Ministro dell'Economia e delle Finanze (MEF) Italiano⁶⁹, i titoli di Stato *Schatz*⁷⁰, *Bobl*⁷¹ e *Bund*⁷² emessi dal Governo Federale Tedesco, i titoli di Stato *BTAN*⁷³ e *OAT*⁷⁴ emessi dal Tesoro Francese o eventuali ulteriori titoli di Stato che saranno indicati e descritti nelle Condizioni Definitive (i **Titoli di Stato**);
- (vi) con riferimento ai *Covered Warrant* su *Futures* su Tassi di Interesse, i contratti *Euro Schatz Future*⁷⁵, *Euro Bobl Future*⁷⁶, *Euro Bund Future*⁷⁷, *Euro BTP Future*⁷⁸, *Three Month Euribor Future*⁷⁹ o eventuali ulteriori *futures* su tassi di interesse che saranno indicati e descritti nelle Condizioni Definitive (i *Futures* su Tassi di Interesse);
- (vii) con riferimento ai Covered Warrant su Fondi, fondi comuni di investimento armonizzati costituiti ai sensi della Direttiva 2009/65/CE che saranno indicati e descritti nelle Condizioni Definitive (i Fondi). Le Condizioni Definitive indicheranno una sintetica descrizione del Fondo, la denominazione della società di gestione del Fondo e le fonti dove sono reperibili informazioni relative al Fondo;

⁶⁹ I Titoli di Stato italiani sono quotati sul mercato MOT o su altro Mercato indicato nelle Condizioni Definitive.

 ⁷⁰ I Titoli di Stato Schatz (Bundesschatzenweisungen) sono titoli di stato emessi dalla Repubblica Tedesca a breve termine (e.g. 2 anni) che pagano cedole annuali fisse e sono rimborsati alla pari in un'unica soluzione alla data di scadenza. I titoli di Stato Schatz sono quotati sul mercato EuroMTS Germania o su altro Mercato indicato nelle Condizioni Definitive.
 ⁷¹ I Titoli di Stato Bobl (Bundesobligation) sono titoli di stato emessi dalla Repubblica Tedesca a medio termine (e.g. 5 anni) che pagano cedole

⁷¹ I Titoli di Stato *Bobl (Bundesobligation)* sono titoli di stato emessi dalla Repubblica Tedesca a medio termine (e.g. 5 anni) che pagano cedole annuali fisse e sono rimborsati alla pari in un'unica soluzione alla data di scadenza. I titoli di Stato *Bobl* sono quotati sul mercato EuroMTS Germania o su altro Mercato indicato nelle Condizioni Definitive.

⁷² I Titoli di Stato *Bund (Deutsche Bundesrepublik)* sono titoli di stato emessi dalla Repubblica Tedesca a lungo termine (di una durata compresa tra i

¹² I Titoli di Stato *Bund* (*Deutsche Bundesrepublik*) sono titoli di stato emessi dalla Repubblica Tedesca a lungo termine (di una durata compresa tra i 10 e i 30 anni) che pagano cedole annuali fisse e sono rimborsati alla pari in un'unica soluzione alla data di scadenza. I titoli di Stato *Bund* sono quotati sul mercato EuroMTS Germania o su altro Mercato indicato nelle Condizioni Definitive.

⁷³ I titoli di Stato *BTAN* sono titoli di stato emessi dal Tesoro Francese della durata compresa tra i 2 e i 5 anni che pagano cedole annuali fisse. Sono rimborsati alla pari in un'unica soluzione alla data di scadenza. I titoli di Stato *BTAN* sono quotati sul mercato EuroMTS Francia o su altro Mercato indicato nelle Condizioni Definitive.

⁷⁴ I titoli di Stato *OAT* sono titoli di stato emessi dal Tesoro Francese della durata compresa tra i 7 a 50 anni che pagano cedole annuali fisse. Sono rimborsati alla pari in un'unica soluzione alla data di scadenza. I titoli di Stato *OAT* sono quotati sul mercato EuroMTS Francia o su altro Mercato indicato nelle Condizioni Definitive.

⁷⁵ I contratti Euro Schatz Futures sono quotati sul mercato EUREX o su altro Mercato indicato nelle Condizioni Definitive.

⁷⁶ I contratti Euro Bobl Futures sono quotati sul mercato EUREX o su altro Mercato indicato nelle Condizioni Definitive.

⁷⁷ I contratti *Euro Bund Futures* sono quotati sul mercato EUREX o su altro Mercato indicato nelle Condizioni Definitive.

⁷⁸ I contratti *Euro BTP Futures* sono quotati sul mercato EUREX o su altro Mercato indicato nelle Condizioni Definitive.

⁷⁹ I contratti *Three Month Euribor Futures* sono quotati sul mercato EUREX o su altro Mercato indicato nelle Condizioni Definitive.

(viii) con riferimento ai *Covered Warrant* su ETF, gli *exchange traded funds*, costituiti ai sensi della Direttiva 2009/65/CE che saranno indicati e descritti nelle Condizioni Definitive (gli **ETF**). Le Condizioni Definitive indicheranno una sintetica descrizione dell'ETF, la denominazione della società di gestione dell'ETF e le fonti dove sono reperibili informazioni relative all'ETF.

Il Sottostante dei *Covered Warrant* è rappresentato da sottostanti i cui mercati di riferimento rientrano tra i paesi membri dell'Unione Europea o nell'ambito dell'OCSE.

Per ciascuna Serie di *Covered Warrant*, il Sottostante è di volta in volta indicato e descritto nelle Condizioni Definitive.

2.2.3 Eventi di Turbativa del Mercato, Eventi Rilevanti e regole di adeguamento applicabili

Si riportano di seguito a titolo esemplificativo e non esaustivo gli Eventi di Turbativa di Mercato, gli Eventi Rilevanti e le regole di adeguamento applicabili a ciascun Sottostante. Le Condizioni Definitive potranno indicare ulteriori Eventi di Turbativa di Mercato ed Eventi Rilevanti e le modalità di rettifica.

2.2.3.1 Covered Warrant su Indici

Per Evento di Turbativa del Mercato si intende, in relazione ai Covered Warrant legati a un Indice:

- (a) il verificarsi o il sussistere in qualsiasi momento durante l'Ora di Riferimento alla Data di Valutazione per il relativo Indice delle seguenti circostanze:
 - (i) la sospensione o limitazione delle negoziazioni nel Mercato di Riferimento o nel Mercato Correlato sia a causa di movimenti dei prezzi che eccedono i limiti permessi dalla Borsa di Riferimento o dal Mercato Correlato sia per altre ragioni:
 - (A) connesse all'insieme delle contrattazioni su una Borsa di Riferimento; o
 - (B) alle contrattazioni su un Mercato Correlato relative a contratti di *futures* o opzioni su o collegati a un Indice; o
 - (ii) qualsiasi evento (ulteriore rispetto a quanto descritto nel punto (b) che segue) che turba o pregiudica (come stabilito dall'Agente per il Calcolo) la capacità dei partecipanti al mercato in generale di (A) effettuare transazioni o ottenere prezzi di mercato per il relativo Indice su una Borsa di Riferimento o (B) effettuare transazioni o ottenere prezzi di mercato per contratti *future* o d'opzione o connessi a tale Indice su ogni relativo Mercato Correlato,
 - (iii) qualsiasi altro evento i cui effetti sono simili a quelli elencati sopra, a tal punto che gli eventi sopramenzionati sono considerati sostanziali dall'Agente per il Calcolo,
 - ove tali circostanze siano state valutate come rilevanti dall'Agente per il Calcolo;
- (b) la chiusura in un Giorno di Negoziazione della Borsa di Riferimento o di qualsiasi Mercato Correlato anticipatamente rispetto al normale Orario di Chiusura, a esclusione dei casi in cui la chiusura anticipata è stata annunciata dalla Borsa di Riferimento o dal Mercato Correlato, a seconda dei casi, almeno un'ora prima (A) dell'orario normale di chiusura della regolare sessione di negoziazione su tale Borsa di Riferimento o sul Mercato Correlato in tale Giorno di Negoziazione o, se precedente, (B) del termine ultimo applicabile per la presentazione degli ordini da eseguire sulla Borsa di Riferimento o sul Mercato Correlato alla Data di Valutazione in tale Giorno di Negoziazione.

Per **Orario di Chiusura** si intende l'orario giornaliero programmato per la chiusura della Borsa di Riferimento o del Mercato Correlato;

(c) l'apertura in un Giorno di Negoziazione della Borsa di Riferimento o di qualsiasi Mercato Correlato anticipatamente rispetto al normale Orario di Apertura, a esclusione dei casi in cui l'apertura anticipata è stata annunciata dalla Borsa di Riferimento o dal Mercato Correlato, a seconda dei casi, almeno un'ora prima (A) dell'orario normale di apertura della regolare sessione di negoziazione su tale Borsa di Riferimento o sul Mercato Correlato in tale Giorno di Negoziazione o, se precedente, (B) del termine ultimo applicabile per la presentazione degli ordini da eseguire sulla Borsa di Riferimento o sul Mercato Correlato alla Data di Valutazione in tale Giorno di Negoziazione.

Per **Orario di Apertura** si intende l'orario giornaliero programmato per l'apertura della Borsa di Riferimento o del Mercato Correlato.

Non appena possibile l'Agente per il Calcolo darà notizia, secondo le modalità di cui al Paragrafo 2.1.7.3, agli investitori nei *Covered Warrant* del verificarsi di un Evento di Turbativa del Mercato in una delle date in cui l'Agente per il Calcolo medesimo avrebbe dovuto, ove non si fosse verificato tale evento, rilevare il livello di un Indice.

Nel caso in cui la Data di Valutazione coincida con un Giorno di Turbativa del Mercato, tale data sarà spostata al primo Giorno di Negoziazione del Periodo di Valutazione in cui gli Eventi di Turbativa del Mercato non siano più presenti. Se gli Eventi di Turbativa del Mercato si protraggono per tutta la durata del Periodo di Valutazione, l'Agente per il Calcolo utilizzerà un prezzo così come definito nel Glossario quale "Prezzo di Riferimento" e calcolerà l'Importo di Liquidazione conseguentemente.

Per Eventi Rilevanti si intendono i seguenti eventi:

Rettifiche all'Indice

Lo *Sponsor* successore calcola e riferisce sull'Indice.

Se l'Indice pertinente risulta (i) non calcolato e annunciato dallo *Sponsor*, bensì calcolato e pubblicato da un suo successore gradito all'Agente per il Calcolo o (ii) sostituito da un indice sostitutivo, secondo la prudente determinazione dell'Agente per il Calcolo, con una formula e un metodo di calcolo identici o sostanzialmente analoghi a quelli con cui era calcolato l'Indice, in ogni caso si intenderà per Indice quello in questione (l'**Indice Sostitutivo**).

(a) Cambiamento e sospensione del calcolo di un Indice

Qualora (i) in corrispondenza o prima di una Data di Valutazione, lo *Sponsor* apportasse o annunciasse un cambiamento sostanziale alla formula o al metodo di calcolo dell'Indice del caso o comunque modificasse in misura di sostanziale rilevanza l'Indice in questione (ad eccezione del caso di quelle modifiche di formula o di metodo prescritte per conservare l'Indice nell'eventualità di variazioni intervenute nei titoli e nella capitalizzazione, nei contratti e nelle materie prime che lo costituiscono e di altri eventi di *routine*) (un Cambiamento dell'Indice) o cancellasse in modo permanente un Indice pertinente, in assenza di un Indice Sostitutivo (una Cancellazione dell'Indice) o qualora (ii) a una Data di Valutazione lo *Sponsor* o (se del caso) lo *Sponsor* successore dell'Indice avesse omesso di calcolare e di pubblicare un Indice pertinente (una Turbativa dell'Indice e, unitamente a un Cambiamento dell'Indice e a un Calcolo dell'Indice, singolarmente un Evento di Rettifica dell'Indice),

(i) l'Agente per il Calcolo procederà a determinare se l'Evento di Rettifica dell'Indice abbia un effetto sostanziale sui *Covered Warrant* e, in caso affermativo, sarà tenuto a calcolare il Prezzo di Liquidazione pertinente utilizzando, al posto di un livello pubblicato per quell'Indice, il livello dell'Indice in questione all'Ora di Riferimento alla Data di Valutazione, a seconda dei casi, come stabilito dall'Agente per il Calcolo in conformità alla formula e al metodo per calcolare l'Indice in vigore l'ultima volta prima del cambiamento, dell'omissione o della cancellazione, utilizzando tuttavia unicamente le Componenti dell'Indice che rientravano nell'Indice immediatamente prima dell'Evento di Rettifica dell'Indice. In tal caso, l'Agente per il Calcolo sarà altresì tenuto a calcolare

il livello dell'Indice per tutta la vita residua dei *Covered Warrant*, secondo la formula e il metodo di calcolo dell'Indice in vigore prima del cambiamento, dell'omissione o della cancellazione; o

disposto al Paragrafo 2.1.7.3. In caso di annullamento dei *Covered Warrant*, l'Emittente corrisponderà un importo, a ciascun Portatore, relativamente a ogni *Covered Warrant*, l'Emittente detenuto, pari all'Equo Valore di Mercato di un *Covered Warrant* tenendo conto dell'Evento di Rettifica dell'Indice, secondo quanto determinato dall'Agente per il Calcolo secondo il proprio prudente apprezzamento. I Pagamenti saranno effettuati secondo le modalità notificate ai Portatori e in conformità al Paragrafo 2.1.7.1.

(b) Avvisi

L'Agente per il Calcolo sarà tenuto, ad avvisare l'Agente Principale, quanto prima, di qualsiasi determinazione effettuata in conformità a quanto disposto al paragrafo (b) sopra e dell'eventuale provvedimento suggerito in merito, laddove l'Agente Principale sarà tenuto a mettere a disposizione dei Portatori, in caso di eventuali ispezioni da parte degli stessi, le copie delle determinazioni del caso.

Modifiche a un Indice

Salvo diversamente specificato nelle Condizioni Definitive applicabili, nel caso in cui il livello di un Indice pubblicato o annunciato in un dato giorno e utilizzato o da utilizzarsi a cura dell'Agente per il Calcolo per calcolare il valore dell'Indice (la **Determinazione Iniziale**) sia corretto in un secondo momento e laddove la correzione in questione (il **Livello Corretto**) sia pubblicata dallo *Sponsor* o dallo *Sponsor* successore entro 30 giorni dalla data di pubblicazione iniziale, l'Agente per il Calcolo sarà tenuto a dare notifica all'Emittente del Livello Corretto quanto prima e sarà altresì tenuto, nel giorno di pubblicazione del Livello Corretto (la **Data di Pubblicazione della Correzione**), a rideterminare il valore dell'Indice (la **Determinazione Sostitutiva**) utilizzando il Livello Corretto.

Qualora il risultato della Determinazione Sostitutiva differisca dal risultato della Determinazione Iniziale, l'Agente per il Calcolo, nella misura ritenuta necessaria, potrà conseguentemente rettificare i termini.

Sarà pubblicata una comunicazione della correzione di cui sopra al fine di informare debitamente gli investitori.

Al verificarsi di un Evento Rilevante, l'Emittente, se necessario, apporterà non appena possibile modifiche relativamente alla Serie di *Covered Warrant* al cui Sottostante si riferisce tale Evento Rilevante, in modo tale che il valore economico di tali *Covered Warrant*, secondo la ragionevole valutazione dell'Emittente, rimanga a seguito di tali modifiche, per quanto possibile, sostanzialmente equivalente a quello dei medesimi *Covered Warrant* antecedentemente al verificarsi di tale evento e comunque in conformità ai successivi paragrafi.

L'Emittente informerà tempestivamente i Portatori e il mercato su cui i *Covered Warrant* saranno quotati delle modifiche apportate ai Termini e Condizioni, della loro data di efficacia e della metodologia seguita per la loro determinazione, e comunque con almeno un giorno di anticipo rispetto alla data nella quale dette modifiche avranno efficacia.

2.2.3.2 Covered Warrant su Tassi di Cambio

Per Evento di Turbativa del Mercato si intende in relazione ai Covered Warrant su Tassi di Cambio:

- (i) laddove il Mercato di Riferimento del Tasso di Cambio sia una borsa valori, un sistema di negoziazione o un sistema di quotazione come determinato dall'Agente per il Calcolo,
 - (a) il verificarsi o il sussistere in qualsiasi momento durante l'Ora di Riferimento alla Data di Valutazione per tale Tasso di Cambio delle seguenti circostanze:

- (1) la sospensione o limitazione delle negoziazioni nel Mercato di Riferimento o nel Mercato Correlato sia a causa di movimenti dei prezzi che eccedono i limiti permessi dal Mercato di Riferimento o dal Mercato Correlato sia per altre ragioni:
 - (A) alle contrattazioni aventi oggetto una Seconda Valuta, relative alla sua conversione nella rispettiva Prima Valuta, effettuate sul Mercato di Riferimento o su un Altro Mercato: o
 - (B) alle contrattazioni su contratti di *futures* o opzioni aventi oggetto una Seconda Valuta, relative alla sua conversione nella rispettiva Prima Valuta, effettuate sul Mercato Correlato; o
- (2) qualsiasi evento (ulteriore rispetto a quanto descritto nel punto (b) che segue) che turba o pregiudica (come stabilito dall'Agente per il Calcolo) la capacità dei partecipanti al mercato in generale di (A) effettuare su un Mercato di Riferimento transazioni su una Seconda Valuta, relative alla sua conversione in una Prima Valuta o di ottenere il rispettivo valore di mercato o (B) effettuare transazioni o ottenere prezzi di mercato per contratti *future* o d'opzione in relazione a tale Seconda Valuta, per la sua conversione in una Prima Valuta, sul relativo Mercato Correlato;
- (3) qualsiasi altro evento i cui effetti sono simili a quelli elencati sopra, a tal punto che gli eventi sopramenzionati sono considerati sostanziali dall'Agente per il Calcolo,

ove tali circostanze siano state valutate come rilevanti dall'Agente per il Calcolo;

(b) la chiusura in un Giorno di Negoziazione del Mercato di Riferimento o di qualsiasi Mercato Correlato anticipatamente rispetto al normale Orario di Chiusura, a esclusione dei casi in cui la chiusura anticipata è stata annunciata dal Mercato di Riferimento o dal Mercato Correlato, a seconda dei casi, almeno un'ora prima (A) dell'orario normale di chiusura della regolare sessione di negoziazione su tale Mercato di Riferimento o sul Mercato Correlato in tale Giorno di Negoziazione o, se precedente, (B) del termine ultimo applicabile per la presentazione degli ordini da eseguire sul Mercato di Riferimento o sul Mercato Correlato alla Data di Valutazione in tale Giorno di Negoziazione.

Per **Orario di Chiusura** si intende l'orario giornaliero programmato per la chiusura del Mercato di Riferimento o del Mercato Correlato:

(c) l'apertura in un Giorno di Negoziazione del Mercato di Riferimento o di qualsiasi Mercato Correlato anticipatamente rispetto al normale Orario di Apertura, a esclusione dei casi in cui l'apertura anticipata è stata annunciata dal Mercato di Riferimento o dal Mercato Correlato, a seconda dei casi, almeno un'ora prima (A) dell'orario normale di apertura della regolare sessione di negoziazione su tale Mercato di Riferimento o sul Mercato Correlato in tale Giorno di Negoziazione o, se precedente, (B) del termine ultimo applicabile per la presentazione degli ordini da eseguire sul Mercato di Riferimento o sul Mercato Correlato alla Data di Valutazione in tale Giorno di Negoziazione.

Per **Orario di Apertura** si intende l'orario giornaliero programmato per l'apertura del Mercato di Riferimento o del Mercato Correlato:

- (ii) nel caso in cui il Mercato di Riferimento di un Tasso di Cambio non è una borsa valori, un sistema di negoziazione o un sistema di quotazione come determinato dall'Agente per il Calcolo,
 - (a) l'impossibilità per l'Agente per il Calcolo di determinare, per cause di forza maggiore, il prezzo o il valore (o un elemento di tale prezzo o valore) di una Seconda Valuta nella relativa Prima Valuta facendo riferimento a tale Mercato di Riferimento nel modo indicato

nella Condizioni Definitive o altrimenti secondo le regole o le procedura normali o riconosciute di determinazione di tale prezzo o valore (sia a cause della mancata pubblicazione di tale prezzo o valore o per altro motivo); o

(b) qualsiasi evento, descritto al punto (a) precedente in relazione al Tasso di Cambio.

Non appena possibile l'Agente per il Calcolo darà notizia ai Portatori, secondo le modalità di cui al Paragrafo 2.1.7.3, del verificarsi di un Evento di Turbativa del Mercato in una delle date in cui l'Agente per il Calcolo medesimo avrebbe dovuto, ove non si fosse verificato tale evento, rilevare il livello di un Tasso di Cambio nella Valuta di Liquidazione.

Nel caso in cui la Data di Valutazione coincida con un Giorno di Turbativa del Mercato, tale data sarà spostata al primo Giorno di Negoziazione del Periodo di Valutazione in cui gli Eventi di Turbativa del Mercato non siano più presenti. Se gli Eventi di Turbativa del Mercato si protraggono per tutta la durata del Periodo di Valutazione, l'Agente per il Calcolo utilizzerà un prezzo così come definito nel Glossario quale "Prezzo di Riferimento" e calcolerà l'Importo di Liquidazione conseguentemente.

Variazioni

Nel caso in cui una Seconda Valuta – in quanto valuta avente corso legale nel paese o nella giurisdizione o nei paesi o nelle giurisdizioni ove si trova l'autorità, l'istituto o l'organo che emette tale Divisa di Riferimento – venga sostituita da altra valuta o fusa con altra valuta al fine di dare vita a una valuta comune (tale valuta sostituita o risultante dalla fusione, la **Nuova Divisa di Riferimento**), tale Seconda Valuta, nell'ambito del Tasso di Cambio, sarà sostituita dalla Nuova Divisa di Riferimento (il tasso di cambio risultante, il **Nuovo Tasso di Cambio**), fermo restando che il Nuovo Tasso di Cambio sarà calcolato sulla base del numero di unità della Nuova Divisa di Riferimento stabilito sulla base della conversione del numero di unità della Seconda Valuta utilizzate per la determinazione del precedente Tasso di Cambio nella Nuova Divisa di Riferimento, utilizzando il tasso di cambio applicabili a tale conversione, il tutto determinato dall'Agente per il Calcolo.

Eventi di Annullamento

Nel caso in cui (i) una Divisa di Riferimento, per qualsiasi motivo, cessi di avere corso legale nel paese o nella giurisdizione o nei paesi o nelle giurisdizioni ove si trova l'autorità, l'istituto o l'organo che emette tale Divisa di Riferimento e non sia possibile o ragionevolmente praticabile una modifica ai sensi di quanto esposto al precedente paragrafo o (ii) laddove il Mercato di Riferimento di ciascun Tasso di Cambio sia un mercato, un sistema di negoziazione o un sistema di quotazione, nel caso in cui il Mercato di Riferimento comunichi che, secondo le sue regole, il relativo Tasso di Cambio cessi (o cesserà in futuro) di essere quotato, negoziato o pubblicamente calcolato sul Mercato di Riferimento per qualsiasi ragione e non sia immediatamente ri-quotato, ri-negoziato o pubblicamente ricalcolato su un mercato, sistema di negoziazione o di quotazione riconosciuto dall'Agente per il Calcolo (**Termine della Negoziazione**) (tali eventi gli **Eventi di Annullamento**), l'Emittente annullerà i *Covered Warrant* dando comunicazione per iscritto ai Portatori ai sensi del Paragrafo 2.1.7.3.

Nel caso in cui i *Covered Warrant* vengano annullati, l'Emittente corrisponderà un importo a ciascun Portatore rispetto a ciascun *Covered Warrant* posseduto da tale Portatore che corrisponderà all'Equo Valore di Mercato di un *Covered Warrant*, tenendo in considerazione il rispettivo Evento di Annullamento, come determinato dall'Agente per il Calcolo secondo il suo prudente apprezzamento. Il pagamento sarà effettuato secondo le modalità notificate ai Portatori e in conformità al Paragrafo 2.1.6.

L'Agente per il Calcolo, al verificarsi di Evento di Annullamento, darà comunicazione del verificarsi di un Evento di Annullamento non appena possibile ai Portatori ai sensi del Paragrafo 2.1.7.3.

Tuttavia, i Portatori devono essere a conoscenza del fatto che possono verificarsi dei ritardi tra il momento in cui tali Eventi di Annullamento si verificano e il momento in cui gli stessi vengono riportato ai Portatori.

2.2.3.3 Covered Warrant su Azioni (inclusi i Depositary Receipts)

Per Evento di Turbativa del Mercato si intende in relazione ai Covered Warrant legati ad una Azione:

- (a) il verificarsi o il sussistere in qualsiasi momento durante l'Ora di Riferimento alla Data di Valutazione per ciascuna Azione delle seguenti circostanze:
 - (i) la sospensione o limitazione delle negoziazione dal Mercato o dal Mercato Correlato o altrimenti e sia a causa di movimenti dei prezzi che eccedono i limiti permessi dal Mercato o dal Mercato Correlato sia per altre ragioni: (A) connesse all'Azione sul relativo Mercato; o (B) presenti in contratti di *futures* o opzioni connessi all'Azione negoziati su qualsiasi relativo Mercato Correlato; o
 - (ii) qualsiasi evento (ulteriore rispetto a quanto descritto nel punto (b) che segue) che turba o pregiudica (come stabilito dall'Agente per il Calcolo) la capacità dei partecipanti al mercato in generale di (A) effettuare transazioni o ottenere prezzi di mercato per l'Azione sul Mercato o (B) effettuare transazioni o ottenere prezzi di mercato per contratti *future* o d'opzione connessi all'Azione su ogni relativo Mercato Correlato,
 - (iii) qualsiasi altro evento i cui effetti sono simili a quelli elencati sopra, a tal punto che gli eventi sopramenzionati sono considerati sostanziali dall'Agente per il Calcolo,

ove tali circostanze siano state valutate come rilevanti dall'Agente per il Calcolo;

(b) la chiusura in un Giorno di Negoziazione del Mercato o di qualsiasi Mercato Correlato anticipatamente rispetto al normale Orario di Chiusura, a esclusione dei casi in cui la chiusura anticipata è stata annunciata dal Mercato o dal Mercato Correlato, a seconda dei casi, almeno un'ora prima (A) dell'orario normale di chiusura della regolare sessione di negoziazione su tale Mercato o sul Mercato Correlato in tale Giorno di Negoziazione o, se precedente, (B) del termine ultimo applicabile per la presentazione degli ordini da eseguire sul Mercato o sul Mercato Correlato alla Data di Valutazione in tale Giorno di Negoziazione.

Per **Orario di Chiusura** si intende l'orario giornaliero programmato per la chiusura del Mercato o del Mercato Correlato;

(c) l'apertura in un Giorno di Negoziazione del Mercato o di qualsiasi Mercato Correlato anticipatamente rispetto al normale Orario di Apertura, a esclusione dei casi in cui l'apertura anticipata è stata annunciata dal Mercato o dal Mercato Correlato, a seconda dei casi, almeno un'ora prima (A) dell'orario normale di apertura della regolare sessione di negoziazione su tale Mercato o sul Mercato Correlato in tale Giorno di Negoziazione o, se precedente, (B) del termine ultimo applicabile per la presentazione degli ordini da eseguire sul Mercato o sul Mercato Correlato alla Data di Valutazione in tale Giorno di Negoziazione.

Per **Orario di Apertura** si intende l'orario giornaliero programmato per l'apertura del Mercato o del Mercato Correlato.

Non appena possibile l'Agente per il Calcolo darà notizia ai relativi Portatori, secondo le modalità di cui al Paragrafo 2.1.7.3, del verificarsi di un Evento di Turbativa del Mercato in una delle date in cui l'Agente per il Calcolo medesimo avrebbe dovuto, ove non si fosse verificato tale evento, rilevare il Prezzo di Riferimento del Sottostante.

Nel caso in cui la Data di Valutazione coincida con un Giorno di Turbativa del Mercato, tale data sarà spostata al primo Giorno di Negoziazione del Periodo di Valutazione in cui gli Eventi di Turbativa del mercato non siano più presenti. Se gli Eventi di Turbativa del Mercato si protraggono per tutta la durata del

Periodo di Valutazione, l'Agente per il Calcolo utilizzerà un prezzo così come definito nel Glossario quale "Prezzo di Riferimento" e calcolerà l'Importo di Liquidazione conseguentemente.

Per **Evento Rilevante** si intende una o più delle seguenti circostanze:

- (a) il frazionamento, il raggruppamento o la riclassificazione delle Azioni (tranne che in Caso di Fusione) o la distribuzione gratuita a favore degli attuali titolari, anche a titolo di dividendo, di una o più di tali Azioni o altra forma di assegnazione gratuita, in occasione di aumenti di capitale o di analoghe forme di emissione;
- (b) la distribuzione o emissione a favore dei soci esistenti, anche a titolo di dividendo,
 - (i) delle suddette Azioni, o
 - (ii) di altre quote di capitale sociale o di titoli attributivi del diritto alla corresponsione di dividendi e/o di proventi della liquidazione della Società Emittente le Azioni in misura paritaria o proporzionale tra i soci stessi, o
 - (iii) di quote di capitale o altri titoli di un'altra società a seguito di un'operazione di scorporo o transazioni simili, o
 - (iv) di ogni altra tipologia di titoli, di diritti o di *warrants* o di altri beni da assegnare a titolo oneroso (anche non per contanti) a un prezzo inferiore a quello corrente di mercato, secondo quanto l'Agente per il Calcolo abbia a determinare;
- (c) la distribuzione di un dividendo straordinario;
- (d) il riacquisto di azioni proprie da parte o per conto della Società Emittente le Azioni (o società a essa collegate) delle Azioni con gli utili o con capitale, indipendentemente dal fatto che il corrispettivo sia costituito da una somma di denaro in contanti, da strumenti finanziari o da altre utilità;
- (e) in relazione alla Società Emittente le Azioni, un evento che consista nel conferimento di diritti degli azionisti o nella circostanza che tali diritti vengano separati dalle azioni ordinarie o da altri tipi di azioni della Società Emittente le Azioni in base a un piano di conferimento di diritti agli azionisti o a un accordo volto a bloccare scalate ostili, che preveda, al verificarsi di determinati eventi, la distribuzione di azioni privilegiate, *warrant*, strumenti di debito o diritti azionari a prezzi inferiori al loro valore di mercato come determinato dall'Agente per il Calcolo;
- (f) ogni rimborso di diritti secondo quanto previsto al punto (e) che precede;
- (g) un Caso di Fusione;
- (h) un'operazione di scissione della Società Emittente le Azioni;
- (i) una Nazionalizzazione; o
- (j) ogni altro evento che potrebbe produrre un effetto di diluizione o di concentrazione o altro effetto sul valore teorico delle Azioni.

Variazioni fondamentali o sospensione dalla quotazione

1. Al verificarsi di taluni Eventi Rilevanti che potranno influenzare il valore di un Sottostante, l'Emittente, sentito l'Agente per il Calcolo, modificherà le caratteristiche dei *Covered Warrant*, secondo le modalità applicate ai contratti di opzioni *standard* quotati su mercati regolamentati e relativi agli stessi sottostanti, compatibilmente con la prassi internazionale e subordinatamente a quanto previsto al punto 1a. che segue, con riguardo all'Evento Rilevante *sub* (a), rappresentato dalla

distribuzione a titolo di dividendo in occasione di aumenti di capitale, e al punto 1b. che segue, con riguardo all'Evento Rilevante *sub* (h), rappresentato da operazioni di scissione della Società Emittente le Azioni. Per le Azioni per le quali non esistano opzioni negoziate su mercati regolamentati, le rettifiche verranno apportate secondo la migliore prassi del mercato internazionale e in accordo con quanto previsto al punto 1a. che segue con riguardo all'Evento Rilevante *sub* (a), rappresentato dalla distribuzione a titolo di dividendo in occasione di aumenti di capitale, e al punto 1b. che segue, con riguardo all'Evento Rilevante *sub* (h), rappresentato da operazioni di scissione della Società Emittente le Azioni. Le rettifiche sono volte a neutralizzare il più possibile gli effetti distorsivi dell'Evento Rilevante modificativo, in modo tale che il valore della posizione in *Covered Warrant* così ottenuto sia finanziariamente equivalente al valore della posizione stessa prima del verificarsi di tale Evento Rilevante.

- 1a. Se il fattore di rettifica K, da applicare allo *Strike Price* e/o al Multiplo nel caso di un Evento Rilevante *sub* (a), rappresentato dalla distribuzione a titolo di dividendo in occasione di aumenti di capitale, è compreso fra 0,98 e 1,02 (0,98 < K < 1,02) allora lo *Strike Price* e/o il Multiplo potrebbero non venire rettificati, in considerazione dello scarso impatto sul valore economico della posizione in *Covered Warrant*.
- 1b. Nei casi di un Evento Rilevante sub (h), rappresentato da operazioni di scissione della Società Emittente le Azioni, la rettifica è effettuata sostituendo al Sottostante un paniere di azioni, oppure rettificando *Strike Price* e Multiplo applicando un fattore di rettifica K, oppure componendo le due modalità di intervento, secondo i seguenti criteri:
 - A. Per tutte le società rivenienti dalla scissione per le quali non è prevista la quotazione su una borsa valori, vengono rettificati *Strike Price* e Multiplo utilizzando i fattori di rettifica pubblicati dal Mercato di Riferimento, oppure calcolati secondo la migliore prassi internazionale dall'Agente per il Calcolo.
 - B. Per tutte le società rivenienti dalla scissione per le quali è prevista la quotazione su una borsa valori, ma cui è associato un fattore di rettifica K pubblicato dal Mercato di Riferimento, oppure calcolato secondo la migliore prassi internazionale dall'Agente per il Calcolo, superiore o uguale a 0,9, vengono rettificati *Strike Price* e Multiplo.
 - C. Tutte le società rivenienti dalla scissione per le quali è prevista la quotazione su una borsa valori e cui è associato un fattore di rettifica K pubblicato dal Mercato di Riferimento, oppure calcolato secondo la migliore prassi internazionale dall'Agente per il Calcolo, inferiore a 0,9, concorrono alla formazione di un paniere di azioni i cui pesi sono definiti dai fattori di rettifica stessi.
- 2. L'Emittente renderà nota la necessità di un adeguamento dello *Strike Price* e/o del Multiplo e/o del Sottostante e la comunicherà con almeno un giorno di anticipo secondo le modalità previste al Paragrafo 2.1.7.3.

3. Qualora:

- si verifichi un evento riguardante il Sottostante che non possa essere compensato mediante un adeguamento dello *Strike Price*, del Multiplo e/o Sottostante stesso;
- a causa di eccessiva onerosità a seguito di sopravvenute modifiche legislative e della disciplina fiscale, l'Emittente abbia accertato l'impossibilità di adempiere in tutto o in parte agli obblighi nascenti a suo carico dai *Covered Warrant* aventi come Sottostante l'Azione oggetto dell'evento;
- verificandosi degli eventi, la liquidità del Sottostante non conservi i requisiti di liquidità eventualmente richiesti da Borsa Italiana

l'Emittente, sentita Borsa Italiana e l'Agente per il Calcolo, si riserva il diritto di considerare venuti meno tali impegni e si obbliga a corrispondere ai Portatori dei *Covered Warrant* oggetto della rettifica un Importo di Liquidazione determinato dall'Agente per il Calcolo sulla base di un prezzo così come definito nel Glossario quale "Prezzo di Riferimento".

- 4. Qualora il Sottostante dovesse essere sospeso e non riammesso alla quotazione, i *Covered Warrant* scadranno anticipatamente. L'Agente per il Calcolo conseguentemente determinerà l'Importo di Liquidazione, che sarà liquidato dall'Agente per il Pagamento, dei *Covered Warrant* sulla base di un Prezzo di Riferimento calcolato secondo la migliore prassi internazionale in buona fede nonché in considerazione di ogni informazione e/o elemento ritenuto utile dall'Agente per il Calcolo e avrà in particolare la facoltà ma non l'obbligo di utilizzare il prezzo di liquidazione del Sottostante impiegato dal corrispondente Mercato Correlato, ove applicabile.
- 5. Qualora in futuro il mercato su cui è quotato il Sottostante venisse gestito da un soggetto diverso da quello che lo gestisce al momento dell'emissione dei *Covered Warrant*; i Prezzi di Riferimento resi noti dal nuovo soggetto saranno vincolanti per la determinazione dell'importo da corrispondere ai Portatori. Se però il Sottostante dovesse essere quotato su più mercati diversi da quello del nuovo soggetto, allora l'Emittente sceglierà il Mercato di Riferimento dove è garantita la maggiore liquidità del Sottostante. Tutte le comunicazioni in merito verranno fatte secondo le modalità previste al Paragrafo 2.1.7.3.
- 6. Il calcolo dello *Strike Price* e/o del Multiplo e/o del Sottostante riadeguati come definito al Paragrafo "Variazioni fondamentali o sospensione della quotazione", Punto 1 e la constatazione di quanto previsto al Paragrafo "Variazioni fondamentali o sospensione della quotazione", Punto 3 o Punto 4 avranno carattere vincolante per i Portatori dei *Covered Warrant* e per l'Emittente qualora non presentino errori palesi.

Ai fini del presente Paragrafo devono ritenersi incluse nella definizione di "Azione", ove rilevanti e secondo la ragionevole valutazione dell'Emittente e dell'Agente per il Calcolo, anche le azioni sottostanti i *Depositary Receipts*.

2.2.3.4 Covered Warrant su Commodities

Per Evento di Turbativa del Mercato si intende (i) nel caso in cui il Sottostante sia rappresentato da Oro e Argento, la mancata pubblicazione da parte della *London Bullion Market Association* del *fixing* ufficiale del Sottostante o la discontinuità temporanea o permanente nella pubblicazione di tale *fixing*; (ii) nel caso in cui il Sottostante sia il *Future* su Greggio, il verificarsi o l'esistenza di una sospensione o limitazione alle negoziazioni (per ragioni di movimenti dei prezzi eccedenti i limiti posti dai relativi mercati o altrimenti) che l'Agente per il Calcolo ritiene sostanziale e che interessa, laddove applicabile, i contratti di opzione o i contratti *futures* del Mercato Correlato riferiti al Sottostante, e (iii) con riferimento a qualsiasi altro Sottostante indicato nelle relative Condizioni Definitive, qualsiasi altro evento i cui effetti sono simili a quelli elencati sopra, a tal punto che gli eventi sopramenzionati sono considerati sostanziali dall'Agente per il Calcolo o gli ulteriori eventi indicati come tali nelle Condizioni Definitive.

Nel caso in cui la Data di Valutazione coincida con un Giorno di Turbativa del Mercato, tale data sarà spostata al primo Giorno di Negoziazione del Periodo di Valutazione in cui gli Eventi di Turbativa del Mercato non siano più presenti. Se gli Eventi di Turbativa del Mercato si protraggono per tutta la durata del Periodo di Valutazione, l'Agente per il Calcolo utilizzerà un prezzo così come definito nel Glossario quale "Prezzo di Riferimento" e calcolerà l'Importo di Liquidazione conseguentemente.

Eventi di aggiustamento relativi al Sottostante

Al verificarsi di uno degli eventi di seguito indicati alle seguenti lettere (A), (B) e (C) (ciascuno un **Evento Rilevante**), l'Emittente, se necessario, apporterà non appena possibile modifiche relativamente alla Serie di

Covered Warrant al cui Sottostante si riferisce tale Evento Rilevante, in modo tale che il valore economico di tali Covered Warrant, secondo la ragionevole valutazione dell'Emittente, rimanga a seguito di tali modifiche, per quanto possibile, sostanzialmente equivalente a quello dei medesimi Covered Warrant antecedentemente al verificarsi di tale evento e comunque in conformità ai successivi paragrafi.

L'Emittente informerà tempestivamente i Portatori e il mercato su cui i *Covered Warrant* saranno quotati delle modifiche apportate ai Termini e Condizioni, della loro data di efficacia e della metodologia seguita per la loro determinazione, e comunque almeno un giorno di anticipo rispetto alla data nella quale dette modifiche avranno efficacia.

(A) Calcolo del Sottostante affidato a soggetti terzi

Nel caso in cui il prezzo del Sottostante venga calcolato e pubblicato da un soggetto diverso dal Mercato di Riferimento (il **Soggetto Terzo**), tale Sottostante continuerà a essere il Sottostante, così come calcolato dal Soggetto Terzo.

Ai Portatori sarà comunicata, non oltre il quinto Giorno di Negoziazione successivo alla sua nomina, l'identità del Soggetto Terzo e le condizioni di calcolo e di pubblicazione del valore del Sottostante.

(B) Modifiche delle caratteristiche del Sottostante

Nel caso in cui il Mercato di Riferimento modifichi sostanzialmente le caratteristiche del Sottostante o sostituisca al Sottostante una nuova attività, l'Emittente, anche in considerazione delle specifiche modalità adottate nell'effettuare tali modifiche, procederà secondo una delle opzioni di seguito indicate:

- (a) nel caso in cui il Mercato di Riferimento o il Soggetto Terzo effettui la modifica o la sostituzione in modo tale da mantenere continuità tra i valori del Sottostante precedenti e quelli successivi alla modifica o alla sostituzione (mediante l'utilizzo di un coefficiente di raccordo), i *Covered Warrant* non subiranno alcuna rettifica e manterranno quale attività sottostante il Sottostante come modificato o sostituito;
- (b) nel caso in cui il Mercato di Riferimento o il Soggetto Terzo effettui la modifica o la sostituzione in modo che il primo valore del Sottostante dopo la modifica o la sostituzione sia discontinuo rispetto all'ultimo valore prima della modifica o della sostituzione, l'Emittente procederà a rettificare il Multiplo dei *Covered Warrant*, al fine di mantenerne immutato il valore economico, utilizzando il coefficiente di rettifica come calcolato dal Mercato Correlato o, in mancanza, come calcolato dall'Emittente;
- (c) nel caso in cui non sia possibile procedere sulla base delle opzioni di cui alle precedenti lettere (a) e (b), l'Emittente si libererà dai propri obblighi relativi ai *Covered Warrant* secondo quanto previsto dal successivo paragrafo.

(C) Cessazione del calcolo del Sottostante

Qualora il Mercato di Riferimento o il Soggetto Terzo dovessero cessare il calcolo e la pubblicazione del Sottostante, l'Emittente avrà facoltà di liberarsi dagli obblighi relativi ai *Covered Warrant*, corrispondendo ai Portatori un importo rappresentante il valore di mercato dei *Covered Warrant* determinato in base all'ultima quotazione disponibile del Sottostante. Tale valore di mercato sarà determinato dal medesimo Emittente. I Portatori saranno messi a conoscenza dell'Equo Valore di Mercato del Sottostante.

L'importo determinato in base al valore di mercato di cui sopra sarà corrisposto ai Portatori il settimo Giorno Lavorativo successivo a quello in cui tale valore di mercato è stato determinato.

2.2.3.5 Covered Warrant su Titoli di Stato

Per **Evento di Turbativa del Mercato** si intende la sospensione o la drastica limitazione delle contrattazioni di un numero significativo dei titoli di Stato scambiati presso il Mercato di Riferimento o su un Altro Mercato o la sospensione o la drastica limitazione delle contrattazioni di opzioni o contratti a termine borsistici riferiti ai Titoli di Stato o qualsiasi altro evento i cui effetti sono simili a quelli elencati sopra, a tal punto che gli eventi sopramenzionati sono considerati sostanziali dall'Agente per il Calcolo, o gli ulteriori eventi indicati come tali nelle Condizioni Definitive.

Non costituiscono Eventi di Turbativa del Mercato la riduzione delle ore o dei Giorni di Negoziazione (nella misura in cui la stessa rientri in una variazione regolarmente annunciata degli orari del Mercato di Riferimento) o l'esaurimento degli scambi nell'ambito dei suddetti contratti o opzioni.

Nel caso in cui la Data di Valutazione coincida con un Giorno di Turbativa del Mercato, tale data sarà spostato al primo Giorno di Negoziazione del Periodo di Valutazione in cui gli Eventi di Turbativa del mercato non siano più presenti. Se gli Eventi di Turbativa del Mercato si protraggono per tutta la durata del Periodo di Valutazione, l'Agente per il Calcolo utilizzerà un prezzo così come definito nel Glossario quale "Prezzo di Riferimento" e calcolerà l'Importo di Liquidazione conseguentemente.

Per **Evento Rilevante** si intende la circostanza di cui alla successiva lettera (A) o qualsiasi altro evento indicato come tale nelle Condizioni Definitive.

(A) Variazione delle caratteristiche del Sottostante:

Al verificarsi di taluni Eventi Rilevanti che potranno influenzare il valore di un Sottostante, l'Emittente sentito l'Agente per il Calcolo modificherà le caratteristiche dei *Covered Warrant*, secondo le modalità riportate di seguito. Le rettifiche sono volte a neutralizzare il più possibile gli effetti distorsivi dell'Evento Rilevante, in modo tale che il valore economico della posizione in *Covered Warrant* così ottenuto sia equivalente al valore economico della posizione stessa prima del verificarsi di tale evento rilevante.

- 1. L'adeguamento di *Strike Price* e/o Multiplo e/o Sottostante può avvenire in seguito a una variazione nelle caratteristiche del Sottostante.
 - Immediatamente dopo il verificarsi di una tale variazione, l'Emittente nominerà un perito a cui affiderà senza indugio la definizione dei nuovi *Strike Price* e/o Multiplo e/o Sottostante per i *Covered Warrant*. Questi determinerà le nuove caratteristiche in modo da lasciare il più possibile immutata la posizione commerciale dei Portatori a seguito della variazione.
- 2. L'Emittente renderà nota con un anticipo pari ad almeno un Giorno Lavorativo la necessità di un adeguamento dei prezzi base e comunicherà i nuovi prezzi mediante comunicazioni ai sensi del Paragrafo 2.1.7.3.
- 3. Qualora il Sottostante dovesse essere sospeso dalle negoziazioni dalle autorità competenti e sostituito con un altro contratto con caratteristiche differenti, sarà applicato quanto previsto al presente Paragrafo 2.2.3.5, lettera (A) 1.
- 4. Qualora il perito dovesse giungere alla conclusione che la variazione intervenuta non possa essere compensata mediante un adeguamento delle caratteristiche o il Sottostante dovesse essere sospeso e non sostituito con un altro contratto, l'Emittente utilizzerà un prezzo così come definito nel Glossario quale "Prezzo di Riferimento" alla lettera (E), punto (ii), per calcolare l'Importo di Liquidazione da riconoscere ai Portatori e i *Covered Warrant* scadranno anticipatamente.

Oualora:

- (i) l'Emittente abbia accertato l'impossibilità di adempiere in tutto o in parte agli obblighi nascenti dai Covered Warrant relativi alla Serie avente come Sottostante il Sottostante oggetto dell'Evento Rilevante, a suo carico,
- (ii) verificandosi un Evento Rilevante, la liquidità del Sottostante non conservi i requisiti di liquidità eventualmente richiesti da Borsa Italiana o da altra società di gestione del mercato su cui i *Covered Warrant* sono quotati,

l'Emittente, sentita Borsa Italiana o altra società di gestione del mercato su cui i *Covered Warrant* sono quotati, nonché l'Agente per il Calcolo, si riserva il diritto di considerare venuti meno gli impegni *sub* (i) sopra e, di conseguenza, corrisponderà ai Portatori calcolerà l'Importo di Liquidazione. Ai fini del calcolo dell'Importo di Liquidazione, l'Agente per il Calcolo utilizzerà un prezzo così come definito nel Glossario quale "Prezzo di Riferimento" alla lettera (E), punto (ii).

5. La definizione di *Strike* e/o Multiplo e/o Sottostante riadeguati di cui al Paragrafo 2.2.3.5, lettera (A) – 1 e 3 e la constatazione di cui al Paragrafo 2.2.3.5, lettera (A) – 4, avranno carattere vincolante per i Portatori e per l'Emittente qualora non presentino errori palesi.

2.2.3.6 Covered Warrant su Fondi o su ETF

Per Evento di Turbativa del Mercato si intende in relazione ai Covered Warrant su Fondi o su ETF:

- (i) la mancata pubblicazione e/o il mancato calcolo del NAV del Fondo o ETF, da parte della società di gestione del singolo Fondo o ETF;
- (ii) la chiusura, la fusione, l'insolvenza del Fondo o ETF;
- (iii) in generale, la sospensione o restrizione delle negoziazioni di titoli e altri strumenti finanziari che costituiscono un fattore rilevante per il calcolo del NAV del Fondo o ETF sulla rispettiva Borsa di Riferimento dove tali titoli o strumenti finanziari sono quotati o negoziati;
- (iv) qualsiasi altro evento per cui non sia disponibile in maniera attendibile il NAV del Fondo o ETF;
- (v) in caso di ETF, la sospensione o la restrizione della negoziazione dell'ETF nella Borsa di Riferimento:
- (vi) in caso di ETF, la sospensione o la restrizione prevalente della negoziazione di un contratto di opzione sull'ETF nel relativo Mercato Correlato;
- (vii) in caso di ETF, qualsiasi altro evento tale da precludere il calcolo o da causare la sospensione o l'interruzione della pubblicazione del prezzo dell'asta di chiusura relativo all'ETF sulla Borsa di Riferimento;
- (viii) ogni altro evento che possa avere un effetto sostanzialmente analogo alle circostanze previste ai punti da (i) a (vii), a tal punto che gli eventi sopramenzionati sono considerati sostanziali dall'Agente per il Calcolo;

ove tali circostanze siano state valutate come rilevanti dall'Agente per il Calcolo.

In caso di ETF, una restrizione delle ore di negoziazione o del numero di giorni nei quali la negoziazione si svolge non costituisce un Evento di Turbativa di Mercato, a condizione che la restrizione sia dovuta ad un precedente cambiamento annunciato nelle regole della Borsa di Riferimento o nel Mercato Correlato.

Non appena possibile l'Agente per il Calcolo darà notizia ai relativi Portatori, secondo le modalità di cui al Paragrafo 2.1.7.3, del verificarsi di un Evento di Turbativa del Mercato in una delle date in cui l'Agente per il Calcolo medesimo avrebbe dovuto, ove non si fosse verificato tale evento, rilevare il Prezzo di Riferimento del Sottostante.

Nel caso in cui la Data di Valutazione coincida con un Giorno di Turbativa del Mercato, tale data sarà spostata al primo Giorno di Negoziazione del Periodo di Valutazione in cui gli Eventi di Turbativa del mercato non siano più presenti. Se gli Eventi di Turbativa del Mercato si protraggono per tutta la durata del Periodo di Valutazione, ovvero per la tipologia di Evento di Turbativa del Mercato non sia possibile individuare un Giorno di Negoziazione in cui tale evento non sia più presente, l'Agente per il Calcolo utilizzerà un prezzo così come definito nel Glossario quale "Prezzo di Riferimento" e calcolerà l'Importo di Liquidazione conseguentemente.

Per **Evento Rilevante** si intendono i seguenti eventi:

- (a) una modifica rilevante di qualunque disposizione contenuta in qualunque documento del Fondo o ETF, o altro documento che specifichi i termini e le condizioni e gli obiettivi del rispettivo Fondo o ETF e che potrebbe influire negativamente, secondo la ragionevole opinione dell'Agente per il Calcolo in buona fede e secondo la prassi di mercato, sulla capacità dell'Emittente, di adempiere ai propri obblighi ai sensi delle obbligazioni relative ai *Covered Warrant* e/o delle relative posizioni di copertura. Tali modifiche riguardano situazioni oggettivamente rilevanti quali, a titolo esemplificativo, (i) un cambiamento nel profilo di rischio del rispettivo Fondo o ETF; (ii) una modifica degli obiettivi di investimento, dei limiti agli investimenti o della strategia di investimento del rispettivo Fondo o ETF; (iii) un cambiamento nella valuta della quota del rispettivo Fondo o ETF; (iv) una modifica del metodo utilizzato per il calcolo del NAV del Fondo o ETF; (v) un cambiamento nel calendario delle negoziazioni per la sottoscrizione, il rimborso o il trasferimento delle rispettive quote di Fondi o ETF; (vi) altre modifiche o situazioni analoghe o che possano avere un impatto simile;
- (b) le richieste di rimborso, sottoscrizione o trasferimento delle quote di un Fondo o ETF non vengono eseguite o vengono eseguite solo parzialmente;
- (c) un Fondo o ETF o qualunque soggetto terzo imponga una limitazione, un onere, una commissione, imposte o provvigioni in relazione alla vendita o acquisto, sottoscrizione o rimborso delle rispettive quote (nuove o diverse dalle restrizioni, commissioni, provvigioni ed oneri esistenti al momento in cui il Fondo o ETF viene definito come Sottostante);
- (d) la società di gestione o l'agente amministrativo o l'agente per il calcolo o lo *sponsor* del rispettivo Fondo o ETF non pubblicano il NAV del Fondo o ETF come previsto e/o in conformità alle rispettive prassi ed alle disposizioni più dettagliatamente descritte nei documenti del Fondo o ETF;
- (e) un cambiamento nei documenti costitutivi (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'atto costitutivo o lo statuto) o nella struttura societaria del rispettivo Fondo o ETF;
- (f) le dimissioni o la sostituzione di qualunque persona chiave (come ragionevolmente ritenuto dall'Agente per il Calcolo in buona fede e secondo la prassi di mercato) della società di gestione o del gestore degli investimenti o del rispettivo agente per il calcolo e/o *sponsor*;
- (g) (i) qualunque cambiamento nel trattamento legale, contabile, fiscale, regolamentare o di vigilanza in relazione al rispettivo Fondo o ETF o alla rispettiva società di gestione; oppure (ii) la sospensione, cancellazione, mancato ottenimento o revoca della registrazione del Fondo o ETF o della società di gestione; oppure (iii) la revoca di una autorizzazione o licenza rilevanti da parte di una autorità competente in relazione al Fondo o ETF o alla società di gestione; oppure (iv) il Fondo o ETF o la società di gestione o un altro service provider del Fondo o ETF sia oggetto di indagini, procedimenti legali o contenziosi da parte di una autorità giudiziaria o regolamentare, sia soggetto ad una sentenza o ordinanza da parte di un tribunale o ad una sentenza vincolante dell'ente normativo responsabile in relazione alle attività connesse al Fondo o

ETF o del suo personale chiave, a causa di illecito, violazione di qualunque norma o regolamento o per altre cause;

- (h) il verificarsi di un evento di fusione di un Fondo o ETF che comporti, in relazione al Fondo o ETF o al suo gestore degli investimenti (i) un impegno irrevocabile a trasferire tutte le relative quote del Fondo o ETF o quote in circolazione e/o (ii) un consolidamento, unione o fusione di tale Fondo o ETF o di tale gestore degli investimenti con o in un altro fondo o gestore degli investimenti, salvo per un consolidamento, unione o fusione in cui tale Fondo o ETF o il suo gestore degli investimenti continuino ad essere il Fondo o ETF o il gestore degli investimenti, a seconda dei casi e/o (iii) una offerta di acquisto per tale Fondo o ETF o gestore degli investimenti che comporti un trasferimento di, o un impegno irrevocabile a trasferire, tutte le relative quote del Fondo o ETF o tutte le quote di tale gestore degli investimenti (salvo il caso di quote del Fondo o ETF e/o quote già possedute o controllate dall'offerente);
- (i) una violazione degli obiettivi di investimento o dei limiti agli investimenti del Fondo o ETF (come definito nei documenti del Fondo o ETF), laddove tale violazione, secondo il ragionevole giudizio dell'Agente per il Calcolo, sia di natura rilevante; oppure una violazione delle leggi o delle normative applicabili da parte del rispettivo Fondo o ETF o gestore degli investimenti;
- (j) un cambiamento nelle leggi e regolamenti o nella relativa applicazione o interpretazione, formale o sostanziale, in base al quale diverrebbe illegale o impossibile per l'Emittente mantenere le posizioni di copertura;
- (k) le posizioni in un Fondo o ETF detenute dall'Emittente in rapporto alle quote in circolazione del Fondo o ETF stesso eccedono la percentuale indicata nelle Condizioni Definitive (la **Percentuale Massima del Fondo** o **dell'ETF**);
- (l) l'Emittente sarebbe tenuto, ai sensi della normativa contabile o altra normativa rilevante, a consolidare in bilancio il Fondo o ETF, in conseguenza della detenzione o dell'acquisizione delle posizioni di copertura;
- (m) l'Emittente non è in grado di, ovvero è impossibile per l'Emittente, dopo aver fatto quanto commercialmente possibile, (i) acquisire, costituire, ricostituire, sostituire, mantenere, sciogliere o alienare qualunque operazione o attività che ritenga necessaria od opportuna per coprire il rischio di prezzo relativo ad un Fondo o ETF, o stipulare ed adempiere ai propri obblighi in relazione alle proprie posizioni di copertura, oppure (ii) realizzare, recuperare o versare i proventi di qualunque di tali operazioni o attività, ivi compreso, a titolo di esempio, il caso in cui tale incapacità o inattuabilità derivino da (a) qualunque restrizione o aumento degli oneri o delle commissioni imposti dal relativo Fondo o ETF e che influiscano sulla capacità di un investitore di rimborsare tali quote di fondi, in tutto o in parte, ovvero sulla capacità, nuova o esistente, di un investitore di effettuare investimenti nuovi o aggiuntivi in tali quote, oppure (b) qualunque rimborso obbligatorio, in tutto o in parte, di tali quote imposto dal relativo Fondo o ETF (ad eccezione, in ciascun caso, di qualunque restrizione in essere al momento in cui il Fondo o ETF viene definito come Sottostante);
- (n) qualunque evento o circostanza che comporti o possa comportare: (i) la sospensione dell'emissione di ulteriori quote o la sospensione del rimborso delle quote esistenti; oppure (ii) la riduzione del numero di quote detenute, o che possano essere detenute, da parte di un investitore nel rispettivo Fondo o ETF per cause che esulano dal controllo di tale investitore; oppure (iii) i proventi dai rimborsi delle rispettive quote sono pagati in natura anziché in contanti; oppure (iv) la creazione di qualunque quota "side-pocket" per attività segregate;
- (o) l'agente amministrativo, la società di revisione, la società di gestione, il gestore degli investimenti, l'agente per il calcolo, lo *sponsor* e/o qualunque altro *service provider* in relazione al rispettivo Fondo o ETF cessano di ricoprire tale ruolo oppure qualunque approvazione, registrazione, autorizzazione o licenza in relazione al Fondo o ETF viene ritirato da una autorità regolamentare, a seconda dei casi, e, secondo la ragionevole opinione dell'Agente per il Calcolo, non è stato immediatamente nominato un sostituto avente medesime caratteristiche di affidabilità e professionalità;

- (p) l'introduzione di un concordato, procedimento fallimentare o insolvenza, scissione, riclassificazione di un Fondo o ETF o il consolidamento con un altro fondo o ETF (es. il cambiamento della classe di quote del Fondo o ETF o la fusione del Fondo o ETF);
- (q) sono state date disposizioni o è stata approvata una delibera per liquidare o sciogliere, o chiudere, o altro evento che abbia un effetto analogo, il rispettivo Fondo o ETF o la sua classe di quote;
- (r) vi è una modifica nella interpretazione ufficiale o nell'applicazione di qualunque legge o regolamento fiscale che ha un effetto negativo, secondo la ragionevole opinione dell'Agente per il Calcolo, sull'Emittente ovvero su un detentore delle rispettive quote;
- (s) il rispettivo Fondo o ETF effettua una distribuzione dei proventi che non è conforme alla sua prassi normale;
- (t) una modifica o un cambiamento nella politica di investimento o di distribuzione del rispettivo Fondo o ETF che potrebbe avere un effetto negativo rilevante sulla capacità dell'Emittente di coprire i propri obblighi ai sensi delle obbligazioni relative ai *Covered Warrant* e/o delle relative posizioni di copertura;
- (u) una società di gestione, gestore degli investimenti o Fondo o ETF risulta in violazione rilevante di uno dei propri accordi esistenti con l'Emittente oppure il collocamento delle quote del Fondo o ETF viene terminato, oppure la retrocessione pagabile sulle quote del Fondo o ETF viene ridotta;
- (v) non vengono tempestivamente fornite all'Agente per il Calcolo le informazioni da quest'ultimo ritenute ragionevolmente necessarie a determinare la conformità con la politica di investimento del Fondo o ETF;
- (w) un gestore degli investimenti o Fondo o ETF non forniscano all'Agente per il Calcolo le relazioni annuali certificate e le eventuali relazioni semestrali non appena ragionevolmente possibile a seguito di una richiesta da parte dello stesso;
- (x) si verifica un qualunque evento che, laddove l'Emittente e/o qualunque società dallo stesso controllata o allo stesso collegata detenessero, acquistassero o vendessero quote del Fondo o ETF, avrebbe l'effetto di (i) imporre all'Emittente e/o a qualunque società dallo stesso controllata o allo stesso collegata, una riserva, un deposito speciale o altro requisito analogo che non esisteva al momento in cui il Fondo o ETF veniva definito come Sottostante oppure (ii) influire su o modificare l'importo di capitale regolamentare esistente al momento in cui il Fondo o ETF veniva definito come Sottostante che dovrebbe essere mantenuto dall'Emittente e/o da qualunque società dallo stesso controllata o allo stesso collegata in relazione a qualunque accordo di copertura effettuato dall'Emittente e/o da qualunque società dallo stesso controllata o allo stesso collegata;
- (y) il verificarsi di un evento di volatilità, cioè la volatilità realizzata $\sigma(t)$ di un Fondo o ETF eccede il rispettivo livello specificato nelle Condizioni Definitive (il **Livello Massimo di Volatilità**); in ogni data di valutazione la volatilità realizzata viene calcolata sulla base dei rendimenti logaritmici giornalieri del valore del Fondo o ETF nelle n date di valutazione immediatamente precedenti la data di valutazione t secondo la seguente formula:

$$\sigma(t) = \sqrt{\frac{\sum_{p=1}^{n} \left(Ln \left[\frac{NAV(t-p)}{NAV(t-p-1)} \right] \right)^{2} - \frac{1}{n} \left(\sum_{p=1}^{n} Ln \left[\frac{NAV(t-p)}{NAV(t-p-1)} \right] \right)^{2}}{n-1}} \times \sqrt{252}$$

dove:

è la data di valutazione in cui viene calcolata la volatilità realizzata;

NAV(t-p) è il valore del Fondo o ETF nella *p*-esima data antecedente la data di valutazione t;

- Ln[x] denota il logaritmo naturale di x;
- n è il Numero di Giorni di Osservazione della Volatilità specificato nelle Condizioni Definitive;
- (z) in caso di Fondo quotato o di ETF, il verificarsi di una revoca della quotazione in borsa che comporti per il Fondo o ETF la cessazione attuale o futura dell'ammissione, negoziazione o quotazione su una borsa valori, ad un sistema di quotazione o ad un sistema di negoziazione, del Fondo o ETF per qualsivoglia motivo (diverso da un evento di fusione del Fondo o ETF) e tale Fondo o ETF non venga immediatamente ammesso, negoziato o quotato nuovamente su una borsa valori, sistema di negoziazione o sistema di quotazione accettabile dall'Agente per il Calcolo;
- (aa) qualunque altro evento che potrebbe avere un effetto negativo rilevante e non solamente temporaneo sul rispettivo valore del Fondo o ETF oppure sulla capacità dell'Emittente di coprire i propri obblighi ai sensi delle obbligazioni relative ai *Covered Warrant* e/o delle relative posizioni di copertura;

l'Agente per il Calcolo potrà secondo la sua ragionevole discrezione e in buona fede:

- (i) valutare la necessità di una rettifica. L'Agente per il Calcolo si impegnerà ad assicurare che la posizione economica del Portatore rimanga il più possibile immutata. Qualsiasi rettifica verrà fatta dall'Agente per il Calcolo considerando la durata dei *Covered Warrant* e il più recente valore disponibile per il Fondo o ETF;
- (ii) scegliere un altro Fondo o ETF (rispettivamente il **Fondo Sostitutivo** o l'**ETF Sostitutivo**) da utilizzare in futuro come base per il calcolo dell'Importo di Liquidazione, rettificando di conseguenza, ove applicabile, il metodo o la formula di calcolo dell'Importo di Liquidazione. Il Fondo Sostitutivo o l'ETF Sostitutivo e il momento a partire dal quale tale sostituzione è efficace saranno pubblicati ai sensi del Paragrafo 2.1.7.3 del Prospetto di Base. Dal primo utilizzo del Fondo Sostitutivo o dell'ETF Sostitutivo, qualsiasi riferimento al Fondo o all'ETF, rispettivamente, nei presenti Termini e Condizioni, a seconda del contesto, sarà letto come facente riferimento al Fondo Sostitutivo o all'ETF Sostitutivo, rispettivamente, mantenendo invariata la posizione dei Portatori. In caso di Evento di Volatilità, come Fondo Sostitutivo o ETF Sostitutivo verrà scelto un fondo o ETF di liquidità oppure legato all'andamento di titoli governativi a breve termine;
- (iii) pervenire alla conclusione che nessuna ragionevole rettifica può essere effettuata per tener conto degli eventi descritti sopra, o nel caso in cui non dovesse essere più disponibile il Fondo Sostitutivo o l'ETF Sostitutivo sulla base delle valutazioni dell'Agente per il Calcolo, l'Emittente ha il diritto di liquidare anticipatamente i *Covered Warrant* dandone avviso ai sensi del Paragrafo 2.1.7.3 del Prospetto di Base (l'avviso specificherà l'Ammontare di Cessazione di seguito definito). La cessazione avrà effetto al momento dell'annuncio ai sensi del Paragrafo 2.1.7.3 del Prospetto di Base.

2.2.3.7 Covered Warrant su Futures su Tassi di Interesse

Per **Evento di Turbativa del Mercato** si intende la sospensione o la drastica limitazione delle contrattazioni di un numero significativo di *Futures* di Riferimento scambiati presso il Mercato di Riferimento o qualsiasi altro evento i cui effetti sono simili a quelli elencati sopra, a tal punto che gli eventi sopramenzionati sono considerati sostanziali dall'Agente per il Calcolo, o gli ulteriori eventi indicati come tali nelle Condizioni Definitive.

Non costituiscono Eventi di Turbativa del Mercato la riduzione delle ore o dei Giorni di Negoziazione (nella misura in cui la stessa rientri in una variazione regolarmente annunciata degli orari del Mercato di Riferimento) o l'esaurimento degli scambi nell'ambito dei suddetti contratti o opzioni.

Nel caso in cui la Data di Valutazione coincida con un Giorno di Turbativa del Mercato, tale data sarà spostata al primo Giorno di Negoziazione del Periodo di Valutazione in cui gli Eventi di Turbativa del

mercato non siano più presenti. Se gli Eventi di Turbativa del Mercato si protraggono per tutta la durata del Periodo di Valutazione, l'Agente per il Calcolo utilizzerà un prezzo così come definito nel Glossario quale "Prezzo di Riferimento" e calcolerà l'Importo di Liquidazione conseguentemente.

Per **Evento Rilevante** si intende una delle circostanze di cui alle successive lettere (A) e (B) o qualsiasi altro evento indicato come tale nelle Condizioni Definitive.

(A) <u>Sostituzione del Future di Riferimento:</u>

Al fine di lasciare invariata la posizione finanziaria del Portatore, in occasione della sostituzione del *Future* di Riferimento lo *Strike Price* sarà rettificato sommando il differenziale fra il contratto *future* con scadenza successiva (che sarà il nuovo Sottostante del *Covered Warrant*) e il contratto *future* fino a quel momento utilizzato come Sottostante del *Covered Warrant*. Tale differenziale è calcolato utilizzando il *settlement price* di ciascuno dei due contratti e algebricamente sommato allo *Strike Price* corrente del *Covered Warrant* a partire dal primo Giorno di Negoziazione successivo all'ultimo giorno di validità del *Future* di Riferimento sostituito.

(B) Variazione delle caratteristiche del Sottostante:

Al verificarsi di taluni Eventi Rilevanti che potranno influenzare il valore di un Sottostante, l'Emittente sentito l'Agente per il Calcolo modificherà le caratteristiche dei *Covered Warrant*, secondo le modalità riportate di seguito. Le rettifiche sono volte a neutralizzare il più possibile gli effetti distorsivi dell'evento, in modo tale che il valore economico della posizione in *Covered Warrant* così ottenuto sia equivalente al valore economico della posizione stessa prima del verificarsi di tale Evento Rilevante.

- 1. L'adeguamento di *Strike Price* e/o Multiplo e/o Sottostante può avvenire in seguito a una variazione nelle caratteristiche del Sottostante.
 - Immediatamente dopo il verificarsi di una tale variazione, l'Emittente nominerà un perito a cui affiderà senza indugio la definizione dei nuovi *Strike Price* e/o Multiplo e/o Sottostante per i *Covered Warrant*. Questi determinerà le nuove caratteristiche in modo da lasciare il più possibile immutata la posizione commerciale dei Portatori a seguito della variazione.
- 2. L'Emittente renderà nota con un anticipo pari ad almeno un Giorno Lavorativo la necessità di un adeguamento dei prezzi base e comunicherà i nuovi prezzi mediante comunicazioni ai sensi del Paragrafo 2.1.7.3.
- 3. Qualora il Sottostante dovesse essere sospeso dalle negoziazioni dalle autorità competenti e sostituito con un altro contratto con caratteristiche differenti, sarà applicato quanto previsto al Paragrafo 2.2.3.7, lettera (B) 1.
- 4. Qualora il perito dovesse giungere alla conclusione che la variazione intervenuta non possa essere compensata mediante un adeguamento delle caratteristiche o il Sottostante dovesse essere sospeso e non sostituito con un altro contratto, l'Emittente utilizzerà un prezzo così come definito nel Glossario quale "Prezzo di Riferimento" alla lettera (F), punto (ii), per calcolare l'Importo di Liquidazione da riconoscere ai Portatori e i *Covered Warrant* scadranno anticipatamente.

Qualora:

(i) l'Emittente abbia accertato l'impossibilità di adempiere in tutto o in parte agli obblighi nascenti dai *Covered Warrant* relativi alla Serie avente come Sottostante il Sottostante oggetto dell'Evento Rilevante, a suo carico,

(ii) verificandosi degli eventi, la liquidità del Sottostante non conservi i requisiti di liquidità eventualmente richiesti da Borsa Italiana o da altra società di gestione del mercato su cui i *Covered Warrant* sono quotati,

l'Emittente, sentita Borsa Italiana o altra società di gestione del mercato su cui i *Covered Warrant* sono quotati, nonché l'Agente per il Calcolo, si riserva il diritto di considerare venuti meno gli impegni *sub* (i) sopra e, di conseguenza, corrisponderà ai Portatori l'Importo di Liquidazione. Ai fini del calcolo dell'Importo di Liquidazione, l'Agente per il Calcolo utilizzerà un prezzo così come definito nel Glossario quale "Prezzo di Riferimento" alla lettera (F), punto (ii).

5. La definizione di *Strike* e/o Multiplo e/o Sottostante riadeguati di cui al Paragrafo 2.2.3.7, lettera (B) – 1 e 3 e la constatazione di cui al Paragrafo 2.2.3.7, lettera (B) – 4, avranno carattere vincolante per i Portatori e per l'Emittente qualora non presentino errori palesi.

* * *

I Paragrafi da 2.1.1 a 2.2.3 della Sezione VI del Prospetto di Base (fatta eccezione per i Paragrafi 2.1.12, 2.1.13 e 2.1.14) riportano le disposizioni che, unitamente a quanto previsto dalle Condizioni Definitive, regolano i rapporti intercorrenti tra l'Emittente e i Portatori, i diritti connessi ai *Covered Warrant* e le caratteristiche degli stessi, e corrispondono agli articoli da 1 a 14 dei Termini e Condizioni messi a disposizione del pubblico come indicato nel prosieguo. I termini con la lettera maiuscola non altrimenti definiti nel contesto dei Termini e Condizioni hanno il significato loro attribuito nel documento allegato ai Termini e Condizioni e che ha il medesimo contenuto del Glossario (l'Allegato ai Termini e Condizioni). Nel contesto dei Termini e Condizioni, i riferimenti ai Paragrafi corrispondono ai riferimenti ai corrispondenti articoli, i riferimenti al Glossario corrispondono ai riferimenti all'Allegato ai Termini e Condizioni e, ove il contesto lo richieda, i riferimenti al Prospetto di Base corrispondono ai riferimenti ai Termini e Condizioni.

I Termini e Condizioni sono gratuitamente a disposizione del pubblico, in forma stampata, presso la Sede Sociale in Roma, Via Alessandro Specchi, 16, e presso la Direzione Generale in Milano, Piazza Gae Aulenti, 3 – Tower A – e sono consultabili sul sito *internet* dell'Emittente *www.unicreditgroup.eu* e sul sito *internet www.investimenti.unicredit.it*. Ulteriori luoghi di messa a disposizione dei Termini e Condizioni sono indicati nelle Condizioni Definitive. Una copia cartacea dei Termini e Condizioni è consegnata gratuitamente a ogni potenziale investitore che ne faccia richiesta.

3 CONDIZIONI DELL'OFFERTA

3.1 Condizioni, statistiche relative all'Offerta, calendario previsto e modalità di sottoscrizione dell'Offerta

3.1.1 Condizioni cui l'Offerta è subordinata

L'efficacia dell'Offerta è subordinata all'adozione del provvedimento di ammissione alla quotazione o alla negoziazione da parte del rilevante mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione o internalizzatori sistematici prima della Data di Emissione.

Qualora i *Covered Warrant* non dovessero essere ammessi a quotazione o alla negoziazione entro la Data di Emissione, gli stessi non saranno emessi e nessuna somma di denaro sarà dovuta dall'investitore all'Emittente. L'Emittente fornirà informazioni circa il mancato avveramento di tale condizione con avviso pubblicato sul proprio sito internet.

I Titoli potranno essere offerti e collocati interamente ed esclusivamente al pubblico indistinto in Italia, inclusi gli investitori qualificati intendendosi per tali i soggetti indicati all'articolo 26, comma 1, lettera d), del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 e successive modifiche (gli **Investitori Qualificati**), salvo ove diversamente previsto nelle Condizioni Definitive.

In aggiunta a quanto sopra previsto, le Condizioni Definitive possono individuare eventuali limitazioni o condizioni per la sottoscrizione dei Titoli con riferimento a ciascuna offerta (**l'Offerta**), quali una – o una combinazione – di quelle di seguito indicate:

- i. L'Offerta potrà essere riservata a determinati soggetti individuabili in relazione (i) a specifici segmenti di appartenenza rispetto alle classificazioni interne della clientela adottate dall'Emittente e/o dai collocatori terzi (a titolo esemplificativo e non esaustivo, clienti "imprese"); e/o (ii) all'appartenenza a specifici canali di raccolta dell'Emittente e/o di collocatori terzi (es. gruppi di filiali identificabili per denominazione e/o marchio)
- ii. i Titoli potranno essere sottoscritti esclusivamente con l'apporto di nuove disponibilità del sottoscrittore (c.d. "denaro fresco") il quale non potrà, pertanto, utilizzare somme già depositate presso il Collocatore alla data di inizio del Periodo di Offerta (o alla diversa data indicata nelle Condizioni Definitve) o derivanti dal rimborso e/o dalla vendita di prodotti finanziari di cui lo stesso risulti intestatario presso il Collocatore alla medesima data;
- iii. i Titoli potranno essere sottoscritti esclusivamente da soggetti che a una data determinata risultino titolari di strumenti finanziari, individuati nelle Condizioni Definitive;
- iv. gli Investitori Qualificati potranno essere esclusi dall'Offerta.
- v. i Titoli potranno essere riservati a una particolare area geografica del territorio italiano (nord, centro, sud, centro-nord, centro-sud ecc.) così come di volta in volta individuata e indicata nelle Condizioni Definitive.

L'Emittente si riserva la facoltà, durante il Periodo di Offerta, di escludere, in tutto o in parte, le limitazioni di cui sopra originariamente previste dalle Condizioni Definitive, dandone comunicazione mediante apposito avviso trasmesso alla CONSOB e pubblicato sul sito *internet* dell'Emittente *www.unicreditgroup.eu* eo negli altri luoghi indicati nelle Condizioni Definitive.

In aggiunta a quanto sopra previsto e a quanto previsto al successivo Paragrafo 3.1.3, le Condizioni Definitive potranno indicare eventuali condizioni a cui ciascuna Singola Offerta può essere subordinata.

3.1.2 Ammontare totale dell'emissione e dell'Offerta

L'ammontare nominale massimo (l'**Ammontare Nominale Massimo**) di ciascuna singola offerta di Titoli ai sensi del Programma (ciascuna, una **Singola Offerta**) è indicato nelle Condizioni Definitive.

L'Emittente (e, ove previsto nelle Condizioni Definitive, il Responsabile del Collocamento previo accordo con l'Emittente) si riserva la facoltà, durante il periodo in cui è possibile sottoscrivere i Titoli, di aumentare l'Ammontare Nominale Massimo mediante apposito avviso da trasmettere alla CONSOB non appena tale elemento è determinato, dandone comunicazione altresì sul proprio sito *internet* (e negli eventuali altri luoghi indicati nelle Condizioni Definitive).

3.1.3 Periodo di validità dell'Offerta e descrizione delle procedure di adesione

Il Prospetto di Base sarà valido ed efficace per 12 mesi dalla data di approvazione dello stesso.

La durata del Periodo di Offerta di ciascuna Singola Offerta è indicato nelle Condizioni Definitive (il **Periodo di Offerta**), salvo il caso di chiusura anticipata o proroga ai sensi dei successivi capoversi.

Ove non diversamente indicato nelle Condizioni Definitive, l'Emittente e/o il Responsabile del Collocamento previo accordo o previa comunicazione all'Emittente (salvo quanto diversamente indicato nelle Condizioni Definitive) si riserva la facoltà di chiudere anticipatamente la Singola Offerta e dovrà comunicare al pubblico la chiusura anticipata prima della chiusura del Periodo di Offerta, con apposito avviso pubblicato sul sito *internet* dell'Emittente e negli eventuali altri luoghi indicati nelle Condizioni Definitive e trasmesso contestualmente alla CONSOB.

Ove non diversamente previsto dalle Condizioni Definitive, l'Emittente e/o il Responsabile del Collocamento previo accordo o previa comunicazione all'Emittente (salvo quanto diversamente indicato nelle Condizioni Definitive) si riserva la facoltà di prorogare il Periodo di Offerta. Di tale decisione sarà data comunicazione al pubblico mediante apposito avviso da pubblicarsi sul sito *internet* dell'Emittente e negli eventuali altri luoghi indicati nelle Condizioni Definitive e, contestualmente, trasmesso alla CONSOB entro l'ultimo giorno del Periodo di Offerta.

Ove non diversamente indicato nelle Condizioni Definitive, se, successivamente alla pubblicazione delle Condizioni Definitive e prima della Data di Emissione dei Titoli, dovessero verificarsi circostanze straordinarie, così come previste nella prassi internazionale, quali, fra l'altro, gravi mutamenti nella situazione politica, finanziaria, economica, normativa, valutaria, di mercato, a livello nazionale o internazionale o eventi riguardanti la situazione finanziaria, patrimoniale o reddituale dell'Emittente o del Gruppo UniCredit che siano tali, secondo il ragionevole giudizio dell'Emittente e del Responsabile del Collocamento, d'intesa tra loro, da pregiudicare in maniera sostanziale la fattibilità e/o convenienza della Singola Offerta, l'Emittente e/o il Responsabile del Collocamento, previo accordo con, o previa comunicazione a, l'Emittente (salvo quanto diversamente indicato nelle Condizioni Definitive), si riserva la facoltà di non dare inizio alla Singola Offerta o di ritirare la Singola Offerta, e la stessa dovrà ritenersi annullata. In caso di annullamento della Singola Offerta le parti saranno libere da ogni obbligo reciproco, anche in relazione ai Titoli eventualmente già prenotati. Tali decisioni saranno comunicate al pubblico, entro, rispettivamente, la data di inizio della Singola Offerta e la Data di Emissione dei Titoli, mediante avviso da pubblicarsi sul sito *internet* dell'Emittente e negli eventuali altri luoghi indicati nelle Condizioni Definitive, e contestualmente trasmesso alla CONSOB.

La sottoscrizione avviene tramite l'utilizzo dell'apposita scheda di adesione a disposizione presso i Collocatori e i promotori finanziari secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive. Ove non diversamente indicato nelle Condizioni Definitive, una volta consegnata, salvi i casi previsti dalla normativa applicabile, tra cui l'articolo 95-bis del Testo Unico, la sottoscrizione della scheda di adesione è irrevocabile.

Ai sensi degli articoli 30 e 32 del Testo Unico, i Collocatori, ove previsto nelle Condizioni Definitive, possono avvalersi per Singole Offerte di tecniche di comunicazione a distanza con raccolta delle adesioni

tramite *internet* (**collocamento** *on-line*) o fuori sede (**offerta fuori sede**). L'eventuale utilizzo della modalità di collocamento *on-line* o di offerta fuori sede è indicata nelle Condizioni Definitive. L'Emittente indicherà nelle Condizioni Definitive se sarà previsto il diritto di recesso e le relative modalità e termini di esercizio di tale diritto di recesso derivante dalle modalità di collocamento utilizzate, ai sensi della vigente normativa applicabile.

Ai sensi dell'articolo 30, comma 6, del TUF, l'efficacia dei contratti di collocamento conclusi fuori sede è sospesa per la durata di 7 (sette) giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore e, pertanto, l'adesione diviene ferma ed irrevocabile se non revocata entro tale termine.

Ai sensi dell'articolo 67 duodecies del D.Lgs. 206/2005 (il **Codice del Consumo**), nei contratti conclusi mediante tecniche di comunicazione a distanza tra un professionista ed un consumatore, l'efficacia dei contratti è sospesa per la durata di 14 (quattordici) giorni di calendario decorrenti dalla data di sottoscrizione degli stessi da parte del consumatore, fermo restando quanto riportato al comma quinto del medesimo articolo. L'eventuale data ultima in cui sarà possibile aderire alla Singola Offerta mediante contratti conclusi mediante tecniche di comunicazione a distanza, sarà indicata nelle Condizioni Definitive. L'eventualità che sia previsto o meno il diritto di recesso per l'adesione alla Singola Offerta mediante contratti conclusi mediante tecniche di comunicazione a distanza, sarà indicata nelle Condizioni Definitive.

Nel caso in cui l'Emittente proceda alla pubblicazione di un avviso e/o supplemento, ai sensi e secondo le modalità di cui all'articolo 94 comma 7 e 95-bis del Testo Unico, i Portatori, che abbiano già concordato di sottoscrivere i Titoli prima della pubblicazione dell'avviso e/o del supplemento, potranno revocare la propria accettazione, entro il secondo Giorno Lavorativo successivo alla pubblicazione dell'avviso e/o del supplemento medesimo, mediante una comunicazione al Collocatore o al Promotore Finanziario che ha ricevuto l'adesione, secondo le modalità indicate nel contesto o dell'avviso o della scheda di adesione e/o del supplemento medesimo.

3.1.4 Ammontare nominale minimo e massimo della sottoscrizione

Durante il Periodo di Offerta, le sottoscrizione potranno essere accolte per importi minimi (il **Lotto Minimo**) indicati nelle Condizioni Definitive in relazione a ciascuna Singola Offerta.

L'eventuale limite massimo (il **Lotto Massimo**) è indicato nelle Condizioni Definitive.

L'importo massimo sottoscrivibile non può essere superiore all'Ammontare Nominale Massimo previsto per ogni Singola Offerta.

3.1.5 Modalità e termini per il pagamento e la consegna degli strumenti finanziari

Il pagamento integrale del Premio deve essere effettuato alla data o alle date di regolamento indicate nelle Condizioni Definitive (ciascuna una **Data di Regolamento**) presso il Collocatore che ha ricevuto l'adesione, senza, salvo ove diversamente indicato nelle Condizioni Definitive, aggravio di commissioni o spese a carico del richiedente.

Alla Data di Regolamento, a seguito dell'avvenuto pagamento, i Titoli assegnati sono messi a disposizione degli aventi diritto mediante contabilizzazione sui conti di deposito intrattenuti dai Collocatori, direttamente o indirettamente, presso il sistema di gestione accentrata.

Le Condizioni Definitive possono prevedere che l'Emittente e/o il Responsabile del Collocamento previo accordo o previa comunicazione all'Emittente (salvo quanto diversamente indicato nelle Condizioni Definitive) si riservi la facoltà di indicare durante il Periodo di Offerta, anche in caso di proroga del Periodo di Offerta, ulteriori Date di Regolamento.

Ove non diversamente indicato nelle Condizioni Definitive, di tali ulteriori Date di Regolamento e dei relativi ratei sarà data comunicazione mediante apposito avviso da pubblicarsi, ove non diversamente

indicato nelle Condizioni Definitive, sul sito *internet* dell'Emittente e, se del caso, degli intermediari incaricati del collocamento e contestualmente trasmesso alla CONSOB.

3.1.6 Data in cui i risultati dell'Offerta verranno resi pubblici

Salvo quanto previsto nelle Condizioni Definitive, il Responsabile del Collocamento renderà pubblici i risultati di ogni Singola Offerta, entro cinque Giorni Lavorativi successivi alla conclusione del Periodo di Offerta, con annuncio da pubblicarsi secondo le modalità e i tempi specificati nelle Condizioni Definitive.

3.2 Piano di ripartizione e assegnazione

3.2.1 Categorie di potenziali investitori

Fermo restando quanto specificato nei Paragrafi 3.1.1 e quanto di seguito precisato, i *Covered Warrant* saranno offerte al pubblico in Italia.

La Singola Offerta è effettuata per il tramite dei Collocatori, secondo quanto indicato nel presente Capitolo.

Il Prospetto di Base non costituisce offerta, invito a offrire, attività promozionale relativa ai Titoli nei confronti di alcun cittadino o soggetto residente o soggetto passivo di imposta negli Stati Uniti d'America, in Canada, Australia, Giappone o in qualsiasi altro paese nel quale tali atti non siano consentiti in assenza di specifiche esenzioni o autorizzazioni da parte delle competenti autorità (gli **Altri Paesi**). I Titoli non sono stati né saranno registrati ai sensi del *Securities Act* del 1933, e successive modifiche, vigente negli Stati Uniti d'America né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in Canada, Giappone, Australia e negli Altri Paesi e non possono conseguentemente essere offerti, venduti o comunque consegnati, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America, in Canada, in Giappone, in Australia o negli Altri Paesi.

3.2.2 Procedura relativa alla comunicazione agli investitori dell'importo di Titoli assegnati

Non sono previsti criteri di riparto. Si applica quanto di seguito indicato.

Sono assegnati tutti i Titoli richiesti dai sottoscrittori durante il Periodo di Offerta fino al raggiungimento dell'importo massimo dell'Offerta (comprensivo dell'eventuale importo, indicato nelle Condizioni Definitive, destinato all'assegnazione dei Titoli prenotati successivamente alla pubblicazione dell'avviso di chiusura anticipata dell'Offerta e fino all'effettiva chiusura anticipata dell'Offerta o l'ultimo giorno dell'Offerta ed eccedente un importo per ciascuna singola Offerta, indicato nelle Condizioni Definitive). Infatti, qualora durante il Periodo di Offerta le richieste raggiungessero l'importo indicato nelle Condizioni Definitive, si procederà alla chiusura anticipata dell'Offerta, che sarà comunicata al pubblico con apposito avviso da pubblicarsi sul sito *internet* dell'Emittente, e negli eventuali altri luoghi indicati nelle Condizioni Definitive, e, contestualmente, trasmesso alla CONSOB.

Ai Titoli prenotati (i) l'ultimo giorno dell'Offerta o (ii) nel caso di chiusura anticipata, nel periodo compreso tra la pubblicazione dell'avviso di chiusura anticipata dell'Offerta e l'ultimo giorno di Offerta effettivo ed eccedenti l'ammontare specificato nelle Condizioni Definitive, sarà destinato l'importo residuo specificato nelle Condizioni Definitive. Ove tale importo non fosse tuttavia sufficiente a soddisfare le richieste di prenotazione eccedenti l'ammontare specificato nelle Condizioni Definitive, i Titoli verranno assegnati con criterio cronologico fino a esaurimento dei medesimi. Nel caso in cui le Condizioni Definitive non specifichino alcun importo residuo, sono assegnati tutti i Titoli richiesti dai sottoscrittori durante il Periodo di Offerta fino al raggiungimento dell'importo totale massimo disponibile e le richieste di sottoscrizione sono soddisfatte secondo l'ordine cronologico di prenotazione.

Le medesime modalità si applicano altresì nel caso in cui siano previste la modalità di collocamento *on-line* o fuori sede.

3.3 Fissazione del prezzo degli strumenti finanziari

Prezzo di offerta dei Covered Warrants

Con riferimento a ciascuna Serie, i *Covered Warrant* sono offerti al prezzo indicato nelle Condizioni Definitive (il **Premio** o **Prezzo dei** *Covered Warrant*).

Metodo ultilizzato per la determinazione del Prezzo

Il modello di calcolo utilizzato per determinare il valore teorico di un *Covered Warrant (e.g.* modello di *Black e Scholes*, modello di *Cox-Ross-Rubinstein*) è elaborato sulla base di cinque variabili: il livello corrente, la volatilità implicita, i dividendi attesi dell'attività sottostante, la vita residua del *Covered Warrant* e i tassi d'interesse di mercato.

In particolare, i fattori che hanno l'impatto maggiore sul valore del *Covered Warrant* sono il livello del Sottostante, il tasso di interesse, i dividendi attesi, la volatilità attesa sul sottostante e la vita residua alla data di scadenza dei *Covered Warrant*.

Ammontare delle spese e imposte specificamente poste a carico del sottoscrittore

Il Premio dei *Covered Warrant* può comprendere commissioni di collocamento e/o di strutturazione e/o altri oneri per il mantenimento delle condizioni d'offerta che, ove applicabili, sono indicati nelle Condizioni Definitive e sono espressi quali valore o percentuale puntuale indicata nelle Condizioni Definitive.

Qualora l'investitore venda i *Covered Warrant* sul mercato secondario, anche nel periodo immediatamente successivo alla Data di Emissione, il prezzo di vendita subirà una riduzione correlata al valore delle commissioni incluse nel Premio.

Inoltre, le Condizioni Definitive potranno indicare l'eventuale ammontare delle commissioni, in aggiunta al Premio dei *Covered Warrant*.

Infine si segnala che i Portatori possono sostenere altri costi o commissioni in relazione alla sottoscrizione nonché alle successive eventuali operazioni di acquisto, vendita o esercizio automatico dei *Covered Warrant*; tali costi e commissioni non sono applicati dall'Emittente bensì dal rilevante intermediario.

Per quel che concerne gli oneri fiscali relativi ai Covered Warrant si rinvia al Paragrafo 2.1.11 del presente Prospetto.

3.4 Collocamento e sottoscrizione

3.4.1 Nome e indirizzo dei Coordinatori dell'Offerta e dei Collocatori

Salvo ove diversamente previsto nelle Condizioni Definitive, ciascuna Singola Offerta ha luogo in Italia ed è effettuata per il tramite dei Collocatori indicati nelle Condizioni Definitive.

Salvo ove diversamente indicato nelle Condizioni Definitive, il coordinamento e la direzione delle attività di collocamento sono svolti dalla Banca (il **Responsabile del Collocamento**).

L'Emittente si riserva la facoltà, durante il Periodo di Offerta, di prevedere ulteriori soggetti incaricati del collocamento, dandone comunicazione mediante apposito avviso trasmesso alla CONSOB e pubblicato sul sito *internet* dell'Emittente *www.unicreditgroup.eu* o negli altri luoghi indicati nelle Condizioni Definitive.

3.4.2 Altri soggetti rilevanti

L'Agente per il Calcolo è UniCredit Bank A.G. o il soggetto di volta in volta specificato nelle Condizioni Definitive.

Nelle Condizioni Definitive è altresì individuata l'identità di eventuali altri soggetti rilevanti in connessione alla Singola Offerta.

3.4.3 Data in cui è stato o sarà sottoscritto l'accordo di sottoscrizione

Informazioni sull'accordo di sottoscrizione o collocamento, ove esistente, sono contenute nelle Condizioni Definitive.

4 AMMISSIONE ALLA QUOTAZIONE E MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE

4.1 Mercati presso i quali gli strumenti finanziari potrebbero essere ammessi alla quotazione

Borsa Italiana ha rilasciato il giudizio di ammissibilità alle negoziazioni degli strumenti finanziari di cui al Programma presso il mercato regolamentato SeDeX, con provvedimento n. 6041 del 30 settembre 2008, come da ultimo confermato con provvedimento n. LOL-002522 del 17 luglio 2015.

Con riferimento a ciascuna Serie di *Covered Warrant*, l'Emittente indicherà nelle Condizioni Definitive se intende richiedere o se ha già richiesto l'ammissione alla quotazione sul mercato SeDeX e/o su un diverso mercato regolamentato precisato nelle Condizioni Definitive medesime, anche senza preventiva offerta al pubblico.

I Covered Warrant possono anche essere negoziati in sistemi multilaterali di negoziazione (MTF) o internalizzatori sistematici indicati nelle Condizioni Definitive.

Qualora i *Covered Warrant* siano offerti al pubblico e non siano negoziati in un mercato regolamentato o presso sistemi multilaterali di negoziazione (MTF) o internalizzatori sistematici entro la Data di Emissione, gli stessi non saranno emessi e nessuna somma di denaro sarà dovuta dall'investitore all'Emittente.

La quotazione dei *Covered Warrant* sul SeDeX (ove applicabile) è subordinata alla sussistenza dei requisiti di volta in volta richiesti dal Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana.

Con riferimento a ciascuna Serie di *Covered Warrant* di volta in volta ammessa alla quotazione sul SeDeX, a Borsa Italiana, ai sensi del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana, è richiesto di adottare il relativo provvedimento di ammissione alla quotazione con il quale sono tra l'altro determinati i relativi lotti minimi di negoziazione. Tali informazioni sono inserite nel relativo avviso di Borsa Italiana. I *Covered Warrant* ammessi alla quotazione possono essere acquistati sul comparto SeDeX in conformità alle regole e procedure stabilite da Borsa Italiana.

4.2 Altri mercati di quotazione

Per quanto a conoscenza dell'Emittente, strumenti finanziari della stessa classe rispetto a quelli di cui al Programma sono ammessi alle negoziazioni esclusivamente sui mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana.

4.3 Intermediari sul mercato secondario

Nel caso di quotazione sul SeDeX, l'Emittente, tramite UniCredit Bank AG Milano o per il tramite di soggetti terzi all'uopo incaricati, si impegnerà nei confronti di Borsa Italiana S.p.A. all'osservanza del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. con particolare riferimento alla presenza di uno *specialist* (lo Specialista sul Mercato SeDeX) che esponga in via continuativa, su tutte le Serie quotate, proposte in acquisto e proposte in vendita dei *Covered Warrants*, per un quantitativo almeno pari al lotto minimo di negoziazione determinato da Borsa Italiana S.p.A. e secondo la tempistica specificata nelle Istruzioni al Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. (le **Istruzioni**).

A tal riguardo, Borsa Italiana S.p.A. indica nelle Istruzioni i casi specifici in cui gli obblighi di *spread* non si applicano, anche con riferimento a specifici comparti o segmenti di negoziazione, tenuto conto, tra l'altro, della tipologia degli strumenti finanziari in questione e delle modalità di negoziazione del Sottostante. Rientra inoltre nelle facoltà di Borsa Italiana S.p.A. riconoscere esenzioni specifiche a tali obblighi.

Fermo quanto indicato al precedente Paragrafo 4.1 e ove indicato nelle Condizioni Definitive, la liquidità dei *Covered Warrants* può essere sostenuta da uno o più soggetti operanti sul mercato secondario (e.g. *specialist*, per quanto riguarda il mercato SeDeX, o *specialist* o *liquidity provider* o *price maker* o *market maker* per quanto riguarda altri mercati) in virtù di accordi stipulati con l'Emittente e/o il Responsabile del Collocamento e/o il Collocatore, ai sensi dei quali tali soggetti si impegnano ad acquistare i *Covered*

Warrants sul mercato secondario ad un prezzo calcolato in base a condizioni prestabilite e per un quantitativo massimo predeterminato.

Nelle Condizioni Definitive alla voce "Negoziazione dei Titoli", è prevista, ove applicabile, l'indicazione di tali soggetti ed è fornita una descrizione delle condizioni principali dell'impegno che tali soggetti hanno assunto.

In aggiunta a quanto specificato al Paragrafo 4.1 che precede, l'Emittente potrà indicare nelle Condizioni Definitive se assume l'impegno al riacquisto dei *Covered Warrant* nei confronti dei Portatori (onere di controparte) e l'eventuale ammontare dei *Covered Warrant* per il quale intende assumere l'impegno, ovvero, in caso di mancata assunzione di un obbligo in tal senso, l'Emittente si riserva la mera facoltà di riacquistare i *Covered Warrants* dall'investitore in conto proprio, cioè al di fuori di qualsiasi struttura di negoziazione, secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive.

A tal riguardo si veda il Paragrafo 1.2.2.1 lett. (A) ("*Rischio di Liquidità*"). Ove l'Emittente assuma l'onere di controparte nei confronti dei Portatori, lo stesso praticherà prezzi determinati attraverso metodologie che tengano conto di parametri di mercato in quel momento vigenti (quali, a titolo esemplificativo, le metodologie *Black and Scholes e Cox-Ross-Rubinstein*) nonché della durata residua dei *Covered Warrants*.

5 INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

5.1 Nominativi di consulenti esterni

Nel Prospetto di Base non sono previsti riferimenti a consulenti esterni in qualche modo legati alle emissioni dei *Covered Warrant* del Prospetto di Base.

5.2 Rilievi da parte dei revisori legali dei conti

Nessuna delle informazioni contenute nel Prospetto di Base è stata sottoposta a revisione da parte di revisori legali dei conti.

5.3 Pareri e/o relazioni di esperti

Nel Prospetto di Base non sono stati inseriti pareri o relazioni attribuiti a persone terze in qualità di esperti.

5.4 Informazioni provenienti da terzi

Il Prospetto di Base non contiene informazioni provenienti da terzi.

5.5 Informazioni successive all'emissione

L'Emittente non intende fornire informazioni sull'andamento del Sottostante successivamente all'emissione.

Salvo ove diversamente previsto dalla legge, gli investitori saranno avvertiti di qualsiasi modifica e informazione rilevante in riferimento ai *Covered Warrant* mediante avviso riportato sul sito *internet www.investimenti.unicredit.it* ed, eventualmente, senza che questo comporti alcun obbligo a carico dell'Emittente, con avviso di Borsa Italiana.

In caso di quotazione dei *Covered Warrant* sul SeDeX, a seguito dell'ammissione a quotazione, qualsiasi modifica e informazione rilevante in riferimento ai *Covered Warrant* sarà effettuata tramite Borsa Italiana con avviso di borsa, secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

APPENDICE I – MODELLO DELLE CONDIZIONI DEFINITIVE

Di seguito si riporta il modello delle Condizioni Definitive da utilizzarsi con riferimento a ciascuna Singola Offerta e/o Singola Quotazione di *Covered Warrant* ai sensi del Programma.



UNICREDIT S.p.A.

Società per azioni – Sede Sociale in Roma, Via Alessandro Specchi 16
Direzione Generale in Milano, Piazza Gae Aulenti 3 – Tower A;
iscrizione al Registro delle Imprese di Roma, codice fiscale
e partita IVA n. 00348170101; iscritta all'Albo delle Banche
Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit,
Albo dei Gruppi Bancari: cod. 02008.1
Capitale sociale euro 20.846.893.436,94 interamente versato
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
ed al Fondo Nazionale di Garanzia

CONDIZIONI DEFINITIVE DI [OFFERTA] [E] [O] [QUOTAZIONE]

di [●] *covered warrant* su [●] [Serie [●] – Isin: [●]] (i *Covered Warrant* o i **Titoli**) ai sensi del prospetto di base relativo al programma di offerta e/o quotazione di *Covered Warrant* su *Commodities*, Indici, Tassi di Cambio, Azioni (inclusi i *Depositary Receipts*), Titoli di Stato, Fondi, ETF e *Futures* su Tassi di Interesse (il **Programma**), depositato presso la CONSOB in data 1 agosto 2016, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0069935/16 del 28 luglio 2016 (il **Prospetto di Base**) [*indicare eventuali supplementi*].

La Nota di Sintesi relativa [all'Offerta] [e] [alla Quotazione] è allegata alle presenti Condizioni Definitive.

Le Condizioni Definitive sono state depositate presso la CONSOB in data [•].

Il presente documento costituisce le Condizioni Definitive relative [all'Offerta] [e] [alla Quotazione] dei *Covered Warrant* di seguito descritti. Esso è stato predisposto ai fini dell'articolo 5, paragrafo 4, della Direttiva Prospetti e deve essere letto congiuntamente al Prospetto di Base – [così come successivamente integrato e modificato dal/i relativo/i supplemento/i ed] inclusivo dei documenti incorporati mediante riferimento, tra cui il documento di registrazione relativo a UniCredit S.p.A., depositato presso la CONSOB in data 6 luglio 2016, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0062397/16 del 5 luglio 2016 (il **Documento di Registrazione**) [indicare eventuali supplementi]— nonché alla Nota di Sintesi relativa [all'Offerta] [e] [alla Quotazione].

Le informazioni complete sull'Emittente e [sull'Offerta] [e] [sulla Quotazione] possono essere ottenute sulla base della consultazione congiunta del Prospetto di Base ([così come successivamente integrato e modificato dal/i relativo/i supplemento/i ed] ivi incluso il Documento di Registrazione) e delle presenti Condizioni Definitive, nonché della Nota di Sintesi relativa [all'Offerta] [e] [alla Quotazione]. Il Prospetto di Base [con i relativi Supplementi] e il Documento di Registrazione, i documenti ivi incorporati mediante riferimento, le presenti Condizioni Definitive con la Nota di Sintesi relativa [all'Offerta] [e] [alla Quotazione] a esse allegata, nonché i Termini e Condizioni, sono disponibili in forma stampata, presso la Sede Sociale e presso la Direzione Generale dell'Emittente, e sono consultabili sul sito internet dell'Emittente www.unicreditgroup.eu [e] [sul sito internet www.investimenti.unicredit.it] [e, ove applicabile, sul sito degli intermediari incaricati del collocamento] [indicare altre modalità e luoghi di messa a disposizione]. L'Emittente, l'offerente e gli intermediari incaricati del collocamento o i soggetti che operano per conto di

questi ultimi consegnano gratuitamente a chi ne faccia richiesta una copia dei suddetti documenti in forma stampata.

I Covered Warrant, in quanto strumenti finanziari derivati, sono caratterizzati da una rischiosità molto elevata, il cui apprezzamento da parte dell'investitore è ostacolato dalla loro complessità. É quindi necessario che l'investitore concluda operazioni aventi ad oggetto tali strumenti finanziari solo dopo averne compreso la natura e il grado di esposizione al rischio che essi comportano, sia tramite la lettura del Prospetto di Base e delle Condizioni Definitive sia avvalendosi dell'assistenza fornita dall'intermediario, tenuto anche conto della Comunicazione Consob n. 0097996 del 22 dicembre 2014 sulla distribuzione dei prodotti finanziari complessi ai clienti retail. Si consideri che, in generale, l'investimento nei Covered Warrant, in quanto strumenti finanziari di particolare complessità, non è adatto alla generalità degli investitori; pertanto, prima di effettuare una qualsiasi operazione avente ad oggetto i Covered Warrant, l'intermediario deve verificare se l'investimento è appropriato per l'investitore (con particolare riferimento all'esperienza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari derivati di quest'ultimo) e, nel contesto della prestazione di un servizio di consulenza o di gestione di portafogli, dovrà altresì valutare se è adeguato per il medesimo avendo riguardo (in aggiunta ad una valutazione dei profili di esperienza) alla sua situazione finanziaria e agli obiettivi di investimento.

L'adempimento della pubblicazione delle presenti Condizioni Definitive non comporta alcun giudizio della CONSOB sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

[Le presenti Condizioni Definitive, congiuntamente ai Termini e Condizioni, disponibili [sul sito *internet* dell'Emittente *www.unicreditgroup.eu*][e][sul sito *internet www.investimenti.unicredit.it*] e, ove applicabile, sul sito degli intermediari incaricati del collocamento, [altro] costituiscono i Termini e Condizioni dei Titoli in oggetto.]

I riferimenti normativi contenuti nelle presenti Condizioni Definitive devono ritenersi relativi ai riferimenti normativi così come di volta in volta modificati o sostituiti dalla normativa di volta in volta vigente.

I termini utilizzati nelle presenti Condizioni Definitive e non direttamente definiti hanno lo stesso significato attribuito loro nel Prospetto di Base e, in particolare, nel Glossario.

[Borsa Italiana ha rilasciato il giudizio di ammissibilità alle negoziazioni degli strumenti finanziari di cui al Programma presso il mercato regolamentato SeDeX, con provvedimento n. 6041 del 30 settembre 2008, confermato con provvedimento n. 6119 del 12 dicembre 2008, con provvedimento n. 6449 del 2 ottobre 2009, con provvedimento n. 6841 del 15 novembre 2010 e con provvedimento n. LOL-002522 del 17 luglio 2015.]

[Inserire quelli tra i seguenti paragrafi che sono rilevanti per l'offerta e/o quotazione della relativa tranche o altrimenti includere la dicitura "Non Applicabile" o "N/A" nelle sezioni non applicabili. Si ricorda che ai sensi dell'Articolo 26.5 del Regolamento 809/2004/CE, le Condizioni Definitive possono riprodurre alcune informazioni incluse nel Prospetto di Base].

INFORMAZIONI SULLE CARATTERISTICHE DELL'EMISSIONE

INFORMAZIONI ESSENZIALI 1. Interessi di persone fisiche e [•] / [Non Applicabile] giuridiche partecipanti [L'Emittente UniCredit S.p.A., capogruppo dell'omonimo Gruppo Bancario, [all'Offerta] [e] [alla Quotazione]: [in qualità di Collocatore per il tramite delle proprie Filiali contraddistinte da (specificare)] [e il Collocatore (specificare)] si trova [trovano] in una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori sia in ragione dell'interesse di cui è portatore in relazione all'emissione che agli interessi riconducibili a UniCredit S.p.A. o a società appartenenti al medesimo Gruppo.]. [L'Emittente si avvale di [UniCredit Bank AG, succursale di Milano,] [indicare altri soggetti] [società appartenente al medesimo Gruppo Bancario,] [quale soggetto che svolge ruoli rilevanti nell'operazione sul mercato primario [ad esempio Responsabile del Collocamento,] [Strutturatore][Controparte del Contratto di Copertura] [Global Coordinator].] [I Titoli emessi da UniCredit S.p.A. capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit saranno quotati e negoziati sul mercato SeDeX, gestito da Borsa Italiana S.p.A., ed il ruolo di Specialista nel suddetto mercato SeDeX® sarà svolto da [UniCredit Bank AG Milano] [(indicare altri soggetti)], che è una società appartenente al Gruppo Bancario UniCredit. L'appartenenza di tale soggetto al Gruppo Bancario UniCredit determina una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori.] [[UniCredit Bank AG] [(indicare altri soggetti)], Agente per il Calcolo ai fini della determinazione dell'Importo di Liquidazione, è un soggetto appartenente al Gruppo Bancario UniCredit. Pertanto, la comune appartenenza dell'Emittente e dell'Agente per il Calcolo al medesimo gruppo bancario determina una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori.] [Indicare eventuali ulteriori conflitti di interessi] 2. Ragioni dell'Offerta e impiego dei [•] / [Non Applicabile] proventi, ove differenti da quelli

INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA OFFRIRE E/O DA AMMETTERE ALLA NEGOZIAZIONE

descritti nel Prospetto di Base

Inf	Informazioni relative agli strumenti finanziari		
3.	Descrizione del tipo e della classe	Covered Warrant [call] [put] su [Commodities / Azioni [Italiane][,][e]	
	degli strumenti finanziari [da	[Europee] [e] [U.S.A.] / Depositary Receipts/ Indici /Tassi di Cambio / Titoli	
	offrire] [e] [da ammettere alla	di Stato / Fondi / ETF / Futures su Tassi di Interesse/ [●]]	
	negoziazione]:		
4.	Stile del Covered Warrant:	[Europeo] / [Americano]	
5.	Codice ISIN:	[Il Codice ISIN specificato nella tabella di cui all'Allegato I delle presenti	
		Condizioni Definitive] / [●]	
6.	Common Code:	[•] / [Non Applicabile]	

7. Clearing System(s):	[Monte Titoli S.p.A.] / [altro]
8. Serie:	[Il numero di Serie specificato nella tabella di cui all'Allegato I delle presenti
	Condizioni Definitive] / [•]
9. Valuta di Emissione:	[Euro "EUR"] / [•]
10. Valuta di Riferimento:	[La Valuta di Riferimento specificata nella tabella di cui all'Allegato I delle presenti Condizioni Definitive] / [•]
11. Lotto Minimo di Esercizio:	[Il Lotto Minimo di Esercizio specificato nella tabella di cui all'Allegato I delle presenti Condizioni Definitive] / [●]
12. Premio / Prezzo dei <i>Covered Warrant</i> :	[Il Prezzo indicativo dei <i>Covered Warrant</i> specificato nella tabella di cui all'Allegato I delle presenti Condizioni Definitive] / [•] / [altro]
13. Limitazioni all'esercizio dei <i>Covered Warrant</i> di stile "americano":	[Applicabile] / [Non applicabile]
14. Numero massimo di esercizio dei <i>Covered Warrant</i> di stile "americano":	[Il numero massimo di esercizio specificato nella tabella di cui all'Allegato I delle presenti Condizioni Definitive] / [●] / [Non applicabile]
15. Diritto di rinuncia del Portatore:	[Applicabile] / [Non Applicabile]
Dettagli della delibera dell'organo competente dell'Emittente che ha approvato l'emissione, ove diversa da quella che ha approvato il Programma:	[•] / [Non Applicabile]
17. Data di Emissione:	[La Data di Emissione specificata nella tabella di cui all'Allegato I delle presenti Condizioni Definitive] / [•]
18. Prezzo di Esercizio / Strike Price:	[Il Prezzo di Esercizio / <i>Strike Price</i> specificato nella tabella di cui all'Allegato I delle presenti Condizioni Definitive] / [●]
19. Data di Scadenza:	[La Data di Scadenza specificata nella tabella di cui all'Allegato I delle presenti Condizioni Definitive] / [●]
20. Data di Esercizio:	La Data di Esercizio è [la Data di Scadenza] / [la Data di Esercizio Effettivo]. [In caso di esercizio automatico alla scadenza, la Data di Esercizio coincide con la Data di Scadenza. [Per ciascuna Serie ammessa alla quotazione sui mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana, l'esercizio dei <i>Covered Warrant</i> è automatico alla Data di Scadenza.] [Il Portatore ha la facoltà di comunicare all'Emittente la propria volontà di rinunciare all'esercizio dei <i>Covered Warrant</i> .] / [•]
21. Data di Esercizio Effettivo:	La Data di Esercizio Effettivo è [qualsiasi Giorno di Esercizio, durante il Periodo di Esercizio] / [dal [●] al [●]] / [Non Applicabile] Si veda, inoltre, il Paragrafo 2.1.7.1 del Prospetto di Base "Esercizio dei Covered Warrant".
22. Periodo di Esercizio	[Il Periodo di Esercizio è [il periodo che va dal [●] al [●]] / [il periodo che va dalla Data di Emissione (inclusa) e termina il Giorno Lavorativo (incluso) immediatamente precedente la Data di Scadenza]] / [Non Applicabile]
23. Importo di Liquidazione:	[L'Importo di Liquidazione come specificato nell'Allegato ai Termini e Condizioni] / [specificare altro]
24. Multiplo:	[Il Multiplo specificato nella tabella di cui all'Allegato I delle presenti Condizioni Definitive] / [•]
25. Valuta di Liquidazione:	Euro "EUR" / [●]
26. Data di Liquidazione:	[La Data di Liquidazione come specificata nell'Allegato ai Termini e Condizioni] / [●]
27. Data di Valutazione:	[La Data di Valutazione come specificata nell'Allegato ai Termini e Condizioni] / [•]
28. Tasso di Conversione:	Il tasso di cambio applicabile per la conversione di [Valuta di Riferimento] in [Valuta di Liquidazione], [determinato secondo quanto previsto nell'Allegato

	ai Termini e Condizioni] / [altro] / [Non Applicabile]
29. Data di Osservazione del Tasso di	[La Data di Valutazione come specificata nell'Allegato ai Termini e
Conversione Conversione	Condizioni] / [•] / [Non Applicabile]
30. Ora di Riferimento:	[L'ora indicata come tale nell'Allegato ai Termini e Condizioni] / [
31. Giorno Lavorativo:	[Il Giorno Lavorativo come specificato nell'Allegato ai Termini e Condizioni]
	/[●]
32. Agente per il Calcolo:	[UniCredit Bank AG] / [altro]
33. Agente Principale:	[UniCredit S.p.A.] / [altro]
34. Agente per il Pagamento:	[UniCredit Bank AG] / [altro]
35. Agente/i per il Pagamento Secondario/i:	[●] / [Non Applicabile]
Informazioni relative al sottostante	
36. Prezzo di Riferimento del	[Il Prezzo di Riferimento del Sottostante / Prezzo di Liquidazione come
Sottostante / Prezzo di	specificato nell'Allegato ai Termini e Condizioni] / [●]
Liquidazione	
37. Sottostante	[Azioni] / [Indici] / [Commodities] / [Tassi di Cambio] / [Titoli di Stato] / [Futures su Tassi di Interesse]
[Azioni]	[Applicabile, come specificato nell'Allegato II delle presenti Condizioni
	Definitive] / [Non Applicabile] [Cancellare il resto del paragrafo se non applicabile]
Fonte di rilevazione:	[•]
Descrizione delle Azioni:	[•] / [La descrizione delle Azioni come indicato nell'Allegato II delle presenti
	Condizioni Definitive]
Emittente /i delle Azioni:	[•] / [L'Emittente/i le Azioni come indicato nell'Allegato II delle presenti
	Condizioni Definitive] [in caso di Sottostante rappresentato da Depositary
	Receipts inserire informazioni relative alla banca depositaria emittente i titoli]
Emittente /i le azioni sottostanti i	[•] / [L'Emittente/i le azioni sottostanti i <i>Depositary Receipts</i> come indicato
Depositary Receipts	nell'Allegato II delle presenti Condizioni Definitive]/[Non Applicabile]
ISIN (altro codice dei titoli):	[•] / [Il codice ISIN come indicato nell'Allegato II delle presenti Condizioni Definitive]
Mercato/Mercato di	[•] / [Il Mercato/Mercato di Riferimento/Borsa di Riferimento come indicato
Riferimento/Borsa di Riferimento:	nell'Allegato II delle presenti Condizioni Definitive]
Mercato Correlato:	[•] / [Il Mercato Correlato come indicato nell'Allegato II delle presenti
Mercato Correlato.	Condizioni Definitive]
Altro Mercato:	[•] / [L'Altro Mercato come indicato nell'Allegato II delle presenti Condizioni
	Definitive]
Caso di Fusione:	[Gli eventi indicati come tali nell'Allegato ai Termini e Condizioni] / []
Insolvenza:	[Il caso indicato come tale nell'Allegato ai Termini e Condizioni] / [
Equo Valore di Mercato:	[Il valore del Sottostante come determinato ai sensi dell'Allegato ai Termini e
	Condizioni] [●]
Giorno di Negoziazione:	[Il Giorno di Negoziazione come definito nell'Allegato ai Termini e Condizioni] / [●]
Informazioni relative al Sottostante:	[Le informazioni relative al Sottostante sono disponibili sui maggiori
	quotidiani [nazionali [(e.g. "Il Sole 24 Ore" e "MF")] [e] [internazionali (e.g.
	"Financial Times" e "Wall Street Journal Europe")] [altro].]
	[In particolare, le informazioni più rilevanti sulle Società Emittenti le Azioni,
	quali, tra l'altro, il settore di appartenenza, le principali attività svolte, la
	situazione economico patrimoniale e il verificarsi di eventi rilevanti nella vita
	societaria, sono nella maggior parte dei casi accessibili anche tramite i
	rispettivi siti internet. Inoltre, poiché tali società sono le più rappresentative
	nei rispettivi settori di appartenenza, un'informativa costante, relativa alle
	principali vicende societarie, è reperibile sui maggiori quotidiani e periodici a

<u> </u>	
	carattere finanziario esteri, nonché su alcuni siti <i>internet</i> specializzati (ad esempio <i>www.reuters.com</i> , oppure <i>www.bloomberg.com</i>). L'andamento, in tempo reale, del prezzo di mercato dei Sottostanti rappresentati da azioni quotate nei mercati regolamentati giapponesi e statunitensi, come registrato sul rispettivo mercato di quotazione, è diffuso attraverso i servizi <i>Reuters</i> e <i>Bloomberg</i> . Attraverso il sito <i>internet</i> [della Banca Centrale Europea <i>www.ecb.int</i>] [•] [<i>Inserire sito di altra autorità rilevante</i>] sarà altresì reso noto il Tasso di Conversione, di volta in volta utilizzato allo scopo di determinare l'Importo di Liquidazione.] [Ulteriori informazioni possono essere reperite su [•]]; [Le informazioni di finanza straordinaria sul Sottostante e quelle relative alle rettifiche effettuate a valere sui <i>Covered Warrant</i> possono inoltre essere acquisite su [•].] [Si riportano di seguito il sito <i>internet</i> e i codici <i>Reuters</i> e <i>Bloomberg</i> : [•]] [altro]
[Indici]	[Applicabile, come specificato nell'Allegato II delle presenti Condizioni Definitive] / [Non Applicabile] [Cancellare il resto del paragrafo se non applicabile]
Fonte di rilevazione:	[•]
Descrizione dell'Indice / i:	[●] / La descrizione dell'Indice come indicato nell'Allegato II delle presenti Condizioni Definitive]
Sponsor dell'Indice	[●] / [Lo <i>Sponsor</i> dell'Indice come indicato nell'Allegato II delle presenti Condizioni Definitive]
Mercato/Mercato di	[●] / [Il Mercato/Mercato di Riferimento/Borsa di Riferimento come indicato
Riferimento/Borsa di Riferimento:	nell'Allegato II delle presenti Condizioni Definitive]
Mercato Correlato:	[●] / [Il Mercato Correlato come indicato nell'Allegato II delle presenti Condizioni Definitive]
Equo Valore di Mercato:	[Il valore del Sottostante come determinato ai sensi dell'Allegato ai Termini e Condizioni] [●]
Giorno di Negoziazione:	[Il Giorno di Negoziazione come definito nell'Allegato ai Termini e Condizioni] / [●]
Informazioni relative al Sottostante:	[Le informazioni relative al Sottostante sono disponibili sui maggiori quotidiani [nazionali (e.g. "Il Sole 24 Ore" e "MF")] [e] [internazionali (e.g. "Financial Times" e "Wall Street Journal Europe")] [altro].] [In particolare, le informazioni relative al Sottostante sono altresì disponibili sul sito internet dello Sponsor. [Ulteriori informazioni possono essere reperite su [●]];] [Le informazioni di finanza straordinaria sul Sottostante e quelle relative alle rettifiche effettuate a valere sui Covered Warrant possono inoltre essere acquisite su [●].] [Si riportano di seguito il sito internet e i codici Reuters e Bloomberg: [●]] [altro]
[Commodities]	[Applicabile, come specificato nell'Allegato II delle Condizioni Definitive] / [Non Applicabile] / [Cancellare il resto del paragrafo se non applicabile]
Fonte di rilevazione:	[•]
Descrizione delle <i>commodities</i> :	[•] / [La descrizione delle <i>commodities</i> come specificato nell'Allegato II delle presenti Condizioni Definitive]
Mercato/Mercato di	[●] / [Il Mercato/Mercato di Riferimento/Borsa di Riferimento come indicato
Riferimento/Borsa di Riferimento:	nell'Allegato II delle presenti Condizioni Definitive]
Mercato Correlato:	[•] / [Il Mercato Correlato come indicato nell'Allegato II delle presenti Condizioni Definitive]
Equo Valore di Mercato:	[Il valore del Sottostante come determinato ai sensi dell'Allegato ai Termini e Condizioni] / [•]
Giorno di Negoziazione:	[Il Giorno di Negoziazione come definito nell'Allegato ai Termini e

Condizi	oni] / [●]
	formazioni relative al Sottostante sono disponibili sui maggiori
-	uni [nazionali (e.g. "Il Sole 24 Ore" e "MF")] [e] [internazionali (e.g.
=	rial Times" e "Wall Street Journal Europe")]. [altro]]
	icolare, le informazioni relative al Sottostante possono essere ottenute
	la London Bullion Market Association al seguente indirizzo e sito
	: The London Bullion Market Association - 14 Basinghall Street -
	EC2V 5BQ - Tel.: +44(0)20 7796 3067 - Fax: +44(0)20 7796 2112 -
	ernet: www.lbma.org.uk / sono disponibili sul sito internet del mercato
	•
	X www.nymex.com. [Ulteriori informazioni possono essere reperite su
[•]];]	ormozioni di finanza straordinario sul Cottostanto e qualla relativa alla
	ormazioni di finanza straordinaria sul Sottostante e quelle relative alle
	e effettuate a valere sui <i>Covered Warrant</i> possono inoltre essere
	e su [•].]
[SI fipo:	rtano di seguito il sito <i>internet</i> e i codici <i>Reuters</i> e <i>Bloomberg</i> : []]
[Tasso di Cambio] [Application of the control of th	abile, come specificato nell'Allegato II delle presenti Condizioni
Definiti	ve] / [Non Applicabile] [Cancellare il resto del paragrafo se non
application	bile]
Fonte di rilevazione: [●]	
Descrizione del Tasso di Cambio: [●] / [L	a descrizione del Tasso di Cambio come specificato nell'Allegato II
delle pr	esenti Condizioni Definitive.]
Fixing Sponsor: $[\bullet]$ / $[F$	Tixing Sponsor del Tasso di Cambio come specificato nell'Allegato II
delle pr	esenti Condizioni Definitive]
Fixing Sponsor Sostitutivo: [●] / [A	Fixing Sponsor Sostitutivo del Tasso di Cambio come specificato
nell'Alle	egato II delle presenti Condizioni Definitive]
Mercato/Mercato di [●] / [Il	Mercato/Mercato di Riferimento/Borsa di Riferimento come indicato
	egato II delle presenti Condizioni Definitive]
	Il Mercato Correlato come indicato nell'Allegato II delle presenti
Condizi	oni Definitive]
Altro Mercato: [●] / [l'A	AL M
Definiti	Altro Mercato come indicato nell'Allegato II delle presenti Condizioni
Deliniu	
	ve]
Equo Valore di Mercato: [Il valor	ve] re del Sottostante come determinato ai sensi dell'Allegato ai Termini e
Equo Valore di Mercato: [Il valor Condizi	ve] re del Sottostante come determinato ai sensi dell'Allegato ai Termini e oni] [•]
Equo Valore di Mercato: [Il valor Condizi Giorno di Negoziazione: [Il Gio	ve] re del Sottostante come determinato ai sensi dell'Allegato ai Termini e oni] [•] rno di Negoziazione come definito nell'Allegato ai Termini e
Equo Valore di Mercato: [Il valor Condizi Giorno di Negoziazione: [Il Gio Condizi	re del Sottostante come determinato ai sensi dell'Allegato ai Termini e oni] [•] rno di Negoziazione come definito nell'Allegato ai Termini e oni] / []
Equo Valore di Mercato: Condizi Giorno di Negoziazione: [Il Gio Condizi Informazioni relative al Sottostante: [Le inf	re del Sottostante come determinato ai sensi dell'Allegato ai Termini e oni] [•] rno di Negoziazione come definito nell'Allegato ai Termini e oni] / [] rormazioni relative al Sottostante sono disponibili sui maggiori
Equo Valore di Mercato: Condizi Giorno di Negoziazione: [Il Gio Condizi Informazioni relative al Sottostante: [Le inf quotidia	ve] re del Sottostante come determinato ai sensi dell'Allegato ai Termini e oni] [•] rno di Negoziazione come definito nell'Allegato ai Termini e oni] / [formazioni relative al Sottostante sono disponibili sui maggiori uni [nazionali (e.g. "Il Sole 24 Ore" e "MF")] [e] [internazionali (e.g.
Equo Valore di Mercato: Condizi Giorno di Negoziazione: [Il Gio Condizi Informazioni relative al Sottostante: [Le inf quotidia "Finance"	re del Sottostante come determinato ai sensi dell'Allegato ai Termini e oni] [•] rno di Negoziazione come definito nell'Allegato ai Termini e oni] / [formazioni relative al Sottostante sono disponibili sui maggiori ini [nazionali (e.g. "Il Sole 24 Ore" e "MF")] [e] [internazionali (e.g. rial Times" e "Wall Street Journal Europe")] [altro].]
Equo Valore di Mercato: Condizi Giorno di Negoziazione: [Il Gio Condizi Informazioni relative al Sottostante: [Le inf quotidia "Finance In partic	re del Sottostante come determinato ai sensi dell'Allegato ai Termini e oni] [•] rno di Negoziazione come definito nell'Allegato ai Termini e oni] / [] formazioni relative al Sottostante sono disponibili sui maggiori uni [nazionali (e.g. "Il Sole 24 Ore" e "MF")] [e] [internazionali (e.g. vial Times" e "Wall Street Journal Europe")] [altro].] colare, i prezzi storici e il fixing ufficiale delle valute sono pubblicate
Equo Valore di Mercato: Condizi Giorno di Negoziazione: [Il Gio Condizi Informazioni relative al Sottostante: [Le inf quotidia "Finance In partie sul sito	re del Sottostante come determinato ai sensi dell'Allegato ai Termini e oni] [•] rno di Negoziazione come definito nell'Allegato ai Termini e oni] / [formazioni relative al Sottostante sono disponibili sui maggiori ini [nazionali (e.g. "Il Sole 24 Ore" e "MF")] [e] [internazionali (e.g. rial Times" e "Wall Street Journal Europe")] [altro].]
Equo Valore di Mercato: [Il valore Condizi Giorno di Negoziazione: [Il Gio Condizi Informazioni relative al Sottostante: [Le informazioni relative al Sottostante: [In particular particular sul sito sito di ale	re del Sottostante come determinato ai sensi dell'Allegato ai Termini e oni] [•] rno di Negoziazione come definito nell'Allegato ai Termini e oni] / [] formazioni relative al Sottostante sono disponibili sui maggiori uni [nazionali (e.g. "Il Sole 24 Ore" e "MF")] [e] [internazionali (e.g. vial Times" e "Wall Street Journal Europe")] [altro].] colare, i prezzi storici e il fixing ufficiale delle valute sono pubblicate internet [della Banca Centrale Europea (www.ecb.int)] [•] [Inserire
Equo Valore di Mercato: Condizi Giorno di Negoziazione: [Il Gio Condizi Informazioni relative al Sottostante: [Le inf quotidia "Finance In partie sul sito sito di a su [•]];	re del Sottostante come determinato ai sensi dell'Allegato ai Termini e oni] [•] rno di Negoziazione come definito nell'Allegato ai Termini e oni] / [] formazioni relative al Sottostante sono disponibili sui maggiori uni [nazionali (e.g. "Il Sole 24 Ore" e "MF")] [e] [internazionali (e.g. vial Times" e "Wall Street Journal Europe")] [altro].] colare, i prezzi storici e il fixing ufficiale delle valute sono pubblicate internet [della Banca Centrale Europea (www.ecb.int)] [•] [Inserire
Equo Valore di Mercato: Condizi Giorno di Negoziazione: [Il Gio Condizi Informazioni relative al Sottostante: [Le inf quotidia "Finance In partie sul sito sito di a su [●]]; [Le info	re del Sottostante come determinato ai sensi dell'Allegato ai Termini e oni] [•] rno di Negoziazione come definito nell'Allegato ai Termini e oni] / [] formazioni relative al Sottostante sono disponibili sui maggiori mi [nazionali (e.g. "Il Sole 24 Ore" e "MF")] [e] [internazionali (e.g. rial Times" e "Wall Street Journal Europe")] [altro].] colare, i prezzi storici e il fixing ufficiale delle valute sono pubblicate internet [della Banca Centrale Europea (www.ecb.int)] [•] [Inserire eltra autorità rilevante]. [Ulteriori informazioni possono essere reperite
Equo Valore di Mercato: Giorno di Negoziazione: [Il Gio Condizi Informazioni relative al Sottostante: [Le inf quotidia "Financ In partie sul sito sito di a su [●]]; [Le info rettifich	re del Sottostante come determinato ai sensi dell'Allegato ai Termini e oni] [•] rno di Negoziazione come definito nell'Allegato ai Termini e oni] / [] formazioni relative al Sottostante sono disponibili sui maggiori uni [nazionali (e.g. "Il Sole 24 Ore" e "MF")] [e] [internazionali (e.g. vial Times" e "Wall Street Journal Europe")] [altro].] colare, i prezzi storici e il fixing ufficiale delle valute sono pubblicate internet [della Banca Centrale Europea (www.ecb.int)] [•] [Inserire eltra autorità rilevante]. [Ulteriori informazioni possono essere reperite
Equo Valore di Mercato: Giorno di Negoziazione: [Il Gio Condizi Informazioni relative al Sottostante: [Le inf quotidia "Financi In partic sul sito sito di di su [•]]; [Le info rettifich acquisit	re del Sottostante come determinato ai sensi dell'Allegato ai Termini e oni] [•] rno di Negoziazione come definito nell'Allegato ai Termini e oni] / [] formazioni relative al Sottostante sono disponibili sui maggiori uni [nazionali (e.g. "Il Sole 24 Ore" e "MF")] [e] [internazionali (e.g. vial Times" e "Wall Street Journal Europe")] [altro].] colare, i prezzi storici e il fixing ufficiale delle valute sono pubblicate internet [della Banca Centrale Europea (www.ecb.int)] [•] [Inserire eltra autorità rilevante]. [Ulteriori informazioni possono essere reperite ormazioni di finanza straordinaria sul Sottostante e quelle relative alle e effettuate a valere sui Covered Warrant possono inoltre essere
Equo Valore di Mercato: Giorno di Negoziazione: [Il Gio Condizi Informazioni relative al Sottostante: [Le inf quotidia "Financi In partic sul sito sito di di su [•]]; [Le info rettifich acquisit	re del Sottostante come determinato ai sensi dell'Allegato ai Termini e oni] [•] rno di Negoziazione come definito nell'Allegato ai Termini e oni] / [] formazioni relative al Sottostante sono disponibili sui maggiori mi [nazionali (e.g. "Il Sole 24 Ore" e "MF")] [e] [internazionali (e.g. rial Times" e "Wall Street Journal Europe")] [altro].] colare, i prezzi storici e il fixing ufficiale delle valute sono pubblicate internet [della Banca Centrale Europea (www.ecb.int)] [•] [Inserire eltra autorità rilevante]. [Ulteriori informazioni possono essere reperite ormazioni di finanza straordinaria sul Sottostante e quelle relative alle e effettuate a valere sui Covered Warrant possono inoltre essere e su [•].]
Equo Valore di Mercato: Condizi Giorno di Negoziazione: [Il Gio Condizi Informazioni relative al Sottostante: [Le inf quotidia "Financ In partie sul sito sito di a su [●]]; [Le info rettifich acquisit [Si ripo: [altro]	re del Sottostante come determinato ai sensi dell'Allegato ai Termini e oni] [•] rno di Negoziazione come definito nell'Allegato ai Termini e oni] / [] formazioni relative al Sottostante sono disponibili sui maggiori mi [nazionali (e.g. "Il Sole 24 Ore" e "MF")] [e] [internazionali (e.g. rial Times" e "Wall Street Journal Europe")] [altro].] colare, i prezzi storici e il fixing ufficiale delle valute sono pubblicate internet [della Banca Centrale Europea (www.ecb.int)] [•] [Inserire eltra autorità rilevante]. [Ulteriori informazioni possono essere reperite ormazioni di finanza straordinaria sul Sottostante e quelle relative alle e effettuate a valere sui Covered Warrant possono inoltre essere e su [•].]
Equo Valore di Mercato: Giorno di Negoziazione: [Il Gio Condizi Informazioni relative al Sottostante: [Le inf quotidia "Financ In partie sul sito sito di a su [●]]; [Le info rettifich acquisit [Si ripo [altro] [Applic	re del Sottostante come determinato ai sensi dell'Allegato ai Termini e oni] [•] rno di Negoziazione come definito nell'Allegato ai Termini e oni] / [] formazioni relative al Sottostante sono disponibili sui maggiori uni [nazionali (e.g. "Il Sole 24 Ore" e "MF")] [e] [internazionali (e.g. vial Times" e "Wall Street Journal Europe")] [altro].] colare, i prezzi storici e il fixing ufficiale delle valute sono pubblicate internet [della Banca Centrale Europea (www.ecb.int)] [•] [Inserire eltra autorità rilevante]. [Ulteriori informazioni possono essere reperite permazioni di finanza straordinaria sul Sottostante e quelle relative alle e effettuate a valere sui Covered Warrant possono inoltre essere e su [•].] rtano di seguito il sito internet e i codici Reuters e Bloomberg: [•]]
Equo Valore di Mercato: Giorno di Negoziazione: [Il Gio Condizi Informazioni relative al Sottostante: [Le inf quotidia "Financ In partie sul sito sito di a su [●]]; [Le info rettifich acquisit [Si ripo [altro] [Applic	re del Sottostante come determinato ai sensi dell'Allegato ai Termini e oni] [•] rno di Negoziazione come definito nell'Allegato ai Termini e oni] / [] rormazioni relative al Sottostante sono disponibili sui maggiori mi [nazionali (e.g. "Il Sole 24 Ore" e "MF")] [e] [internazionali (e.g. rial Times" e "Wall Street Journal Europe")] [altro].] colare, i prezzi storici e il fixing ufficiale delle valute sono pubblicate internet [della Banca Centrale Europea (www.ecb.int)] [•] [Inserire eltra autorità rilevante]. [Ulteriori informazioni possono essere reperite permazioni di finanza straordinaria sul Sottostante e quelle relative alle e effettuate a valere sui Covered Warrant possono inoltre essere e su [•].] rtano di seguito il sito internet e i codici Reuters e Bloomberg: [•]] abile, come specificato nell'Allegato II delle presenti Condizioni ve] / [Non Applicabile] [Cancellare il resto del paragrafo se non
Equo Valore di Mercato: Giorno di Negoziazione: [Il Gio Condizi Informazioni relative al Sottostante: [Le inf quotidia "Financ In partic sul sito sito di a su [●]]; [Le info rettifich acquisit [Si ripo [altro] [Applic Definiti	re del Sottostante come determinato ai sensi dell'Allegato ai Termini e oni] [•] rno di Negoziazione come definito nell'Allegato ai Termini e oni] / [] rormazioni relative al Sottostante sono disponibili sui maggiori mi [nazionali (e.g. "Il Sole 24 Ore" e "MF")] [e] [internazionali (e.g. rial Times" e "Wall Street Journal Europe")] [altro].] colare, i prezzi storici e il fixing ufficiale delle valute sono pubblicate internet [della Banca Centrale Europea (www.ecb.int)] [•] [Inserire eltra autorità rilevante]. [Ulteriori informazioni possono essere reperite permazioni di finanza straordinaria sul Sottostante e quelle relative alle e effettuate a valere sui Covered Warrant possono inoltre essere e su [•].] rtano di seguito il sito internet e i codici Reuters e Bloomberg: [•]] abile, come specificato nell'Allegato II delle presenti Condizioni ve] / [Non Applicabile] [Cancellare il resto del paragrafo se non
Equo Valore di Mercato: Giorno di Negoziazione: [Il Gio Condizi Informazioni relative al Sottostante: [Le inf quotidia "Financ In partic sul sito sito di a su [●]]; [Le info rettifich acquisit [Si ripo: [altro] [Titoli di Stato] [Applica Fonte di rilevazione: [Il valor Condizi [Il Gio Condizi (Il Gio Condizi (ILe inf quotidia "Financ In partic sul sito sito di a su [●]]; [Le info rettifich acquisit [Si ripo: [altro] [Applica Definiti applica Fonte di rilevazione: [●]	re del Sottostante come determinato ai sensi dell'Allegato ai Termini e oni] [•] rno di Negoziazione come definito nell'Allegato ai Termini e oni] / [] rormazioni relative al Sottostante sono disponibili sui maggiori mi [nazionali (e.g. "Il Sole 24 Ore" e "MF")] [e] [internazionali (e.g. rial Times" e "Wall Street Journal Europe")] [altro].] colare, i prezzi storici e il fixing ufficiale delle valute sono pubblicate internet [della Banca Centrale Europea (www.ecb.int)] [•] [Inserire eltra autorità rilevante]. [Ulteriori informazioni possono essere reperite permazioni di finanza straordinaria sul Sottostante e quelle relative alle e effettuate a valere sui Covered Warrant possono inoltre essere e su [•].] rtano di seguito il sito internet e i codici Reuters e Bloomberg: [•]] abile, come specificato nell'Allegato II delle presenti Condizioni ve] / [Non Applicabile] [Cancellare il resto del paragrafo se non

Mercato/Mercato di	[•] / [Il Mercato/Mercato di Riferimento/Borsa di Riferimento come indicato
Riferimento/Borsa di Riferimento:	nell'Allegato II delle presenti Condizioni Definitive]
Altro Mercato:	[•] / [l'Altro Mercato come indicato nell'Allegato II delle presenti Condizioni Definitive]
Mercato Correlato:	[•] / [Il Mercato Correlato come indicato nell'Allegato II delle presenti Condizioni Definitive]
Equo Valore di Mercato:	[Il valore del Sottostante come determinato ai sensi dell'Allegato ai Termini e Condizioni] [●]
Giorno di Negoziazione:	[Il Giorno di Negoziazione come definito nell'Allegato ai Termini e Condizioni] / [●]
Informazioni relative al Sottostante:	[Le informazioni relative al Sottostante sono disponibili sui maggiori quotidiani [nazionali (e.g. "Il Sole 24 Ore" e "MF")] [e] [internazionali (e.g. "Financial Times" e "Wall Street Journal Europe")] [altro].] [In particolare, i livelli correnti dei Titoli di Stato sono riportati dai maggiori
	quotidiani economici nazionali e internazionali ([Il Sole 24 Ore, di MF, Financial Times, Wall Street Journal Europe]), sul sito <i>internet www.investimenti.unicredit.it</i> e possono essere richiesti al numero Verde [800 011122]. Ulteriori informazioni possono essere reperite su [●];] [Le informazioni di finanza straordinaria sul Sottostante e quelle relative alle rettifiche effettuate a valere sui <i>Covered Warrant</i> possono inoltre essere acquisite su [●].] [Si riportano di seguito il sito <i>internet</i> e i codici <i>Reuters</i> e <i>Bloomberg</i> : [●]]
	[31 riportano di seguito il sito internet e i codici Rettiers e Biobinberg. [4]]
[Fondi]	[Applicabile, come specificato nell'Allegato II delle presenti Condizioni Definitive] / [Non Applicabile] [Cancellare il resto del paragrafo se non applicabile]
Fonte di rilevazione:	[•]
Descrizione del Fondo/i:	[•] / La descrizione del Fondo come indicato nell'Allegato II delle presenti Condizioni Definitive]
Società di Gestione del Fondo:	[•] / [La Società di Gestione del Fondo come indicato nell'Allegato II delle presenti Condizioni Definitive]
Mercato/Mercato di Riferimento/Borsa di Riferimento:	[•] / [Il Mercato/Mercato di Riferimento/Borsa di Riferimento come indicato nell'Allegato II delle presenti Condizioni Definitive]
Mercato Correlato:	[•] / [Il Mercato Correlato come indicato nell'Allegato II delle presenti Condizioni Definitive]
Equo Valore di Mercato:	[Il valore del Sottostante come determinato ai sensi dell'Allegato ai Termini e Condizioni] [●]
Giorno di Negoziazione:	[Il Giorno di Negoziazione come definito nell'Allegato ai Termini e Condizioni] / [●]
Percentuale Massima del Fondo:	[•]/[Non Applicabile]
Livello Massimo di Volatilità:	[•]/[Non Applicabile]
Numero di Giorni di Osservazione della Volatilità:	[●]/[Non Applicabile]
Informazioni relative al Sottostante:	[Le informazioni relative al Sottostante sono disponibili sui maggiori quotidiani [nazionali (e.g. "Il Sole 24 Ore" e "MF")] [e] [internazionali (e.g. "Financial Times" e "Wall Street Journal Europe")] [altro].] [In particolare, le informazioni relative al Sottostante sono altresì disponibili sul sito internet della Società di Gestione del Fondo.] [Ulteriori informazioni possono essere reperite su [•]];] [Le informazioni di finanza straordinaria sul Sottostante e quelle relative alle rettifiche effettuate a valere sui Covered Warrant possono inoltre essere
	acquisite su [●].] [Si riportano di seguito il sito <i>internet</i> e i codici <i>Reuters</i> e <i>Bloomberg</i> : [●]] [altro]

[Exchange Traded Funds]	[Applicabile, come specificato nell'Allegato II delle presenti Condizioni
	Definitive] / [Non Applicabile] [Cancellare il resto del paragrafo se non
	applicabile]
Fonte di rilevazione:	[•]
Descrizione dell'ETF:	[•] / La descrizione dell'ETF come indicato nell'Allegato II delle presenti Condizioni Definitive]
Società di Gestione dell'ETF:	[•] / [La Società di Gestione dell'ETF come indicato nell'Allegato II delle presenti Condizioni Definitive]
Mercato/Mercato di	[•] / [Il Mercato/Mercato di Riferimento/Borsa di Riferimento come indicato
Riferimento/Borsa di Riferimento:	nell'Allegato II delle presenti Condizioni Definitive]
Mercato Correlato:	[•] / [Il Mercato Correlato come indicato nell'Allegato II delle presenti Condizioni Definitive]
Equo Valore di Mercato:	[Il valore del Sottostante come determinato ai sensi dell'Allegato ai Termini e Condizioni] [●]
Giorno di Negoziazione:	[Il Giorno di Negoziazione come definito nell'Allegato ai Termini e Condizioni] / [•]
Percentuale Massima dell'ETF:	[●]/[Non Applicabile]
Livello Massimo di Volatilità:	[•]/[Non Applicabile]
Numero di Giorni di Osservazione della Volatilità:	[•]/[Non Applicabile]
Informazioni relative al Sottostante: [Futures su Tassi di Interesse] Fonte di rilevazione: Descrizione dei Futures su Tassi di Interesse:	[Le informazioni relative al Sottostante sono disponibili sui maggiori quotidiani [nazionali (e.g. "Il Sole 24 Ore" e "MF")] [e] [internazionali (e.g. "Financial Times" e "Wall Street Journal Europe")] [altro].] [In particolare, le informazioni relative al Sottostante sono altresì disponibili sul sito internet della Società di Gestione dell'ETF.] [Ulteriori informazioni possono essere reperite su [●]]; [Le informazioni di finanza straordinaria sul Sottostante e quelle relative alle rettifiche effettuate a valere sui Covered Warrant possono inoltre essere acquisite su [●].] [Si riportano di seguito il sito internet e i codici Reuters e Bloomberg: [●]] [altro] [Applicabile, come specificato nell'Allegato II delle presenti Condizioni Definitive] / [Non Applicabile] [Cancellare il resto del paragrafo se non applicabile] [●] [●] / [La descrizione dei Futures su Tassi di Interesse come indicato nell'Allegato II delle Condizioni Definitive]
Mercato/Mercato di	[•] / [Il Mercato/Mercato di Riferimento/Borsa di Riferimento come indicato
Riferimento/Borsa di Riferimento:	nell'Allegato II delle presenti Condizioni Definitive]
Mercato/Mercati Correlato/Correlati:	[•] / [[Il Mercato Correlato] [I Mercati Correlati] come indicato nell'Allegato II delle presenti Condizioni Definitive]
Equo Valore di Mercato:	[Il valore del Sottostante come determinato ai sensi dell'Allegato ai Termini e Condizioni] / [•]
Giorno di Negoziazione:	[Il Giorno di Negoziazione come definito nell'Allegato ai Termini e Condizioni] / [•]
Informazioni relative al Sottostante:	Le informazioni relative al Sottostante sono disponibili sui maggiori quotidiani [nazionali (e.g. "Il Sole 24 Ore" e "MF")] [e] [internazionali (e.g. "Financial Times" e "Wall Street Journal Europe")] [altro].] [In particolare, i livelli correnti dei Futures su Tassi di Interesse sono riportati dai maggiori quotidiani economici nazionali e internazionali ([Il Sole 24 Ore, di MF, Financial Times, Wall Street Journal Europe]), sul sito internet www.investimenti.unicredit.it e possono essere richiesti al numero Verde [800 011122]. Ulteriori informazioni sono disponibili su [•].]

	[Le informazioni di finanza straordinaria sul Sottostante e quelle relative alle rettifiche effettuate a valere sui <i>Covered Warrant</i> possono inoltre essere
	acquisite su [●].]
	[Si riportano di seguito il sito <i>internet</i> e i codici <i>Reuters</i> e <i>Bloomberg</i> : [●]]
	[altro]
38. Evento di Turbativa del Mercato:	[Applicabile] / [•]
39. Evento Rilevante:	[Applicabile] / [•]
40. Ulteriori disposizioni su Eventi	[●] / [Non Applicabile]
di Turbativa ed Eventi Rilevanti.	

[CONDIZIONI DELL'OFFERTA] [(Compilare solo in caso di Condizioni Definitive di Offerta)]

41. Periodo di Offerta e modalità di	Dal [●] al [●] (date entrambe incluse)[, salvo chiusura anticipata del
adesione all'Offerta:	collocamento e proroga della chiusura del Periodo di Offerta]
	[Solo per l'offerta conclusa fuori sede, il periodo di sottoscrizione decorre dal
	[•] al [•] (date entrambe incluse). Ai sensi dell'art. 30, co. 6, del Testo Unico,
	l'efficacia dei contratti di collocamento conclusi fuori sede è sospesa per la
	durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte
	dell'investitore e, pertanto, l'adesione diviene ferma e irrevocabile, se non
	revocata mediante comunicazione al Collocatore o al promotore finanziario,
	entro tale termine. L'investitore ha la facoltà di comunicare il proprio recesso
	senza spese, né corrispettivo [con le modalità indicate nella Scheda di
	Adesione.]]
	[Le sottoscrizioni avverranno tramite l'utilizzo dell'apposita scheda di
	adesione a disposizione presso i Collocatori [e i soggetti che operano per
	questi ultimi] [o mediante tecniche di comunicazione a distanza]
	[specificare altre modalità].]
	[Solo per l'offerta effettuata mediante tecniche di comunicazione a distanza, il
	periodo di sottoscrizione decorre dal [•] al [•] (date entrambe incluse).
	L'adesione attraverso tecniche di comunicazione a distanza diverrà ferma e
	irrevocabile se non revocata entro il termine di quattordici giorni
	dall'accettazione della stessa da parte del Collocatore. Durante la decorrenza
	del suddetto termine, l'efficacia dell'adesione è sospesa e l'investitore ha la
	facoltà di comunicare il proprio recesso senza penali e senza doverne indicare
	il motivo, con le modalità indicate sul sito nell'area riservata all'operazione di
	collocamento.] [specificare altro]
42. Responsabile del Collocamento:	[UniCredit S.p.A.] [altro soggetto]/[Non applicabile]
Sito internet:	[www.unicreditgroup.eu] / [Non Applicabile] / [•]
43. Collocatori:	[(i) [UniCredit S.p.A.]; .[, per il tramite delle filiali contraddistinte dai nomi
is. concentin	[•] [e/o attraverso la rete di promotori finanziari al servizio delle filiali [•]]
	[(ii) indicare eventuali ulteriori collocatori]
	[L'Emittente si riserva la facoltà, durante il Periodo di Offerta, di prevedere
	ulteriori soggetti incaricati del collocamento, dandone comunicazione
	mediante apposito avviso trasmesso alla CONSOB e pubblicato sul sito
	internet dell'Emittente www.unicreditgroup.eu [e su (indicare altri siti
	internet/luoghi)]]
	[Il collocamento avviene senza assunzione a fermo, né assunzione di garanzia
	nei confronti dell'Emittente] / [altro]
[Sito internet:]	[www.unicreditgroup.eu]; [Non Applicabile] [●]
44. Commissioni e oneri aggiuntivi a	[[Il collocatore][/] [Responsabile del Collocamento] percepisce] [L'Emittente
carico del Portatore incluse nel	applica] una commissione di [collocamento] [strutturazione] pari a [●][% del

	D 110 III II
Premio (o Prezzo):	Premio dei <i>Covered Warrant</i> collocati]. [Tale commissione è corrisposta dall'Emittente per la prestazione del servizio di [collocamento] [strutturazione] ed è inclusa nel Premio dei <i>Covered Warrant</i> , quindi interamente a carico del sottoscrittore.] [[Gli oneri relativi alla gestione del rischio di mercato per il mantenimento delle condizioni di offerta, [applicati] [riconosciuti] dall'Emittente [a] [●] sono pari a [●][% del Premio dei <i>Covered Warrant</i>]] [Tali oneri sono inclusi nel Premio dei <i>Covered Warrant</i> , quindi interamente a carico del sottoscrittore.]] [Non applicabile]
45. Ulteriori commissioni e oneri in aggiunta al Premio (o Prezzo):	[Sono a carico esclusivo del Portatore le imposte e tasse presenti e future che siano applicabili ai <i>Covered Warrant</i> e/o ai relativi premi e altri frutti.] / [indicare eventuali commissioni in aggiunta] / [Non Applicabile]
46. Altri soggetti partecipanti all'Offerta	[•]/[Non applicabile]
47. Data di stipula degli accordi di Collocamento:48. Destinatari dell'Offerta:	In data [], l'Emittente ha concluso con [Responsabile del Collocamento / altro] l'accordo di collocamento dei Titoli/[Non applicabile] [[Pubblico indistinto] [in Italia] [•]]/[Non applicabile]
49. Modalità di collocamento:	[tranche riservate, secondo quanto previsto alla Sezione VI, Capitolo 3, Paragrafo 3.2.1.] [Offerta in sede]
77. 3.200	[Collocamento <i>on-line</i>] [Offerta fuori sede] [•]/[Non applicabile]
50 Chiusura anticipata dell'Offerta:	[L'Emittente] [e] [il Responsabile del Collocamento] [previo accordo con l'Emittente] [previa comunicazione all'Emittente] [altro] si riserva[no] la facoltà di procedere alla chiusura anticipata del Periodo di Offerta, dandone comunicazione tramite apposito avviso pubblicato prima della chiusura del Periodo di Offerta sul sito internet dell'Emittente www.unicreditgroup.eu [e su (indicare altri luoghi)] e trasmesso contestualmente alla CONSOB.] / [Non Applicabile]
51. Facoltà di proroga del Periodo di Offerta:	[L'Emittente] [e] [il Responsabile del Collocamento] [previo accordo con l'Emittente] [previa comunicazione all'Emittente] [altro] si riserva[no] la facoltà di prorogare il Periodo di Offerta, stabilendo ulteriori Date di Regolamento, dandone comunicazione tramite apposito avviso pubblicato prima della chiusura del Periodo di Offerta sul sito internet dell'Emittente www.unicreditgroup.eu [e su (indicare altri luoghi)] e trasmesso contestualmente alla CONSOB.] / [Non Applicabile]
52. Ammontare Nominale Massimo53. Facoltà di aumentare l'ammontare dell'Offerta:	[●]/[Non applicabile] [L'Emittente] [e] [il Responsabile del Collocamento, previo accordo con l'Emittente,] si riserva[no] la facoltà, durante il Periodo di Offerta, di aumentare l'Ammontare Nominale Massimo mediante apposito avviso da trasmettersi alla CONSOB non appena tale elemento è determinato, dandone comunicazione altresì sul sito <i>internet</i> dell'Emittente <i>www.unicreditgroup.eu</i> [e su (<i>indicare altri luoghi</i>)] / [Non Applicabile]
54. Lotto Minimo ai fini dell'adesione all'Offerta:	[•]/[Non applicabile]
55. Lotto Massimo ai fini dell'adesione all'Offerta:	[•] / [Non Applicabile]
56. Data di Regolamento:	[•]/[Non applicabile]
(i) ulteriori Date di Regolamento:	[•]/[Non Applicabile]

(ii) mezzo di pubblicazione delle ulteriori Date di Regolamento:	[•]/[Non Applicabile]
57. Modalità e termini per il pagamento e la consegna dei Titoli:	[Il pagamento del Premio o Prezzo dei <i>Covered Warrant</i> è effettuato alla Data di Regolamento mediante addebito sui conti dei sottoscrittori. I Titoli sono messi a disposizione degli aventi diritto in pari data mediante deposito presso [Monte Titoli S.p.A. / altro]] /[altro]
58. Condizioni cui è subordinata l'Offerta:	[L'Offerta non è subordinata ad alcuna condizione] / [L'Offerta è subordinata alle seguenti condizioni: •]
59. Facoltà di non dare inizio alla Singola Offerta/ritirare l'Offerta:	[Se, successivamente alla pubblicazione delle Condizioni Definitive e prima della Data di Emissione dei Titoli, dovessero verificarsi circostanze straordinarie, così come previste nella prassi internazionale, quali, fra l'altro, gravi mutamenti nella situazione politica, finanziaria, economica, normativa, valutaria, di mercato, a livello nazionale o internazionale o eventi riguardanti la situazione finanziaria, patrimoniale o reddituale dell'Emittente o del Gruppo UniCredit che siano tali, secondo il ragionevole giudizio dell'Emittente e del Responsabile del Collocamento, d'intesa tra loro, da pregiudicare in maniera sostanziale la fattibilità e/o convenienza della Singola Offerta, [l'Emittente] [e] [il Responsabile del Collocamento] [previo accordo con l'Emittente] [previa comunicazione all'Emittente] [altro], si [riserva/no] la facoltà di non dare inizio alla Singola Offerta o di ritirare la Singola Offerta, e la stessa dovrà ritenersi annullata. Tali decisioni sono comunicate al pubblico, entro, rispettivamente, la data di inizio della Singola Offerta e la Data di Emissione dei Titoli, mediante avviso da pubblicarsi sul sito internet dell'Emittente www.unicreditgroup.eu [e su (indicare altri luoghi)] e contestualmente trasmesso alla CONSOB / [Non Applicabile]
60. Modalità e termini per la comunicazione dei risultati dell'Offerta:	[L'Emittente[, sulla base dei dati forniti dal Responsabile del Collocamento]] [Il Responsabile del Collocamento] renderà pubblici i risultati dell'Offerta, entro cinque Giorni Lavorativi successivi alla conclusione del Periodo di Offerta, con annuncio da pubblicarsi sul sito internet dell'Emittente www.unicreditgroup.eu [e del Responsabile del Collocamento (indicare sito internet)] /[Non applicabile]
61. Altri mercati cui è destinata l'Offerta:	[•] / [Non Applicabile]
62. Importo destinato all'assegnazione dei Titoli prenotati l'ultimo giorno dell'Offerta o dopo la pubblicazione dell'avviso di chiusura anticipata fino alla chiusura effettiva della medesima (importo residuo):	[L'importo residuo, pari a Euro [●], è destinato all'assegnazione dei Titoli prenotati successivamente alla pubblicazione dell'avviso di chiusura anticipata dell'Offerta e fino all'effettiva chiusura anticipata dell'Offerta o l'ultimo giorno dell'Offerta ed eccedente l'importo di Euro [●].] / [Non Applicabile]
63. Ulteriori restrizioni alla libera trasferibilità dei Titoli:	[•] / [Non Applicabile]]

AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE

64. Negoziazione dei Titoli:	[É stata / Sarà depositata una domanda per la quotazione dei Covered Warrant
	su Borsa Italiana e per l'ammissione alla negoziazione sul segmento SeDeX] /
	[Non è stata richiesta l'ammissione a quotazione della Serie di Covered
	Warrant di cui alla Condizioni Definitive] / [E' stata richiesta l'ammissione
	[alla quotazione / alle negoziazioni] della Serie di Covered Warrant di cui alla
	Condizioni Definitive presso [indicare denominazione altro mercato
	regolamentato/MTF/Internalizzatore sistematico]]

	[La data di inizio delle negoziazioni [è [•]] [sarà deliberata da Borsa Italiana e			
	resa nota mediante apposito avviso che sarà pubblicato sul sito Internet del			
	mercato.]			
	UniCredit Bank AG Milano (lo "Specialista sul Mercato SeDeX") si impegna			
	a garantire liquidità attraverso proposte di acquisto e vendita in conformità			
	alle regole di Borsa Italiana, dove si prevede che i Covered Warrant di ogni			
	Serie saranno negoziati. Gli obblighi dello Specialista sul Mercato SeDeX			
	sono governati dal Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa			
	Italiana, e dalle istruzioni al regolamento medesimo].			
	[Ai sensi [•], in presenza di impedimenti di carattere tecnico o di cause			
	comunque indipendenti dalla propria volontà, l'Emittente potrà richiedere a			
	[Borsa Italiana / altro mercato] di sospendere gli obblighi di quotazione sopra			
	indicati su una o più Serie di Covered Warrant.]			
	[altro]			
65. Lotto Minimo di Negoziazione:	[Il Lotto Minimo di Negoziazione specificato nell'Allegato I delle presenti			
	Condizioni Definitive] / [●]			
66. Soggetti intermediari operanti sul	[[UniCredit Bank AG Milano] [indicare altro soggetto intermediario			
mercato secondario:	operante sul mercato secondario] svolge l'attività di [specialista] [market			
	maker] [altro]]			
	[altro] / [Non Applicabile]			
	[Premessa la mancata assunzione di un obbligo incondizionato al riacquisto			
	(cd. onere di controparte), l'Emittente si riserva la mera facoltà di riacquistare			
	i Covered Warrant dall'investitore in conto proprio, cioè al di fuori di			
	qualsiasi struttura di negoziazione.][In aggiunta a quanto previsto all' <i>item</i> 64,			
	l'Emittente si assume l'impegno al riacquisto (cd. onere di controparte) di [•]			
	Covered Warrant, nell'ambito del servizio di negoziazione in contro proprio,			
	su richiesta dell'investitore.]			
<u> </u>				

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

67. Ulteriori luoghi di messa a	[sito internet del Responsabile del Collocamento] [sito/i internet dei		
disposizione del Prospetto di	Collocatori] [●] / [Non Applicabile]		
Base, del Documento di			
Registrazione, delle Condizioni			
Definitive e dei Termini e			
Condizioni:			
68. Luoghi in cui saranno pubblicati	[Tutte le comunicazioni della Banca ai Portatori saranno effettuate mediante		
gli eventuali avvisi ai Portatori:	avviso da comunicarsi sul sito internet dell'Emittente www.unicreditgroup.eu]		
	[altro]		
69. Altre disposizioni:	[•] / [Non Applicabile]		

Responsabilità

[UniCredit S.p.A. si assume la responsabilità circa le informazioni contenute nelle Condizioni Definitive.]

[UniCredit S.p.A., in qualità di Emittente, e [●], in qualità di Responsabile del Collocamento, si assumono la responsabilità circa le informazioni contenute nelle Condizioni Definitive, ciascuno per quanto di rispettiva competenza [specificare].]

[Roma/Milano], [gg/mm/aaaa]

Firma autorizzata

Firma auto	orizzata		
UniCredit	S.p.A.		

[[ullet]]

[INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI]

[L'Emittente si riserva la facoltà di inserire le informazioni supplementari previste dall'allegato 21 del Regolamento 2004/809/CE, come modificato e integrato.]

Allegato I

Numero di Serie
[Emittente]
Codice ISIN
Sottostante
[Codice ISIN del Sottostante]
Tipo
Prezzo di Esercizio / <i>Strike Price</i>
[Data di Emissione]
Data di Scadenza
Multiplo
Codice di Negoziazione
Quantità Emessa
[Stile Europeo / Americano]
Lotto Minimo di Esercizio
Lotto Minimo di Negoziazione
[Volatilità %]
[Tasso Risk Free %]
[Premio / Prezzo dei Covered Warrant]
[Prezzo del Sottostante]
Valuta di Riferimento
Borsa di Riferimento / Mercato / Mercato di Riferimento
[Numero massimo di esercizio [ove previsto]]

Allegato II

INFORMAZIONI SU [AZIONI / INDICI / COMMODITIES / CONTRATTI FUTURES / TASSI DI CAMBIO / TITOLI DI STATO / FONDI / ETF / FUTURES SU TASSI DI INTERESSE]

Allegato III(A)

Firma dell'investitore

Allegato III(B)

DICHIARAZIONE DI RINUNCIA ALL'ESERCIZIO (FACSIMILE)

A: [Denominazioni intermediario] Fax [] Tel []
Copia a: [[UniCredit Bank AG] [●]
Fax [●] Tel [●]]
La presente dichiarazione, che deve essere compilata a cura del Portatore dei Covered Warrant, ha a oggetto
Covered Warrant su scad emessi da UniCredit S.p.A.
Codice ISIN dei Covered Warrant per i quali rinuncia all'esercizio a scadenza:
Numero di <i>Covered Warrant</i> per i quali rinuncia all'esercizio a scadenza:
Il sottoscritto è consapevole che la dichiarazione di rinuncia all'esercizio a scadenza non è valida qualora non siano rispettati i requisiti indicati dal prospetto di ammissione alla quotazione. Questo vale anche qualora la dichiarazione non dovesse essere consegnata in tempo utile a [UniCredit Bank AG] [•].
Il Portatore di Covered Warrant:
Cognome e nome o ragione/denominazione sociale
Luogo Data

Allegato III(C)

(da compilare su carta intestata)
[[UniCredit Bank AG] [●]
Fax [●] Tel [●]]
Covered Warrant su scad emessi da UniCredit S.p.A.
L'intermediario
che detiene in custodia i <i>Covered Warrant</i> per conto della propria clientela,
con la presente esercita in modo irrevocabile i diritti garantiti dal <i>Covered Warrant</i> come da indicazione nel relativo prospetto di ammissione alla quotazione;
Codice ISIN dei Covered Warrant da esercitare
Numero di <i>Covered Warrant</i> da esercitare
i <i>Covered Warrant</i> da esercitare sono stati trasferiti sul conto n. [60547] di [SGSS] presso Monte Titoli;
A - ordina irrevocabilmente a [UniCredit Bank AG] $[ullet]$ di trasmettere l'importo della differenza al seguente conto in Euro intestato a:
Titolare del conto
numero c/c
presso Istituto Bancario – ABI + CAB
B - ordina irrevocabilmente a [UniCredit Bank AG] [●] di accreditare l'importo in Euro della differenza tramite stanza di compensazione giornaliera:
intestazione beneficiario

Il sottoscritto è consapevole che le disposizioni della dichiarazione d'esercizio non sono valide qualora non venissero rispettati i requisiti indicati dal prospetto di ammissione alla quotazione. Questo vale anche qualora i *Covered Warrant* non dovessero essere consegnati in tempo utile a [UniCredit Bank AG] [●] o qualora venissero trasferiti in modo da rendere impossibile una chiara correlazione alla dichiarazione d'esercizio.

codice CED

Luogo	Data	

Allegato III(D)

COMUNICAZIONE DI ESERCIZIO VOLONTARIO (FACSIMILE)

A:	Intermediario:		
	Responsabile ufficio tito	oli	
	Fax		
	Tel		
Copia	a a:		
[[Uni	Credit Bank AG] [●]		
Fax [Tel [•			
La pr	esente dichiarazione, che d	eve essere compilata a cura del Portatore dei <i>Covered Warrant</i> , ha a og	getto:
Cove	red Warrant su	scad emessi da UniCredit S.p.A.	
Codio	ce ISIN dei Covered Warrd	ant da esercitare	
Nume	ero di <i>Covered Warrant</i> da	esercitare	
			

Il sottoscritto è consapevole che:

- 1. con la presente Dichiarazione di Esercizio esercita in modo irrevocabile i *Covered Warrant* con le caratteristiche precedentemente descritte;
- 2. nel momento in cui la Dichiarazione di Esercizio è ricevuta dall'Agente per il Calcolo, non sarà possibile, per nessuna ragione, richiederne l'annullamento;
- 3. è esclusa la revoca della Dichiarazione di Esercizio.
- 4. la Dichiarazione di Esercizio dovrà pervenire all'Agente per il Calcolo entro le ore 10.00 (ora di Milano) del giorno in cui intende esercitare i *Covered Warrant*.

5.	i Covered Warrant verranno trasferiti dall'Intermediario Monte Titoli S.p.A.	sul conto	n. [60547]	di [SGSS]	presso
Il Por	ortatore di Covered Warrant				
Cogn	nome e nome o ragione/denominazione sociale del Portatore				
 Luog	go e Data				
Firma	na del Portatore				

ALLEGATO IV

Nota di Sintesi relativa [all'Offerta] [e] [alla Quotazione]